BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
13
23 B
43

13 — 23. 6. 15.

BIBLIOTECA

ESAME

DE' MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE

FATTA DA M.R VESCOVO DI NOLI

ALLA PUBBLICAZIONE DELLA BOLLA

AUCTOREM FIDEI

Preceduto dall' Esame delle *Riflessioni Preliminari* dell' Anonimo Editore de' medesimi.

OPERA DEL C.A G.A G.A

PARTE SECONDA.

VENEZIA

MDCCCI.

PER PIETRO ZERLETTI.

„ Sicut, id quod prima Sedes non probave-
„ rat, constare non potuit, sic quod censuit
„ judicandum Ecclesia tota suscepit. “

S. Gelasius Ep. 13. ad Episcopos Dardaniæ.

PREFAZIONE

Dopo aver premesse in fronte alla Prima Parte quelle poche avvertenze, che abbiamo creduto convenirsi per modo di Prefazione all'intero complesso di questa nostra Disamina, altro qui non rimane, che accennare il metodo, che ci è paruto il più adattato alla discussione de' *Motivi*, prodotti dall' opponente Prelato. „ La Scrittura di lui (così l'Autore di un voto non disfavorevole al medesimo) „ è distinta in nove paragrafi. Ne' primi „ tre si studia egli di giustificare la sua „ condotta in non aver permesso l'affis- „ sione di un Editto, relativo alla pub- „ blicazione della Bolla: i tre seguenti „ hanno per oggetto la necessità della „ Placitazione (che si vuole necessaria riguardo eziandio a' Decreti Dogmatici):

„ gli ultimi tre sono diretti a persuade-
„ re non esser la Bolla capace di ri-
„ portarla.“

Pareva naturale, che nel corso dell' Esame si seguitasse l'ordine dell' indicata divisione, contrapponendo in altrettanti paragrafi l' Analisi corrispondente a ciascuno de' nove sovra esposti; e fu questo il nostro primo intento. Ma non tardammo ad avvederci, che tra que' paragrafi ve ne hanno di quelli, che racchiudono qual più, e qual meno abbondante materia di discussione, da non potersi comprendere sotto un medesimo titolo: Di più, che certi punti toccati da prima in un luogo, si affacciano inaspettatamente in altri anche disparati luoghi. Oltrecchè ci mette l'opponente Prelato nell' impegno di dover tratto tratto prenderci a ribattere di proposito quelle massime, che (siccome si è rilevato in fine della Parte Prima) ha egli come

per incidenza industriosamente sparse quà e là nel corso della sua Scrittura; e sebbene senza rapporto ad alcuna particolare dottrina della Bolla, sempre però colla mira di deprimere l'Autorità, da cui emanò.

Ad evitare pertanto la confusione, che nascerebbe dall'attenersi passo passo al complicato metodo tenuto dal Prelato nell'esporre i suoi *Motivi di opposizione*, ci è paruto più spediente il raccogliere sotto tre generali Sezioni quelle disparate obbiezioni, che vagamente sparse nella Scrittura di Monsignore, possono per l'omogeneità delle dottrine più ordinatamente ridursi a certi distinti, e corrispondenti Articoli.

Siccome poi si è fatto carico l'Apologista Editore di ritrattare a modo suo le materie trattate ne' *Motivi* da lui pubblicati, così dovendo noi entrare in una diretta disquisizione, e confutazione dei

medesimi, ci è convenuto di riassumere di quando in quando dalla Prima Parte le repliche ivi fatte, per adattarle al preciso tenore, ed al particolare aspetto, sotto cui si appresentano ne' *Motivi*. Per la qual cosa speriamo non dovere incontrare biasimo presso i discreti Leggitori, a' quali è ben noto non di rado avvenire, che tal, o tale documento, che posto solitariamente, e come isolato in un dato luogo, non ha da per sè forza di vincere qualche sinistra prevenzione in contrario, riportato che sia in altro luogo, corredato da antecedenti, e conseguenti, che ne scuoprano la connessione, che prima non appariva, co' principj non contrastati, acquisti come per un subitaneo ripercuotimento di luce tal chiarezza da disgombrare quelle ombre, che involta ne tenevano la diritta genuina intelligenza.

Diremo per fine, che se ha stimato

Monsignore dovere *studiarsi* di giustificare la sua condotta in opporsi alla Pontificia Costituzione, a noi per l'opposto mestiere non è di studio a giustificare l'intento nostro nell'imprenderne la difesa. Oltre il sacro dovere di corrispondere per quanto possiamo all'onore del Sovrano comando, impostone dalla Santa gloriosa memoria dell'Autore di essa, l'immortale Pio VI., parla in nostra giustificazione la religiosa acquiescenza in accettarla de' Vescovi, che per l'inviolabile loro aderenza alla Cattedra, *unde Sacerdotalis Unitas exorta est* (S. Cipriano), si sono meritati, per la stessa loro non reclamazione, l'encomio per essi glorioso nella bocca dell'Apologista di *aperti prevaricatori:* Parlano le Cattedre, nelle quali per la continuata successione di pii, e zelanti Pastori si è conservata, e tutt'ora pura si conserva, ed illibata la tradizione de' Maggiori: Parlano que' Venerandi

Apostolici Padri, e Dottori, che sedenti nelle medesime Cattedre furono d'età in età splendidi Luminari della Chiesa. Le autorevoli testimonianze della Dottrina da essi predicata, consegnate a perpetua edificazione di S. Chiesa negl'immortali loro Scritti, ne fanno coraggio d'invitare con riverente fiducia, e senz'altro Preambolo i devoti loro veneratori a venirle rimirare, raccolte, ed intrecciate nella tessitura di questo Scritto, come altrettante preziose gemme, alle quali nulla può detrarre la rozzezza del lavoro, nè l'imperizia della mano, che si è impiegata a farne l'assortimento.

ELENCO

Degli Articoli, e Paragrafi contenuti nelle tre Sezioni della Parte Seconda.

SEZIONE PRIMA

De' motivi addotti dall' opponente Prelato a giustificare la sua opposizione alla pubblicazione della Bolla Auctorem Fidei.

ARTICOLO I.

Ingiuriosa declamazione di Monsignore contro la Bolla, come lesiva de' diritti della temporale Sovranità.

Strano abuso delle parole dell' Apostolo nell' appropriarsele a titolo di gloria per la sua discordanza da' suoi Colleghi nel Ministero Episcopale. Pag. 1

§. 1.

Carattere di verità risultante dalla uniformità della Dottrina diffusa nella universalità delle Chiese componenti l' Unità. 6

§. 2.

Strano esempio di umiltà suggerito dall' opponente Vescovo al Santo Padre. 7

ARTICOLO II.

Altro Capo di giustificazione dedotto dalla pretesa necessità di previa placitazione, per dare autorità ai Decreti anche Dogmatici. Sentimento di Van-Espen in contrario. 11

CONTINUAZIONE

Motivi, sulli quali fonda il Prelato la suddetta pretesa necessità. 14

ARTICOLO III.

Del motivo desunto dalla pretesa fallibilità Pontificia in conferma della suddetta pretesa necessità del Placet *in materia di Dogma.* 21

§. I.

Inconvenienza degli addotti esempj da Monsignore, in quanto che non applicabili alla Bolla Auctorem Fidei. 25

§. 2.

Notabile innavvertenza di Monsignore nell' appresentare la dottrina della Dichiarazione Gallicana qual Fede *di quella rispettabilissima Chiesa.* 35

COROLLARIO.

Insussistenza dell' applicazione al caso presente de' Decreti del Concilio di Costanza, al quale aggiunge Monsignore di Noli quello di Basilea. 41

SEZIONE II.

ARTICOLO I.

Esame di alcuni argomenti opposti da Monsignore di Noli alla Pontificia infallibilità. 44

ARTICOLO II.

De' due aspetti, sotto i quali l' Autore della Difesa appresenta l' indefettibilità, che egli riconosce promessa da Cristo all' Apostolica Sede, e alla serie de' Romani Pontefici, non meno che alla Chiesa Cattolica.

Due notabili conseguenze: 1.° Che l' errore non può radicarsi nella Sede di Pietro: 2.° Che perciò rimane convinta di errore contro il Dogma la contumacia degli Avversarj contro la lunga serie de' Decreti emanati nella causa del Giansenismo. 51

ARTICOLO III.

Riflessione sul divisato modo di Conciliazione proposto da Monsignore Bossuet. 56

ARTICOLO IV.

Origine della Pontificia infallibilità nella pienezza dell' Apostolica Podestà conferita in prima, ed irrevocabilmente per confessione del Cb. Bossuet al solo S. Pietro da Cristo. 61

ARTICOLO V.

Documenti de' primi Secoli comprovanti l' antica Dottrina della Pontificia infallibilità. 72

S. IRENEO

Principato della Chiesa Romana, in virtù del quale tutte le Chiese debbono concordare con essa. 74

TERTULLIANO

L' Autorità della Sede Romana bastante a decidere ogni punto spettante alla salute. 79

S. GIROLAMO

La Sede di Pietro, Cattedra di Verità

parlante per bocca de' Successori del S. Apostolo. 82

S. INNOCENZO I. S. AGOSTINO
CHIESE AFFRICANE

Niuna controversia spettante al Dogma può definitivamente terminarsi, se non per Autorità della S. Sede 85

LETTERA SINODALE

De' tre Concilj delle tre Provincie Bizacena, Numidia, e Mauritania in conferma de' suddetti Pontificj Rescritti. 93

FORMOLA

Di S. Ormisda. Universale consenso in riceverla delle Chiese Orientali, ed Occidentali; ed in particolare delle Gallicane. 97

S. BERNARDO

Non può la Fede patire difetto nella Sede di Pietro, 103

INSUSSISTENZA

Dell' Interpretazione data dall' Autore della Difesa *al suddetto passo di S. Bernardo.* 105

Conseguenza risultante dal Can. 3. Sess. 7. de Baptismo, *in conferma delle testimonianze fin quì addotte dell' Apostolica Tradizione, in favore della indefettibilità della Sede Romana in ogni materia concernente la Religione, ed il Dogma.* 109

ARTICOLO VI.

Documenti in contrario recati da Monsignore di Noli, e 1.° della resistenza di S. Cipriano al Decreto di S. Stefano. 112

ARTICOLO VII.

Altra opposizione di Monsignore tratta dal preteso severo Esame della Decretale di S. Leone, fatto dai PP. del Concilio Calcedonese prima di accettarla. 117

ARTICOLO VIII.

Si dichiara il modo della ricognizione fatta susseguentemente della Lettera di S. Leone nel Concilio di Calcedonia. 121

ARTICOLO IX.

Differenza tra Esame di revisione con libertà di dissenso, ed Esame di eluci-

dazione *in conferma di verità già irrevocabilmente decisa* :
Illusione di chi pensa, che l' autorità giudiciaria de' Vescovi in materia di fede non possa comporsi colla Pontificia infallibilità. 128

CONTINUAZIONE

Della Trasmissione degli atti del VI. Concilio Generale ai Vescovi delle Spagne 134

ARTICOLO X.

Nuova, inopinata scoperta di Monsignore di Noli di un implicito Esame, fatto nel Concilio di Trento della Bolla Exurge *di Leone X.* 143

ARTICOLO XI.

De' due Esempj della suddetta Omissione prodotti da Monsignore: e del primo in particolare concernente le Indulgenze pro Defunctis. 152

ARTICOLO XII.

Del secondo Esempio concernente l' Autorità della Chiesa nel decidere le controversie in materia di fede. 154

ARTICOLO XIII.

Della pretesa usurpazione oppressiva de' diritti Episcopali rimproverata dall' opponente Vescovo ai Romani Pontefici. 160

ARTICOLO XIV.

Delle Restrizioni opposte da' primi tempi all' esercizio dell' Autorità Episcopale nel Regime delle Diocesi. 167

ARTICOLO XV.

Delle tre Bolle prodotte da Monsignore in conferma della pretesa necessità del Placet *per dare autorità alle Decisioni, eziandio Dogmatiche de' Sommi Pontefici.*

§. 1.

Della Bolla detta in Cœna Domini. 173

§. 2.

Dell' Unam Sanctam *di Bonifacio VIII.* 174

§. 3.

Della Unigenitus. 177

ARTICOLO XVI.

Novo capo di accusa contro la Bolla: Peregrina Dottrina di Monsignore, sovversiva delle Istituzioni Apostoliche circa le Ordinazioni disciplinari, in materia anche non essenziale alla Chiesa. 181

ARTICOLO XVII.

Proposizioni Pistojesi notate in particolare da Monsignore, come illegittimamente censurate nella Bolla. 187

§. 1.

Della proposizione 31. Pistojese circa il non ammettere che un solo Altare in ciascheduna Chiesa. 190

§. 2.

Della seguente proposizione del Sinodo Pistojese censurata nella Bolla n. 31., riguardante la rimozione dagli Altari de' Fiori, e Reliquiarj. 196

§. 3.

Della terza proposizione censurata nella Bolla n. 72., vertente sull' uso di tenere velate certe immagini nelle Chiese. 202

SEZIONE III.

Tre altri insanabili vizj, per li quali l' opponente Vescovo dichiara la Bolla incapace di riportare il preteso necessario Placito.

ARTICOLO I.

Vizio 1.° *desunto dall' effetto, che nella Bolla si attribuisce alle Censure dette* Latæ Sententiæ. 207

§. 1.

Strano abbagliamento dell' Apologista di Monsignore nel riferire ad un puro pretto testo di S. Agostino la taccia data da lui a' Censori del Sinodo di parlar da pappagallo. 211

§. 2.

Autorità di S. Cipriano comprovante, sì l' effetto delle Censure Latæ Sententiæ, *e sì l' Autorità della Chiesa di decretarle, in materia anche non essenziale alla Religione.* 214

ARTICOLO II.

Altro preteso insanabile vizio della Bolla desunto dall' Autorità, che vi si attri-

buisce alla Chiesa di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio . 217

§. 1.

Vano encomio fatto dall' opponente Voscovo alla cautela usata da' Pistojesi , per mettere la dottrina loro al coperto degli Anatemi del Sacro Concilio di Trento . 222

§. 2.

Capricciose novità di Launojo riprodotte a difesa del Sinodo Pistojese . 226

§. 3.

Rimproveri nuovi di Monsignore per la condanna del Sinodo : Sua illusione nel riferirla ad interesse di Dataria . 230

§. 4.

Impegno di Monsignore a voler salvare dalla taccia d' Eresia la proposizione del Sinodo ricavata dalla dottrina Launojana. 233

§. 5.

Ripiego singolare di Monsignore per disimpegnarsi dall' autorità delle Scritture . 234

§. 6.

Erronea massima de' nostri Avversarj, che Cristo nulla abbia statuito circa il vincolo dell' Unione conjugale, che si stringe per via del Contratto. 237

§. 7.

Eccezioni date da Monsignore alle prove tratte dalla Tradizione, allegate dal P. Gazzaniga per l' Autorità propria della Chiesa circa gl' impedimenti divimenti. 239

§. 8.

Replica non edificante dell' opponente Prelato ad una istanza del P. Gazzaniga. 245

§. 9.

Equivocazione del Prelato nella distinzione, ch' ei fa tra il senso del Dogma definito, e l' intento de' PP. nel definirlo. 248

§. 10.

Discordanze di opinioni fra Teologi in alcuni punti concernenti il Sacramento del Matrimonio, inutilmente prodotte ad eludere la forza del comune loro consenso

circa l' Autorità propria della Chiesa nello stabilire impedimenti dirimenti. 260

§. II.

Del rimprovero d' incoerenza fatto da Monsignore a' Teologi Sostenitori della separabilità delle due qualità nel Matrimonio de' Cristiani. 264

§. 12.

Vituperoso Accomunamento del Contratto del Matrimonio con ogni altro Contratto d' ordine Civile. 267

ARTICOLO III.

Terzo preteso insanabile vizio, raccolto da' supposti attentati de' Papi contro le disposizioni de' Canoni, e le costumanze de' Maggiori.

§. I.

Delle Dispense in particolare. 272

§. 2.

Resistenza de' Vescovi Asiani al Decreto di S. Vittore, allegata dall' opponente Prelato.

xxiv
Argomento che ne risulta in conferma della Giurisdizione del R. P. in tutta la Chiesa. 278

§. 3.

Continuazione dello stesso argomento relativamente al diritto delle Appellazioni. Espressa autorità di S. Bernardo in conferma del medesimo. 281

§. 4.

Diritto delle Riserve riconosciuto, e confermato dal Sacro Concilio di Trento. Forza del diritto di Devoluzione spiegato da Tomassino. 284

§. 5.

Della denominazione di Monarchia, *applicata al Regime della Chiesa sotto la Supremazia del Primato Pontificio.* 286

Conclusione. 290

SEZIONE PRIMA

De' motivi addotti dall' opponente Prelato a giustificare la sua opposizione alla pubblicazione della Bolla Auctorem Fidei.

ARTICOLO I.

Ingiuriosa declamazione di Monsignore contro la Bolla, come lesiva de' diritti della temporale Sovranità.

Strano abuso delle parole dell' Apostolo nell' appropriarsele a titolo di gloria per la sua discordanza da' suoi Colleghi nel Ministero Episcopale.

Questo primo, e principale Capo di giustificazione della sua condotta, riguardo alla Bolla, il desume Monsignore Vescovo di Noli dal tetro aspetto, sotto cui gli è piaciuto appresentarla, qualificandola contraria alla dependenza, e fedeltà, de' sudditi verso la suprema podestà del Governo Politico, *tendente a corrompere la purità della Morale, insegnata da Gesù Cristo, e dagli Apostoli, con promuovere il sentimento de' Curialisti Romani, e di certi Teologi cortigiani de' Sommi Pontefici, il qual sentimento stende la podestà Papale sul dominio temporale de' Principi, e Sovrani del Secolo, e fa del Successore di S. Pietro l'ar-*

bitro de' Scettri, ed il Monarca dell' Universo.

„ Vedendo adunque il Vescovo di Noli (così parla Egli di se in terza persona) i germi maligni di questa pericolosa opinione „ ascosi nel Decreto del P. Inquisitore relativamente alla Costituzione Pontificia, ch'era „ destinato a promulgare, avrebbe tradito il „ suo Ministero, e la sua coscienza se per un „ ossequio superstizioso verso il S. Padre ... „ non avesse arrestata la promulgazione dell' „ odiosa Bolla con impedire quella del Decreto diretto a renderla nota, e a farne valere l' autorità nella sua Diocesi " Si applaude in fine „ di non avere imitato la pazienza, ed il silenzio de' suoi Colleghi nel ministero Episcopale, e crede piuttosto di dover gloriarsi nel Signore d' aver più ardito „ degli altri, e non dubita per questa parte „ d' appropriarsi le parole dell' Apostolo: *Mihi „ omnium Sanctorum minimo data est gratia „ hæc.* ad Eph. 3, 8.

OSSERVAZIONE

1. Ella è in vero cosa degna di maraviglia, che Monsignore se la prenda da principio sì fieramente contro la Bolla sotto il pretesto di una opinione, che stende, come ei dice, la podestà Papale sul dominio temporale de' Principi del Secolo in tutto l' Universo, mentre sillaba non vi ha nella Bolla che alluda nep-

pure da lontano a quella supposta opinione. Bensì tenta egli nel decorso de' suoi *Motivi* dedurla dalla segreta intenzione, che suppone ne' Curialisti Romani, di promuoverla per essersi mentovata nella Bolla la disapprovazione promulgata da' precedenti Pontefici della *Dichiarazione* de' Prelati Gallicani dell' anno 1682., del che si dirà di proposito a suo luogo.

Argomento in contrario, e per certo ben concludente della nullità dell' accusa si è, che se non fu attesa, come nol fu dallo stesso Governo Politico, cui stimò l' opponente Prelato deferirla sotto l' apparenza di uno zelo del pari vivo, e costante per l' autorità del Principato, ciò non fu, se non perchè giudicarono que' Supremi Reggitori non doversi in un Tribunale regolato dalla giustizia ricevere in conto di prove le fantastiche sospizioni di un appassionato accusatore: sebbene non hanno tardato di molto questi Supremi Reggitori a doversi accorgere di qual tempra sia l' affettato zelo del partito detrattore della Pontificia Autorità nella volubilità colla quale hanno veduto tanti fra essi volgersi subitamente da un estremo all' altro; laddove i veri Figli della Chiesa sono stati costantemente trattenuti nelle massime della fedeltà comandata dalla Religione verso le pubbliche podestà, *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*. Rom. 13 v. 1.

2. Più sorprendente è ancora la gloria che non dubita il Prelato trarre a se dall' appro-

priarsi le parole sopra citate dell' Apostolo per cagione del suo dissenso da' suoi Colleghi nell' Episcopato ; quando per l' opposto nulla più ebbe a cuore il S. Apostolo , che il fare apparire la perfetta sua concordia con i suoi cooperatori nel ministero Evangelico . Del che dopo ciò , che se n' è detto nella Prima Parte , fia più che bastante il soggiungere le seguenti decisive autorità di S. Agostino, il quale (*Quæstionum Evangeliorum* lib. 2. quæst. 40. n. 3.) rilevando l' intento dell' Apostolo nel portarsi a Gerusalemme per conferire con S. Pietro , e gli altri Apostoli ivi dimoranti , e render vie più manifesta la sua concordia con essi nel ministero della predicazione , si spiega in questi termini : „ Ad hoc etiam pertinet „ quod idem dicit Apostolus : Deinde post an„ nos quatuordecim ascendit Jerosolymam cum „ Barnaba assumpto , & Tito . Ascendi autem „ secundum revelationem , & exposui eis Evan„ gelium quod prædico in gentibus , seorsum „ autem iis qui videbantur (aliquid esse) : ne „ forte in vacuum curro , aut cucurri . Et „ paulo post : Cum cognovissent , inquit , gra„ tiam quæ data est mihi , Jacobus , Petrus & „ Joannes qui videbantur columnæ esse , dexte„ ras dederunt mihi & Barnabæ societatis . „ Ipsa enim collatio unam doctrinæ speciem , „ exclusa omni varietate , monstrabat . Quod „ salubriter etiam Corinthios monet , dicens , „ Obsecro autem vos , fratres , per nomen Do„ mini nostri Jesu Christi , ut idipsum dicatis

„ omnes “. E più espressamente (l. 28. cont. Faustum c. 4.) „ Cùm ipse Apostolus Paulus „ post ascensionem Domini de Cœlo vocatus, „ si non inveniret in carne Apostolos, quibus „ communicando, & cum quibus conferendo „ Evangelium, ejusdem societatis esse appare- „ ret, Ecclesia illi omnino non crederet? Sed „ cum cognovisset eum hoc annuntiantem, quod „ etiam illi annuntiabant, & in eorum com- „ munione, atque unitate viventem, acceden- „ tibus etiam per eum talibus signis, qualia „ & illi operabantur, ita eum Domino com- „ mendante, meruit auctoritatem, ut verba „ illius hodie sic audiantur in Ecclesia, tam- „ quam in illo Christus, sicut ipse verissime „ dixit, locutus audiatur. Et putat Manichæus „ credi sibi debere ab Ecclesia Christi, lo- „ quenti contra Scripturas, tanta, & tam or- „ dinata auctoritate firmatas? “

Così dunque per detto di S. Agostino non avrebbe la Chiesa creduto a S. Paolo se non avesse autorizzata la sua predicazione per mezzo di una perfetta concordia, e conformità della dottrina da lui predicata con quella che si annunziava da' suoi Colleghi; e vorrà Monsignore di Noli farsi credere un' altro S. Paolo per la sua discordanza da' Vescovi non solo della sua Provincia, ma bensì ancora di tutto quel numerosissimo Ceto, che sparso nell' Universo si contiene in quel religioso silenzio di acquiescenza sì aspramente rimproverato da esso ne' suoi Colleghi?

§. 1.

Carattere di verità risultante dalla uniformità della dottrina diffusa nella universalità delle Chiese componenti l' Unità .

Eppure ben anche potea Monsignore Vescovo imparare da S. Agostino come in una siffatta conformità risplende il segnale della predicazione affidata da Cristo alla sua Chiesa „ Quæ „ ab ipso (Christo) succedentibus sibimet Epi„ scopis ad hæc tempora propagata dilatatur " E lib. 2. cap. 2. „ Quæ ab ipsis fundatissimis „ Sedibus Apostolorum usque ad hodiernum „ diem succedentium sibimet Episcoporum se„ rie , & tot populorum consensione firma„ tur . " Questa Chiesa, in cui dalla sua prima origine l' unità della Dottrina Evangelica si manifestava nella consenziente predicazione de' Pastori presidenti alle Chiese , siccome dai tempi Apostolici si propagò fino a' giorni di S. Agostino per mezzo de' Vescovi , che si succedono in consanguinità di dottrina colla Sede Apostolica , così dal secolo di Agostino ha continuato per lo stesso mezzo , e seguiterà senza interruzione a propagarsi fino agli ultimi tempi . Che però se dalla prima origine manifesto segno di falsità si scorgeva in qualsivoglia dottrina dissenziente dal comune insegnamento del ministero Apostolico , con qual occhio avrà da riguardarsi la predicazione di

un nuovo *minimo fra Santi*, che si rechi a gloria *l'ardire* suo, come ei dice, di contrapporsi a' suoi Colleghi uniti *in società di fede* colla primaria Apostolica Cattedra, in cui (Chrysol. Ep. ad Eutyc) *Petrus vivit & præsidet, & præstat quærentibus fidei veritatem?* Se gloria fu di S. Paolo la premura sua di apparire consenziente con S. Pietro, e gli altri Apostoli, a chiunque aspiri associarsi alla gloria di esso per una condotta direttamente contraria, anzichè possa egli appropriarsi le parole sopra citate, non è il caso di doversegli applicare l'altre parole del S. Apostolo (1. Cor. 5. v. 6.) *non est bona gloriatio vestra?*

§. 2.

Strano esempio di umiltà suggerito dall' opponente Vescovo al Santo Padre.

Potrebbe anco per avventura cadere in mente a taluno di chiedere come nella severità della Morale professata dal Prelato possano le non poche invettive sue contro la Bolla combinarsi colla solenne protesta da lui fatta nell' atto tremendo della sua Consecrazione „ Vis „ Decretales Sanctæ, & Apostolicæ Sedis Co„ stitutiones veneranter suscipere, docere & „ servare? *Volo* " Ma per siffatti scrupoli non vacilla, nè si sgomenta il generoso *ardire* del Vescovo: anzi segue a voler suggerire al S. Padre ciò che da lui richiederebbe il sacro do-

vere dell' umiltà : „ Se per uno di que' tratti
„ d' umiltà , (così egli p. 23.) de' quali la
„ moderna Storia de' Papi non somministra
„ esempio , ritrattasse il S. Padre la sua Bolla
„ cesserebbe allora d'aver vigore il Decreto."

OSSERVAZIONE

Mirabile suggerimento ! Vorrebbe dunque il modesto Prelato , che per aderire e piegarsi a lui ed al suo partito , si disgiungesse il S. Padre dall' intero Coro de' venerabili suoi Fratelli , che hanno da ogni parte aderito alla sua Bolla ? Nò , non isperi Monsignore , nè aspetti dal S. Padre questo primo inudito tratto di perfidiosa umiltà , con cui verrebbe a tradire , e profanare la sacra autorità del ministero a lui affidato nella persona di Pietro , di pascere l' ovile , e di confermare i suoi fratelli .

Non isdegni Monsignore sentire dal ch. Bossuet (Meditazione sul Vangelo sotto il titolo : *Continuazione del sermone di Cristo Nostro Signore nella Cena* , giorn. 70. 72.) quali sono le prerogative annesse da Cristo al ministero di Pietro , e de' suoi Successori . „ Questa pa-
„ rola *confirma Fratres tuos* (così Bossuet)
„ non è un comando che in particolare faccia
„ il Signore a S. Pietro : Egli è un Uffizio
„ ch' ei vuole , ed istituisce a perpetuità nella
„ sua Chiesa . . . . Nello stesso tempo che Ge-
„ sù Cristo istituì quest' Uffizio nella Chiesa ,

„ d' uopo fu assegnargli una Sede fissa pel suo
„ esercizio .... Avete d' allora (segue Bos-
„ suet rivolgendosi a Cristo) avete talmente
„ disposte le cose, che i Successori di Pietro,
„ a' quali fu dato per eccellenza il nome di
„ Papi, cioè di Padri, hanno confermato i
„ loro Fratelli nella fede, e la Chiesa di Pie-
„ tro è stata la Cattedra d' unità, nella quale
„ tutti li Vescovi, e tutti li fedeli, tutti i
„ Pastori, e tutte le greggie si sono uniti.
„ Noi vedremo dappertutto l' autorità di que-
„ sta gran Sede alla testa della condanna ed
„ estirpazione dell' eresie. La Fede Romana
„ (N. B.) è sempre stata la fede della Chie-
„ sa. La fede di S. Pietro, cioè quella che
„ ha predicata, e lasciata in deposito nella
„ sua Chiesa, che vi si è sempre inviolabil-
„ mente conservata, è sempre stata il fonda-
„ mento della Chiesa Cattolica, nè si è smen-
„ tita giammai." L' umiltà Cristiana non ri-fiuta i doni di Cristo, nè vuole che si rinun-zino i diritti, e le prerogative conferite da Cristo a sostegno della Chiesa, e dalla inde-fettibilità delle quali dipende l' indefettibilità della Chiesa stessa.

Rifletta pure anche Monsignore di Noli, come lo stesso Bossuet riconobbe sempre nei Decreti della Santa Sede emanati nella causa, e condanna del Giansenismo altrettanti irretrat-tabili giudizj della Chiesa, come si è veduto nella Prima Parte. Ora se per un tratto di quella strana umiltà, che il Vescovo di Noli

suggerisce al S. Padre, si fosse taluno di que' suoi Predecessori indotto a ritrattare alcun di que' Decreti tanto odiosi al condannato partito, ecco che sarebbe dunque avvenuto il caso (impossibile per altro ad avvenire), che un Decreto della S. Sede diggià riconosciuto, ed autenticato qual giudizio irreformabile a tenore della stessa Gallicana Dichiarazione, sarebbe, in vigore della susseguente ritrattazione, decaduto da quella prerogativa d' irreformabilità, che non può disgiungersi da qualunque Decreto, che sia stato una volta riconosciuto irreformabile.

Ora lo stesso, e per la stessa ragione può applicarsi alla Bolla *Auctorem*, nella quale, come si è pur veduto nella Prima Parte, concorrono i caratteri rilevati dal Bossuet ne' Decreti condannatorj del Giansenismo, ed anche con maggior chiarezza rispetto al generale consenso, prestato parte per espresse numerose lettere di adesione, parte per quel silenzio di acquiescenza, in cui non ha potuto a meno l' Apologista di Monsignore di riconoscere quel tacito consenso, che a lui è bastato per imporre la nera taccia di aperta prevaricazione alla generalità de' Vescovi non reclamanti. Veda pertanto Monsignore se il Papa era in grado di valersi di un consiglio distruggitore della indefettibilità della Chiesa, con ritrattare un Decreto, che a tenore della stessa Gallicana Dichiarazione, e della esposizione fattane dal suo Difensore, è corredato di tutte le

condizioni richieste per l'autenticità di un giudizio assolutamente irretrattabile.

ARTICOLO II.

Altro Capo di giustificazione dedotto dalla pretesa necessità di previa placitazione, per dare autorità a' Decreti anche Dogmatici. Sentimento di Van-Espen in contrario.

Dopo avere il Vescovo enunziato §. 3., che *la Bolla non può avere autorità nello Stato, se non precede il placito del Serenissimo Senato*, segue ad insinuare nel 4.° = *Non esser dovere, che si diparta questo in sì gelosa materia di giurisdizione dalla pratica de' Parlamenti di Francia, e dal sentimento di Van-Espen, che insegna non dover andar esenti dalla dipendenza del Regio placito le Bolle di Roma, benchè dirette a trattare, e decidere questioni Dogmatiche.*

OSSERVAZIONE

Lasciando da parte la pratica de' Parlamenti di Francia come estranea al presente oggetto, conviene almeno rilevare da un passo decisivo di Van-Espen, quanto poco sia da valutare per l'intento di Monsignore l'autorità di quel famigerato Canonista. Così dunque Van-Espen (*de promulgatione legum Ecclesiarum* par. 5. c. 2.) „ Ulterius certum est nequaquam neces-

„ sarium esse, ut quis fide divina dogma ali-
„ quod revelatum credere debeat, dogma il-
„ lud aliqua positiva lege fuisse ipsi proposi-
„ tum, & intimatum, sed sufficere ut qua-
„ cumque ratione ipsi constet, articulum il-
„ lum sive scripto sive non scripto a Deo es-
„ se revelatum, & ab Ecclesia declaratum, &
„ definitum. " E segue: „ Itaque nequaquam
„ dependet a publicatione, vel executione De-
„ creti, seu Bullæ dogmaticæ, ut quis Do-
„ gmati assensum fidei præbere teneatur, eo
„ quod præveniendo omnem publicationem, &
„ executionem teneatur quis fide divina credere
„ Dogma, quod ipsi sufficienter constet ex di-
„ vina revelatione esse traditum. "

Se adunque indipendentemente da qualsisia pubblicazione da parte dell' Autorità Politica, qualora si abbia una sufficiente notizia di un articolo dichiarato, e definito dalla Chiesa come rivelato, è ognuno tenuto prestargli assenso di fede, dunque il Decreto, che contiene la dichiarazione, e definizione, ha forza per se stesso, conosciuto che sia, di obbligare ad un tale assenso, e ciò in vigore dell' autorità conferita da Cristo alla Chiesa sola di definire, e dichiarare gli articoli, che debbono credersi come di fede; e di recarne con suoi Decreti. l' autentica sufficiente notizia, obbligante all' assenso innanti, e indipendentemente da qualunque siasi altra estranea pubblicazione. Se questa dottrina professata dal Van-Espen nel passo sopra citato non può negarsi senza offesa

del Dogma Cattolico, ne viene per diritta conseguenza, non poter dunque senza offesa del Dogma Cattolico affermarsi la contraddittoria; che una Bolla eziandio dogmatica non può avere autorità in uno stato di obbligare a prestare fede al Dogma definito, se non precede il placito del Governo Politico: onde seguirebbe che qualunque più autentica definizione di Concilio Ecumenico placitata eziandio ne' Governi Cattolici, non potrebbe avere autorità di obbligare i Cristiani esistenti in un Dominio Acattolico, che ne rifiutasse la placitazione, a prestare l'assenso dovuto alla parola di Dio, dichiarata per qualunque più solenne giudizio della Chiesa.

In somma la Fede, virtù Teologica, presta l'assenso alla parola di Dio rivelante, in quanto che questa è proposta, ed accettata dall'autorità della Chiesa: ed è questa proposizione una condizione, che distingue la fede veramente Divina qual si presta da' Cattolici, dalla fede umana, che per privato dettame si professa nelle Sette separate. Se dunque un semplice difetto di umano placito non può dispensare il Cristiano dal prestare ovunque si sia l'assenso di fede alla parola rivelata da Dio, neppure può impedire ovunque si sia l'efficacia di quella autorevole proposizione, che imprime al Dogma proposto, e definito il carattere di verità rivelata.

CONTINUAZIONE

Motivi, sulli quali fonda il Prelato la suddetta pretesa necessità.

Due sono questi motivi, l' uno di pietà, proprio di governo Cattolico; l' altro di politica, comune perciò ad ogni altro governo, Cristiano che sia, o infedele.

„ Perchè, dice il Prelato, non potrà il So-
„ vrano di un popolo Cattolico, anche le Co-
„ stituzioni Pontificie, che decidono Dogmi,
„ soggettare alla condizione del placito, o im-
„ pedirne la promulgazione nel suo Stato, fin-
„ chè non sia accertato del libero concorso
„ degli altri Pastori della Chiesa nel sentimen-
„ to del Primo, che la Decisione è in rego-
„ la, e conforme alla verità rivelata? Dovrà
„ anzi il Sovrano assumere questa cognizione,
„ e per motivo di pietà, acciò si mantenga
„ pura nello Stato la religione, e per ogget-
„ to di politica, affine d' impedire le dissen-
„ sioni, che sopra materie, intorno alle qua-
„ li non si accordassero i sentimenti de' Pa-
„ stori, e de' Dottori Cattolici, facilmente si
„ potrebbono eccitare. "

OSSERVAZIONE

Adunque si attribuisce al Sovrano di un Popolo Cattolico il diritto, anzi gli si fa un do-

vere di assumere la cognizione, se dopo emanata una Costituzione Pontificia dogmatica, vi sia, o quando vi sia il concorso libero degli altri Pastori col Primo, prima di darle corso nello Stato. Frattanto ha diritto il Governo di sospendere il placito, sospeso il quale rimane sospesa l' autorità della Costituzione, sospeso in conseguenza ne' Sudditi l' obbligo di prestare assenso di fede ad un qualunque articolo che sia in essa definito.

Ora poniamo il caso ben possibile ad avvenire nella moltiplicità, e varietà de' Governi professanti la Religione Cattolica, che in taluno di questi Governi venga differita la placitazione di un Pontificio Decreto dogmatico, mentre in altri Stati gli si lascia libero il suo corso, che sarà per avvenirne in conseguenza dell' esposte massime dell' opponente Vescovo? Ne avverrebbe questo massimo assurdo, che un' articolo definito in quel Decreto qual Dogma di fede, e come tale ricevuto, e professato nell' altre parti del Cattolicismo, rimarrebbe sospeso, e privo di efficacia in quella parte, ove per difetto di politico placito *non può il Decreto*, come pretende l' Oppositore, *avere autorità*; di modo che non sarà libero a quella tal parte della Cristianità il riunirsi coll' altre nella professione, e società di una medesima fede: unione in cui pure stà, e notorio si rende il carattere dell' unità Cattolica: anzi dovrà non riunirvisi per non defraudare il Governo del supposto diritto, che senza la

sua precedente annuenza non possa una decisione, tuttochè dogmatica, e declaratoria di una verità rivelata, rendersi nota nel suo Stato, nè possa ivi farsene valere la sacra autorità, obbligante la coscienza de' Fedeli a quell' assenso di fede, che dappertutto si dee a que' Decreti, per mezzo de' quali secondo l' ordine istituito da Cristo, e praticato da tempi Apostolici, si è propagata, e ha da propagarsi nell' universo Mondo la luce dell' Evangelica verità.

Nè solo avrà luogo il mentovato assurdo riguardo ad una Costituzione Pontificia, ma bensì riguardo a qualsisia dogmatica decisione di Concilio Ecumenico. Imperocchè non potendo un Concilio Ecumenico derogare ai legittimi diritti proprj della Suprema Politica Podestà, sarà sempre il Governo nel sistema dell' Oppositore in diritto di conoscere: 1.° se ne' Dogmatici Decreti del Concilio nulla siavi intruso, che offenda i suoi veri, e legittimi diritti, come già da mondani falsi politici si pretese riguardo agli ssessi dogmatici Canoni del Tridentino: 2.° Se i Decreti del Concilio riscuotano dopo la tenuta del medesimo tale accettazione, e ratificazione de' Pastori assenti, quale stimi il Governo esser sufficiente ad autenticarne l' ecumenicità: 3.° Se non vi ha fondamento da temere le turbolenze, che per cagione delle Decisioni fatte nel Concilio potessero insorgere per parte de' Vescovi e Pastori dissenzienti. Pretesti che non mai man-

cheranno a chi voglia, come or fa Monsignore, valersene a colorire motivi di opposizione a' Decreti anche più autentici. Frequenti ne occorrono gli esempj nelle pertinaci contraddizioni, cui esposti furono i Concilj Niceno, Efesino, Calcedonese per parte degli Eusebiani, de' Settatori di Nestorio, e d' Eutichete, i quali come nati ed allevati nel grembo della Chiesa Cattolica pretendevano, non ostante il loro dissenso, mantenersi nel possesso di esser tenuti veri e pii Cattolici: veggendosi in tal guisa verificata in ogni tempo la predizione dell' Apostolo (act. 20.): *Et ex vobis exurgent viri loquentes perversa, ut abducant discipulos post se.*

E qui si noti ancora come dato un Decreto, il quale pure abbia tutti li caratteri di una legittima dogmatica decisione, talchè imponga secondo l' espressa dottrina di Van-Espen a chiunque ne pervenga sufficiente notizia l' obbligo di prestare assenso di fede alla verità in esso dichiarata e definita, e che però non sarebbe immune da colpa innanzi a Dio il dissenso del Governo medesimo; con tutto ciò a voler seguire i principj dell' opponente Prelato la colpa del Governo non esimerebbe il Suddito dall' obbligo di aspettare il supposto necessario placito prima di riconoscere l' autorità del Decreto, e prestare in conseguenza l' assenso dovuto alla verità di fede in esso definita. Cosicchè per la concessione, o non concessione del placito dovrebbe in mezzo al Cattolici-

smo variare la professione di fede da un luogo all' altro, da *Noli* p. e. ad *Albenga*, o altra qualunque vicina o remota Città. Questo è lo scoglio che tentò Van-Espen di declinare lasciando luogo ad altre maniere di riceversi da fedeli la sufficiente notizia delle definizioni della Chiesa fuor di una placitata promulgazione. Scoglio che il troppo vivo zelo di Monsignore per la sua causa non gli ha lasciato bastantemente avvertire.

E per dir vero quanto poco si conformino i principj di Monsignore colla dottrina, e pratica de' primi Secoli, vie maggiormente apparirà col rivolgere gli occhj ai Dominj infedeli, a' quali erano soggette le Nazioni tutte dell' Universo, quando in esse cominciò a distendersi la predicazione Evangelica, e ciò senza previo placito del Governo idolatra, e con tanto successo che nel corso di pochi anni ci rappresenta S. Paolo il Vangelo dilatato (Coloss. 1. 6.): *Sicut in universo Mundo est, & fructificat, & crescit.*

In siffatti Dominj riconosce Monsignore non meno che ne' Cristiani, e Cattolici la pienezza de' diritti proprj della Sovrana podestà. Come dunque non ha veduto, che, se la promulgazione necessaria per far valere l' autorità di una Decisione dogmatica ne' Dominj cattolici dipende onninamente dall' assenso del Governo, e ciò anche in seguito di una ricognizione assunta dal medesimo, lo stesso dovrà dirsi di qualunque infedele Dominio?

Quando mai toccasse a Monsignore la sorte di esser destinato a reggere alcuna di quelle numerose popolazioni, che tuttora soggiaciono a' Governi idolatri, postochè gli pervenisse una dogmatica Pontificia decisione in un punto di fede, ricevuta con acclamazione da tutte l' altre parti della Cristianità, si crederebbe egli per avventura obbligato di deferirla alla ispedizione del Magistrato presidente al culto degl' Idoli, e di aspettare la placitazione del Governo, prima di notificarla a' Fedeli commessi al suo Spirituale regime, ed esigere da essi quell' assenso, che per confessione dello stesso Van-Espen deesi ad ogni verità di fede dichiarata, e definita dalla Chiesa, ovunque ne perviene la sufficiente notizia? In somma crederà dover seguire in tal bivio l' esempio degli Apostoli, oppure la pratica de' Parlamenti?

Si riduce pertanto la questione a questi brevi, e precisi termini. Si domanda a Monsignore, se per suo giudizio legittima fu o illegittima la promulgazione fatta dagli Apostoli senza previo placito, delle sacre loro lettere alle Chiese cui le dirigevano, la promulgazione in ispezie del Decreto dell' Apostolico Concilio Jerosolimitano per opera di S. Paolo, e di S. Barnaba? Se fu legittima, dunque non offensiva de' diritti della sovrana politica podestà: Se illegittima, e (chi può non innoridire a tal bestemmia!), dunque rei furono gli Apostoli nell' eseguire il comando fatto loro da Cristo di promulgare la sua dottrina in tutto

l' Universo. Scelga qui Monsignore tra il sì ed il nò: se ebbe Cristo (e chi è il Cristiano che osi negarlo?) la potestà di ordinare, che la sua dottrina fosse annunziata a tutte le genti dagli Apostoli, e da' loro Successori, con autorità di chiamarle tutte in nome suo *ad obeditionem fidei* (Rom. 16. v. 26.): adunque poterono senza offesa de' diritti della pubblica podestà, e dovettero gli Apostoli in virtù di tal comando esercitare il ministero da propagarsi a perpetuità ne' loro Successori, d' intimare in voce, e per iscritto l' obbligo confessato da Van-Espen, di prestare assenso di fede alla parola di Dio, dichiarata dalla Chiesa per organo de' suoi Pastori, innanti e indipendentemente da qualunque placitazione: Cosicchè o Monsignore riconosce una tale propria, e nativa autorità perseverante nel ministero Apostolico, e si confuta da se stesso, o rifiuta di riconoscerla, e veda a' quali qualificazioni si assoggetta chiunque si prenda ad oppugnare direttamente o indirettamente un Dogma da tempi Apostolici costantemente professato nella Chiesa Universale.

Con quanta inconsideratezza alleghi poi a suo favore le opposizioni fatte dagli Asiani a S. Vittore, e da S. Cipriano a S. Stefano si vedrà nell' articolo seguente (*a*).

(*a*) Non ci è avvenuto di ritrovare che Van-Espen siasi spiegato ne' termini usati da Monsignore, che un Decreto eziandio dogmatico *non può avere autorità nello Stato, se non precede il* placito. Troppo avvedu-

ARTICOLO III.

Del motivo desunto dalla pretesa fallibilità Pontificia in conferma della suddetta pretesa necessità del Placet *in materia di Dogma.*

A comprovare vieppiù la necessità di un previo esame da doversi assumere dal Governo politico prima di accordare *il placito* alle Costituzioni Pontificie, altro argomento desu-

to era quell' erudito Professore per non capire, che con tal massima verrebbesi a togliere al Magistero dell' insegnamento stabilito nel Ministero Apostolico l'autorità che gli fu conferita da Cristo allorchè affidò agli Apostoli la parola ch'egli avea ricevuto dal Pade (Joan. 17. v. 8.): *Verba quæ dedisti mihi, dedi eis*, affinchè fosse per bocca loro annunziata a tutte le genti, e da queste dovesse riceversi *non ut verbum hominum, sed, sicuti est vere verbum Dei*. Autorità di predicazione, che dovea stendersi a tutte le generazioni future in virtù della preghiera di Cristo (Joan. 17. v. 20.): *Non pro eis rogo tantum, sed & pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum in me*. Notisi *per verbum eorum*, in virtù cioè dalla parola di Cristo predicata da chi ha ricevuto da Cristo l' autorità insieme col precetto di intimarla.

Non era dunque da passare in silenzio una profana espressione, non mai udita in veruna Scuola Cattolica, e che viene a ferire direttamente il Dogma fondamentale che distingue la professione Cattolica da tutte l' altre separate; Dogma rispettato con somma edificazione da' Governi Cattolici, che si fanno pregio di unire le religiose loro istanze ai ricorsi soliti farsi all' Apostolica Autorità per la condanna e riprovazione delle massime offensive della Dottrina, e culto, ch' essi stessi professano.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

me l' opponente Vescovo dalla Pretesa fallibilità de' Romani Pontefici nelle decisioni loro anche dogmatiche. Produce in suo favore la Dichiarazione de' Prelati Gallicani, e la difesa fattane dal celebre Bossuet. Accumula le obbiezioni solite farsi contro la Pontificia infallibilità, ed in particolare la resistenza di S. Cipriano al Decreto di Santo Stefano, cui aggiunge (pag. 64.) quella de' Vescovi Asiani

Non fia pertanto per qualche sconsigliato fautore del riprovato partito si attenti a voler fare apparire qual offesa de' diritti del Principato la difesa di un Magistero per cui dal principio del Cristianesimo la Chiesa di Gesù Cristo si dilatò, e fruttificò nell' universo Mondo, mediante la predicazione degli Apostoli, e de' loro Successori. A confondere la vanità di una siffatta incolpazione, tosto farebbesi incontro l'insigne testimonianza dell'ossequio che ad una autorità conferita da Cristo pregiossi professare l'Augusto legislatore Giustiniano registrata nella *Prefazione* alla *Novella* 137. „ Si Civiles Leges quarum potestatem „ nobis Deus pro sua in homines benignitate credidit, „ firmas ab omnibus custodiri ad obedientium securi„ tatem studemus, quanto plus studii adhibere debe„ mus circa Sacrorum Canonum, & divinarum Legum „ custodiam, quæ super salutem animarum nostrarum „ definita sunt? Qui enim Sacros Canones custodiunt, „ Domini Dei adjutorio digni sunt: qui autem eos „ trans grediuntur, ipsi semetipsos judicio reddunt „ obnoxios, " E dopo aver citato nel cap. 1. le autorità di s. Gregorio il Teologo, e di S. Basilio relative a certe proibizioni de' Canoni, delle quali si dirà a suo luogo, prosegue c. 2. mostrando come la podestà Civile interviene non a formare il prescritto de' Canoni, ma a mantenerne l'osservanza contro la contumacia de' trasgressori: „ His igitur, quæ Sacris „ Canonibus definita sunt, insistentes præsentem san„ cimus legem &c. "

a quello di S. Vittore, e finalmente l' esame premesso dal Concilio Calcedonese prima di approvare la celebre Decretale di S. Leone.

OSSERVAZIONE

Questo tratto può considerarsi relativamente a due oggetti; l' uno di avvalorare il diritto attribuito al Governo politico di assoggettare al suo esame, ed alla sua placitazione le Costituzioni anche dogmatiche della S. Sede: l' altro, d' impugnare la Pontificia infallibilità.

Sotto il primo aspetto sembra che si possa rilevare in Monsignore un notabile difetto di accorgimento nella scelta de' suoi esempj, non avendo egli avvertito, che nè gli Asiani opposero mai al Decreto di S. Vittore, nè gli Africani a quello di Santo Stefano il difetto del previo placito del Governo politico; difetto di cui non avrebbono mancato di prevalersi come di pronto, e spedito mezzo da troncare il corso a que' Decreti, ch' essi erroneamente stimavano contrarj allo spirito, e buon ordine della disciplina, se a' tempi loro fosse diggià sorto nella Chiesa un barlume di quel peregrino ritrovamento, che si fa Monsignore un dover di coscienza di adoperare di presente contro la Bolla *Auctorem Fidei*; non avvedendosi, che per non lasciare indietro quell' argomento di apparente contraddizione alla Pontificia infallibilità, che si appresenta in quegli esempj, viene con essi a somministrare un so-

do, e valido argomento da impugnare come ignoto all' antichità quel diritto di previa necessaria cognizione, ed annuenza, ch' egli attribuisce alla Sovrana politica podestà per dare autorità nella Chiesa alli Decreti eziandio dogmatici de' Sommi Pontefici.

Più ancora sarebbesi astenuto da fare a tal intento neppure menzione del sacro Ecumenico Calcedonese Concilio, se avesse posto mente all' universale acclamazione di que' Padri in una causa di mero diritto Ecclesiastico (act. 4. de *Photio Episcopo Tyri*, *& Eustathio Episcopo Beryti*) „ Sancta Synodus dixit: contra regu„ las nihil pragmaticum valebit: Regulæ Pa„ trum teneant. " Tanto erano persuasi que' PP., che a regolare l' ordine, ed i diritti dell' Ecclesiastica Gerarchia, ad ogni altra considerazione di civili prerogative dovean prevalere le regole prescritte da' Canoni.

E giacchè Monsignore tanto zelante si dimostra della veneranda antichità, soffra che in proposito di Decreti dogmatici gli rammentiamo un passo del grande Atanasio contro i due famosi Ariani Vescovi Ursacio e Valente (*Hist. Arian. ad Monachos* numer. 52.) „ Si namque „ illud Episcoporum Decretum est, quid illud „ attinet ad Imperatorem? . . . . . Quandonam „ a sæculo res hujusmodi audita est? Quando„ nam Ecclesiæ Decretum ab Imperatore acce„ pit auctoritatem? " Ove anche num. 44. richiama il celebre passo del grande Osio Vescovo di Cordova sulla distinzione delle due po-

destà Ecclesiastica, e Civile: „ Ne Te rebus „ misceas Ecclesisticis: Neu nobis de his re„ bus præcepta mandes; sed a nodis potius hæc „ ediscas. Tibi Deus imperium tradidit, nobis „ Ecclesiam concredidit. " Osservi Monsignore come que' venerandi Padri sapevavo preservare i diritti dell' autorità conferita da Cristo all' Apostolico Ministero senza lesione della fedeltà dovuta pure per ordine di Dio alla Sovrana podestà del Principato in tutta l' estensione dell' ordine Civile e politico: Cosicchè la distinzione tra le due podestà esposta dal grande Osio quando era riputato il Padre, e l' oracolo de' Vescovi, lungi dall' indurre principio di discordia, e contrasto fra l' una e l' altra, dee anzi di sua natura servire ad unirle con più stretto vincolo di amichevole corrispondenza, e società per gli ajuti che possono vincendevolmente prestarsi, come da più e più celebri Scrittori è stato diggià luminosamente dichiarato.

§. 1.

Inconvenienza degli addotti esempj da Monsignore, in quanto che non applicabili alla Bolla Auctorem Fidei.

Poteva Monsignore dispensarsi dal toccare il punto della Pontificia infallibilità, giacchè la Bolla stessa ne prescinde; e ne avrebbe in tal guisa dispensati anche noi dall' entrare in questione su di questa eccelsa prerogativa della

Sede di Pietro: Ma siccome non contento del cenno che ne dà negli addotti esempj, segue tratto tratto ad objettare contro ad essa, e con tal disprezzo da volerla fare apparire qual' aborto, che nato nell' oscurità de' Secoli d' ignoranza non può reggere alla luce di un secolo illuminato, ne mette egli nella necessità di dovere in appresso discutere a suo luogo alquanto più diffusamente *i suoi motivi di opposizione*, perchè non si abbia da credere, che obbjezioni le quali da lunga mano sono state compiutamente sciolte da valenti Maestri abbiano vestito un carattere d' insolubilità sotto la penna di Monsignore di Noli.

Quì pertanto ci restringiamo ad avvertire, che comunque si volesse supporre negli esempj poc' anzi addotti da lui quella forza che vi ravvisano gli Avversarj contro l' infallibilità Pontificia considerata in astratto, non sono però in alcun modo applicabili alla *Costituzione* di cui si tratta, e che è spezialmente presa di mira nella scrittura del Vescovo. Di questa asserzione altro mallevadore non vogliamo che lo stesso Bossuet, il quale col riconoscere ne' Decreti emanati da' Romani Pontefici nella causa del Giansenismo tutti li caratteri, che a norma della Dichiarazione Gallicana costituiscono un giudizio irreformabile della Chiesa, ha con ciò preventivamente accertata l' irreformabilità della Bolla *Auctorem fidei*, in cui, come si è veduto nella Parte Prima, concorrono gli stessi caratteri. Sì, diciamolo pure franca-

mente, (*fremant licet*), la Dichiarazione Gallicana, non meno che l' esposizione fattane nella *Difesa* attribuita volgarmente al ch. Bossuet, e il comune intendimento de' Dottori Cattolici, da' quali viene adottata, con adozione però ben differente di quella che ne ha fatta il Sinodo di Pistoja, lungi dal favorire l' ereticale Scismatica insurrezione de' nostri Avversarj contro la Bolla, come stoltamente se ne lusingano, porgono anzi un' invincibile argomento *ad hominem* da vindicarne contro di essi l' irrefragabile autorità. L' importanza dell' assunto sembra esigere, attese le circostanze, che a costo anche di qualche ripetizione ci diffondiamo alquanto a dichiararlo: *Sæpe dictum, sæpius dicendum*.

La Dichiarazione dopo aver nel preambolo applicato alla Romana Sede con espressioni della più ossequiosa venerazione il celebre testo di S. Cipriano: *Qui Cathedram Petri deserit, in Ecclesia se esse confidit?* espone nell' articolo 4. il suo sentimento in questi termini: „ In fidei quoque quæstionibus præcipuas Summi Pontificis esse partes, ejusque decreta ad „ omnes & singulas Ecclesias pertinere, nec „ tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiæ consensus accesserit. " Ove si vede come a tenore di questo articolo dee aversi per irreformabile il giudizio del Sommo Pontefice qualunque volta vi accede il consenso della Chiesa. Solo pertanto rimane a vedere come, ed in qual modo abbia da manifestarsi questo con-

senso : Ed è ciò appunto che il Bossuet autore, come si vuole, della *Difesa* si prende a dichiarare (part. 3. L. 9. c. 1.) contro le cavillose tergiversazioni de' Giansenisti de' suoi tempi, i quali „ hujus consensus publica instru„ menta quærunt, Nunciosque ac litteras ad „ eum explorandum ubique dimissas . . . ; Nae „ illi vani sunt " Ed a vie più confonderli segue a produrre l' autorità e l' esempio de' PP. „ Et quidem cum Augustinus, cum Vin„ centius Lirinensis, cum alii omnes Patres „ hæreticis, ac Schismaticis communem uni„ versalis Ecclesiæ fidem; cum consuetudines, „ cum dogmata toto Catholico orbe vigentia „ objecerunt, quis ab eis poposcit, quos mi„ sissent Nuncios, quas accepissent litteras, „ aut quæ consensionis ejus, quam legis instar „ haberi volebant, instrumenta præferrent? „ Nempe hæc nostro ævo deliria servabantur. " Così dalla semplice non reclamazione ripete il Bossuet la forza di quel tacito consenso, che secondo la Dichiarazione basta per se stesso ad imprimere a' Decreti della S. Sede il sigillo della irreformabilità.

Consente il Tournely Dottore Sorbonico, che pure atteso il disprezzo, quale a maggior sua lode si è meritato da nostri avversarj, non avremmo avuto coraggio di citare, se non l' avesse Monsignore nominatamente compreso fra gl' insigni Dottori ch' ei produce aderenti alla Dichiarazione Gallicana. (*De Ecclesia* Q. 3. art. 2.) „ Hic autem tacitus consensus in

„ silentio & non reclamatione positus est, vim-
„ que certam & ineluctabilem confert latæ de-
„ finitioni. Istud involvit, & importat, ut
„ supra probatum est, unitas ipsa communio-
„ nis Catholicæ . . . . . Neque vero singula-
„ rum Ecclesiarum, sive extra Concilium, si-
„ ve in Concilio expresso consensu semper opus
„ fuisse, ut lata per Apostolicam Sedem Con-
„ stitutio vim obtineret, aut error semel dam-
„ natus pro damnato apud omnes haberetur,
„ constat ex iis manifeste, quæ in causa pro-
„ positionum Jansenii peracta sunt. Vix enim
„ extra Galliam unam reperias Ecclesiam, quæ
„ expresso ac publico instrumento Bullas Inno-
„ centii X., & Alexandri VII. receperit; &
„ tamen Ecclesiæ totius consensu & approba-
„ tione receptas illas fuisse soli negant Janse-
„ niani, nullus vero Catholicus. "

Dato poi ancora il caso per modo d' ideale supposto di una divisione che venisse ad insorgere fra Vescovi parte aderenti, parte ripugnanti al Pontificio giudizio, segue il dotto Sorbonico a dimostrare non esservi dubbio che si dovesse riconoscere l' universalità della Chiesa debitamente rappresentata dal Corpo aderente al Capo costituito da Cristo vincolo, e centro dell' Unità. In conferma di che basti l' autorevolissima luminosa sentenza di un' Ambrogio: *Ubi Petrus, ibi Ecclesia* (Enarr. in Psal. 40. num. 30.). Ed in vero se piacque a Cristo costituire Pietro fondamento visibile della Chiesa in terra, *tu es Petrus, & super hanc*

Petram ædificabo Ecclesiam meam; e se non può stare saldo l' edifizio separato dal suo fondamento, non può avvenire il caso, in cui contro l' espressa sentenza di S. Ambrogio si abbia a dire: *illic Petrus, hic Ecclesia*.

All' autorevole detto del gran Dottore e Vescovo di Milano, si conforma pure anche l'espresso sentimento del più insigne fra suoi proseliti S. Agostino, (Ep. 43.) ove opponendo alle calunnie di un numeroso Concilio di Vescovi Donatisti congiurati contro il Primate di Cartagine Ceciliano la sentenza pronunziata in favor di lui dal Santo Papa Melchiade nel Romano Sinodo, avverte come avrebbe potuto Ceciliano „ Non curare conspirantem multitu„ dinem inimicorum, cum se videret, & Ro„ manæ Ecclesiæ in qua semper Apostolicæ Ca„ thedræ viguit principatus, & ceteris terris, „ unde Evangelium ad ipsam Africam venit, „ per communicatorias litteras esse conjunctum.“ Pretendevano con incredibile arroganza i Donatisti che nel solo partito loro persistesse l' integrità e purità dell' Apostolica dottrina e disciplina, rifiutando perciò di comunicare col Papa, e colla universalità de' Vescovi trasmarini aderenti al giudizio del Pontefice. Non fu difficile ad un Agostino lo svelare l' assurdità di una sì stravagante presunzione, stante l' intrinseca ripugnanza che si manifesta di per se nel volere adattare ad un partito, che sebbene assai e purtroppo numeroso, ristretto era ne' limiti dell' Affrica, quella denominazione

di Chiesa *Cattolica*, che in forza del nome stesso non può convenire che al complesso delle Chiese sparse per tutto l' Orbe, unite fra di loro per mezzo del vincolo di comunione che le astringe alla Chiesa, centro dell' Unità, *in qua semper Apostolicæ Cathedræ viguit principatus*. Cosicchè in qualunque divisione di partiti fra Vescovi dissentienti, *l' Unità Cattolica* si abbia sempre da riconoscere nella unione de' Vescovi e delle Chiese comunicanti col Pontefice, che presiede alla Chiesa, *ad quam ob potiorem principalitatem necesse est omnem Ecclesiam convenire*, costituita da Cristo *Sorgente della Sacerdotale unità*, *Madre e Matrice della Chiesa Cattolica*; e quindi abbia pur sempre da verificarsi l' aurea sentenza di S. Ambrogio, *Ubi Petrus*, *ibi Ecclesia*.

Ma che che sia, dirà quì taluno de' partitanti di Pistoja e di Noli, del torpido neghittoso silenzio che all' apparire dell' *Auctorem Fidei* sembra avere occupate, e come istupidite le menti e le lingue de' Pastori, e de' Popoli in tutte le parti della Cristianità, trattenendoli dal reclamare contro l' infausto Pontificio Decreto, dovrà forse men perciò valutarsi, o non dovrà anzi maggiormente valere la generosa reclamazione di un Vescovo, che armato di zelo Apostolico si dimostra prescelto da Dio insieme col piccolo stuolo de' prodi Defensori della verità per contrapporsi all' *aperta generale prevaricazione de' suoi Colleghi nell' Episcopato*, deplorabile conseguenza *della generale*

oscurazione sparsa nella Chiesa sopra le verità più importanti della Religione, e che sono la base della fede e della Morale di Gesù Cristo?

A noi non dà l' animo di replicare ad una siffatta istanza; e però lasceremo che il ch. Bossuet prenda voce da S. Agostino per darvi l' adeguata risposta. Si trovò infatti S. Agostino in caso di dover soddisfare ad una simile reclamazione per parte de' Pelagiani, i quali aspramente si lagnavano che loro si negasse l' adunanza di un numeroso Concilio, quale istantemente chiedevano, rappresentando per bocca del famoso Vescovo di Eclana Giuliano: *multitudinem nihil prodesse cœcorum; honorandam paucitatem, quam ratio, eruditio, libertasque sublimat.* Ma pure segue Bossuet „ elegantem licet vaniloquentiam orthodoxi asperrnabantur, nempe toto orbe prædicabatur vera fides; in angulo orbis quatuor vel quinque Episcopi susurrabant, sive allatrabant. „ At propter eos orbem Catholicum commoveri, quamquam eam captabant gloriam, Augustinus non ferebat. "

Così Monsignore Bossuet; delle cui repliche a chi si duole che non siano attese come si dee le reclamazioni de' pochi sedicenti eletti a difendere la verità contro il comune insegnamento dell' Apostolico Ministero unito al Capo, lasciamo ad altri la cura di farne la congrua applicazione al caso presente.

Una cosa soltanto avvertiremo notata da S. Agostino, omessa da Bossuet, ed è che non

ostante il discredito della dottrina Pelagiana presso la comunanza de' Fedeli, e la riprovazione fattane da insigni Vescovi in più particolari Concilj, nulla di meno seguitarono i Pelagiani a goder dell' Ecclesiastica comunione nel consorzio de' veri Fedeli, abusandone, non senza grave rammarico de' PP. Cartaginesi e Milevitani, e di S. Agostino in particolare, per ispargere con più facilità i loro errori, fino a tanto che per gli Decreti de' Santi Pontefici Innocenzo e Zosimo furono solennemente dichiarati Eretici. E fu questo il felice momento del pieno trionfo della verità annunziato con tanta esultazione da S. Agostino dal punto in cui potè dire: *Rescripta Roma venerunt, Causa finita est*. Ma di questo si avrà da ragionare alquanto più diffusamente a suo luogo.

Torniamo a Monsignore di Noli, e concludiamo: Si è egli lusingato di aver nella *Dichiarazione* Gallicana, e nella *Difesa* fattane da Bossuet un sicuro appoggio da sostenere le sue opposizioni alla Bolla *Auctorem Fidei*. Vana lusinga. Dalla *Dichiarazione* abbiamo per una parte non potersi dubitare che irreformabile sia un Decreto Dogmatico del Sommo Pontefice, cui acceda il consenso della Chiesa: Dalla *Difesa* abbiamo per altra parte, che a certificare un tal consenso, non altro si richiede, che l' acquiescenza del silenzio, ossia la tacita accettazione, risultante per confessione dello stesso Apologista dalla non reclamazione delle Chiese, e de' loro Pastori sparsi per le

differenti Provincie della Cristianità, costituenti l' unità della Chiesa, mediante la loro unione alla Chiesa radice e Matrice, come parla S. Cipriano, della unità Cattolica. L' una, e l' altra condizione ad evidenza si verifica in una Bolla promulgata nel 1784. senza reclamazione in un sì lungo spazio dalla numerosità delle Chiese sparse per l' Universo, anzi riconosciuta espressamente con lettere di adesione da ogni parte della Cristianità di più e più insigni Vescovi anche delle primarie Sedi qual oracolo di Pietro parlante per bocca del suo Successore. Ed ecco come il Vescovo di Noli coll' opporci la *Dichiarazione*, e la *Difesa* ne porge un invincibile argomento della irreformabilità del Decreto, ch'egli si è preso ad oppugnare; e ciò indipendentemente dalla natia autorità che compete a quella primaria Sede, in cui per detto comune de' PP. fu dagli Apostoli diffusa la pienezza della Tradizione da dovervisi conservare in perpetuo, e diffondersi per la successione de' suoi Pontefici in tutte le altre Chiese a perpetua conservazione dell' Unità, colla quale perciò *necesse est omnem Ecclesiam, omnes, qui undique sunt, fideles convenire*. (Irenæus l. 3. c. 3.)

§. 2.

Notabile inavvertenza di Monsignore nell' appresentare la dottrina della Dichiarazione Gallicana qual Fede *di quella rispettabilissima Chiesa.*

La connessione delle materie ne ha persuaso di riunire in questo luogo alcune altre inavvertenze scorse nella Scrittura di Monsignore. „ Trentaquattro Vescovi presenti, dice egli „ p. 58., e trentacinque Deputati sosciissero „ alla Dichiarazione, che la Corte non tra„ scurò di far presto accettare dalla facoltà „ Teologica di Parigi: e da quell'epoca in poi „ è stata in Francia considerata come il sen„ timento, e la *Fede* di quella Chiesa. "

OSSERVAZIONE

Gran cosa, che chi pare volerla fare da zelatore della Dichiarazione, abbia da trovarsi sempre in contraddizione col rinomatissimo Difensore della medesima, qual si tiene dal partito, l' illustre Bossuet. Afferma Monsignore suddetto che dall'Epoca in cui fu la Dichiarazione sottoscritta da' Prelati, approvata dalla Corte, accettata dalla Facoltà Teologica di Parigi, atti che si seguirono rapidamente l' un l' altro, è stata la dottrina di essa Dichiarazione considerata in Francia come il sentimento, e la *Fede* di quella Chiesa.

All' incontro ciò nega espressamente Monsignore Bossuet, anzi rigetta qual mera impostura l' impugnazione fatta da taluno degl' impugnatori della Dichiarazione, che si fosse preteso di ergere con essa, e stabilire un nuovo particolare Decreto, e formolario di fede, non conosciuto nell' altre contrade del Cattolicismo. Bisogna che nello scrivere il sopraccitato passo si trovasse Monsignore in tale astrazione di mente da non lasciargli osservare neppure il titolo del §. VI. della Dissertazione preliminare intitolata *Gallia Orthodoxa*; ove si legge a chiare note: *Gallicanam Declarationem immerito impugnatam, tamquam esset Decretum Fidei ex actis demonstratur*. Ed entrando subitamente in materia, dichiara Bossuet il sentimento suo e del Clero Gallicano in modo da non lasciar dubbio, quanto alieno sia quel rispettabilissimo Clero dall' intento appostogli da Monsignore di Noli: „ Sane non latet " (così l' Autore della Difesa) „ quid Ecclesiæ pa„ ci obtenderint; nempe Clerum Gallicanum „ Decreto peculiari de' fide condito, se ab „ omnibus aliis Catholicis gentibus abrupis„ se . . . . quod a Cleri Gallicani mente lon„ ge alienissimum fuit. Sic enim ipsa Conven„ tus habiti Parisiis apud Augustinianos gesta „ testantur . . . . En perspicuis verbis Galli„ cani Patres testantur non eo animo se fuis„ se, ut Decretum de fide conderent, sed ut „ eam *opinionem*, tanquam potiorem atque „ omnium optimam eligerent. *Opinionem* sa-

„ ne: non ut Emus Daguiretus objectabat,
„ Catholicæ Doctrinæ *formulam*, quæ animos
„ constringeret. Itaque revera ab omni censu-
„ ra temperant, nusquam fidem ipsam nomi-
„ nant, nemini excommunicationem intentan-
„ dam putant. Legatur Declaratio, verba ex-
„ pendantur; nihil reperietur quod fidei for-
„ mulam sapiat. Sane ab initio memorantur
„ *Ecclesiæ Gallicanæ Decreta*: an Decreta de
„ fide, ad quæ sub animarum periculo con-
„ stringantur? De his ne verbum quidem!
„ Decreta dixerunt notissimis vocibus ac lati-
„ nissimis, priscam & inolitam, idest consue-
„ tam in his partibus sententiam, non fidem
„ qua omnes tenerentur. Idcirco nec piguit
„ Gallos ad Episcopatum promovendos, datis
„ ad Pontificem Maximum litteris, id vere,
„ id obedientissime profiteri & subscribere:
„ *Quidquid in iisdem comitiis circa Ecclesia-*
„ *sticam potestatem & Pontificiam auctorita-*
„ *tem decretum censeri potuit, pro non decre-*
„ *to haberi velle: mens nempe, inquiunt,*
„ *nostra non fuit quidquam decernere . . . .*
„ Quare cum tale Decretum a Clero Gallica-
„ no editum putaretur, id a se amoliti sunt
„ Galli, summo cum animi dolore; neque
„ aliud quidquam de ipsa Declaratione, aut
„ Pontifex voluit, aut Episcopi præstiterunt.“

Dopo una sì solenne protesta di Monsignore Bossuet in nome suo e di tutto il Clero Gallicano, come ha potuto M. di Noli imputare anzi ascrivere a lode della Chiesa Gallicana un

intento, che non senza grave dolore sentirono que' Prelati essersi loro attribuito, e si affrettarono di ributtare con aborrimento? Quel Clero, que' Prelati sì rinomati per fama di singolare dottrina erano ignari a tal segno, che non sapessero, come (secondo l' oracolo dell' Apostolo, *Unus Christus, una fides*) non può darsi articolo di dottrina, che sia oggetto di fede per una Chiesa particolare, e nol sia egualmente per tutte l' altre Chiese ovunque ne perviene sufficiente notizia, come poc' anzi abbiamo veduto insegnarsi dallo stesso Van-Espen? Altrimenti ne avverrebbe questa mostruosa contraddizione, che un tale articolo dovrebbe dirsi Dogma Cattolico, in quanto si suppone verità di fede, e non Cattolico, in quanto non di fede Cattolica ossia universale; Onde sarebbe scissa la Chiesa in questo suo essenziale carattere, che è l' unità della Fede.

Non dissimula però Monsignore, p. 59., il dubbio che potea eccitarsi contro la sua precedente asserzione, che anche dopo l' accettazione della facoltà Teologica di Parigi *la Dottrina della Dichiarazione sia stata considerata in Francia, come il sentimento e la fede di quella Chiesa*: Dubbio fondato sul riflesso, che, come l' espone lo stesso Monsignore di Noli, „ si è disputato fuori di Francia, se la „ Dottrina di quella Dichiarazione poteva at„ tribuirsi a tutto rigore d' espressione alla „ intiera Chiesa Francese, stante che i Parti-

„ giani della Dottrina contraria a quegli arti-
„ coli hanno allegato in contrario le maniere
„ forti tenute dalla Corte per far ricevere la
„ Dichiarazione, e tener in ordine chi avreb-
„ be scritto o parlato in contrario, "

OSSERVAZIONE

A questo dubbio si fa egli incontro con due risposte; l' una ritorcendo l' argomento contro i partigiani della dottrina contraria agli articoli, i quali opponendo il difetto della richiesta libertà riguardo alla Dichiarazione, vantano con tutto ciò come ammessa da tutta la Chiesa di Francia la Costituzione *Unigenitus*, non ostante *le vessazioni, e violenze assai maggiori*, come ei dice, *adoprate* dal Governo per farla ricevere. Risposta, che non avverte Monsignore potersi a buona equità ritorcere contro di lui; mentre per una parte in odio della *Unigenitus* dà tutto il peso a quelle pretese vessazioni, (che pure altro non furono, che un giusto necessario mezzo da frenare la contumacia de' ribellanti alla legittima autorità), e per altra parte riguardo alla Dichiarazione niun caso fa delle supposte maniere forti, e delle premure ch' egli stesso non nega essersi usate dalla Corte, per farla prontamente accettare dalla Facoltà Teologica di Parigi. *Pondus & pondus; mensura & mensura* .... Proverb. c. 20. v. 10.

Non men singolare è l' altra risposta conce-

pita ne' seguenti termini „ Nè è poi di grande „ importanza la questione, se la dottrina del- „ la Dichiarazione sia di tutta la Chiesa Fran- „ cese, o d' una considerabile parte di essa „ solamente; quando quella dottrina dal gran „ Bossuet, da Natale Alessandro, e da molti „ altri celebri Scrittori si è dimostrata quale „ l' hanno detta i PP. dell' Assemblea, dalla „ quale emanò la Dichiarazione, appoggiata „ alla parola di Dio, a' Sacri Canoni, alla „ Tradizione de' Padri ".

OSSERVAZIONE

Come? non è dunque di grande importanza il distinguere una dottrina, che si proponga, e si accetti come dottrina di fede, dalle dottri- che non oltrepassano il grado di semplici opi- nioni? Non così l' intesero i Prelati Gallicani, che negli atti dell' Assemblea dichiararono, *quod non ea esset mens Sacri Conventus, ut ex illa sententia decretum fidei faceret, sed tantum, ut eam opinionem adoptaret*. Prote- sta, che fu da tutti accettata, e consegnata negli atti dell' Assemblea: *ad rei memoriam sempiternam die Junii 19., hora post meri- diem tertia an. 1682.* Avviso, che dovea render cauto Monsignore a non introdurre nel- la professione della dottrina Gallicana esposta nella Dichiarazione quel nome di *fede*, che ne fu espressamente escluso dalli Prelati autori della medesima *ad rei memoriam sempiternam*:

Nè altrimenti che qual semplice opinione (*opinionem sane*) fu quella dottrina adottata, e difesa da Bossuet, da Natale Alessando, e da più altri Scrittori, che avendola stimata preferibile alla contraria, tuttochè assai più autorevole, si sono studiati come suol farsi, di farla apparire *appoggiata alla parola di Dio, a' Sacri Canoni, alla Tradizione de' Padri*. Del che tornerà luogo di dover dire alquanto più distesamente.

COROLLARIO.

Insussistenza dell' applicazione al caso presente de' Decreti del Concilio di Costanza, alquale aggiunge Monsignore di Noli quello di Basilea.

Un semplice Corollario delle suddette replicate proteste de' Prelati Gallicani, e di Monsignore Bossuet in particolare, ne porge l' opportuna occasione da non preterirsi di dare chiaramente a conoscere, quanto vana sia l' applicazione de' Decreti di Costanza, e di Basilea fatta dal Vescovo di Noli alla Declarazione Gallicana ad oggetto di rappresentarne la dottrina *come diggià decisa da due Concilj Ecumenici*. Che se così fosse, come potrebbono que' Prelati, e singolarmente il ch. Bossuet esimersi dalla taccia di un' aperta prevaricazione nell' abbassare al grado di semplici opinioni tuttocchè supposte più valutabili, arti-

coli di dottrine *già decise* come altrettante verità Dogmatiche da due Ecumenici Concilj?

Ben è vero che nell' artic. 2. dichiarano que' Prelati non approvarsi dalla Chiesa Gallicana coloro, i quali *eorum Decretorum* (cioè i Decriti della Sess. 4. 5. di Costanza, senza neppur far motto de' Decreti di Basilea) *quasi dubiæ sint auctoritatis ac minus approbata, robur infrangant, aut ad solum Schismatis tempus Concilii dicta detorqueant*. Si sa che da principio i Decreti di Costanza soggiacquero a varie interpretazioni. A taluni piacque intendergli in senso esclusivo della Pontificia infallibilità, e della superiorità del Papa sopra il Concilio. Altri ed in numero incomparabilmente maggiore costanti rimasero nell' antica massima, che per confessione, come più in nanzi vedremo, di Monsignore di Noli, si era universalmente dilatata ne' precedenti Secoli dell' ignoranza, e della barbarie. E di questa costante perseveranza ne' Secoli susseguenti certa ed evidente prova fanno le universali reclamazioni, che nell' apparire della Dichiarazione di ripente si alzarono contro ad essa non dall' Italia sola, ma dalla Spagna, dall' Ungheria, dalle Fiandre, dalla Francia stessa, per le quali fu inpegnato Monsignore Bossuet d' imprenderne le difese. Niun bisogno per altro abbiamo noi di entrare in alcuna ulteriore discussione delle interpretazioni accennate nell' art. 2. della Dichiarazione. Ce ne dispensano i Prelati Gallicani Autori della medesi-

ma, e segnatamente Monsignore Bossuet col protestare altamente, che gli articoli, ne' quali si espone il senso esclusivo delle suddette prerogative Pontificie, furono proposti nella Dichiarazione non come Decreti di fede, ma come opinioni adottate da essi. Dunque non riconoscevano questo senso esclusivo deciso già come articolo di fede ne' Decreti di Costanza. Nè poteano altramente spiegarsi que' Prelati senza contraddire apertamente l' art. 4. della stessa Dichiarazione, ove si rileva la necessità del consenso della Chiesa per imprimere il carattere dell' irreformabilità ad una Decisione Dogmatica: ora troppo notorio era il difetto di tal consenso per le numerose opposizioni provenienti da tutte le parti della Cristianità, alle quali si assunse Monsignore Bossuet il carico di rispondere, perchè non si avvedessero, che lo stesso artic. 4. della Dichiarazione non permetteva che si riconoscesse come deciso ne' Decreti di Costanza quel senso che vi ravvisa senza titubazione, e vorrebbe far ad altri ravvisare Monsignore di Noli.

SEZIONE II.

ARTICOLO I.

Esame di alcuni argomenti opposti da Monsignore di Noli alla Pontificia infallibilità.

Fin qui si era contentato Monsignore di Noli di mettere in vista la Gallicana Dichiarazione, onde giustificare la sua opposizione alla Bolla sotto pretesto della Pontificia fallibilità. Vano pretesto però, e del tutto fuor di proposito: giacchè nel ricorso da lui fatto al Governo Politico non si trattava di ventilare la questione della fallibilità o infallibilità Pontificia considerata in generale, di cui non potea esser competente giudice un Tribunale Laico, ma di allegare semplicemente i motivi per gli quali si era dato a credere, che si fossero in essa inseriti articoli offensivi della Sovrana autorità del Principato. Sebbene da tal sinistro sospetto dovea onninamente ritirarlo quell' universale silenzio, ossia non reclamazione, da cui secondo la dottrina stessa della Dichiarazione esposta da Bossuet risulta quel tacito consenso, che in qualunque sentenza esclude ogni dubbio sulla irreformabilità di qualunque Dogmatico Decreto della Sede Apostolica: condizione che concorrendo notoriamente nella Bolla, per confessione dello stesso Apologista dell' opponen-

te Prelato, come si è veduto nella Prima Parte, lungi da volerne arrestare il corso, dovea anzi vieppiù impegnare lo zelo di lui a promoverne la promulgazione secondo l' avvertimento dell' Apostolo (2. Thessal. c. 3. v. 1.: *Ut sermo Dei currat & clarificetur*).

Sendo peraltro piaciuto a Monsignore procedere più oltre di quello che richiedeva l' oggetto del suo ricorso, con avventarsi ad una espressa impugnazione della tanto da lui odiata *infallibilezza Pontificia*, fa pure anche a noi di mestiere il contrapporvi quanto almeno sia necessario a cautelare le persone men versate in questi studj contro il tuono imponente e decisivo, non di rado adoperato da Monsignore ad avvalorare i suoi più insussistenti aforismi. Così dunque risolutamente Monsignore (p. 25.) „ Il Papa non ha da Dio otte„ nuto quel privilegio d' essere infallibile nel„ le solenni sue decisioni intorno alle contro„ versie Teologiche, e a' dogmi della Religio„ ne, che ne' Secoli d' ignoranza gli hanno e „ Teologi e Canonisti troppo liberamente at„ tribuito, e di cui lo lusingano anche oggidì „ i Curiali di Roma " E p. 27. „ I fatti „ che la Storia de' più belli tempi della Chie„ sa somministra non sono che un piccol sag„ gio de' molti argomenti che convincono di „ novità l' opinione dell' infallibilità Pontifi„ cia. Ciò che basta a confutazione della me„ desima, perchè in materia di sacra dottri„ na: ciò è vero che è stato prima insegna-

„ to „ ciò è falso che è stato posteriormente „ introdotto . Tertul. de Præscr. “

OSSERVAZIONE

Formidabile apparato ! al cui incontro però non poco conforto ne reca una certa doppiezza di linguaggio familiare a nostri avversarj , la quale se men glorioso , men anche rischioso rende il cimento con assalitori , che da una mano prestano armi da respignere i colpi che avventano dall' altra . Si rammenti Monsignore la premura che sì egli , che il suo Apologista si danno di rappresentare l' infausta novità dell' infallibilezza Pontificia sepolta ormai nelle tenebre di que' Secoli d' ignoranza che le diedero i natali , screditata universalmente presso chiunque abbia qualche lume di erudizione Ecclesiastica , ristretta pressochè fra le mura di Roma , coltivata ivi tuttora dal Curialismo qual grato pabolo al gusto de' Romani Pontefici . Rivolga poscia lo sguardo a quest' altro passo della pag. *67.* , ove si legge : „ Quella „ libertà Ecclesiastica della quale negli articoli „ della Dichiarazione ha cercato il Clero di „ Francia d' assicurare le reliquie alle Chiese „ di quella Nazione , è totalmente estinta nel- „ la maggior parte delle altre Chiese , e le „ massime e la pratica , cui si è voluto far „ argine colle dottrine di quegli articoli , so- „ no già tanto invalse che moltissimi Vescovi „ non si credono di dover essere , che sempli-

„ ci promulgatori delle Bolle, che s' invian „ loro da Roma. "

E qui in primo luogo non arriviamo noi a comprendere come una opinione sepolta ormai nelle tenebre, ristretta pressochè fra i Curiali di Roma sia tuttavia sì largamente diffusa nella maggior parte delle Chiese fuor della Francia, che vi abbia totalmente estinta la libertà Ecclesiastica con far prevalere le dottrine contrarie alla Dichiarazione Gallicana. Neppure sapremmo dire che pensiere si prendano i Curiali Romani della Pontificia infallibilità, nè quale influenza abbiano a diffonderla nelle varie Provincie della Cristianità. Bensì potrebbe apparire ne' nostri avversarj un modo di procedere a tal riguardo più Curialesco per avventura che Teologico. Proprio è per quanto si dice del Curialismo (inteso nel senso de' nostri avversarj, senza pregiudizio di chi onoratamente esercita una professione per se stessa onoratissima) il sapere variare linguaggio *ad opportunitatem*, a seconda delle cause che si hanno da trattare. Non pare ignoto a nostri avversarj un siffatto artifizio. Ove si muova questione per modo di Accademia intorno a quella insigne prerogativa dell' Apostolica Sede giova il rappresentarla quale opinione suscitata dallo spirito d' interesse, e d' ambizione dominante nella Romana Curia ne' bassi secoli, sparita allo spuntare della luce de' buoni studj, e che più non rimane se non qual misero avanzo di scolastico rancidume nelle teste

d' ignoranti Claustrali, e sulle lingue di Adulatori Cortigiani. Possente mezzo per trarre al partito la studiosa gioventù, e que' vivaci ingegni soprattutto, che non avendo potuto ancora attignere ai fonti, aspirano alla gloria di comparire anch' essi spregiudicati.

Per altra parte ove da ogni angolo della Cristianità risuonano le voci d' insigni Vescovi, che aderenti alla Cattedra di Pietro ne ricevono colla più ossequiosa dovuta venerazione le autorevoli dogmatiche Decisioni, allora forza è mutar linguaggio, e ricorrere ad una pretesa generale oscurazione, che da due secoli in quà massimamente, a dispetto *della luce de' buoni studj* si è sparsa sopra la Chiesa, a segno di trasformare il venerando Ceto dell' Episcopato in un obbrobrioso stuolo di *aperti prevaricatori*. Ed ecco l'origine dell' artifiziosa discordanza di linguaggio, che astutamente si varia, secondo che il richiede la varietà delle circostanze. Non sappiamo per altro qual concetto sia per acquistar loro questa doppiezza di linguaggio presso chi abbia presente il detto dell' Ecclesiastico c. 5. v. 11. *omnis peccator probatur in duplici lingua*.

2.° Piace a Monsignore di assegnare all' opinione della Pontificia infallibilità una per così dire spuria origine, con farla nascere ne' secoli dell' ignoranza. Ma ci permetta di opporgli per modo di preludio un più rinomato Genealogista, e che altronde non potrà essergli sospetto. Questi è Monsignore di Hontheim

Vescovo di Miriofitano, Suffraganeo di Treveri, più conosciuto dipoi sotto il famigerato nome di Febronio, il quale da più alto la ripete nel *Prodromo* dell' erudita sua Storia della Chiesa Trevirense p. 322., ove ragionando della dottrina, e disciplina di quella illustre Metropoli scrive: „ *Quod vero ad punctum* „ *doctrinæ attinet, videtur jam sub Francis* „ *apud nos recepta fuisse sententia de infal-* „ *libilitate Romani Pontificis.*" Ed erano pure que' tempi non già secoli d' ignoranza, ma celebri ed illustri per l' affluenza di segnalatissimi Padri e Dottori della Chiesa. Che però meritamente potè concludere il Miriofitano: *hanc opinionem etiam in Gallicana Ecclesia antiquiorem esse, atque nonnullis videri voluit.* Ma di ciò più di proposito a suo luogo.

3.° Se però non concorriamo con Monsignore di Noli nel sentimento, che ripete da bassi secoli l' opinione della Pontificia infallibilità, conveniamo bensì e di buon grado con esso lui, che a que' tempi sia questa stata la sentenza dominante per ogni parte della Cristianità. Se poi debba ciò valere ad iscreditarla, e non anzi ad accrescerle pregio ed autorità, potrà chicchessia facilmente argomentarlo da quanto scrive il Fleury (Disc. 3. *Sopra la Stor. Eccles. numer.* 25.) nell' esporre l' indole per così dire, e il carattere di quei secoli: „ La prevenzione degli Umanisti del „ XV. secolo è stata la cagione, per cui que- „ sti secoli si sono screditati..... Questo

„ pregiudizio passò ne' Protestanti, che ri-
„ guardarono il rinnovamento degli studj co-
„ me la sorgente della lor riforma. Pretesero
„ che la rovina e la desolazione della Chiesa
„ fosse effetto dell' ignoranza .... Io nel pre-
„ sente Discorso non ho dissimulato cosa al-
„ cuna intorno allo stato di que' secoli oscu-
„ ri, nè intorno alle cagioni ed agli effetti
„ dell' ignoranza: Ma vi avete voi trovata
„ cosa che pregiudichi all' essenziale della Re-
„ ligione? Si è mai cercato di leggere e di
„ studiare la Sacra Scrittura, e gli antichi
„ Dottori? " Ed in vero certe Opere che ne rimangono di quella età, le quali altro non sono che centoni, per così dire, o abbreviature di sentenze raccolte da più antichi Trattati, ben mostrano che lungi dal voler farsi Maestri di novità que' buoni idioti Scrittori, di nulla più si pregiavano che di comparire fedeli discepoli, ed esatti copiatori de' loro Maggiori; Cosicchè se la dottrina dell' infallibilità Pontificia trovasi già d' allora sparsa e vegliante per tutte le parti dell' Orbe; lungi dal doverla riguardare qual parto di una età sì poco feconda in novelle produzioni, sembra più ragionevole il ripeterla da una anteriore tradizione, che costante si mantenne per mezzo dello studio, che giusta l' attestato del Fleury continuò a farsi degli antichi Dottori. Oltrecchè ad autenticarla basterebbe questa stessa confessione degli avversarj, che sia stata per più secoli, quali furono quegli dell' igno-

ranza, la dottrina dominante nel Cattolicismo; se pur è vero che nè per ignoranza, nè per falsa scienza prevalere possa nella Chiesa l'errore alla verità.

ARTICOLO II.

De' due aspetti sotto i quali l' Autore della Difesa appresenta l' indefettibilità che egli riconosce promessa da Cristo all' Apostolica Sede, e alla serie de' Romani Pontefici, non meno che alla Chiesa Cattolica:

Due notabili conseguenze: 1.° Che l' errore non può radicarsi nella Sede di Pietro: 2.° Che perciò rimane convinta di errore contro il Dogma la contumacia degli avversarj contro la lunga serie de' Decreti emanati nella causa del Giansenismo:

Qual dunque sarà l' Epoca in cui cominciò a spuntare nella Chiesa la dottrina della Pontificia infallibilità? Chi sa che dietro alla scorta dello stesso Bossuet non ci venga fatto di rintracciarla fin dalla primitiva originaria Costituzione della Chiesa? Parrà questo, non è dubbio, un sogno d' illusa fantasia; *ægri somnia*. Pure ci si appresenta, ed abbiamo attualmente sotto degli occhi un luminoso passo del Serm. *dell' Unità*, (opera certamente del ch. Bossuet) che per via d' un ordinato progresso di conseguenze potrà per avventura condurne sicuri alla proposta meta.

Ma prima di produrlo conviene, che ci tratteniamo alquanto ad esporre il doppio aspetto, sotto cui si è preso egli a considerare nella *Difesa* la promessa dell' indefettibilità fatta da Cristo a S. Pietro; l' uno relativo alla continuata totale serie de' Pontefici che nella Sede di Pietro hanno da succedersi invariabilmente fino alla consumazione de' secoli; l' altro relativo a ciascheduno Pontefice considerato in particolare, e come da per se. Sotto il primo aspetto esponendo l' efficacia della preghiera di Cristo: *ut non deficiat fides tua*, riconosce espressamente qual Dogma Cattolico fondato sulla promessa di Cristo, che non sia mai per venir meno la fede non solo in S. Pietro, ma neppure nella Chiesa Cattolica, ed in particolare nella Sede Apostolica, ossia nella Sede di Pietro, e nella serie de' suoi Successori nella medesima. Così egli nella *Difesa* Par. 3. l. 10., ove in fronte del Capo 4. si legge il titolo, che ne appresenta l' argomento in questi termini: *Promissio in illa precatione, ut non deficiat fides tua: Fides Petri quid sit? nunquam defectura, neque in ipso Petro; neque in Catholica Ecclesia; neque in Sede Apostolica, seu peculiari Petri Ecclesia*. E nel titolo del Cap. 5.° *Petrus, ejusque Successores cuidam peculiari Ecclesiæ ac Sedi præsidere debent: Petri fides in Petri Sede, & in Successorum serie non deficit*. E nel corpo: „ Quare ita constituti sunt (*Romani Pontifi-*„ *ces*) ut non modo universæ Ecclesiæ præ-

„ sint, sed quemadmodum cæteri Episcopi „ peculiarem habeant quam regant Ecclesiam, „ nempe Romanam, quam Petrus fundaverit „ & rexerit, imo quam semper foveat, & „ regat.... Hæc igitur Cathedra, hæc Sedes, „ hæc Ecclesia est, quæ pro sui Pontificis dignitate (N. B.) uniendæ Ecclesiæ necessaria, numquam a vera Ecclesia, numquam „ a vera fide abrumpatur. "

Ed ecco già formalmente riconosciuta da Bossuet qual Dogma fondato sulla promessa di Cristo una speciale prerogativa d' indefettibilità nella Cattedra, Sede, e Chiesa particolare di Pietro; Prerogativa, che distingue la Chiesa di Roma, e l' innalza sopra tutte le altre Chiese particolari, tuttochè Primarie, Matrici, Apostoliche, quali sono l' Alessandrina, l' Antiochena, la Gerosolimitana, le quali tutte *defecerunt*.

Passando poi a considerare la promessa dell' indefettibilità sotto l' altro aspetto, cioè relativamente a ciaschedun Pontefice in particolare, si dichiara, è vero, Monsignore Bossuet per la opinione della fallibilità: si studia però di farlo in modo, che, come si vedrà, lungi dal favorire i sistemi, e le opposizioni de' nostri presenti avversarj, può anzi servire a farne vieppiù risaltare la scismatica ereticale perversità. Troppo avveduto era Monsignor Bossuet da non vedere, che per appigliarsi alla opinione della fallibilità, necessario era trovare in prima un modo da conciliarla colla in-

defettibilità della fede nella serie de' Romani Pontefici proposta poc' anzi da lui, e stabilita qual Dogma Cattolico, fondato sulla promessa di Cristo. E quindi si diede a credere, che ad una tal conciliazione potesse valere il temperamento ch'egli espone ne' termini seguenti: „ Neque huic fidei oberit, si aliquot Pontifices officio defuerint, atque a vera fide, eique conjuncta fidei professione, aut prædicatione aliquando aberraverint. Stat enim Romana fides ab eorum Antecessoribus stabilita, ab eorum Successoribus *statim* vindicanda.“ E appresso: „ Accipiendi ergo Romani Pontifices tamquam una persona Petri, in qua numquam fides penitus deficiat, atque ut in aliquibus vacillet, aut concidat, non tamen deficit in totum, quæ *statim* revicturа sit.“ E ancora: „ Sit ergo in Leone, sit in Agathone, sit in aliis egregiis Pontificibus Petrus fratres confirmans: Sit etiam in Liberio, sit in Honorio Petrus ad horam nutans, & negans; sed statim respiciente Domino convalescens, seque ipso validior; ut firmitudini, Domino providente, lapsus ipse serviat; neque supersit ullum errati vestigium. Id in Ecclesia Romana contigisse multa exempla (come egli suppone) docuerunt; neque porro aliter ad consummationem usque Sæculi in tota Pontificum successione eventurum esse certa fide credimus.“

Così dichiara apertamente Bossuet non potersi conciliare l' opinione della fallibilità col

Dogma della indefettibilità nella serie, se non sotto l' espressa imprescindibile riserva, che supposto un qualsisia deviamento di un Romano Pontefice, non possa questo avvenire se non a modo di momentaneo trascorso da essere immantinente *statim* riparato dallo stesso Pontefice, o dal suo immediato Successore, in guisa tale che non mai possa dirsi moralmente interrotta nella successione de' Romani Pontefici quella verità di predicazione, che dopo un momentaneo trascorso *statim revictura sit*.

Dopò avere Monsignore Bossuet sì chiaramente professato di credere egli, e doversi da tutti credere *certa fide* che non può mai l' errore allignare nella Romana Sede, nè propagarsi anche per breve durata nella Successione de' Romani Pontefici, rifletta il saggio Leggitore, e giudichi quale sarebbe stata la commozione del suo animo, se avesse potuto presentire l' enorme abuso ch' era per farsi del rispettabile suo nome da certi nuovi pretesi difensori della sana dottrina per giustificare lo sfrenato ardimento, con cui si fanno lecito di calunniare la lunga serie de' Romani Pontefici da S. Pio V. in quà di aver con replicati loro successivi Decreti prodotte e fomentate Dottrine contrarie alle verità più importanti della Religione, e che sono la base della Fede e della Morale di Gesucristo? E non sarebbe questo il caso, che da Cattedra di verità si fosse la Sede Romana, non meno che l' altre Sedi sopra menzionate, trasformata in Catte-

dra di errore e di pestilenza? Caso non mai avvenuto, non mai possibile ad avvenire, e contro la cui possibilità si dichiara espressamente ed alza la voce lo stesso Bossuet (c. 6.) ove dopo aver commendate le altre prerogative, onde adorna fu da principio la Cattedra di Pietro stabilita in Roma, conclude colle seguenti parole degne di esser seriamente meditate da' nostri avversarj: „ Quæ proinde „ Cathedra si concidere posset, fieretque jam „ Cathedra non veritatis, sed erroris & pe„ stilentiæ, Ecclesia ipsa Catholica non habe„ ret societatis vinculum, jamque schismatica „ ac dissipata esset, quod non est possibile.“

ARTICOLO III.

Riflessione sul divisato modo di Conciliazione proposto da Monsignore Bossuet.

Rimane a vedere se il suddetto temperamento tuttochè bastante a confondere la protervia de' nostri avversarj, basti del pari per soddisfare all' intento, e se anzi non vi si scuopra una certa discordanza o poco consenso di Monsignore Bossuet con se stesso nell' assunto di volere in qualunque modo conciliare l' opinione della fallibilità col dogma dell' indefettibilità.

Trattandosi di questione non ancora espressamente definita dalla Chiesa, altro Giudice non vogliamo che lo stesso Monsignore Bos-

suet, nè altre eccezioni intendiamo dare a quel suo temperamento fuor quelle che egli ne somministra nelle immortali Opere, colle quali ha sì gloriosamente sostenuta e difesa l'assoluta indefettibilità della Chiesa Cattolica contro i Protestanti. Ascoltiamolo (*Pastor. Instruct. de promissis Eccles.*). Ivi si fonda egli come di ragione sulla promessa di Cristo. Nè il Protestante si fa ardito di contrastarne l'indefettibilità. Oppone soltanto, *nil obstare, quo minus Christi promissio intermissionem aliquam patiatur*. Anzi, tosto replica il ch. Prelato: *immo vero obstat ipsamet promittentis inviolata fides & omnipotentia. Verba Christi clara sunt, perspicua sunt, fieri nequit ut vel puncto temporis præsentiam suam ab Ecclesia retrahat, cui se perpetuo præsentem futurum promittit*. Se la inviolabile fedeltà, ed onnipotenza di Cristo non soffre un momento d'interruzione riguardo alla Chiesa Cattolica, la stessa inviolabile fedeltà ed onnipotenza d'un Promittente che *non potest negare seipsum* potrà soffrirlo riguardo alla Sede Apostolica, e alla successione de' suoi Pontefici? Alla quale non meno che alla Chiesa Cattolica si riferisce *per modum unius* la promessa della indefettibilità, come rilevasi dallo stesso testo di Bossuet poc'anzi riferito: „ Promissio in illa „ precatione, *ut non deficiat fides tua*. Fides „ numquam defectura, neque in ipso Petro, „ neque in Catholica Ecclesia, neque in Apo„ stolica Sede, seu peculiari Petri Ecclesia....

„ Petri fides in Petri Sede, & in Successorum „ serie non deficit. " Se dunque stante la preghiera di Cristo non era possibile (in sensu composito) per detto di S. Agostino seguitato dal Bossuet, che S. Pietro mancasse nella fede neppure per un momento; se lo stesso in virtù della inviolabile fedeltà, ed onnipotenza di Cristo ha da verificarsi riguardo alla Chiesa Cattolica, come potrà dubitarsi che la stessa promessa, fatta nello stesso modo non abbia da ritenere la stessa efficacia, e sortire lo stesso effetto riguardo alla serie tutta, senza eccezione, de' Romani Pontefici? E quindi ancora si esclude il sottile artifizio con cui dopo aver rilevato doversi considerare la serie dei Romani Pontefici, come una sola persona di S. Pietro, rivolge questo eccelso pregio in comprova del suddetto da lui divisato temperamento, concludendo, che siccome vacillante fu Pietro nella sua caduta, e indi subitamente risorse più fermo che mai, così niuna ripugnanza vi sia che Pietro abitualmente si dimostri come in un Leone, in un Agatone, nell' atto di confermare i suoi Fratelli; e talora poi come nella sua momentanea caduta apparisca *nutans*, & *vacillans ad horam*, come egli suppone essere avvenuto in Liberio, ed Onorio, per poi subitamente rialzarsi, siccome all' amoroso guardo di Gesù immantinente risorse il Principe degli Apostoli.

Ma era ben anche da considerare 1.° che *il* vacillamento di Pietro nella sua caduta non fu

di errore nella fede, ma di debolezza nella esterna confessione della fede, come insegnano S. Girolamo, S. Agostino, ed espressamente dopo essi Monsignore Bossuet: Che però se Liberio, ed Onorio rappresentarono nella lor caduta la persona di Pietro vacillante, non fu questa un deviamento nella fede qual non fu mai nella persona di Pietro, ma dovette come in esso restringersi ad errore e difetto di condotta. 2.° che se *Romani Pontifices accipiendi sunt tamquam una persona Petri*, questa unità di persona si verifica della persona di Pietro non nello stato di semplice uomo soggetto ad errare qual fu prima della preghiera di Cristo, ma nello stato in cui dopo la suddetta preghiera, più non era possibile (*in sensu compositο*) ch' egli effettivamente errasse nella fede, come dopo S. Agostino ne conviene lo stesso Monsignore Bossuet; molto meno poi nello stato in cui fu da Cristo costituito Pastore de' Pastori non che del Gregge destinato a reggere la Chiesa universale dalla Sede ch' egli fondò e resse, *quam fundaverit & rexerit*, (sono parole dell' illustre Prelato) *quam semper & foveat & regat*, non per fare in essa la figura or di Pontefice *confermante* or di uomo *titubante*, ma per fare incessantemente udire per bocca di lui e de' suoi Successori la voce prescelta da Dio *ab antiquis diebus* (act. 15.) *per os meum audire gentes verbum Evangelii & credere*: onde abbia sempre da verificarsi l' aureo detto del Gran Leone, che Pie-

tro nel salire al Cielo *Ecclesiæ gubernacula non dereliquit*; e che la dignità del suo Apostolato *in indigno* (etiam) *hærede non deficit*. 3.° Lasciamo che altri giudichi quanto convenevole sia il supporre, che per salvare l' indefettibilità della sua promessa riguardo alla totalità della serie, siasi fatto Cristo come una legge di permettere interruzioni or nell' uno, or nell' altro Pontefice da incontanente *statim* ripararsi; anzichè manifestare vieppiù l' onnipossente virtù ed efficacia della sua preghiera, con provvedere che quella indefettibilità ch'egli volea propria di tutta la serie luminosa apparisse in ogni parte della totalità: siccome fu diggià rilevato nelle *Animadversioni sulla Ritrattazione di Febronio* p. 200., ove questo punto è trattato alquanto più distesamente: „ Quid igitur? Sic nobis existimandum erit, „ Christum, qui pro sui promissi constantia continuo adsit, ut error *statim* repellatur, & labefactata fides *statim* reviviscat, „ non potius lapsuro subventurum ne labatur? „ Quod si promissio Christi, fidem in successione Petri nunquam defecturam, prorsus id „ postulat, ut collapsa quandocumque fides continuo reparetur, non id postulabit ne ullo „ unquam tempore corruat? commenta hæc „ sunt optantium, non cogitata sapientum. "

ARTICOLO IV.

Origine della Pontificia infallibilità nella pienezza dell' Apostolica Podestà conferita in prima, ed irrevocabilmente per confessione del ch. Bossuet al solo S. Pietro da Cristo

Fin qui il denominato Autore della *Difesa* Monsignore Bossuet ne ha condotti, per così dire al vestibolo della infallibilità Pontificia coll' appresentarne qual Dogma Cattolico l' indefettibilità nella Fede promessa da Cristo alla serie de' Successori di Pietro: nella quale serie sebbene non dissenta potersi dare di quando in quando qualche breve interruzione *ad horam*, sta però fermo, siccome abbiamo veduto, sul punto, che ciò non abbia da intendersi se non per modo di momentaneo trascorso da essere immantinente *statim* riparato, nè pregiudicata perciò rimanga nella Sede di Pietro quella perseverante indefettibilità, che non può negarsi senza offesa del Dogma Cattolico. Abbiamo creduto dovere alquanto insistere su questo punto, onde appaja l' incostanza del Vescovo di Noli nell' attaccamento che ei professa alle dottrine del ch. Bossuet; mentre non contento di stare ne' termini prefissi nella *Difesa* intorno alla Pontificia infallibilità, tutto si è rivolto a secondare un' infausto partito, che, contro le più solenni aperte, replicate dichiarazioni, e proteste di Bossuet, non si

trattiene dall' imputare con esecranda impudenza ad una lunga continuata serie di successivi Pontefici una cieca, indurata pertinacia, ed insordescenza in que' fatali Decreti, che colla condanna del Giansenismo hanno (dicono essi) pervertita la dottrina teorica, e pratica del Vangelo. *Oh insensati Galatæ, quis vos fascinavit?* E come non avvertite che que' Decreti sì audacemente da voi calunniati sono dal Bossuet stesso nella *Difesa* dichiarati, ed acclamati come altrettanti irreformabili giudizj della S. Sede Apostolica, e della Chiesa universale? Lo stesso fu il giudizio del Clero Gallicano riguardo ai susseguenti, ed alla Bolla *Unigenitus* segnatamente: Che però se la moderna *Auctorem Fidei* è, come predicano i nostri Avversarj, un ristretto, o *transsunto* de' precedenti giudizj emanati nella causa del Giansenismo, lungi che una tal eccezione che le si muove contro debba pregiudicarle, che anzi non può servire che ad attestarne vieppiù l'irrefragabile autorità, siccome sostenuta da' Decreti anteriori già riconosciuti dalla Chiesa come irreformabili.

Ora sembra l' illustre Bossuet invitarci a non più differire a produrre il luminoso passo (Serm. dell' Unità) annunziato di sopra, in cui come in terso specchio chiara si ravvisa l' infallibilità Pontificia compresa nella pienezza dell' Apostolica podestà conferita da Cristo a S. Pietro. Ivi si prende il ch. Prelato ad esporre il modo providentissimo tenuto da Cri-

sto in dare compimento al Mistero dell' Unità nella Costituzione della Chiesa. „ Troveremo „ nel Vangelo, (dice il ch. Prelato p. 468. „ Ediz. di Liegi 1766. T. 6.) che volendo „ Gesù Cristo cominciare il mistero dell' Uni„ tà nella sua Chiesa, tra tutti i Discepoli „ ne prescelse dodici; ma che volendo con„ sumare il mistero dell' Unità nella Chiesa „ medesima, tra i dodici ne prescelse Uno: „ (Luc. VI. 13. Matt. 10. 1.) *Egli chiamò „ i suoi Discepoli*, dice il Vangelo; Eccoli „ tutti. Ecco una prima separazione, in cui „ scelti sono gli Apostoli: ed ecco i nomi „ de' dodici Apostoli; *il primo è Simone che „ si chiama Pietro*. Ecco in una seconda se„ parazione S. Pietro posto a capo, e chia„ mato per questa ragione col nome di Pie„ tro, *che* Gesucristo, dice S. Marco, (c. 3. „ v. 16.) *gli avea dato* per preparare, come „ vedrete, l' opera, ch' egli meditava, d' in„ nalzare tutto il suo edifizio su questa pie„ tra. Tutto questo non è ancora che un co„ minciamento del mistero dell' Unità. Ge„ sù Cristo cominciandolo parlava ancora a „ molti: *ite, predicate, mitto vos*. Ma quan„ do vuole mettere l' ultima mano al miste„ ro dell' Unità, più non parla egli a' mol„ ti; Designa Pietro personalmente col nuo„ vo nome che gli ha dato. Egli è un solo „ che parla ad un solo: Gesù Cristo Figlio „ di Dio a Simone figlio di Giona, Gesù „ Cristo che è la vera pietra, che ha da se

„ la sua forza, a Simone che non è pietra se
„ non per la forza, che G. C. gli comunica.
„ Questi è quello, cui parla G. C. ed a lui
„ parlando in lui opera, ed imprime il carat-
„ tere della sua fermezza. *Ed io*, dice, *io*
„ *dico a te, tu sei Pietro*, e soggiunge, *su*
„ *questa pietra stabilirò la mia Chiesa*, e
„ conclude, *le porte d' inferno non prevarran-*
„ *no contro di essa*. Per disporlo a questo
„ onore Gesù Cristo che sa, che la fede, che
„ si ha in lui, è il fondamento della sua
„ Chiesa, ispira a Pietro una fede degna di
„ essere il fondamento di questo ammirabile
„ edifizio: *Tu es Christus Filius Dei vivi*.
„ Per quest' alta predicazione della Fede egli
„ attrae a se l' inviolabile promessa, che lo
„ fa esser fondamento della Chiesa. "

E già quì si noti come la denominazione di fondamento della Chiesa è come del pari attribuita a S. Pietro, e alla fede predicata da S. Pietro. Il che può facilmente comprendersi da chi rifletta, che la fede, che è fondamento della Chiesa, è quella vera fede Cattolica, che si riceve dal ministero destinato da Cristo ad autorevolmente intimarla. Ora nella separazione, in cui piacque a Cristo dar compimento al mistero dell' Unità, fu secondo gli eterni consigli della divina Sapienza prescelto S. Pietro primo e principale promulgatore di quella fede, che qual parola di Dio, *sicut est vere* (1. Thessal. c. 2. v. 13.) dee riceversi da chiunque abbia da essere *in universo*

mundo aggregato al mistero dell' Unità ; siccome notorio fu dalla origine del Cristianesimo, e si legge annunziato da S. Pietro stesso agli Apostoli, e Seniori adunati nel Concilio di Gerosolima : (act. 15. v. 7.) *Viri fratres, Vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit, per os meum audire Gentes verbum Evangelii, & credere*. Cosicchè se fondamento della Chiesa dicesi la fede, o confessione della fede di Cristo, non può negarsi la stessa denominazione al ministero, e alla voce destinata da Cristo a diffondere questa confessione fra le genti, e tutte chiamarle alla Unità della fede, a compimento dell' ammirabile edifizio, che Gesucristo dichiarò volere fondare sull' Apostolo singolarmente da lui prescelto per comunicargli col nome di pietra, ed imprimere in esso il carattere di quella fermezza, che in Cristo solo come forte per se stesso originalmente risiede : Fermezza di predicazione, che se non fosse inalterabile, non corrisponderebbe all' effetto inteso da Cristo, quasicchè da tutti si dovesse ricevere come Vangelo la parola predicata da una voce, che predicandola potesse, quando che sia, deviare dalla dottrina del Vangelo.

E quindi proseguendo Monsignore Bossuet il suo ragionamento ben sa rilevare come quella prerogativa, che fu da prima irrevocabilmente data da Cristo a S. Pietro costituito Capo della Chiesa per compire il mistero dell' Unità, e mettere il colmo all' ammirabile suo edifizio,

dee perseverare nel suo ministero nella sua Sede propria fino alla consumazione de' Secoli. „ Nè si dica, nè si pensi che questo ministero di S. Pietro finisca con esso lui. Ciò che „ ha da servire di sostegno ad una Chiesa eterna non può mai aver fine. Pietro vivrà „ ne' suoi Successori; Pietro parlerà sempre „ nella sua Cattedra: questo è quello che dicono i Padri, quello che confermano Seicento trenta Vescovi nel Concilio di Calcedonia. "

E segue a dichiarare viemaggiormente le prerogative di questo ministero con esporre il corso, che tenne S. Pietro nell'esercizio della sua missione. „ Gesù Cristo non parla senza effetto; Pietro porterà con se dappertutto in „ quest' alta predicazione della fede il fondamento delle Chiese . . . Dalla Città Santa di „ Gerosolima, ove Cristo apparve al Mondo, „ ove la Chiesa dovea cominciare per continuare la successione del Popolo di Dio: ove „ Pietro per conseguenza dovea essere lungo „ tempo il Capo della parola e della condotta: da dove andava a visitare le Chiese „ perseguitate confermandole nella fede: ove „ bisognava che Paolo, il grande Paolo discese dal terzo Cielo *il venisse vedere*: non „ Giacomo sebben vi era, Giacomo sì grande „ Apostolo, Fratello del Signore, Vescovo di „ Gerosolima . . . . . Non è desso, ma Pietro „ che Paolo venir dovea per vederlo, non per „ essere istrutto, egli che il fu per espressa

„ rivelazione di Gesù Cristo, ma per dar la
„ forma ai secoli futuri, e perchè stesse fer-
„ mo per sempre, che comunque dotto, co-
„ munque Santo sia chi si voglia, fosse Egli
„ un altro Paolo, duopo gli è veder Pietro..
„ Passa indi Pietro in Antiochia .... la più
„ illustre Chiesa del Mondo per aver avuto in
„ essa origine il nome di Cristiano, Chiesa
„ fondata da S. Barnaba, e da S. Paolo, e
„ che pure la dignità di S. Pietro obbliga
„ a riconoscerlo per suo primo Pastore ....

Ma dovea finalmente Pietro giugnere, e fissare la sua Sede nella Capitale del Mondo.

„ Roma, ripiglia il ch. Prelato, Roma Capo
„ dell' Idolatria non meno che dell' Impero,
„ ma Roma che per segnalare il trionfo di
„ Gesù Cristo è predestinata ad esser Capo
„ della Religione, e della Chiesa, dee per
„ questa ragione diventare la propria Chiesa
„ di S. Pietro ..., e sebbene Roma come Ca-
„ po del Gentilesimo fosse più che qualunque
„ altra Città compresa nella divisione fatta
„ coll' Apostolo delle Genti, pur come Capo
„ della Cristianità duopo è che in essa Pietro
„ fondi la Chiesa. Nè questo è il tutto, duo-
„ po è che la commissione straordinaria di
„ Paolo finisca con lui in Roma, e che riu-
„ nita per sempre, per così dire, alla Catte-
„ dra Suprema di Pietro, cui era subordinata,
„ sollevi la Chiesa Romana al colmo dell' au-
„ torità, e della gloria. "

In questi preliminari si vede già compreso

nel Primato di S. Pietro il pregio della perpetuità, per cui ha da durare nella Sede di lui, e ne' suoi Successori col diritto esercitato da S. Pietro di visitare indefinitamente le Chiese della Cristianità, ovunque egli passava e di esservi riconosciuto qual primo Pastore, in Chiesa fondata anche dagli Apostoli. Ma questo non è neppure il tutto. Duopo è che ai preliminari succeda l' insigne consentaneo passo, il quale per via d' immediata necessaria conseguenza ci scuopra la primitiva origine della Pontificia infallibilità nella separazione, in cui Cristo parlando al solo S. Pietro il sollevò con sì alte preminenze sopra gli altri suoi Consorti nell' Apostolico ministero.

Così dunque Monsignore Bossuet (p. 472.) „ Gesù Cristo dopo aver detto a Pietro eterno „ predicatore della fede: *Tu sei Pietro, e so-* „ *pra questa pietra edificherò la mia Chiesa*, „ egli aggiugne, *ed io ti darò le chiavi del* „ *regno de' Cieli*. Tu che hai la prerogativa „ della predicazione della fede, avrai anche „ le chiavi designanti l' autorità del governo: „ *Tutto ciò che legherai sulla terra, sarà le-* „ *gato nel Cielo, e ciò che scioglierai sulla* „ *terra, sarà sciolto nel Cielo*. Tutto è sot- „ tomesso a queste chiavi, Regi e Popoli, „ Pastori e Greggi. Ci rallegra il dirlo, po- „ sciachè amiamo l' Unità, e ci rechiamo a „ gloria la nostra obbedienza. Pietro è quegli „ cui fu primamente ordinato di *amare più* „ *che tutti gli altri*, e in seguito di pascere,

„ e tutto governare, *agnelli*, e *pecore*, i par-
„ goletti, e le madri, ed i Pastori stessi!
„ Pastori inverso i greggi; Pecore inverso a
„ Pietro .... Così S. Pietro comparisce il pri-
„ mo in tutto e per ogni modo, il primo
„ nella confessione della fede: il primo fra
„ gli Apostoli a veder Gesù Cristo risuscita-
„ to; come dovea esserne il primo testimone
„ innanzi a tutto il popolo: il primo nel nu-
„ mero degli Apostoli: il primo a confema-
„ re la fede con un miracolo: il primo a con-
„ vertire i Giudei, il primo a ricevere i Gen-
„ tili: ma io non posso tutto dire. Tutto
„ concorre ad autenticare il suo Primato. "
E appresso (p. 475.) dopo aver notata la co-
municazione fatta poi anche agli altri Apostoli
della podestà di legare e di sciogliere, segue
a dire. „ Era dunque manifestamente disegno
„ di Cristo il riporre prima in un solo ciò
„ che volea in seguito riporre in molti; ma
„ il seguito non rovescia il principio, nè il
„ primo decade punto dal suo grado. Quella
„ prima parola, *Tutto quello che legherai*,
„ detta ad un solo, ha di già subordinato alla
„ sua podestà ciascun di quelli, a' quali si
„ dirà: *Tutto ciò che rimetterete*; imperocchè
„ le promesse di Gesù Cristo, e i doni suoi
„ sono *sine pœnitentia*: E ciò che una volta
„ dato è indefinitamente ed universalmente, è
„ dono irrevocabile. Oltrecchè la podestà che
„ si compartisce a molti, porta la sua restri-
„ zione nel suo spartimento; laddove la po-

„ destà data ad un solo, e sopra tutti, e sen-
„ za eccezione porta seco la pienezza . . . . . ,
„ ond' e che i nostri antichi Dottori di Parigi
„ hanno tutti ad una voce riconosciuto nella
„ Cattedra di S. Pietro la pienezza dell' Apo-
„ stolica podestà : ed è questo un punto deci-
„ so e risoluto . "

Tali sono i sentimenti che l'illustre Bossuet raccolse da' fonti stessi Evangelici, onde si abbia per deciso e risoluto, che per dar compimento al mistero dell' Unità distinse Cristo S. Pietro dagli altri Apostoli, e a lui *personalmente* dirizzando la parola, a lui solo diede primieramente l' Apostolica podestà *nella sua pienezza*, *sopra tutti e senza eccezione*; Che nella comunicazione che fece Cristo in seguito della podestà delle chiavi agli altri Apostoli, nulla fu tolto della pienezza che fu da prima in Pietro solo irrevocabilmente riposta, sendo le promesse di Cristo, ed i suoi doni *sine pœnitentia*, nè soggiacendo a revoca quello che una volta dato fu indefinitamente ed universalmente : Che finalmente questo dono dell' Apostolica podestà in tutta la sua pienezza fatto da prima ed irrevocabilmente al solo S. Pietro, non era per finire col corso della visa sua mortale, ma dovea nella persona di lui perpetuarsi nel suo ministero in tutta la serie de' suoi Successori; giacchè *un ministero, che dee servire di sostegno ad una Chiesa eterna, non può mai aver fine*.

Con questi preliminari sembra Monsignore

Bossuet averci condotti a dover di necessità riconoscere l' origine della infallibilità Pontificia nel compimento, che nel fondare la sua Chiesa volle dare Cristo al mistero dell' Unità. Ed in vero egli è fuori di questa questione, anzi è Dogma fondamentale della professione Cattolica, che l' infallibilità nel decidere le controversie spettanti alla fede, è una dote privativamente annessa da Crisso all' Apostolica podestà. Dunque non può non esser compresa nella pienezza della medesima.

Ciò posto, veniamo per mezzo di un breve sillogismo alla conclusione, che sembra *sua sponte* risultare dalle premesse somministrateci dal ch. Bossuet.

La pienezza dell' Apostolica podestà include l' infallibilità nel decidere le questioni di fede:

Questa pienezza fu da Cristo nel compiere il mistero dell' Unità conferita irrevocabilmente a S. Pietro, e nella persona di lui al suo ministero, da esercitarsi a perpetuità per bocca de' suoi Successori.

Dunque con questa pienezza ha da durare nel ministero di Pietro, e de' suoi Successori la prerogativa dell' infallibilità a perpetuo mantenimento del mistero dell' Unità, per cui fu da prima irrevocabilmente riposta nella persona di Pietro da continuare in tutta la successione del suo ministero.

Non vi ha quì espressione, che non possa giustificarsi colle parole stesse di Monsignore Bossuet nell' esposte premesse tratte da' fonti

Evangelici. L' argomento è in forma: (chi concede la pienezza, concede tutto quello che è incluso nella pienezza. Cristo ha conceduto irrevocabilmente a S. Pietro e al suo Ministero la pienezza: Dunque ha insieme conceduto l' infallibilità compresa nella pienezza dell' Apostolica podestà: Dunque se non falla la Logica, la conclusione ha da reggere.

ARTICOLO V.

Documenti de' primi Secoli comprovanti l' antica Dottrina della Pontificia infallibilità.

Ad iscreditare la Pontificia infallibilità non poco vantaggio hanno saputo trarre i nostri avversarj dalla franchezza solita usarsi da essi nell' appresentarla qual novità sorta ne' tempi dell' ignoranza, ed ignota del tutto ne' bei secoli della Chiesa: Jattanza che sebbene non abbia prevaluto nella generalità del Popolo Cristiano, che con Evangelica semplicità si tien sicuro di non esser mai condannato al Tribunale di Cristo per aver aderito alle Decisioni Dogmatiche del suo Vicario in terra, non tralascia però di eccitare, e fomentare in molti quello spirito di contenzione tanto aborrito dall' Apostolo, il quale nulla più raccomanda a' Fedeli, che di stare uniti *in eodem sensu & sententia:* Unione che siccome in ogni altro corpo morale, così, e molto più

nel corpo mistico della Chiesa, non può altramente conseguirsi; se non per via di una religiosa indissolubile subordinazione al Supremo Capo e Pastore, cui fu da Cristo affidata la cura del Gregge universale, costituendolo in tal guisa Centro e vincolo dell' Unità Cattolica.

Ne' suoi motivi di opposizione non sembra Monsignore di Noli essersi preso gran pensiere di provare la supposta da lui novità della opinione della Pontificia infallibilità, contentandosi di affacciarla da principio, qual cosa giudicata bastante a convincerne la falsità: Cenno che pure a lui è bastato se non a concludere, almeno a conseguire il suo intento di muovere dubbiezze e diffidenze contro alla irrefragabile autorità della S. Sede negli Apostolici suoi dogmatici Giudizj. Se quì di altro non si trattasse che di replicare a lui solo, più che bastante sarebbe il contrapporgli qual testimonianza di maggior peso il sopra riferito passo della Storia della Chiesa Trevirense, ove l' Autore co' documenti alla mano dimostra come la dottrina della Pontificia infallibilità divulgata era già da tempi de' Re Franchi nelle stesse Chiese Gallicane. Ma il principale nostro intento si è di procurare quel maggiore appaggamento che possiamo a coloro che vogliono procedere di buona fede in questa questione, col porre loro sotto gli occhi tali monumenti, ne' quali possano ravvisare le cautele che la prudenza esige da essi prima di pre-

stare fede alle più risolute asserzioni degli Oppositori. Speriamo che dalla indulgenza del benigno leggitore ne sia conceduto di estrarre que' monumenti da' varj luoghi dell' Opera della *Confutazione de' due libelli* contro il Breve *Super Soliditate*, e dalle *Animadversioni sulla Ritrattazione di Febronio*, ove si trovano spartitamente esposti secondo che portava l'opportunità, onde quì formarne una ordinata serie, come segue.

S. IRENEO

Principato della Chiesa Romana, in virtù del quale tutte le Chiese debbono concordare con essa.

Celebratissima è in prima la testimonianza di S. Ireneo, tanto più da valutarsi, quanto che sendo questo illustre Discepolo di S. Policarpo venuto dall' Asia nelle Gallie, rappresenta egli in se il concorde sentimento degli Orientali, e degli Occidentali da que' tempi, ne' quali risuonavano le voci degli Apostoli nelle bocche di quelli, che le avevano ascoltate da essi medesimi.

Sembra questo Santo essere il primo, cui sia venuto in pensiere di comprendere in un solo argomento un modo di confutazione da potersi adattare a tutte quante l' eresie e Sette insorte, e da insorgere, con opporre alla perpetua instabilità de' discordanti loro errori l'invaria-

bile uniformità dell' Apostolica Tradizione vegliante nelle Chiese componenti l' unità Cattolica.

Ma come mai poteva S. Ireneo attestare una siffatta uniformità, stante la somma e come insuperabile difficoltà ch' egli stesso rileva (l. 3. adv. hæres. c. 3.) di andare indagando per tante numerosissime Successioni di Chiese sparse diggià nell' Universo, ignote in gran parte l' une all' altre, qual si fosse la dottrina che in ciascheduna di esse si professava? Ed è appunto questa difficoltà rilevata dallo stesso Santo, onde prende egli motivo di mettere in vista il provido consiglio della divina Sapienza nell' apprestare il mezzo pronto non men che sicuro da certificare autenticamente, e senza bisogno di altra briga la concordia delle Chiese Cattoliche nella unità di una medesima fede.

Questo provido mezzo il dimostra egli nella prerogativa dell' autorevole Principato sopra tutte l' altre Chiese, onde piacque a Dio nobilitare la Chiesa di Roma, Chiesa *Massima*, *Chiesa Antichissima* (in quanto Sede del Principe degli Apostoli, *a quo Episcopatus ipse*, come dicono i Padri, *sumpsit exordium*) Chiesa *nota a tutti*, nella quale fu dalli gloriosissimi Apostoli depositata l' Apostolica Tradizione, che in essa si conserva, da propagarsi col preconio della verità per mezzo della successione de' suoi Pontefici, de' quali tesse la serie dal principio fino a S. Eleuterio, che sedeva a suoi tempi; onde senza bisogno

di andare trascorrendo per l' altre Chiese, bastava enunciare la Tradizione, che in essa Chiesa si conservava, e si promulgava per *Successiones* de' suoi Vescovi, alla quale necessario era, che tutte l' altre si accordassero.

Rechiamo il passo del Santo. „ Sed quoniam „ valde longum est, in hoc tali volumine „ omnium Ecclesiarum enumerare Successiones, „ maximæ, & antiquissimæ, & omnibus co- „ gnitæ, a gloriosissimis duobus Apostolis Pe- „ tro, & Paulo Romæ fundatæ, & constitutæ „ Ecclesiæ, eam, quam habet ab Apostolis „ Traditionem, & annuntiatam hominibus fi- „ dem per Successiones Episcoporum perve- „ nientem usque ad nos, indicantes confundi- „ mus omnes, qui quoquo modo, vel per si- „ bi placentia, vel vanam gloriam, vel per „ cæcitatem, & malam sententiam, præter- „ quam oportet, colligunt. Ad hanc enim „ Ecclesiam propter potiorem (al. potentiorem) „ principalitatem necesse est omnem convenire „ Ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt undique „ fideles, in qua semper ab his, qui sunt un- „ dique, conservata est ea quæ est ab Apo- „ stolis Traditio." E ancora „ Ea quæ est „ ab Apostolis in Ecclesia Traditio, & veri- „ tatis præconatio pervenit usque ad nos, & „ plenissima hæc ostensio unam, & eamdem „ vivificatricem fidem esse, quæ in Ecclesia „ ab Apostolis usque nunc sit conservata, & „ tradita in veritate."

Così da S. Ireneo impariamo come senza

quella vicendevole comunicazione delle Chiese sparse per l' Universo, sempre troppo difficile per se stessa, e ne' tempi di persecuzione assolutamente impossibile poteano, e possano le Chiese in ogni emergente rendersi certe, ciascuna verso di se, della verità da professarsi, e tutte cerziorarsi della conformità di tutte le altre nella medesima professione. Nascea questa certezza, e ha sempre da nascere dalla necessità imposta per ordine di Dio a tutte le Chiese di dover convenire colla Chiesa, in cui col Principato dell' Apostolica autorità si conserva la pienezza della Tradizione da propagarsi per mezzo della Successione de' suoi Pontefici. Ora egli è chiaro, che la necessità imposta da Dio a tutte le Chiese, a tutti universalmente i Fedeli di dover concordare colla Chiesa Romana, presuppone non solo l' indefettibilità nella totalità della serie, ma anche una invariabile infallibilità in tutti, e ciascuno de' Pontefici, che si succedono nella Sede di Pietro.

E per vero dire, se quel preconio di fede, che si annunzia per bocca de' Pontefici potesse in qualunque punto della serie soggiacere ad errore, tuttocchè momentaneo, più non sarebbe quel mezzo certo qual è proposto da S. Ireneo, ordinato da Dio per discernere il vero dal falso, e confondere tutte le perverse dottrine, che si vanno introducendo da coloro, i quali *quoquo modo perversa colligunt*: Più non sussisterebbe la necessità di convenire con

una Chiesa, la cui predicazione potesse ad ogni momento cangiarsi da preconio di verità in preconio di errore, e di pestilenza. Nè quì può farsi distinzione tra la fede radicata nella Cattedra, e l' annunzio che se ne fa pel preconio del Sedente; giacchè la fede della Cattedra non potea rendersi nota alle Chiese non per la voce del Pontefice, come appunto ce la rappresenta S. Ireneo propagata *per Succsiones Fpiscoporum*, i quali si succedono gli uni agli altri nel ministero della predicazione: oltrecchè Monsignore Bossuet come abbiamo diggià veduto, confessa che qualunque distinzione si ammetta tra la Cattedra, ed il Sedente, sempre consta che la Cattedra nulla esercita di giurisdizione, se non per opera del Sedente.

Ed ecco, come in questa necessità di concordia colla Chiesa Romana, per cui da' tempi Apostolici si mantenne fino a S. Ireneo, e dovea in perpetuo mantenersi la perseverante uniformità di fede nell' Unità Cattolica, chiara si manifesta l' universale persuasione, in cui erano tutte le Chiese, che non potesse soggiacere ad errore la predicazione di quella Chiesa, cui per istituto di Cristo doveano tutte conformarsi, giacchè troppo mostruosa contraddizione vi sarebbe stata nel supporre, che il Dio di verità inducesse ad abbracciare una dottrina, da cui non avesse Egli escluso ogni pericolo di errore: Così nel citato passo di S. Ireneo sparsa già si scorge dall' origine del

Cristianesimo la dottrina della Pontificia infallibilità ; onde lungi dal dover tacciarla di novità, rimane anzi ad indagare qual sia l' Epoca, in cui cominciò a suscitarsi la contraria opinione, che sebbene adottata in seguito da più, e più Dottori, non fa però che non abbia sempre la primitiva sentenza ritenuta la sua preponderanza nel sentimento, siccome più comune, così anche più autorevole qual si professa nella universalità del Popolo Cristiano.

TERTULLIANO

L' Autorità della Sede Romana bastante a decidere ogni punto spettante alla salute.

Nell' aureo suo libro delle Prescrizioni comincia Tertulliano dal premettere una ben notabile distinzione tra le Chiese Matrici ed Originarie, che furono ammaestrate dagli stessi Apostoli, e l' altre, che furono di poi fondate, e si vanno tutto dì fondando nelle varie parti della Cristianità, e ch' egli perciò chiama Propaggini. Proprio delle prime egli è il diffondere la dottrina depositata in esse dagli Apostoli : proprio delle Propaggini il riceverla dalle Matrici. Delle prime dice, che sono propriamente Apostoliche ; delle altre, che possono anch' esse riputarsi fra le Apostoliche (*deputantur Apostolicæ*), mediante la consanguinità della dottrina, e la comunicazione che ritengono colle Matrici : cosicchè in ogni con-

troversia concernente la salute debbasi ricorrere a que' primitivi fonti per accertarsi della verità; ed è questa la nota stabilita da Tertulliano per distinguere la professione Cattolica da quelle delle Sette erranti: *Communicamus cum Ecclesiis Apostolicis, quod nulla doctrina diversa*. Ora di queste Chiese Matrici altra più non rimane fuorchè la Romana: Ed è quella che in particolar modo si distingue da Tertulliano C. 21. „ Si autem Italiæ adjaces, habes Romam, unde nobis quoque auctoritas præsto est. " E soggiunge: „ Ista quam felix Ecclesia! cui totam doctrinam „ Apostoli cum sanguine profuderunt ..... „ Videamus, quid didicerit, quid docuerit, „ quid cum Africanis quoque Ecclesiis contes„ serarit. "

Alle Chiese adjacenti all' Italia non altra norma proponeva Tertulliano, fuor quella che era sempre in pronto alle Chiese Affricane per definire le questioni concernenti la salute, cioè l' autorita di quella felice Chiesa, stabilita in Roma, nella quale gli Apostoli profusero col sangue la pienezza della dottrina: Adunque Tertulliano riconoscea in quella Sede una perpetua costante prerogativa d' infallibilità, senza la quale non può darsi un fermo indubitato, definitivo giudizio in materia di fede: E siccome in ogni punto di tempo possono in tal maniera suscitarsi dubbj da inquietare la coscienza de' Fedeli, duopo è, che perseverante sia in tutta la serie de' Pontefici senza

eccezione quella infallibilità di giudizio, cui si ha da ricorrere per impor silenzio all' insorta controversia.

Chiaro è poi che ogni dottrina, la quale ricevuta dalla Chiesa Romana dovea professarsi come dottrina di fede nell' Affrica, e nelle parti adjacenti all' Italia, dovea per la consanguinità della dottrina, richiesta dall' Unità di fede, professarsi del pari in tutta la Cristianità, e da tutte l' altre Chiese Matrici, che sussistevano, e che non cessarono di esser Chiese Apostoliche (N. B.) fino a tanto che col dipartirsi dalla consanguinità di dottrina, e dalla comunicazione colla Chiesa Principale *ad quam necesse est omnem Ecclesiam convenire* (S. Ireneo), Chiesa *radice, e matrice dell' Unità Cattolica* (S. Cipriano), Chiesa nella quale *semper viguit Apostolicæ Cathedræ Principatus* (S. Agostino) si spense in esse il lume della vera fede.

Ha dunque da considerarsi la Chiesa Romana non sotto la semplice qualità di Chiesa originaria, ed Apostolica, pregio comune a tutte l' altre Chiese fondate dagli Apostoli, ma qual primaria Chiesa costituita per ispeciale consiglio della Divina Providenza Madre, e Maestra di tutte le Chiese comprese nell' Unità Cattolica, da dover sussistere a perpetuità, perchè mediante l' inalterabile Successione de' suoi Pontefici, si potesse in quella come a' tempi di Tertulliano, così in ogni tempo avvenire additare a tutte le *Propaggini* l' inviolabile

Sede del Sacro primitivo deposito consegnatole dagli stessi Apostoli; e dire loro in ogni dubbio concernente la fede: *Habes Romam, unde nobis auctoritas præsto est.*

S. GIROLAMO

La Sede di Pietro, Cattedra di Verità parlante per bocca de' Successori del S. Apostolo.

Riguardo ai sentimenti di questo massimo Dottore di S. Chiesa, ci ha egli stesso risparmiata la fatica d' indagarli, stante la chiarezza, colla quale si esprime in ogni occasione, che gli si appresenta di manifestarli.

Così nella celebre sua Lettera al Papa S. Damaso, implorando il di lui Oracolo sulla questione allora vertente intorno alla espressione di una, o tre ipostasi: „ Ideo mihi Cathedram Petri, & fidem Apostolico ore laudatam censui consulendam ..... Ego nullum alium nisi Christum sequens Beatitudini „ Tuæ, idest, Cathedræ Petri communione „ consocior: Super illam Petram ædificatam „ Ecclesiam scio .... Non novi Vitalem, „ Meletium respuo, ignoro Paulinum. Quicumque Tecum non colligit, spargit, hoc „ est, qui Christi non est, Anticristi est. "

Quante cose in sì poche parole! *Beatitudini Tuæ, idest, Cathedræ Petri*: Non distingueva dunque S. Girolamo la Cattedra dal Seden-

te, che con Apostolico giudizio ne promulgava la dottrina. *Cathedram Petri, & fidem Apostolico ore laudatam*: Riconosceva permanente nella Cattedra di Pietro la fede encomiata dall' Apostolo, che si annunziava nell' universo Mondo, come fede universale della Chiesa. E nell' assoluta preventiva adesione alla dichiarazione, che ne implorava dal Pontefice, dimostra la certa sua credenza, e persuasione che non potesse soggiacere ad errore la sentenza, che ne aspettava. Potea S. Girolamo spiegare più chiaramente come la fede indefettibile della Cattedra era inerente alla indefettibilità del Sedente, per la cui voce si promulgava?

Men note forse sono, ma non men decisive più altre testimonianze, nelle quali si prende a ribattere le jattanze di Ruffino. Vantava questi in odio di S. Girolamo una sua Confessione come approvata dal comune consenso dell' Italia. Che oppone il Santo? „ *Et tamen miror* " (così egli Apol. adv. Ruf. l. 3. c. 5.) „ *quomodo probaverit Italia quod Roma contempsit: Episcopi susceperint, quod Sedes Apostolica condemnavit*. " Maraviglia, che ben dimostra quanto incredibile fosse a quella età, che l' Italia, ed in particolare i Vescovi avessero approvata una Scrittura, che fosse stata riprovata dalla S. Sede.

Ben altra maraviglia avrebbe dovuto farsi S. Girolamo, se a tempi suoi si fosse sentito un Vescovo associarsi alle glorie dell' Apostolo

e farsi un merito dell' *ardimento suo* nel contrapporsi ad un solenne Decreto della Sede Apostolica, ed all' unanime consenso nell' accettarlo de' suoi Colleghi nell' Episcopale ministero: Eppure questo Vescovo vuole essere creduto, e trova chi lo crede zelante seguace e vindice dell' antica dottrina de' Padri.

Torniamo a Ruffino, Avea questi detto in commendazione della sua Traduzione de' libri d' Origene, che il leggitore latino nulla vi avrebbe trovato, che fosse alieno dalla *fede sua*; „ Nihil in illis, quod a fide nostra di„ screpet, latinus lector inveniet. " E qui S. Girolamo: (Apol. l. 1. c. 1.) *Fidem suam quam vocat? eam ne, qua Romana pollet Ecclesia? an illam, quæ in Origenis Voluminibus continetur? Si Romanam responderit: ergo Catholici sumus, qui nihil de Origenis errore transtulimus. Sin autem Origenis blasphemia, fides illius est, dum mihi inconstantiæ crimen impingit, se hæreticum probat.* Stimava dunque S. Girolamo non potersi senza nota d' eresia recedere dalla fede, che si professa nella Chiesa Romana.

Lo stesso si raccoglie dalla Lettera del Santo alla illustre Vergine S. Demetriade per premunirla contro il contagio de' serpeggianti errori, i quali, sebbene già fulminati dal Papa S. Anastasio, tornavano a ripullulare, le raccomanda sopra tutto di stare inviolabilmente attaccata alla fede del S. Papa Innocenzo, degno Successore di S. Anastasio: „ Et quia

„ vereof, immo rumore cognovi in quibusdam „ adhuc vivere, & pullulare venenata plan„ taria : illud te pro caritatis affectu præmo„ nendam puto, ut sancti Innocentii, qui „ Apostolicæ Cathedræ, & supradicti Viri „ Successor, & filius est, teneas fidem, nec „ peregrinam, quamvis tibi prudens, callida„ que videaris doctrinam recipias. "

S. INNOCENZO I. S. AGOSTINO. CHIESE AFRICANE

Niuna controversia spettante al Dogma può definitivamente terminarsi, se non per Autorità della S. Sede.

L'indefettibilità della Romana Cattedra ne' dogmatici Giudizj pronunziati da' suoi Pontefici si scorge autenticamente confermata ne' Rescritti del S. Papa Innocenzo I. alli due celebri Concilj Cartaginese, e Milevitano nella Causa Pelagiana, ricevuti con somma venerazione da' PP. Affricani, e dalla Chiesa universale.

I PP. del Concilio Cartaginese sotto il Primate Aurelio (Lett. 175. tra quelle di S. Agostino, ediz. Maur.) porgono al S. Padre le loro suppliche „ ut Statutis nostræ mediocrita„ tis adhibeatur auctoritas etiam Apostolicæ „ Sedis pro tuenda salute multorum : & quo„ rundam etiam perversitate corrigenda. " E dopo avere esposte le dottrine contrarie agli

errori Pelagiani, soggiungono per modo di riverente scusa: „ Veremur ne apud te ista ipsa „ commemorando, quæ majore gratia de Sede „ Apostolica prædicas, inconvenienter facere „ videamur. " Espressione dinotante la maggiore autorità d' insegnamento, che riconoscevano essi nella Sede Apostolica sopra l' adunanza del loro, tuttochè ben numeroso Concilio. Quindi si fanno a supplicare *il* S. Padre, perchè compatendo alle loro angustie degnisi fulminare con l' autorità della Sede Apostolica l' errore, e l' empietà, che avea diggià molti fautori sparsi in varie parti: „ Error „ tamen ipse, & impietas, quæ jam multos „ assertores habet per diversa dispersos, etiam „ auctoritate Sedis Apostolicæ anathemanda „ est. " Sentenza, che anziosamente si desiderava, perchè, mediante la condanna della Sede Apostolica, la dottrina Pelagiana fosse da tutti riconosciuta eretica, come dalla Lettera del Concilio Milevitano, e dall' espresse testimonianze di S. Agostino più chiaro apparirà.

I PP. Milevitani (nelle loro Lettera 176.) si riferiscono alla Relazione del Concilio Cartaginese alle cui suppliche si uniscono per la condanna dell' errore sulla fiducia, come si spiegano, che " adjuvante misericordia Domi„ ni Dei nostri, qui Te, & regere consulen„ tem, & orantem exaudire dignatur, aucto„ ritati Sanctitatis Tuæ de Sanctarum Scriptu„ rarum auctoritate depromtæ facilius eos, qui

„ tam perversa, & perniciosa sentiunt, esse „ cessuros, ut de correctione potius congratu- „ tulemur, quam contristemur interitu. Quod „ libet autem ipsi eligant, certe vel aliis quos „ plurimos possunt, si ab eis dissimuletur, „ suis laqueis implicare, cernit Venerabilitas „ Tua instanter, & celeriter providendum." Ove si vede, come seguitando tuttavia i Pelagiani a goder dell' Ecclesiastica comunione, onde prendevano occasione di spargere i loro errori, ricorrono i PP. al Pontefice per impetrarne la sentenza decisiva, per cui o si ravvedessero i traviati cedendo alla superiore autorità del Pontefice fondata sull' autorità delle Scritture, o in vigore dell' anatema vibrato da esso contro i contumaci, fossero questi autenticamente dichiarati eretici, ed espulsi in tutto l' Universo dal consorzio de' Fedeli.

Ora veggiamo i Rescritti del S. Pontefice alle Relazioni, e suppliche de' due mentovati Concilii. Nel Rescritto ai PP. Cartaginesi (Ep. 181.) commenda la religiosa loro fedele osservanza dell' antica tradizione, e disciplina nel riferire al di lui Apostolato quanto si era trattato nel loro Concilio, siccome bene intesi di quello, che *Apostolicæ Sedi debeatur*. Sede cioè dell' Apostolo, *a quo ipse Episcopatus, & tota auctoritas nominis hujus emersit*, conformandosi in tal guisa al Sacerdotale istituto de' Maggiori, da quali fu, non per umana, ma per divina Sentenza stabilito: „ Ut „ quidquid quamvis in disjunctis, remotisque

„ provinciis ageretur, non prius ducerent fi-
„ niendum, nisi ad hujus Sedis notitiam per-
„ veniret: ut tota hujus auctoritate, justa quæ
„ fuerit pronuntiatio firmaretur. "

Nel Reseritto ai PP. Milevitani (Ep. 182.) commenda parimente il S. Padre la diligenza loro nel consultare la Sede Apostolica, cui è affidata la sollecitudine di tutte le Chiese per intenderle „ Super anxiis rebus quæ sit tenen-
„ da Sententia, antiquæ scilicet regulæ formam
„ secuti, quam toto semper ab Orbe mecum
„ nostis esse servatam: " Il che comprovano eglino stessi col presente loro ricorso, ben consapevoli, *quod per omnes provincias de Apostolico fonte responsa semper emanent*. E soggiugne; „ Præsertim quoties fidei ratio venti-
„ latur, arbitror fratres & Coepiscopos nostros,
„ nonnisi ad Petrum, idest, sui nominis, &
„ honoris auctorem referre debere, velut nunc
„ retulit vestra dilectio, quod per totum Mun-
„ dum possit omnibus Ecclesiis in comune pro-
„ desse. Fiant enim necesse est cautiores, cum
„ inventores malorum ad duplicis relationem
„ Synodi Sententiæ nostræ Statuis viderint ab
„ Ecclesiæ communione sejunctos. "

Così rammenta il S. Pontefice ai PP. Affricani la regola dell' antica Tradizione pienamente ad essi nota, e da tutto l' Orbe sempre osservata, che prescrive in ogni emergente intorno alla Fede doversi ricorrere alla Sede di Pietro, da cui come da fonte Apostolico *petentibus semper responsa emanant*, e attender-

ne l' autorevole Sentenza, senza la quale niuna tal questione, ovunque insorga, può esser terminata, in guisa che i contumaci debbano aversi come definitivamente condannati, e dalla Ecclesiastica comunione in tutto l' Orbe separati,

Queste Decretali non solo non eccitarono veruna reclamazione da parte de' Padri Affricani, come sarebbe facilmente avvenuto, qualora vi avessero ravvisate pretensioni pregiudizievoli a' legittimi diritti dell' Episcopato, ma furono da essi accolte con pienezza di venerazione, e di ossequio. Abbiamo di tale accoglimento l' autentica testimonianza di S. Agostino nella Lettera 186. scritta in nome di lui e di S. Alipio Vescovo di Tagasta a S. Paolino Vescovo di Nola nel trasmettergli una distinta relazione di quanto si era operato nella Causa Pelagiana: „ Scripsimus etiam (n. 2.) „ ad beatæ memoriæ Papam Innocentium præ„ ter Conciliorum relationes, litteras familia„ res, ubi de ipsa Causa aliquanto diutius egi„ mus. Ad omnia nobis ille rescripsit eo mo„ do, quo fas erat, atque oportebat Aposto„ licæ Sedis Antistitem. " Irrefragabile testimonianza, che ne' Rescritti, e nelle Lettere della B. M. di Papa Innocenzo nulla si era trovato in che apparisse ombra di esagerazione, ma quello soltanto, che conveniva, e competeva di doversi rispondere dal Pontefice della Sede Apostolica.

Quanto poi fosse in particolare l' ossequio

prestato da S. Agostino alle suddette Decretali, si manifesta pure in quel celebre suo Detto, *Causa finita est*, nell' annunziare ch' ei fa co' Rescritti venuti da Roma il compiuto trionfo della verità Cattolica sopra i pestilenziali errori della Pelagiana Setta. Rammentato avea S. Innocenzo nel suo Rescritto l' antico istituto de' Maggiori, che niuna causa concernente al Dogma, dovesse aversi per finita, *nihil finiendum ducerent*, finchè fattane la relazione alla S. Sede, ne fosse emanata la finale definitiva Sentenza. A questo passo alludendo S. Agostino ne prende argomento di mostrare, come sendosi adempiuto per mezzo de' Rescritti venuti da Roma ciò che richiesto era *ad finiendum*, era dunque in conseguenza finita la Causa. Così egli (Serm. 131. de verbis Evang. Johan. c. 10.): „ Jam enim de hac „ Causa duo Concilia missa sunt ad Sedem „ Apostolicam: inde etiam rescripta venerunt. „ Causa finita est. Utinam aliquando finiatur „ error. " La manifesta allusione del *finita est* di S. Agostino, al *finiendum ducerent* di S. Innocenzo disvela il genuino senso di quella espressione, che vanamente tentano gli Avversarj d' ingombrare colle cavillose loro interpretazioni.

Vieppiù si manifesta il sentimento di S. Agostino nella citata Lettera a S. Paolino num. 28. nel redarguire la pertinacia di Pelagio in sostenere la perversa sua intelligenza di un passo del Vangelo contro la dichiarazione fattane

dalla S. Sede nel Rescritto d'Innocenzo ai PP. Milevitani : „ Et contra Apostolicæ Sedis au„ ctoritatem , ubi de de hac ipsa re cum age„ retur , hoc testimonium adhibitum est Evan„ gelicum , ne parvuli non baptizati vitam „ posse habere credantur . “ Colla stessa autorità dell' Apostolico giudizio reprime il S. Dottore l' audace temerità di Giuliano nel suo appello ad un nuovo esame : „ Non est autem „ bonum (L. 2. Op. Imperf. c. 103.) contra „ Apostolicum sensum exserere , & asserere „ hæreticum sensum . Quid adhuc quæris exa„ men , quod jam factum est apud Apostoli„ cam Sedem ? “ Si consideri se chi ne' giudizj della Sede Apostolica riconosce l' irrefragabile autorità del *senso Apostolico* , da non lasciar luogo ad ulteriore esame, si mostri molto propenso a riconoscere lacune di fallibilità nella serie di que' giudizj contro il senso Apostolico .

E giacchè non può il *tutto dirsi dappertutto* , ne sia lecito di ripigliare l' analisi delle suddette Lettere de' PP. Affricani , ove instano presso il Papa , perchè non tardi ad anatematizzare la dottrina Pelagiana con insieme i suoi Autori , e contumaci Fautori , onde porre fine allo scandalo , con cui non cessavano di spargerne gli errori . Ad ischiarimento di siffatte istanze abbiamo accennato un passo di S. Agostino (De pecc. Origin. c. 17.), ove nota che la dottrina Pelagiana , sebbene fosse diggia diffamata presso le varie provincie della

Cristianità, e riprovata eziandio da' Concilj Provinciali, pure, e Pelagio, e Celestio, ed i loro aderenti seguitavano tuttavia a goder pubblicamente dell' Ecclesiastica comunione, abusandone per sedurre più facilmente gl' incauti fedeli, fra quali viveano: *Plures*, dice il Santo, *Pelagianos propterea sectabantur, quia Catholicæ comunioni videbant esse sociatos*: Scandalo, che non fu rimesso se non da poi che per sentenza della S. Sede proscritta fu inappellabilmente l' empietà Pelagiana, e condannati gli Autori, e contumaci Fautori della medesima. Così S. Agostino scrivendo *Optato Episcopo Ep. 190. n. 22.* ad oggetto di cautelarlo contro le insidie della nuova eresia, „ cujus vel Auctores, vel certe accerrimi, notissimique Suasores cum Pelagius, & Cælestius extitissent „ Conciliorum Episcopalium vigilantia, in adjutorio Salvatoris, qui suam tuetur Eccle„ siam, etiam a duobus Venerabilibus Anti„ stitibus Apostolicæ Sedis, Papa Innocentio, „ & Papa Zosimo, nisi correcti etiam egerint „ pœnitentiam, toto Christiano Orbe damnati „ sunt. De quibus exempla recentium litterarum, sive quæ specialiter ad Afros, sive „ quæ universaliter ad omnes Episcopos de memorata Sede manarunt, ne forte ad Vestram „ Sanctitatem nondum pervenerint, Vobis curavimus mitti." Da questi passi di S. Agostino ben si comprende, come a terminare definitivamente la Causa Pelagiana non era sufficiente la vigilanza Episcopale, tuttochè sì lu-

minosamente spiegata in più parti, e segnatamente ne' due celebri Concilj Cartaginese e Milevitano, se non vi si aggiugneva la superiore autorità dalla S. Sede, implorata perciò da que' Venerandi Vescovi; acciocchè in vigore dell' anatema pronunziato dalla medesima, venisse in tutto l' Orbe notoriamente riconosciuta l' ereticale empietà della Setta Pelagiana, ed i suoi contumaci Fautori esclusi dalla comunione della Chiesa, e dall' universale consorzio de' Fedeli.

LETTERA SINODALE

De' tre Concilj delle tre Provincie Bizacena, Numidia, e Mauritania in conferma de' suddetti Pontificj Rescritti.

Quanto costante siasi conservata nell' età susseguenti in tutta l' estenzione delle Chiese Affricane l' antica professione dell' irrefragabile autorità della Sede Apostolica per terminare definitivamente le cause appartenenti alla fede, chiaro apparisce dalla Lettera Sinodica de' tre Concilj delle Provincie Bizacena, Numidia, e Mauritania diretta a Papa Teodoro, e prodotta nel Concilio Lateran. sotto Martino I. an. 649. Lettera, e Professione stesa ne' termini stessi, ne' quali più di due Secoli avanti era stata questa irrefragabile autorità solennemente dichiarata dal S. Papa Innocenzo nel suo Rescritto a' PP. Cartaginesi. Omettiamo per bre-

vità, nè senza rincrescimento l' intero preambolo, che non può essere più significante, e riporteremo soltanto il seguente passo tanto da far vedere, come era tuttavia vegliante in tutta l' Affrica la dottrina esposta nel suddetto Rescritto del Santo Pontefice Innocenzo. „ Antiquis enim regulis sancitum est, ut quidquid quamvis remotis vel in longinquo positis ageretur provinciis, non prius tractandum, vel accipiendum sit, nisi ad notitiam „ Almæ Sedis Vestræ fuisset deductum, ut „ hujus auctoritate, justa quæ fuisset pronuntiatio firmaretur; indeque sumerent cæteræ „ Ecclesiæ velut de natali suo fonte prædicationis exordium, & per diversas Mundi regiones puritatis incorruptæ maneant fidei Sacramenta Salutis. "

Dopo tali, e sì espresse testimonianze della piena ossequiosa venerazione prestata da un Agostino, e dalle Chiese Affricane ai Rescritti di Papa Innocenzo, ed alle prerogative ivi enunziate della S. Sede, potrà ognuno giudicare, *an satis pudori consulant* coloro, che hanno tentato, e tuttora tentano di eluderne l' autorità sotto pretesto, che non abbia da prestarsi fede troppo buonamente a' Romani Pontefici, ove si prendono ad esaltare le prerogative della lor Sede. Ma pure a maggiore confusione di costoro fia bene, che di nuovo sentano con che tuono vien repressa nella *Difesa* P. 3. L. 10. c. *6.* l' arroganza di siffatta temeraria risposta: „ Audio quid dicant: Ro-

„ manis Pontificibus Sedis Suæ dignitatem com-
„ mendantibus, in propria videlicet causa non
„ esse credendum. Sed absit; pari enim jure
„ dixerint, ne Episcopis quidem, aut Presby-
„ teris esse adhibendam fidem, cum Sacerdotii
„ sui honorem prædicant; quod contra est.
„ Nam quibus Deus singularem honoris, di-
„ gnitatisve prærogativam contulit, iisdem in-
„ spirat verum de sua potestate sensum, ut
„ ea in Domino, cum res poposcerit, libere
„ & confidenter utantur, fiatque illud quod
„ ait Paulus: *Accepimus Spiritum, qui ex*
„ *Deo est, ut sciamus, quæ a Deo donata*
„ *sunt nobis*. Quod quidem hic semel dicere
„ placuit, ut temerariam, ac pessimam re-
„ sponsionem confutarem; profiteorque me de
„ Sedis Apostolicæ Majestate, Romanorum
„ Pontificum doctrinæ, & traditioni creditu-
„ rum: quanquam eorum Sedem non ipsi ma-
„ gis, quam reliqui, ac tota Ecclesia, atque
„ Orientales haud minus, quam Occidentales
„ prædicant. "

E per verità se dall' Occidente, e dall' una delle primarie Sedi dell' Italia parte la voce di un Crisologo ad ammonire il traviato Eutichete, „ ut his quæ a Beatissimo Papa Ro-
„ manæ Civitatis scripta sunt, obedienter at-
„ tendas, quoniam Beatus Petrus, qui in pro-
„ pria Sede vivit, & præsidet, præstat quæ-
„ rentibus fidei veritatem " Ecco che consuona dall' Oriente quella del Santo Vescovo di Costantinopoli Flaviano, (Ep. 26. presso Bal-

ler.) nel rappresentare a S. Leone potersi col sussidio delle sacre sue lettere terminare la Causa di Eutichete senza sturbare tutte le Chiese della Cristianità coll' adunanza del progettato Concilio; Consuona quella del dottissimo Vescovo di Ciro Teodoreto Ep. 116. a Renato Prete della S. R. C. del Titolo di S. Clemente, pregandolo che voglia persuadere al Santissimo Papa, che nelle turbolenze che agitavano gli Orientali usi dell' Apostolica sua autorità, „ & ad Concilium Vestrum advolare „ præcipiat. Habet enim (soggiunge) Sanctis„ sima illa Sedes Ecclesiarum, quæ in toto „ sunt Orbe, principatum multis nominibus, „ atque hoc ante omnia, quod ab hæretica ta„ be mansit immunis, nec ullus contraria sen„ tiens in illa sedit, sed Apostolicam gratiam „ integram conservavit." Concorda dalla Sede di Gerosolima il S. Patriarca Sofronio, che condotto avendo Stefano Vescovo di Dora sul Calvario, lo astrinse per il Sangue di Gesù Cristo a doversi portare in Roma con ogni sollecitudine per implorare dall' Apostolica Sede il desiderato appoggio alla fede periclitante in Oriente per le novità di Teodoro di Pharan: „ Quantocius ergo de finibus terræ ad „ terminos ejus deambula, donec ad Apostoli„ cam Sedem, ubi orthodoxorum dogmatum „ fundamenta existunt, pervenias." Avrebbe Sofronio fatto intraprendere un sì penoso viaggio al Vescovo di Dora per mandarlo ad una Sede, in cui avesse stimato che potessero à

fondamenti della ortodossa dottrina, in un qualunque periodo di Pontificia fallibilità, scuotersi, e traballare?

FORMOLA

Di S. Ormisda. Universale consenso in riceverla delle Chiese Orientali, ed Occidentali; ed in particolare delle Gallicane.

Ma ove può meglio ravvisarsi l' universale consenso dell' Oriente, e dell' Occidente, che nella celebre Formola del Papa S. Ormisda (an. 517.) da doversi soscrivere qual professione di Fede da tutti li Vescovi della riunione degli Orientali dopo lo Scisma di Acacio, e adottata in altre susseguenti riunioni? Eccone il tenore: „ Prima salus est rectæ fidei re„ gulam custodire, & a Patrum traditione nul„ latenus deviare; quia non potest Domini „ Nostri Jesu Christi prætermitti Sententia di„ centis: *Tu es Petrus, & super hanc petram* „ *ædificabo Ecclesiam meam*. Hæc quæ dicta „ sunt, rerum probantur effectibus, quia in „ Sede Apostolica immaculata est semper ser„ vata religio . . . . . Unde sequentes in omni„ bus Apostolicam Sedem, & prædicantes omnia „ ejus constituta, spero ut in una communio„ ne vobiscum, quam Sedes Apostolica præ„ dicat, esse merear, in qua est integra, & „ vera Christianæ religionis soliditas. Promit„ tens etiam sequestratos a communione Ec-

„ clesiæ Catholicæ, idest, non in omnibus
„ consentientes Sedi Apostolicæ, eorum nomi-
„ na inter sacra non recitanda Mysteria. Hanc
„ autem professionem meam propria manu sub-
„ scripsi, & Tibi Hormisdæ Sancto, & Ve-
„ nerabili Papæ Urbis Romæ obtuli. "

Si sarebbe Monsignore di Noli così bonariamente piegato a soscrivere una formola di sì piena ed assoluta adesione alli Costituti della Sede Apostolica, riconoscendo in essa la stabile integrità della Religione Cristiana, ed avendo in conseguenza come segregati dalla Comunione Cattolica i non consenzienti con essa? Senta per altro ciò, che ne dice l' Autore della *Difesa* (P. 3. L. 18. c. 7.): Atque „ hæc professio ab Hormisda Pontifice dictata, „ ab omnibus Episcopis Orientalibus, eorum- „ que Antesignanis Constantinopolitanis Pa- „ triarchis est recepta. Qua de re Occidenta- „ les Episcopi, præsertim Gallicani multum in „ Domino collœtantur, ut certum sit hanc for- „ mulam a tota Ecclesia Catholica comproba- „ tam. "

E appresso: „ Hanc professionem eodem „ initio, eadem conclusione, additis subinde „ hæresibus, atque hæreticis, qui suis tempo- „ ribus Ecclesiam conturbassent, per secuta „ sæcula frequentatam scimus. Nam uti S. Hor- „ misdæ Papæ, Sanctoque Agapeto, & Nico- „ lao Primo omnes Episcopi fecerant, ita iis- „ dem verbis Adriano II. Papæ Nicolai *Suc-* „ cessori factam in Concilio VIII. Œcumenico

„ legimus. Hæc ergo ubique diffusa, omnibus „ Sæculis propagata, ab Œcumenico Concilio „ consecrata quis respuat Christianus? "

Afferma l' Autore della *Difesa*, che per la pubblicazione di quella formola giubilarono i Vescovi Occidentali, e principalmente i Gallicani. Nè è da maravigliarsene. Viva era presso questi la memoria della religiosa esultanza, con cui da' loro Maggiori fu accolta senza relazione al Concilio Calcedonese, qual Simbolo di fede, la celebre Decretale di S. Leone, come attestano 44. Vescovi radunati sotto la presidenza di Ravennio di Arles nella Sinodica loro Lettera (*99.* tra quelle di S. Leone, Ediz. Baller.) „ Exultavimus itaque, „ Christo propitio, lectis Beatitudinis Vestræ „ litteris, & omni instructione patefacta, „ omnes intra Galliam constitutos exultare mox „ fecimus .... Quæ Apostolatus Vestri Scripta, ita ut Symbolum fidei, quisquis redemptionis Sacramenta non negligit, tabulis „ cordis adscribit. " Leggasi la Lettera tutta, di cui non avrebbe da preterirsi neppure una sillaba: ed alla quale si conforma pienamente l' altra de' tre Vescovi, Cerezio, Salonio, e Verano (presso Baller. Ep. *68. ad S. Leonem Papam* an. 450.)

Tale era lo spirito, di cui animati erano que' PP. della Chiesa Gallicana, e del quale altra luminosa significanza ne appresentano i PP. del celebre Concilio Arausicano II. an. 529 sotto la presidenza del gran S. Cesario di Ar-

les nel professare come fanno ; „ Unde id nobis , secundum admonitionem , & auctoritatem Sedis Apostolicæ justum , ac rationabile „ visum est , pauca capitula ab Apostolica nobis Sede transmissa , quæ ab antiquis Patribus de Sanctarum Scripturarum voluminibus „ in hac præcipue causa collecta sunt , ad docendum eos , qui aliter quam oportet , sentiunt , ab omnibus observanda proferre , & „ manibus nostris subscribere deberemus.“ Ove soggiunge Natale Alessandro (Hist. 5. Sæc. c. 3. art. 10,) „ Bonifacius II. Pontifex creatus „ Cæsarii sibi amicissimi votis annuit , Synodum confirmavit , Semipelagianos ultimo ictu „ confodit .“

Il numeroso Concilio Aurelian. V. Can. I. an. 549. riprova gli errori di Nestorio , e di Eutichete come condannati dalla S. Sede Apostolica , senza far menzione de' Concilj di Efeso , e di Calcedonia : „ Quas etiam Sectas Sedes Apostolica Sancta condemnat , similiter „ & nos easdem cum suis Auctoribus , & Sectatoribus execrantes .“ Nè quì è da omettere l' avvertimento di Nat. Aless. (Hist. Eccles. Sæc. 6. c. 5. art. 18.) , che sebbene non ignorassero que' PP. le condanne emanate da que' due Concilj „ tamen Apostolicæ tantum Sedis in suo Decreto meminisse , ratos „ satis esse , quum de fidei dogmatibus ageretur , si sanciretur constitutio , quæ Romanæ „ Sedis niteretur auctoritate , cui refragari nullus deberet .“

E nello Scolio: „ Constans hæc est, & per„ petua Sententia mea, qui & Jansenianam, „ & novissime Quietistarum hæresim a solis „ Romanis Pontificibus, non ab aliqua Syno„ do legitima damnatas agnosco, atque profi„ teor Innocentii X., Alexandri VII., Inno„ centii XII. contra illas hæreses Constitutio„ nibus neminem refragari debere, vel posse „ secundum præclaram illam Ivonis Carnoten„ sis Episcopi Sententiam: *Sedis Apostolicæ „ judiciis, & Constitutionibus obviare plane „ est hæreticæ pravitatis notam incurrere.*“

Il Concilio Turonense II., an. 567., in cui tra insigni altri Vescovi sederono un S. Pretestato di Roüen, un S. Germano di Parigi dopo avere riportato Can. 20. una Sentenza di Papa S. Innocenzo a S. Vittricio Rothomag. prosegue: „ Quis Sacerdotum contra decreta „ talia, quæ a Sede Apostolica processerunt, „ agere præsumat? ..... Et quorum Auctorum valere possit prædicatio, nisi quos Se„ des Apostolica semper intromisit, aut apo„ cryphos fecit, & Patres nostri hoc semper „ custodierunt, quod eorum præcepit auctori„ tas. Nos ergò sequentes quod vel Apostolus „ Paulus, vel Papa Innocentius statuit, in „ Canonibus nostris inserentes statuimus.....“

Più che bastanti sembrano siffatte testimonianze, e quella singolarmente de' Venerandi PP. Turonesi, ben intesi al certo della Tradizione de' loro Maggiori, & *Patres nostri hoc semper custodierunt*, a confermare vieppiù

l'osservazione sopra riportata di Monsignore di Hontheim, ossia Febronio, nel Prodromo della sua Storia Trevirense, che già da tempi de' Re Franchi ricevuta era in quelle parti la Sentenza della Pontificia infallibilità. Fu dunque anteriore a' Secoli d'ignoranza anche nella Chiesa Gallicana, e vi risplende non qual semplice opinione, ma qual dottrina comunemente ricevuta, e che senza sospetto *in* contrario serve di norma alle determinazioni de' Concilj particolari.

Ma se non nacque ne' Secoli dell'ignoranza, come vuole Monsignore di Noli, ben volentieri concediamo, che viva si mantenne in mezzo alla oscurità di que' tempi, pregio de' quali fu, secondo l'osservazione del Fleury, il conservare illibata l'integrità della dottrina spettante all'essenziale della Religione, e così la veggiamo adottata sul fine del nono secolo dal celebre Incmaro di Rheims, tuttochè non sempre ben affetto verso certe particolari disciplinari ordinazioni de' Pontefici allora Sedenti, il quale scrive al Nipote suo Incmaro di Laon, (presso Flodoardo L. 3. c. 21.) „ Ego Decretales Sedis Apostolicæ diversis „ temporibus pro diversorum Patrum consola„ tione, vel consultatione ab ejusdem Sedis „ Pontificibus, & venerabiliter suscipiendas di„ co & scribo." Consuona sul fine 11.° e principio del 12.° un Ivone Cartonense nella Sentenza di lui, che abbiamo poc'anzi veduto riportata da Nat. Aless., che lo qualifica come

l'uno de' più Santi, e dotti Prelati della Chiesa Gallicana.

S. BERNARDO

Non può la Fede patire difetto nella Sede di Pietro.

A compiere la luminosa serie de' PP. Gallicani, e mettere come il sigillo alla continuata tradizione de' loro insegnamenti, spuntò poco dopo sull'Orizzonte della Francia qual astro novello ad illustrare insieme colle Gallicane le provincie tutte della Cristianità il mellifluo Dottore S. Bernardo *ultimus inter Patres, sed primis certe non impar* (Mabillon Præf. Edit. Maur.), nelle cui dotte, non men che soavi composizioni si gusta con salutare diletto il sugo de' più pregiati fiori da lui delibato, e raccolto dalle dottrine e sentenze de' Padri, che il precedettero. Potea forse questo S. Dottore spiegarsi più chiaramente di quello, ch'ei fece nell'Epist. 190., ossia Trattato *contra quædam Capitula errorum Abaelardi ad Innocentium II. Pontificem?* „ Oportet ad vestrum „ referri Apostolatum pericula quæque, & scan„ dala emergentia in regno Dei, ea præser„ tim, quæ de fide contingunt. Dignum quip„ pe arbitror ibi potissimum resarciri damna „ fidei, ubi non possit fides sentire defectum. „ Hæc quippe hujus prærogativa Sedis. Cui „ enim alteri aliquando dictum est, *Ego pro*

„ *te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua?*
„ Ergo quod sequitur, a Petri successore exi-
„ gitur: *Et tu aliquando conversus confirma*
„ *fratres tuos*. Id quidem modo necessarium
„ est." Sentenza recapitolata in margine dall' Editore in questi termini: *Romanæ Sedis prærogativa, non posse errare in fide*.

Se ne' pericoli della fede si ha da ricorrere a quella Sede, di cui è propria prerogativa, che la fede non possa in lei patire difetto: e se per tal motivo ricorre S. Bernardo all' Apostolato d' Innocenzo II. contro gli errori di Abaelardo; adunque riconosce inerente all' Apostolato del Pontefice sedente quella prerogativa, per cui non può la fede patir difetto nella Sede Romana. Chiaro è l' argomento: Premette S. Bernardo l' indefettibilità conceduta da Cristo all' Apostolato, ossia al successivo Apostolico Ministero di S. Pietro. *Ego rogavi &c.*: Ne deduce la diritta conseguenza, che perciò si esige da chiunque succede ad esercitare questo Apostolato, che in ogni emergente risguardante la fede, adempia l' uffizio, per cui fu da Cristo annessa l' indefettibilità all' Apostolico Ministero di Pietro, confermando i suoi fratelli per via di un giudizio, nel quale *fides non possit pati defectum*. Questo è il giudizio che implorava S. Bernardo, ed aspettava dall' Apostolato d' Innocenzo II. contro gli errori di Abaelardo, ed in vigore del quale si potesse udire ciò, che in virtù de' Rescritti d' Innocenzo I. disse S. Agostino *Causa*

finita est. È nel vero troppo strana cosa sarebbe il pensare, che S. Bernardo ricorrendo all' Apostolato d' Innocenzo II. come all' Apostolato stesso di S. Pietro, non avesse però dovuto aspettare da quel Pontefice in quell' emergente pericolo, se non che un giudizio tuttavia pericolante, qual potea temersi per parte di un Papa, ch' egli avesse stimato poter soggiacere ad errore.

INSUSSISTENZA

Dell' interpretazione data dall' Autore della Difesa *al suddetto passo di S. Bernardo.*

Ora veggiamo il solo ripiego, che con tutta l' acutezza del suo ingegno abbia saputo rinvenire l' Autore della *Difesa* per eludere la forza dell' argomento tratto dal citato passo di S. Bernardo. Vuole egli che le parole del Santo, *hæc hujus prærogativa Sedis*, debbano intendersi della Sede in generale soltanto, non di ciascun Sedente in particolare: *En Sedis universim ex antiqua traditione, non singuli cujusque Pontificis*. Ma S. Bernardo non ricorre al complesso della serie *universim*, ed in astratto: Ricorre determinatamente all' attuale Apostolato d' Innocenzo II. nell' attuale urgenza degli errori di Abaelardo, e ciò con intento, e protesta di ricorrere ove la fede non può patir difetto; attendendo quella voce

di verità, che meritamente si esige da *chi è* rivestito del ministero, cui fu da Cristo annessa la prerogativa dell' indefettibilità. E quì che replica l' Autore della *Difesa?* „ Exigitur „ certe; quis enim neget id a Petri Successo„ re postulari? An id officii sit semper, ac „ necessario præstiturus, Bernardus non dicit, „ ac fidenter dixerim, ad Bernardi tempora „ dixisse neminem. " Come mai! S. Bernardo chiede, ed aspetta nominatamente dal Sedente Pontefice una certa irrefragabile Decisione, quale in virtù della parola di Cristo si aspetta dall' Apostolato di Pietro, e ciò a riparo del presente pericolo, e vorremo credere, che con una sì ferma, dichiarata fiducia potesse destarsi, non che allignare nell' animo di S. Bernardo il sospetto, che avrebbe naturalmente eccitato l' opinione della fallibilità, che fosse per emanare dal particolare Pontefice, cui egli ricorreva, un qualche men considerato giudizio, che lungi dal porgere il desiderato rimedio, avesse data occasione di nuova turbazione, e scandalo? *Nugæ*. Chiunque voglia considerare colla più severa imparzialità il testo del S. Padre, dica se vi ha sillaba, che suggerisca, ed anzi non rispinga siffatte arbitrarie interpretazioni, che visibilmente ne pervertono la naturale, piana, ovvia intelligenza.

Quanto poi alle parole soggiunte, *an id officii sit* (Petri Successor) *semper, ac necessario præstiturus, Bernardus non dicit, ac fidenter dixerim, ad Bernardi tempora dixisse*

neminem; occorre una distinzione da farsi: Che un Pontefice possa mancare al suo dovere per colpa di negligenza, nel differire di troppo il giudizio, che gli si richiede, *transeat*; Ma che possa far mancare la parola di Cristo col macchiar di errore un giudizio, cui fu da Cristo annessa la prerogativa dell' indefettibilità, ciò è quello, che non si ammette: Questa è l' indefettibilità, che S. Bernardo riconosceva inseparabile dal giudizio d' Innocenzo per una definitiva, irrevocabile condanna degli errori di Abaelardo: indefettibilità, che non attese i tempi prossimi a S. Bernardo per esser conosciuta, predicata, esaltata da primi secoli in quelle solenni voci sì frequenti nelle bocche de' SS. PP., de' Concilj, de' Sommi Pontefici, che S. Pietro vive, e presiede tuttora, cioè in ogni successione di tempo nella sua Cattedra; che non cessa di parlare per bocca de' suoi Successori; che siccome *adnitente B. Petri præsidio* la Chiesa Romana fu per l' addietro immune da ogni errore, così seguiterà per l' avvenire. E chiunque voglia ripigliare il filo della tradizione nelle moltiplici testimonianze fin quì prodotte, scorgerà facilmente, che ovunque si ricorre alla Sede Apostolica, si aspetta la definitiva Sentenza dal Rescritto del Pontefice Sedente *pro tempore*, siccome dai PP. Africani nel ricorrere all' autorità della Sede Apostolica s' implorava il supremo giudizio del Pontefice S. Innocenzo, e da S. Girolamo in simile ricorso alla S. Sede si attendeva il Re-

scritto di S. Damaso. In somma si ricorrano le citate testimonianze, e dappertutto si vedrà, che *autorità della Sede Apostolica*, *e autorità del giudizio Apostolico* si prendono scambievolmente l' un per l' altro, come termini sinonimi. Nè può diversamente intendersi conforme anche al sentimento dell' Autore della *Difesa* P. 3. L. 10. c. 5., ove benchè distingua a certi riguardi la Sede dal Sedente, confessa nondimeno, come si è digg'à veduto, che nulla può la Sede esercitare di podestà, e di giurisdizione, se non per mezzo del Sedente (*a*).

(*a*) Debbo avvertire, che nel produrre le addotte testimonianze, non ho inteso d' imprendere una diretta confutazione dell' Opera della *Difesa:* Troppo avrei presunto di me, se mi fossi creduto potere aggiugnere qualche grado di forza, e di luce a quanto è uscito in tal proposito dalla esimia penna di un consumato Maestro in Divinità, l' E.mo Cardinale Orsi. Altro pertanto non ho inteso, che di appresentare a' meno istrutti Leggitori un preservativo da cautelarli contro la troppa franchezza dell' opponente Prelato di Noli, nell' asserire che la dottrina della Pontificia infallibilità non sia che un mero parto de' Secoli di barbarie, ignoto a tutta la più illuminata antichità.

Conseguenza risultante del Can. 3. Sess. 7. de Baptismo, *in conferma delle testimonianze fin quì addotte dell' Apostolica Tradizione, in favore della indefettibilità della Sede Romana in ogni materia concernente la Religione, ed il Dogma.*

Non vi ha Secolo, che oltre le addotte testimonianze non ne somministri altre assai, nè meno significanti da formare altrettanti anelli di una non mai interrotta Catena di Tradizione, comprovante la Pontificia indefettibilità in ogni materia concernente la Religione, e il Dogma. Quindi non fia meraviglia, che in un Concilio Ecumenico vindice della primitiva continuata Tradizione se ne scorga il risultato nel senso naturale, ed ovvio delle sue Dogmatiche Definizioni. Tale ben può dirsi quello, che si manifesta nel Can. 3. *de Baptismo* Sess. 7. del Sacro Concilio di Trento: „ Si quis „ dixerit, in Ecclesia Romana, quæ omnium „ Ecclesiarum Mater est, & Magistra, non „ esse veram de Baptismi Sacramento doctri- „ nam; Anathema sit. " Chiaro è, che ivi non può dirsi autenticata la verità della dottrina Romana relativamente soltanto al tempo, in cui attualmente si professava in quella Chiesa, mentre si stava stendendo il Canone. Non ignoravano i PP., come in quel periodo la

vera dottrina *de Baptismo*, non meno che nella Romana, diffusa era nelle altre Chiese dell' Orbe Cattolico; per esempio nella Chiesa di Trento, ove si celebrava il Concilio: Chi perciò dirà; che alla sapienza di que' PP. si fosse convenuto il formare per alcuna di quelle Chiese in particolare, ed in ispezie per la Tridentina, un' esplicito Canone del tenore di quello, che si è fatto per la Romana, con che si venisse a dichiarare: *Si quis dixerit in Ecclesia Tridentina non esse veram de Baptismo doctrinam; anathema sit?*

La ragione di una siffatta differenza si appresenta da se. Un Canone Dogmatico non può aver per oggetto, se non un articolo di immutabile verità da dichiararsi, o collo stabilirlo direttamente, o col condannare l' errore opposto. Ora sebbene vera fosse la dottrina professata dalla insigne Chiesa di Trento a' tempi del Concilio, potea pure avvenire, che in progresso di tempo (*quod Deus avertat*) vi si alterasse la verità, come pur troppo è avvenuto in tante altre Chiese particolari della Cristianità: talchè venisse a tramutarsi di vero in falso il tenore di un siffatto Canone.

Se dunque un articolo definito in un Concilio Ecumenico sotto l' influenza dello Spirito Santo non può essere se non articolo d' immutabile verità, avendo il Tridentino vibrato l' Anatema contro chiunque dica *in Ecclesia Romana non esse veram de Baptismo Doctrinam*, egli è dunque articolo di eterna verità,

da doversi in tutta la successione de' Secoli professare sotto pena d'Anatema da ogni fedele Cattolico, che la *vera dottrina del Battesimo esiste nella Chiesa Romana*. Onde si comprende, come illuminati dallo Spirito Santo i PP. Tridentini, non mai sarebbonsi indotti a decretare un siffatto Anatema, se non avessero riconosciuta nella *Chiesa Madre, e Matrice di tutte le Chiese* l'eccelsa prerogativa conferitale da Cristo, che neppure per un momento di tempo potesse soggiacere a sorpresa di errore nella dottrina del Battesimo.

Che se nel Magistero di quella Chiesa piacque a Cristo di riporre l'immutabile stabilità della vera dottrina intorno al Battesimo, non avrà forse a dirsi lo stesso degli altri Sacramenti, dell'Eucaristia, della Penitenza, del Matrimonio, in somma dell'intero Deposito della fede affidato in perpetuo da Cristo al ministero di Pietro, perchè in ogni emergente sempre in pronto fosse quella voce, da cui debbono *le genti udire la parola del Vangelo, e credere?* Fede Romana, che da tempi dell'Apostolo *si annunziava in tutto il Mondo*, che però *sempre fu*, per detto del ch. Bossuet, *la fede della Chiesa*; Cosicchè in forza di questo stesso Trid. Canone rimane vieppiù illustrato, e confermato il vero intento di S. Bernardo nel ricorso da lui fatto contro gli errori di Abaelardo all'Apostolato d'Innocenzo II., come a quel Magistero, nel quale la fede *non potest sentire defectum*.

ARTICOLO VI.

Documenti in contrario recati da Monsignore di Noli, e 1.° della resistenza di S. Cipriano al Decreto di S. Stefano.

A persuadere la novità, ed in conseguenza la falsità della Sentenza, che stà per la Pontificia infallibilità, adduce in primo luogo Monsignore di Noli „ che non tenevansi da S. Ci„ priano per infallibili le Decisioni Dogmati„ che del Romano Pontefice; altrimenti avreb„ be rinunziato al suo errore dopo la Decisio„ ne contraria del Papa S. Stefano: che a S. „ Agostino sarebbe mancata la maniera di scu„ sare il S. Martire sulla mancanza della De„ cisione di un Concilio plenario, se aves„ se riputato infallibile il giudizio del Pon„ tefice. “

OSSERVAZIONE

Trattandosi di questione diggià ampiamente discussa da tanti celebri Autori risponderemo brevemente, negando, sotto la scorta di Natale Alessandro, e dietro alle vestigia de' SS. Girolamo, ed Agostino il supposto, su cui si regge tutta la forza dell' argomento di Monsignore, cioè che abbia inteso il S. Martire opporsi al Decreto di S. Stefano, come a decisione riputata da lui Dogmatica. Ecco in

contrario la proposizione stabilita da Natale Alessandro, (Dissert. 12. Sec. 3. Art. 4) provata da lui concludentemente coll' autorità di S. Cipriano stesso, e de' Concilj Affricani a lui aderenti: „ S. Cyprianus & Africani Epi„ scopi non existimaverunt Dogma de rebapti„ zandis hæreticis quod tuebantur, ad fidem „ pertinere. " Ed eccone la prova, che non ammette replica. „ Si rebaptizationem hæreti„ corum fidei rem esse existimasset S. Ci„ prianus, anathema dixisset eis, qui con„ trariam sententiam tuebantur, neque cum „ eis communicasset. Nefas enim censebat „ communione jungi cum hæreticis. Quæstio„ nem igitur illam ad fidem pertinere non „ existimavit, sed ad œconomiam duntaxat, „ & disciplinam Ecclesiasticam. " In somma si leggano le Lettere scritte da S. Cipriano nel fervore stesso della controversia, e si rileverà per una parte il costante suo abborrimento dal comunicare con chiunque fosse infetto di dottrina ereticale, e per l' altra parte la sua condiscendenza in lasciare a ciascun Vescovo la libertà di sentire, e di operare come meglio giudicasse, senza lesione della pace, e della concordia. Dunque non riconoscea errore contro la fede nel Decreto Pontificio autorizzante una dottrina, e pratica, ch' egli stesso consentiva, che potesse da ogni Vescovo regolarsi come ei meglio giudicava.

Soggiunge ancora Natale Alessandro. „ De„ nique si res fidei visa esset, non fuisset ne-

„ cessarium universæ Ecclesiæ Concilium, ut „ inexcusabiles essent Africani, & Orientales „ qui errorem contra fidem, a Sede Apostolica damnatum pertinaciter propugnant etiam „ ante Concilii Œcumenici celebrationem, ut „ in Causa Pelagianorum videre est, quibus „ spem Concilii generalis adimit Augustinus. „ At S. Cyprianum excusat, quod morem „ Africanum rebaptizandi hæreticos, etiam post „ Stephani Decretum tueretur, quia nondum „ celebratum fuerat plenarium totius Ecclesiæ „ Concilium. Censet ergo quæstionem illam „ meræ fuisse disciplinæ." Non che S. Agostino la credesse tale, ma che come tale fosse stata riputata da S. Cipriano.

Che però se S. Agostino si prende ad iscusare in qualche modo sulla mancanza d' un Concilio plenario, (sebben non l' assolva d' ogni reato) l' insistenza di S. Cipriano a volersi mantenere nella disciplina, che si praticava nelle Chiese Affricane, non segue che lo avesse del pari scusato, quando prima anco di un plenario Concilio, avesse resistito ad una Dogmatica Decisione del Santo Pontefice da cui non era emanato che il semplice Decreto, *nihil innovari præter id quod traditum est?* formola in cui non si ravvisa il carattere di Decisione propriamente Dogmatica, come osserva il ch Cardinale Orsi (*L' 3. de R. Pontificis Auctoritate* p. 20., e seg.) Egli è pertanto fuor d' ogni regola di equità, e di sana critica il far valere contro l' infallibilità Pon-

tificia un passo per lo meno ambiguo di S. Agostino, a fronte di tante, e sì chiare testimonianze, nelle quali riconosce il S. Padre ne' Romani Pontefici l' autorità di decidere definitivamente le controversie in materia di fede: *Quid adhuc quæris examen, quod jam apud Apostolicam Sedem factum est? &c. &c.*

Peggio poi il voler dedurre i sentimenti del Dottore S. Cipriano da que' tratti, che gli sfuggirono dalla penna nel fervore della sua contesa col Papa S. Stefano, e che furono altamente disapprovati da S. Agostino. Confessa Monsignore di Noli che S. Cipriano errò: Dunque quanto egli scrisse in sostegno dell' errore, non gli fu suggerito dallo spirito di verità. Ivi parla, non il Dottore della Chiesa, illuminato da Dio, ma il puro uomo, labile di sua natura, e per grande che sia, soggetto sempre ad errare. Si senta S. Cipriano, ove si dimostra, qual fu infatti, quel sublime Dottore, dato da Dio ad universale addottrinamento, e sostegno della Santa Chiesa, vindice in particolare dell' Unità Cattolica. Ivi apparirà in ogni luogo l' alto concetto, in cui teneva egli la Romana Cattedra: Nel passo del celebre Libro *de Unitate*, allegato da' Prelati Gallicani dell' Assemblea del 1682. diretto ai Vescovi assenti per partecipar loro gli Articoli della Dichiarazione. „ Fidenter „ cum Beato Cypriano pronunciamus, charis„ simi Collegæ, Christum, ut Unitatem ma„ nifestaret, unam Cathedram constituisse, &

„ Unitatis originem ab uno incipientem, sua
„ auctoritate disposuisse, eumque, qui Cathe-
„ dram, super quam fundata est Ecclesia,
„ deserit, in Ecclesia non esse; qui vero Ec-
„ clesiæ Unitatem non tenet, nec fidem ha-
„ bere. „ Nell' Epist. 45. a Papa S. Corne-
lio chiama la Chiesa Romana *Ecclesiæ Catho-
licæ Radicem, ac Matricem*. Scrivendo al Ve-
scovo Antoniano, da cui veniva pregato a rag-
guagliare il Papa, che più esso non comunica-
va co' Novaziani, risponde: „ Scripsisti etiam
„ ut exemplum earundem Litterarum ad Cor-
„ nelium Collegam nostrum transmitterem,
„ ut, deposita omni sollicitudine, jam sciret
„ te secum, hoc est, cum Ecclesia Catholica
„ communicare. Con che chiaramente signifi-
ca, che la comunione col Romano Pontefice
quella è, che porta seco la comunione colla
Chiesa Cattolica; a tal che non istà nell' Uni-
tà chi non comunica colla Chiesa *Radice e
Matrice dell' Unità*.

In altra Lettera al Papa S. Cornelio rileva
il S. Dottore la temerità de' due Scismatici,
Fortunato, e Felicissimo, i quali con altri
Eretici, e Scismatici partiti dall' Affrica
„ Navigare audeat, & ad Petri Cathedram,
„ atque adEcclesiam principalem, unde Unitas
„ Sacerdotalis exorta est, a Scismaticis, &
„ profanis litteras ferre, nec cogitare eos esse
„ Romanos, quorum fides, Apostolo prædi-
„ cante, laudata est, ad quos perfidia habere
„ non possit accessum, " E qual era questa

fede de' Romani, fede incontaminata, e presso cui non può avere accesso la perfidia, se non la fede della Cattedra di Pietro, che si conserva, e si promulga, come già disse S. Ireneo per la continuata successione de' suoi Pontefici? Se dunque questa Cattedra innacessibile alla perfidia, non parla se non per bocca de' suoi Presidenti, necessario è che sia del pari chiuso in ogni tempo l' adito ad ogni errore in quella predicazione, per mezzo di cui ha da diffondersi il preconio della Cattedra.

ARTICOLO VII.

Altra opposizione di Monsignore tratta dal preteso severo Esame della Decretale di S. Leone, fatto dai PP. del Concilio Calcedonese prima di accettarla.

Oppone Monsignore p. 27. „ che i Papi del „ Concilio Ecumenico di Calcedonia se tene„ vano per infallibile il Papa, non avrebbero „ dovuto esaminare la Lettera dogmatica di S. „ Leone, ma accettarla senza alcuna previa „ revisione con cieca ubbidienza, come già i „ Papi moderni pretendono, che si debba „ usare anche dalle più sublimi Podestà del „ Mondo, e della Chiesa, riguardo alle loro „ nuove Costituzioni Dogmatiche. "

OSSERVAZIONE

Sembra Monsignore essersi troppo facilmente lasciato preoccupare l' animo dall' insidioso modo, in cui da molti si rappresenta la ricognizione fatta nel Concilio di quella Decretale, quasicchè l' avessero i PP. assoggettata ad un lungo severo Esame prima di adottarla qual regola di fede. Falsa supposizione che tal si manifesta, e si convince dagli *antecedenti*, dai *concomitanti*, da' *susseguenti*.

Dagli antecedenti; posciacchè la Decretale di S. Leone, prima dell' adunanza del Concilio era già stata per tutto l' Oriente divulgata, e sottoscritta dai Vescovi, come consta dalla Lettera 88. di S. Leone a Pascasino c. 3. „ Noveris etiam proxime me Epistolam „ Constantinopolitani Episcopi accepisse, quæ „ refert Antiochenum Episcopum, missis per „ provincias suas tractoriis, universos Episco„ pos, & Epistolæ meæ præbuisse consensum, „ & Nestorium, & Eutychem pari subscriptio„ ne damnasse. " Come pur fu fatto a Costantinopoli. Oltrecchè avendo S. Leone diretta la sua Lettera ai Vescovi delle Gallie, fu essa da que' PP. colla più ossequiosa venerazione ricevuta, ed acclamata qual Simbolo di fede senza relazione al Concilio di Calcedonia, come consta dalla Sinodica de' 44. Vescovi sotto la presidenza di Ravennio di Arles, di cui si è detto di sopra.

Da' concomitanti; adunato che fu il Concilio, si manifestò da principio, e prima di ogni Esame l' adesione de' PP. alla Decretale di S. Leone, come a *formola* di fede, cui si protestarono di essersi diggià sottoscritti. Così (act. 2.) „ Cecropius Rmus Episcopus „ Sebastopolitanus dixit: Emerserunt quæ ad „ Eutychem pertinent, & super iis *forma* data „ est a SSmo Archiepiscopo Romanæ Urbis, „ & sequimur eum, & Epistolæ omnes sub„ scripsimus. Rmi Episcopi acclamarunt: ita „ omnes dicimus: sufficiunt quæ exposita sunt „ Alteram expositionem non licet fieri. "

Fu quindi letta la Lettera di s. Leone con alcune testimonianze de' PP., che per la maggior parte erano state dal S. Pontefice allegate in altra sua Lettera all' Augusto. Che impressione facesse nell' animo de' PP. la lettura della Decretale, cui aveano diggià partitamente sottoscritto, il dichiarano eglino stessi negli atti del Concilio: „ Post lectionem autem præ„ dictæ Epistolæ Rmi Episcopi clamaverunt: „ Hæc Patrum fides, hæc Apostolorum fides, „ Omnes ita credimus. Orthodoxi ita credunt. „ Anathema ei, qui non ita credit. Petrus per „ Leonem ita locutus est. Apostoli ita docue„ runt. Pie, & vere Leo docuit. "

E siccome si era tentato d' infamare la dottrina di S. Cirillo, intese ch' ebbero i PP. tre testimonianze di esso, che furono lette dopo la Decretale di S. Leone, seguitarono ad esclamare: „ Cyrillus ita docuit: Cyrilli

„ eterna memoria. Leo, & Cyrillus simi-
„ liter docuerunt. Anathema ei, qui sic non
„ credit. Hæc vera fides. Catholici ita sapi-
„ mus. Hæc Patrum fides. " Qui si noti come dalle parole, *Leo, & Cyrillus similiter docuerunt*, pretese un anonimo cavillatore inferire (contro il Breve *super Soliditate*) che i PP. Calcedonesi non riconoscessero maggiore autorità d' insegnamento in S. Leone, che in S. Cirillo. Mera illusione. Nella Lettera di S. Leone, e non già nelle testimonianze di S. Cirillo riconobbero i PP. l' autorità d' un insegnamento dato, e prescritto per modo *di forma* dal Romano Pontefice, *Forma* (τύπος) *data est a SSmo Archiepiscopo Urbis Romæ*: Formola, cui aveano diggià tutti preventivamente sottoscritto: *Epistolæ enim subscripsimus*; cui si protestavano di aderire con tal fermezza, che escludeva la necessità di ogni ulteriore esposizione. *Sufficiunt, quæ exposita sunt, alteram expositionem non licet fieri.* Nulla di simile riguardo a S. Cirillo. Fu giustificata l' Ortodossia della sua dottrina, siccome conforme alla dottrina di S. Leone. *Leo & Cyrillus ita docuerunt*. Oltrecchè chi non sente la differenza di queste due espressioni, *Petrus per Leonem ita locutus est, & Cyrillus ita docuit?* In questa si attesta la bontà dell' insegnamento di Cirillo, in quella si rileva l' autorità di Pietro parlante per bocca del suo Successore.

ARTICOLO VIII.

Si dichiara il modo della ricognizione fatta susseguentemente della Lettera di S. Leone nel Concilio di Calcedonia.

Ma che! replicheranno gli avversarj, non fu dunque esaminata la Lettera di S. Leone nel Concilio? Si accordi pure se si vuole, che il fu: ma in modo, che ne risalta vie più l'autorità di essa, nel ributtare che fecero, e subito, e con isdegno i PP. la proposizione del richiesto Esame. Ecco il fatto. Dopo la solenne acclamazione, con cui si dichiararono i PP. di aderire alla Lettera di S. Leone, pronunziando anche l'Anatema contro chiunque dissentisse, alcuni pochi Vescovi Palestini, ed Illiriciani mostrarono qualche dubbiezza intorno ad alcuni passi della Lettera, attesa anche la poca loro intelligenza della lingua, e chiesero qualche giorno di dilazione da poter chiarirsi de' loro dubbj. Fremerono i PP. a tal proposta; ma pregati da' Giudici a non voler negare questa soddisfazione ai postulanti, vi accondiscesero finalmente: Allora i Giudici, che per parte dell'Imperatore vegliavano all'esterna polizia del Concilio, rivolgendosi a que' pochi esitanti Vescovi, pronunziarono: „ Differatur audientia usque ad quinque dies, „ ut inter hos conveniat Vestra Sanctitas ad „ SSmum Archiepiscopum Anatolium, & com-

„ muniter de fide tractetis : *ut qui dubitant* ,
„ *doceantur* ,“ Fu dunque questo il preteso rigoroso Esame voluto , ed istituito da' PP. qual previo necessario requisito ad accettare la Decretale del Pontefice ? tutt' al contrario . Sentano gli avversarj con che tuono reclamarono i PP. al primo sentirne la proposta : „ Omnes Rmi Episcopi clamaverunt : Nos ita „ credimus. Sicut Leo , ita credimus. Nostrum „ nullus dubitat , Nos jam subscripsimus . “ Che però ad acquietarli soggiunsero i Giudici : „ Non est necessarium omnes vos convenire . „ Sed quia conveniens est omnibus dubitanti- „ bus persuadere , Anatolius eligat de his qui „ subscripserunt , quos putaverit idoneos esse „ ad docendum eos qui dubitant . “ Non fu dunque istituito questo Esame dal Concilio per deliberare sulla Decretale di S. Leone , ma si tenne da pochi deputati innanzi al Vescovo di Costantinopoli Anatolio Successore di S. Flaviano , ad oggetto di sgombrare quelle dubbiezze che appannavano ancora le menti di que'pochi illitterati Vescovi , e renderli consentanei al Sinodo , siccome era il Sinodo consentaneo a S. Leone .

Avendo poi (act. 4.) richiesto i Giudici di essere informati di quanto era piaciuto al Sinodo di stabilire intorno alla Fede , i Legati del Papa presero la parola per dichiarare , che il Santo Concilio seguitava , e teneva 1. la regola di Fede stabilita da' PP. di Nicea : 2. la stessa confermata nel Simbolo de' 150. Padri

Costantinopolitani colla esposizione dello stesso Simbolo fatta dalla bo. me. di Cirillo in Efeso: 3. gli Scritti diretti da S. Leone per la condanna di Nestorio, e di Eutiche: „ Tertio „ vero Beatissimi, atque Apostolici Viri uni- „ versalis Ecclesiæ (πασων Εκκλισίων Αρχιεπισκόπυ) „ Nestorii, & Eutychetis hæresim damnantis „ directa Scripta, quid vera fides habeat, „ exposuerunt. " E soggiungono: „ Similiter „ vero & Sancta Synodus hanc fidem tenet, „ hanc sequitur: nihil amplius nec addere po- „ test, nec minuere. " Ove si vede la Decretale di S. Leone posta insieme col Simbolo Niceno, ed il Costantinopolitano qual regola della fede, che si era di nuovo confermata nel Sinodo. Assentirono i PP. a questa parlata de' Legati: „ Rmi Episcopi clamaverunt: Omnes „ sic credimus, sic baptizati sumus, sic bapti- „ zamus: sic credidimus, sic credimus. "

Non contenti però i Giudici di quella universale acclamazione richiesero i PP. che sul punto, ed in presenza de' SS. Vangeli dichiarassero uno ad uno il sentimento loro sulla consonanza della Lettera di S. Leone colla fede de' precedenti Concilj; ed essi tosto, e senza ulteriore deliberazione diedero l'un dopo l'altro il richiesto attestato con brevissima formola, ripetuta da ciascheduno in particolare, e concepita in questi, o altri equivalenti termini: *Consonat Epistola, & subscripsi ei*. E dopo che in gran numero ebbero i PP. dichiarata in tal guisa la loro acquiescenza, chiesero

i Giudici : „ Si reliqui omnes Rmi Episcopi ,
„ qui non specialiter sunt confessi, consentiant
„ dictis eorum qui jam confessi sunt , propria
„ voce doceant “ ; Non tardò la risposta :
„ Omnes Rmi Episcopi clamaverunt : Omnes
„ acquiescimus , omnes similiter credimus ,
„ omnes eadem sapimus ... ipsi etiam quinque
„ Episcopi fidei subscripserunt , sicut Leo ,
„ sic sapiunt . “ In questa subitanea raccolta di voci apparisce forse vestigio di severo Esame , e non anzi una semplice conferma richiesta dai Giudici della concorde adesione , con cui fu da tutti , *omnes clamaverunt* , (tolti que' pochi dubitanti , invisi al Concilio) acclamata qual regola di fede la Letteta di S. Leone , tosto che ne intesero la lettura nell' azione seconda del Concilio ?

Lo stesso risultato , che si ha dagli Atti *antecedenti* , e *concomitanti* fin quì esposti , si rileva pure dalli *conseguenti* , ne' quali chiaro si manifesta il sentimento de' PP. Calcedonensi intorno alla irrefragabile Autorità de' giudizj della S. Sede per terminare definitivamente le controversie riguardanti la fede . In fatti nella relazione , che si fecero un premuroso dovere di trasmettere al S. Padre , implorano da esso, quai ossequiosi Figli dall' amantissimo loro Padre , la conferma de' loro Atti a questo espresso intento : *ut sicut fidei , sic bonæ Ordinationis Vobis deputetur effectus* . A S. Leone attribuiscono *effectum fidei* , vale a dire la fermezza della fede , ch' era stata sì luminosa-

mente dichiarata, ed irrevocabilmente definita nella *forma* data da esso, e che si fecero tutti un pregio di riconoscere, e venerare qual Oracolo di Pietro, parlante per bocca del suo Successore. Quanto poi alle Ordinazioni disciplinari, si raccomandavano al Papa, perchè si degnasse dare loro colla sua approvazione la fermezza, di cui tutt' ora abbisognavano.

La risposta di S. Leone a' Padri Calcedonesi somministra altresì un'autentico documento della necessaria conferma della S. Sede, per imprimere alle Decisioni Dogmatiche di un Concilio Ecumenico quel carattere d' irrefragabile Autorità, che superiori le renda ad ogni eccezione in contrario: „ Ne ergo per malignos „ interpretes dubitabile videatur, utrum quæ „ in Synodo Chalcedonensi per unanimitatem „ vestram de fide statuta sunt, approbem, „ hæc ad omnes Fratres & Coepiscopos nostros, „ qui prædicto Concilio interfuerunt, scripta „ direxi, quæ gloriosissimus, & clementissimus Princeps, sicut poposci, in notitiam „ vestram mittere pro Catholicæ fidei amore „ dignabitur, ut & fraterna Universitas, & „ omnium fidelium corda cognoscant, me non „ solum per Fratres, qui vicem meam executi sunt, sed etiam per approbationem gestorum Synodalium propriam vobiscum iniisse „ Sententiam, in sola videlicet fidei Causa ... „ Unde si quis unquam ausus fuerit vel Nestorii perfidiam tueri, vel Eutychetis, ac „ Dioscori impium dogma defendere a Catho-

„ licorum communione resecetur. “ Ove si scorge, che siccome dopo anche i Concilj di Cartagine, e di Milevi non furono i seguaci di Pelagio riconosciuti universalmente per Eretici, nè privi della comunione de' fedeli, se non in virtù de' Rescritti sopravvenuti dalla Sede Apostolica, così pure necessaria fu stimata la conferma di S. Leone, perchè anche dopo i Decreti del Concilio Calcedonese dovessero incontrastabilmente, ed in tutta la Cristianità aversi per dichiarati Eretici, e segregati dal consorzio de' Fedeli i contumaci Settatori di Eutichete, e di Dioscoro.

Neppure è da omettere una insigne testimonianza de' medesimi PP. Calcedonesi nella Relazione del Sinodo *ad gloriosam Pulcheriam Augustam de damnatione Dioscori*. (act. 3. presso Labb. col. 1354.) „ Qui enim dispergebat (Dioscorus) extinctus est: Sopitus est „ persecutor, princeps tempestatis explosus „ est: ipsique naves suas in cursu repetiere „ rectores, Christo ad intelligentiam prospere „ dirigente, qui ostendit in Leone mirabili „ veritatem; quia *sicut Sapiente Petro, ita* „ *& isto utitur assertore*. “ E nel riferire le cagioni della deposizione di Dioscoro, „ Fratribus enim scandala ponebat ut nequam, & „ in ore suo abundavit nequitia, *fallacia sua* „ *literarum Romani Pontificis abnuens lectionem*. “

Inoltre nell' Allocuzione *ad Marcianum piissimum, & amatorem Christi Imperatorem*:

(Part. 3. col. 1757.) „ Unde nobis impene-
„ trabilem in omni errore propugnatorem Deus
„ providit, & Romanæ Ecclesiæ Papam ad
„ victoriam præparavit, doctrinis eum per
„ omnia veritatis accingens, ut quemadmodum
„ fervens affectu Petrus, & hic affectu ferven-
„ tiore decertans omnem ad Deum sensum in-
„ telligentiamque, perducit ". E nel corpo dell' allocuzione : „ Sic quoque Damasus Ro-
„ manæ Urbis decus ad justitiam Literis ad
„ Paulinum datis, dispensationis Sacramenta
„ patefecit, admonens, ut his quæ bene de-
„ creta sunt, si qui communionis suæ partici-
„ pes velint esse, consentiant. " Riconoscevano adunque nel Papa la podestà di escludere i non consenzienti dalla comunione della S. Sede, fuor della quale *frustra se in Ecclesia esse quis confidit*. E nel fine pregando l' Augusto a voler colla possanza datagli da Dio frenare l' audacia de' malignanti contraddittori, espongono qual *Segnacolo* della Sacra dottrina la concordia de' PP. nel dichiararla, *Concilii prædicationem Petri Sedis auctoritate roborantes*.

ARTICOLO IX.

Differenza tra Esame di revisione con libertà di dissenso, ed Esame di elucidazione *in conferma di verità già irrevocabilmente decisa:*

Illusione di chi pensa, che l' autorità giudiciaria de' Vescovi in materia di fede non possa comporsi colla Pontificia infallibilità.

Oppone seguitamente Monsignore di Noli la trasmissione fatta dal Papa S. Leone II. ai Vescovi delle Spagne della Lettera del suo Predecessore S. Agatone, insieme colla Definizione del VI. generale Concilio Costantinopolitano III., in cui era stata la detta Lettera esaminata, ed approvata, onde prende motivo di argomentare ne' seguenti termini. „ Non „ essendo per parte delle Chiese di Spagna „ intervenuto alcuno al Concilio di Costanti- „ nopoli (Sesto generale, anno 680.), non „ consideravano i Prelati Spagnuoli sufficiente „ quell' Adunanza a rappresentare la Chiesa „ universale, nè esente pertanto dal pericolo „ di poter errare nel decidere intorno a' Dogmi „ della religione. Furon quindi trasmesse a „ ciascun Vescovo le carte venute da Roma, „ acciò dopo averle separatamente esaminate, „ potessero uniti in un Concilio Nazionale „ tutti insieme giudicarne. Tennesi di fatto „ nell' anno seguente il Concilio in Toledo,

„ e i Prelati vi fecero spiccare la dignità
„ dell' Apostolico loro carattere, e la podestà
„ Pastorale d' esaminare, e di giudicare delle
„ Decisioni Papali, che riguardan la fede. "

OSSERVAZIONE

Cominciamo dal premettere, che ben lontani siamo dal voler noi contrastare ai Vescovi l' eminente prerogativa di Giudici in materia di fede, (non però da stendersi al complesso de'Pastori d' inferiore ordine) prerogativa, che il V. Bellarmino non solo in essi riconosce colla comune, ma che si prende a confermare da par suo (L. 1. *de Concil. & Eccles.* c. 15. e c. 18. spezialmente, il cui tema è: *Episcopos in Conciliis non consiliarios, sed judices esse*.). Bensì diciamo, non esser questa prerogativa un punto ripugnante alla Pontificia infallibilità, e vano esser l' argomento che ne traggono con dire, che se sussistesse una tale infallibilità, inutili sarebbono i Concilj generali. A maggior dichiarazione di questo punto, che è di non poca importanza, conviene osservare, che sebbene ai Vescovi come Giudici competa il diritto di esaminare le dottrine concernenti alla fede, vi ha però gran differenza da farsi tra esame ed esame, tra giudizio e giudizio, secondo la differente natura, e qualità delle questioni, che soggiacciono all' esame, e al giudizio.

Se si tratta di novità emergente in qualche

angolo della Cristianità, potranno i Vescovi di quelle parti, adunati massimamente in legittimo Provinciale Concilio prenderne cognizione in qualità di Giudici, ed esporne il loro giudizio, seguendo però l' antica forma osservata da' PP. Cartaginesi, e Milevitani, come stabilita, *non humana, sed divina Sententia*, e prescritta per tutte le cause maggiori, di farne la relazione alla S. Sede, per dare ad un tal giudizio quell' immobile fermezza, che non può aver da se, *nisi tota hujus Sedis auctoritate justa quæ fuerit pronuntiatio firmetur*, come si è veduto di sopra.

Se poi si tratta di materia diggià definita per autorità anche di Concilio generale, nel caso che venga a riproporsi in altro susseguente Concilio, faremo che dal gran Bossuet intenda Monsignor di Noli quali siano le parti giudiziarie, che in tal emergenza competono ai Vescovi. Nella corrispondenza tenuta da quel ch. Prelato (Ediz. di Liegi an. 1767. Tom. 14.) col Dottore Molano per la riunione de' Protestanti, propose il Molano l' adunanza di un Concilio generale da tenersi per discutere, e definire le controverse questioni; sotto la legge che frattanto sospesi rimanessero i Decreti anche Dogmatici del Concilio di Trento.

Non fu difficile ad un Bossuet il rilevare l' assoluta impossibilità di ammettere una proposta sovvertitrice del fondamentale Dogma dell' infallibilità della Chiesa ne' suoi giudizj.

Non perciò si sgomentò il Protestante, e pronto contrappose l'esempio del Concilio di Basilea, che non ebbe difficoltà di riassumere, e di riservarsi la discussione propostagli da' Boemi di un articolo circa l' uso del Calice, come di precetto divino, tuttocchè fosse diggià stato quell' articolo discusso, risoluto, e determinato nel Concilio di Costanza, *quæ reservatio*, dicea Molano, *æquivalet suspensioni Decreti*. Che risponde Monsignore Bossuet? „ Æquivalet sane, si ita reservata est illa discussio, ut ipsa res revocaretur in dubium, „ ut de ea tanquam ambigua investigatio fieret, fatemur. Si tantum ut instruerentur, „ ut confunderentur, non quærendæ veritatis „ tanquam ambiguæ, sed elucidandæ, sive „ patefaciendæ tanquam certæ, & compertæ, „ & iterum confirmandæ gratia, negamus. " Dai Boemi fu deferito il Decreto di Costanza ai Prelati di Basilea come Giudici; e questi in tal qualità ne assunsero l' esame; non però, come nota Bossuet, esame d' investigazione, quasicchè di cosa dubbia ancora, e pendente, di modo che dal giudizio loro avesse da dipendere il rifiutarla, o ratificarla, ma esame diretto a riconoscere legalmente, ed autenticare in forma giudiziaria la conformità della dottrina esaminata colla fede della Chiesa, e renderla vieppiù manifesta ad istruzione degl' imperiti, e ravvedimento degli erranti. Fu esame, non di revisione, da cui dipenda il ritrattare, o ratificare una previa Sentenza,

ma esame di giudiciale dilucidazione, o ricognizione che vogliam dire, diretto a farne vie maggiormente risaltare l'irrefragabile autorità. Dunque secondo l'ill. Bossuet il nuovo esame giudiziario intrapreso da' PP. di Basilea non prova, che non si avesse per irreformabile il precedente giudizio de' PP. di Costanza.

Ma ciò meglio anche apparirà dal giudizio dell'Apostolico Concilio di Gerosolima circa l'osservanza de' Legali. S. Pietro pronunziò il primo la Sentenza. Niuno dubita, nè può dubitarsi che S. Pietro non fosse partecipe di quella infallibilità, che come prerogativa straordinaria fu comune agli altri Apostoli, ed ordinaria in lui solo, come Principe del Coro Apostolico, prescelto *a diebus antiquis*, come egli stesso il rammemorò nell'aprimento del Concilio (act. 15.), *per os meum audire gentes verbum Evangelii, & credere*. Pronunziata ch'ebbe la sua Sentenza, *tacuit omnis multitudo*. E chi avrebbe potuto esitare un istante a prestar fede alla parola destinata da Dio per chiamare tutti alla credenza del Vangelo? Seguitarono indi S. Paolo, e S. Barnaba a narrare *quanta Deus fecisset signa, & prodigia in gentibus per eos:* non per aggiugnere fede a quanto avea poc'anzi detto S. Pietro; ma per ammollire la durezza de' Giudei convertiti, soverchiamente ancora tenaci delle osservanze legali. Finalmente prese la parola l'Apostolo S. Giacomo, attestando che a' detti di S. Pietro concordavano gli oracoli de' Pro-

feti ; e conformando il suo giudizio a quello di S. Pietro soggiunse : *propter quod ego judico non inquietari eos , qui ex gentibus convertuntur ad Deum* . E quì ci daremo noi a crèdere , che prima di proferire questo suo giudizio si stesse S. Giacomo ad udire S. Pietro con libertà di assenso , o dissenso , onde secondo che fosse stato più , o meno capacitato , si fosse indotto ad approvare , o rigettare i suoi detti , e dar loro in caso di approvazione quell' ultimo grado di certezza necessaria ad imprimere loro il carattere dell' infallibilità ? *Absit* : troppo ingiurioso sarebbe un tal pensare alla scienza , che aveano gli Apostoli dei doni , che loro erano stati da Dio conferiti , e singolarmente dell' immunità da ogni errore di predicazione nell' ammaestramento della Chiesa . Bensì questo giudizio di S. Giacomo ne fa conoscere , come la podestà giudiziaria , in materia di fede , può esercitarsi per via di un giudizio di semplice ricognizione diretta a rischiarare , e viemaggiormente autenticare un antecedente giudizio , che peraltro si sa essere di tal certezza , che non possa soggiacere ad esame di revisione per accertarne la verità .

CONTINUAZIONE

Della Trasmissione degli Atti del VI. Concilio Generale ai Vescovi delle Spagne.

Altro non fu l' intento, e l' oggetto della trasmissione degli Atti del VI. Concilio Generale ai Venerabili Vescovi dell' amplissimo Cattolico Regno delle Spagne. Claudio Fleury, cui ne rimanda Monsignore di Noli, narra (L. 40. n. 30. e seg.), che da S. Leone II. fu a tal effetto spedito in Ispagna il Notajo Pietro con più Lettere tendenti a fare ricevere la definizione del Sesto Concilio, cui attesa la turbazione de' tempi, non erano intervenuti, e neppure erano stati chiamati que' Vescovi. Dopo il breve Pontificato di Leone, il di lui Successore S. Benedetto II. scrisse al Notajo Pietro sollecitandolo ad eseguire la commissione di Leone suo Predecessore. Soggiunge Fleury, che a soddisfarvi si sarebbe dovuto convocare un Concilio di tutta la Spagna; il che non essendo possibile per molti ostacoli, piacque al Re che per ogni Provincia si convocasse il suo Concilio, e primieramente in Toledo quello della Provincia Cartaginese, cui intervennero tutti i diciassette Vescovi della Provincia, e si computa per il quattordicesimo di Toledo (an. 684.). In questo Concilio, detto Nazionale da Monsignore di Noli, e che qual Provinciale ci vien rappresentato dall'

Abate Fleury, furono approvati gli Atti trasmessi, come conformi alli Quattro primi antichi Concilj Ecumenici, dopo i quali fu assegnato il suo luogo al Costantinopolitano III.; sendosi preterito il V. Generale per esservisi trattato non tanto delli Dogmi, quanto delle persone.

Il V. Baronio dopo aver brevemente accennate le cause, che fecero differire d' un anno all' altro, non ostante le premure del Papa, la ricognizione degli Atti trasmessi, soggiunge sotto l' anno 683. n. 25. „ Ne autem istiusmo„ di mora aliquam inobedientiæ suspicionem „ posset afferre, consultum fuit, ut interim „ ea per Ecclesias ad Episcopos mitterentur, „ ut confirmatio rerum in Œcumenico Con„ ventu gestarum fieret, quæ una cum Appło„ gia de dilato negotio ad Romanum Pontifi„ cem daretur. " Reca in prova alcuni Decreti dello stesso Concilio, de' quali rescriviamo il seguente passo: „ Sed licet in unum „ generaliter colligi per idem tempus Hispa„ norum omnium Præsulum Societas nequivis„ set, sparsis tamen Sedibus, atque locis præ„ fatas gestorum regulas pertractandas suscepi„ mus, susceptas perlegimus, approbantes in „ his de utrarumque Jesu Christi Filii Dei „ differentia naturarum, quo gemina in eo „ voluntas, & operatio prædicatur, recti „ Dogmatis sensum, inculpandæ disputationis „ edictum, Apostolicæ Traditionis stylum. " Più espressamente ancora dichiarano la grata

impressione, che negli animi loro avea fatta la lettura di quegli Atti, „ quibus Constanti-„ nopoli, Constantino (*Pogonato*) pio, & „ religioso Principe mediante, magna, & su-„ blimi copia aggregata Pontificum, Apollina-„ ris dogma comperimus fuisse destructum. „ Cum quibus etiam gestis, Leonis quoque „ (nempe II.) antiquæ Romæ Pontificis invi-„ tatoria Epistolaris gratiæ consulta suscepimus, „ per quæ omnis ordo gestorum, gestaque or-„ dinum dilucidè, ut acta sunt, nostris sensi-„ bus patuerunt. In cujus etiam gratioso Epi-„ stolæ tractu ad hoc omnes Præsules Hispa-„ niæ invitati sunt, ut prædicta Synodalia in-„ stituta, quæ miserat, nostri etiam vigoris „ manerent auctoritate suffulta, omnibusque „ per nos sub Regno Hispaniæ consistentibus „ patescerent divulganda. "

In questi Atti ne' quali distrutto a prima vista si ravvisava l'empio dogma di Apollinare, stabilito il Cattolico Dogma delle due nature, della doppia volontà, ed operazione in Cristo, ben capivano i PP. Toletani non farsi luogo ad esame di *revisione*, quasicchè dubbia ancora, e fluttuante rimanesse la fede di que' Dogmi, per li quali non avrebbono dubitato que' Venerabili PP. di profondere vita, e sangue.

Non però superfluo, nè men saggio, ed opportuno deesi riputare il consiglio, ed intento sì del Pontefice nel richiedere, che de' PP. Toletani nell' imprendere la divisata ricognizione,

su 'l riflesso anco di ovviare ad ogni cavillo, che potesse mai eccitarsi contro l' Ecumenicità del VI. Concilio generale, sotto pretesto che non vi fossero intervenuti, e neppure potuti chiamare, attese le circostanze, i Vescovi di una sì numerosa, e per ogni titolo sì ragguardevole parte della Cristianità. Cavillo, che si escludeva mediante la susseguente adesione de' PP. delle Spagne dopo una giudiziaria ricognizione nella forma tenuta da' PP., che in sì gran numero, e da tutte le altre parti concorsero al Concilio Costantinopolitano in formarne i Decreti. Onde per qualsivoglia tergiversazione non mai potesse obbjettarsi l' assenza de' Vescovi di Spagna, abbondevolmente supplita per la unanime loro adesione agli Atti, dappoicchè furono loro trasmessi.

Qual poi si fosse la mente, ed il senso de' PP. Toletani circa l' irrefragabile autorità de' Pontificj Dogmatici Decreti, chiaro si rileva dalla stessa loro ricognizione, ed approvazione degli Atti trasmessi. In quelli registrata si legge in primo luogo (act. 4.) la Lettera del Santo Pontefice Agatone agli Augusti, nella quale dopo enunziate le istruzioni, e le facoltà date a' suoi Legati soggiunge: (Lab. T. 7. Edit. Venet. 1792. Col. 659.) „ Licentiam „ proinde eis, sive auctoritatem dedimus, ... „ ut nihil profecto præsumant augere, minue„ re, vel mutare, sed Traditionem hujus „ Apostolicæ Sedis, ut a predecessoribus Apo„ stolicis Pontificibus instituta est, sinceriter

„ enarrare. “ E ne soggiunge tosto la ragione, che avendo S. Pietro ricevuta quella celestiale dottrina, che gli fu affidata *non ut sub modio condatur, sed tuba clarius in toto Orbe prædicetur*, quindi è che „ hujus annitente „ præsidio, hæc Apostolica ejus Ecclesia nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est, cujus auctoritatem, (N. B.) „ utpote Apostolorum omnium principis, semper omnis Catholica Christi Ecclesia, & „ universales Synodi fideliter amplectentes, in „ cunctis secutæ sunt, omnesque venerabiles „ Patres ejus doctrinam amplexi, per quam & „ probatissima Ecclesiæ Christi lumina claruerunt: & Sancti quidem Doctores Orthodoxi „ venerati, atque secuti sunt, hæretici autem „ falsis criminationibus, ac derogationum odiis „ insecuti, E., Col. 662., Hæc est enim vera fidei regula, quam & in prosperis, & in „ adversis veraciter tenuit, ac defendit hæc „ spiritualis Mater vestri tranquillissimi Imperii Apostolica Christi Ecclesia, quæ per Dei „ Omnipotentis gratiam a Tramite Apostolicæ „ Traditionis nunquam errasse probabitur, nec „ hæreticis novitatibus depravata succubuit, sed „ ut ab exordio fidei Christianæ, percepit ab „ auctoribus suis Apostolorum Christi Principibus, illibata fine tenus permanet, secundum ipsius Domini Salvatoris divinam pollicitationem, quam suorum Discipulorum Principi in sacris Evangeliis fatus est: *Petre*, „ *Petre*, inquiens, *ecce Satan expetivit ut*

„ *cribraret vos, sicut qui cribrat triticum:*
„ *Ego autem pro te rogavi, ut non deficiat*
„ *fides tua. Et tu aliquando conversus, con-*
„ *firma fratres tuos.* Consideret itaque vestra
„ tranquilla clementia, quoniam Dominus, &
„ Salvator omnium, cujus fides est, qui fidem
„ Petri non defecturam promisit, confirmare
„ eum fratres suos admonuit, quod Apostoli-
„ cos Pontifices, meæ exiguitatis prædecesso-
„ res, confidenter fecisse semper, cunctis est
„ cognitum: quorum & pusillitas mea, licet
„ impar & minima, pro suscepto tamen divi-
„ na dignatione ministerio, pedissequa cupit
„ existere. Væ enim mihi erit, si veritatem
„ Domini mei, quam illi sinceriter prædica-
„ runt, prædicare neglexero.“

Fu indi susseguentemente letta l' altra Lettera data per modo d' istruzione a' Legati, cui aveano diggià sottoscritto i 125. Vescovi del Romano Sinodo, nella quale espose il S. Padre (Col. 715.) l'assoluta inviolabile necessità di concordare colla regola, e confessione di fede, che avea trasmessa per mezzo de' suoi Legati. „ Quicumque proinde Sacerdotum hæc,
„ quæ in hac nostræ humilitatis confessione
„ continentur, nobiscum sinceriter prædicare
„ desiderat, ut nostræ Apostolicæ fidei con-
„ cordes, ut Consacerdotes, ut Comministros,
„ ejusdem fidei, & (ut simpliciter dicamus)
„ ut spirituales Fratres, & Coepiscopos no-
„ stros suscipimus. Qui vero hæc confiteri no-
„ luerint, ut infestos Catholicæ atque Aposto-

„ licæ confessioni, perpetuæ condemnationis
„ reos esse censemus; ne aliquando tales in
„ nostræ humilitatis Collegio, nisi correctos
„ suscipere patimur.“

A queste sacre voci del Sommo Sacerdote corrisposero i PP. Costantinopolitani con festose acclamazioni, che registrate si leggono (act. 8.). E siccome i PP. Toletani si fecero pregio di conformarsi *alle gesta Sinodali di quella magna, e sublime copia di Pontefici adunati nell' Imperiale Città*, ragion vuole che si dia un succinto saggio delle ossequiose soscrizioni, colle quali manifestarono i PP. Costantinopolitani l' ossequiosa loro acquiescenza ai dettami del Supremo Pastore.

Così (Col. 758.) „ Joannes Deo amabilis
„ Episcopus Chalcedonis dixit: *Sic* confiteor,
„ & sic credo secundum virtutem Suggestio-
„ num directarum ab Agathone SSmo Papa an-
„ tiquæ Romæ...

„ Sergius Deo amabilis Episcopus Selymbriæ
„ dixit: Sequor Suggestiones patris nostri Aga-
„ thonis SSmi Papæ Romæ, & ita suspicio eas,
„ & amplector eas, tanquam Epistolas Sanctæ
„ memoriæ Leonis prædecessoris ejus beatitu-
„ dinis.

„ Domitius Episcopus Prusiados dixit: Sug-
„ gestiones directas a Patre nostro Agathone
„ SSmo Archiepiscopo Apostolicæ, & principa-
„ lis Sedis antiquæ Romæ..... tanquam ex
„ Spiritu Sancto dictatas per os Sancti, ac
„ beatissimi Principis Apostolorum Petri, &

„ digito prædicti ter beatissimi Papæ Agatho-
„ nis scriptas, suscipio, & amplector, & ita
„ credo . . .

„ Genesius Episcopus Anastasiopoleos dixit:
„ Secundum virtutem relectarum Suggestionum
„ SSmi Papæ Romanæ Urbis, sic credo. . . . "
Tutti nel Prosfonetico diretto all' Augusto
„ Confessionem tibi a Deo scriptam illa Ro-
„ mana antiqua Civitas obtulit, & dogmatum
„ diem a vespertinis partibus extulit: charta
„ & atramentum videbatur, & per Agathonem
„ Petrus loquebatur. "

E nella Lettera del Concilio al Pontefice:
„ Orthodoxæ autem fidei splendidam lucem vo-
„ biscum prædicavimus; quam ut iterum per
„ honorabilia vestra rescripta confirmetis, ve-
„ stram oramus paternam Sanctitatem. " E quì dica qualunque uomo spregiudicato, se in quelle sì numerose testimonianze apparisca vestigio che dia sospizione di Pontificia fallibilità.

Eppure la Lettera di S. Agatone, come anche le Soscrizioni de' Padri del Concilio Costantinopolitano comprese erano nella serie di quegli Atti, che lungi dall' eccitare reclamazioni per parte de' Padri Toletani, furono da essi riverentemente accolti, e con debita lode commendati. Nè altro doveasi aspettare da' Vescovi di quel Cattolico floridissimo Reame, de' quali fra gli altri luminosi pregj di santità, e di dottrina, costante sempre si mantenne la più divota filiale venerazione verso la Sede di Pietro, ereditata da' loro Maggiori. Viva

era tuttora presso loro l' inclita memoria del gran Luminare della Chiesa, egregio Dottore S. Isidoro, il quale (Epist. Claudio Duci) scrivea: „ Sic nos scimus præesse Ecclesiæ Chri„ sti, quatenus Romano Pontifici reverenter, „ humiliter, & devote tanquam Dei Vicario „ præ cæteris Ecclesiæ Prælatis, specialius nos „ fateamur debitam in omnibus obedientiam „ exhibere. Contra quod quemquam procaci„ ter venientem tanquam hæreticum, a con„ sortio fidelium omnino decernimus alienum. „ Hoc vero non ex electione proprii arbitrii, „ sed potius auctoritate Spiritus Sancti habe„ mus firmum, ratumque credimus, & tene„ mus. "

Professione pienamente conforme a quella dei VV. PP. Tarraconesi esibita al Papa Sant' Ilaro successore del grande S. Leone (Lab. T. 5 Col. 56.): „ Proinde nos Deum in Vobis pe„ nitus adorantes, cui sine querela servitis, „ ad fidem recurrimus Apostolico ore lauda„ tam, inde responsa quærentes, unde nihil „ errore, nihil præsumptione, sed Pontificali „ totum deliberatione præcipitur. " Ma qual sia sempre stata l' ossequiosa venerazione di quella inclita Chiesa verso la Santa Sede, ed i Romani Pontefici, meglio che da noi potrà l' opponente Prelato intenderlo da quanto ne scrive il Ch. non men dotto, che accurato Signore Abate Faustino Arevalo nella Edizione, che di gran lunga superiore a tutte l' antecedenti, stà ora egli adornando del Gran Pa-

dre, e Dottore Egregio S. Isidoro, sotto gli eccelsi auspizj dell'Emo di Lorenzana per questo, come per tanti altri insigni titoli benemerito di S. Chiesa. V. T. 1. c. 74. n. 19. (*a*).

ARTICOLO X.

Nuova, inopinata scoperta di Monsignore di Noli di un implicito Esame, fatto nel Concilio di Trento della Bolla Exurge *di Leone X.*

Alle antiche, precedenti mille volte ripetute, e ribattute obbiezioni contro la Pontificia infallibilità, una ne aggiunge Monsignore di

(*a*) A noi non è mestiere di entrare nella dibattuta questione fra Critici, se sia stato trasmesso in Ispagna l'intero complesso degli Atti del VI. Concilio Generale colle accennate Lettere Pontificie; oppure quella parte soltanto, in cui si contiene la Definizione. Imperocchè ammessa la prima opinione, sussiste quanto a tenor di questa si è dedotto, ed esposto nel presente Articolo: e volendo stare alla seconda, cade in un tratto quanto si allega del rigoroso esame con supposta libertà di dissenso, fatto da' Padri Toletani prima di aderire alla Definizione inviata loro: giacchè non ignoravano que' Venerandi PP. non farsi luogo a nuovo esame con libertà di dissenso, riguardo a quegli Atti, ne' quali a prima vista riconobbero colla distruzione dell'antica eresia di Apollinare stabilito *recti dogmatis sensum inculpandæ disputationis edictum Apostolicæ Traditionis sensum*. Cosicchè sì nell'una, che nell'altra Sentenza nulla risulta a favore della libertà del dissenso riguardo alle precedenti Dogmatiche Decisioni dalla trasmissione fatta in Ispagna degli Atti del VI. Generale Concilio Costantinopolitano III.

Noli tutta sua, che però sia di qualche maraviglia, almeno per la sua inaspettata novità. Questa egli deduce dalla scoperta fatta da esso di un implicito esame fatto nel Concilio di Trento della Bolla *Exurge* di Leone X. contro i Luterani, ed altri Novatori. Così egli (sotto il §. IV. p. 29. e 32.) „ Benchè ne' Secoli „ a noi vicini, dopo che per tanti modi s' è „ straordinariamente accresciuta l' autorità, e „ la potenza de' Romani Pontefici più non „ somministri la Storia esempj egualmente splendidi dell' esercizio di questo diritto Episcopale d'esaminare i giudizj Dogmatici de' Romani Pontefici, e di paragonarne la dottrina a quella degli antichi Concilj, per assicurarsi che concordi colla stessa, prima di „ riceverla, ed approvarla; si può non di meno osservare un esercizio implicito di questo „ diritto nella condotta de' Prelati, che formarono l' ultimo Concilio Ecumenico, cioè „ quello di Trento .... In quel Concilio la „ dottrina di Lutero fu esaminata nuovamente; e della condanna fattane già da Papa „ Leone, e della suddetta di lui Costituzione, non si trova la minima menzione in „ alcuna delle XXV. Sessioni, nelle quali furono divise le azioni tutte di quella Sacra „ Adunanza. Non è poi cosa diversa in sostanza esaminare la dottrina già condannata „ da Leone X. dallo esaminare la stessa di lui „ Costituzione, per vedere se la sua decisione „ doveasi ammettere, o rigettare, o come „

„ ammettendosi in qualche parte, si avesse „ nel resto a riformare, e correggere. "

OSSERVAZIONE

Premettiamo: che dall' anno 1517. si ripete l'origine del Luteranismo: che nel 1520. Leone X. pubblicò la sua Costituzione *Exurge*: che sul fine del 1545. fu adunato il Sacro Concilio di Trento, e terminato finalmente dopo lunga interruzione l' an. 1563. Dalla serie delle cose avvenute in quel frattempo potea rilevare Monsignore motivi da trattenerlo a produrre quella sua nuova scoperta del preteso implicito Esame fatto nel Concilio di Trento della Bolla di Leone X. *per vedere se doveasi ammettere, o rigettare*, o in tutto, o in parte.

Potea in primo luogo avvertire, che per confessione dello stesso Febronio (posit. 15. comment. in Suam Retract.), *Hæresis Lutheri jam ante Concilium Tridentinum præeunte Leone X. Pontifice Maximo ab Ecclesia irrevocabiliter damnata fuit*. Promulgata fu la Bolla di Leone l' anno 1520., ed in seguito fu l'anno stesso ripudiata la dottrina di Lutero dalle Università di Colonia, e di Lovanio, alla cui condanna soscrisse anche l' anno seguente 1521 l' Università di Parigi.

E ciò che dee essere di qualche peso presso un Vescovo, ch' esige il *Placet* per dare autorità ad una Bolla Dogmatica, emanò nel medesimo anno 1521. l' Editto di Carlo V., per

la divulgazione di essa nelle varie provincie della Germania, e segnatamente in Lovanio, Colonia, Treveri, e Magonza. „ Cæsar. (Natal. Aless. Hist. Eccles. Sec. 15. & 16. Cap. „ 2. Art. 2. 5. 4. n. 4.) Edictum edidit de „ consensu Septemvirum, & omnium Sacri „ Imperii Principum, Ordinum, & Statuum, „ quo Martinum Lutherum ut membrum ab „ Ecclesia Dei abalienatum, ut obstinatum „ Schismaticum, & notorium hæreticum haben„ dum decernit. " La pubblica diffamazione per l' altre Provincie della Cristianità della dottrina di Lutero, come notoriamente eretica, si rileva pure dal Concilio Provinciale Lugdunen. an. 1527. „ Sane ad succidendam Lu„ theranæ hæreseos impietatem, armatura fidei „ eo asperius excandescere debemus, quo virus „ illius latius serpere ad captivandas pusillo„ rum animas conspicimus. " Dal Biturícen. an. 1528. che riprova *damnatum dogma Lutheri, & Sequacium a Sacrosancta Sede Apostolica jam pridem reprobatum*, ove manifesta s' indica la condanna di Lutero promulgata nella Bolla di Leone X. Dal Senonen. detto di Parigi, che vieta la divulgazione de' libri di Lutero, come condannati insieme coll' Autor loro da' Pontefici Leone, Adriano, Clemente, che allora sedeva. Dall' Augustano an. 1548. tempo della prorogazione delle Sess. del Trid. nel quale Augustano Concilio dopo avere i PP. espressamente (n. 1.) riconosciuto il Primato della Romana Sede *ex Divi Petri Apostoli præ-*

rogativa, proseguono: „ Statuimus, atque omnibus Prælatis, universo Clero nostræ Diœcesis mandamus, ut in Sancta fide Catholica, quam Divina Clementia, & Sanctissimorum hominum prædicatione secundum prædictæ S. Sedis puram, & incorruptam Traditionem Majores nostri acceperunt, constantes, firmique permaneant: " E n. 5. „ Ut Catholica doctrina, atque disciplina Ecclesiastica melius conserventur, statuimus, atque ordinamus, ut Ordinandi super hæresibus hoc tempore jactatis, quid de illis, & contra quid de Romana Catholica, Apostolica Ecclesia sentiant, diligenti examinatione explorentur: " E n. 31. s' ingiunge a tutti li Sacerdoti, e suddiri: „ Ut Orthodoxam fidem, Sedisque Apostolicæ, a qua fidei Christianæ incunabula traximus, auctoritatem, ut hactenus factum ab eis fuit, ad gloriam Omnipotentis Dei tueantur. "

Che se, come apparisce dalle addotte testimonianze, fu prima del Concilio di Trento irrevocabilmente condannata la dottrina di Lutero, e fu la Bolla di Leone X. come la tessera, che distingueva i Fedeli dagli Eretici, più dunque non potea la dottrina di Lutero, nè la condanna di essa soggiacere ad esame di revisione, quasicchè in tutto quell' intervallo, che scorse dalla Bolla di Leone fino alla conclusione del Tridentino, potesse tuttavia dubitarsi della perversità delle dottrine condannate in essa Bolla. Non sì tosto fu questa promul-

gata, che vi aderirono, e Concilj Provinciali di più parti, e le più riputate Università; in somma fu adottata universalmente da' Cattolici, rigettata ed abborrita soltanto dagli Eretici. Che però, se in quella si fosse potuto intrudere un qualche articolo di erronea dottrina, si domanda: ove dunque in tanta lunghezza di tempo sarebbesi rifugiata la contraria verità? Se non presso i Cattolici tutti professanti la dottrina della Bolla; resta a veder se vi sia chi porti la condiscendenza a volere che si fosse conservata da' Luterani una verità definita in una Pontificia Costituzione acclamata dalla Universalità de' Cattolici.

Il Sacro Concilio di Trento dichiarò da principio (Sess. 2. *de servandis in Concilio*) il suo intento riguardo a quelle dottrine erronee, che si andavano spargendo da' Novatori: „ Ad hæc „ cum hujus Sacrosancti Concilj præcipua sol„ licitudo, & intentio sit, ut propulsatis hære„ sum tenebris, quæ per tot annos operuerunt „ terram, Catholicæ veritatis lux, Jesu Chri„ sto, qui vera lux est, annuente, candor, „ puritasque refulgeat. " I Padri Tridentini con dichiarare in tal guisa l'intento loro, tutto rivolto a dissipare le tenebre di quell' Eresie, che da tanti anni serpeggiavano ad offuscare la chiara luce della Cattolica verità, ben dimostrano, che la podestà giudiciaria, con cui ne impresero l' esame, si esercita ne' Concilj anche Ecumenici, non solo ove si tratta di terminare definitivamente questioni tuttavia

controvertibili, ma pur anco ove si tratta di materie diggià irrevocabilmente decise, ad oggetto d' illustrare vieppiù, o di vindicare con nuova giudiziale conferma l' irrefragabile autorità di un definito precedente giudizio.

Secondo. Dice Monsignore, *non esser poi cosa diversa in sostanza esaminare* (come fecero i PP. Trid.) *la dottrina già condannata da Leone X., dallo esaminare la di lui Costituzione*. E quì neppure si rammenta, che nel Concilio di Trento furono discussi Capi di dottrine già decise negli antecedenti Concilj, come p. e. l'articolo del Settenario numero dei Sacramenti, deciso nel Concilio di Firenze. Vorrà dunque Monsignore, che lo stesso Concilio diFirenze sia stato *in sostanza* sottoposto ad un nuovo esame per deliberare, se le dottrine in quello definite dovessero riceversi, o rigettarsi? In somma, o si tratta di esame di *revisione* con libertà di dissenso; ed è falso che in un Concilio posteriore sieno state giammai esaminate in tal modo le dottrine irrevocabilmente definite ne' Concilj antecedenti: O si tratta di semplice ricognizione senza libertà di dissenso; ed un tal esame, supposto fatto nel Concilio di Trento della Bolla *Exurge* nulla pregiudica all' autenticità della medesima.

Terzo. „ Dal non trovarsi la minima men„ zione della Bolla *Exurge* in alcuna delle „ XXV. Sessioni del Concilio di Trento, " sembra Monsignore volere inferire, ed insinuare, che poco caso ne facessero i PP. Tri-

dentini. Dovea però considerare quanto poco degno sarebbe stato della illuminata Sapienza di que' PP. l' opporre ai Luterani l' autorità di una Bolla, che da Lutero loro Antesignano era stata caratterizzata, *execrabilis Bulla Antichristi*. Sapevano i PP. Tridentini, che ad oggetto di convincere, e ricondurre i traviati, duopo era, come fu sempre praticato, opporre loro non i recenti Decreti di un' autorità disprezzata, odiata, impugnata da essi; ma quelle antiche dottrine, che fanno mostra di venerare, ed alle quali si appellano. E che direbbono gli Apologisti di Monsignore di chi si avvisasse volerli convincere coll' autorità della Bolla *Auctorem Fidei*, qualificata da essi non men contumeliosamente, che il fu la Bolla *Exurge* da' Luterani?

Quarto. Più oltre ancora procede Monsignore, nè dubita di soggiugnere della Bolla *Exurge*, avere i PP. di Trento, „ fatto appunto „ intendere, che in parte ammettevano, e in „ parte non credevano di poterla ammettere.“ Vediamo su qual fondamento. „ Poichè (segue „ a dire) di parecchie asserzioni di Lutero, „ che nella Costituzione Leonina sono condan„ nate, non si vede ne' Decreti censura al„ cuna.“

OSSERVAZIONE

Non è questa buona ragione. Nella Costituzione Leonina le asserzioni di Lutero sono

condannate in *globo*, come si suol dire, sotto varie qualifiche. Nel Concilio di Trento le asserzioni, sì di Lutero, che di altri Novatori sono condannate sotto la censura dell'Anatema, adoperata dal Tridentino ne' suoi Canoni per denotare le dottrine formalmente eretiche. Potè dunque a buona equità il Tridentino omettere ne' suoi Canoni quelle asserzioni, che stimato avesse non doversi qualificare, come prettamente eretiche, tuttochè meritevoli dell' una, o dell' altra delle respettive inferiori qualifiche, inserite nella Bolla Leonina. Non può dunque da tal omissione inferirsi, che il Tridentino abbia in parte rigettata, o non ammessa la Bolla di Leone, o disapprovata la condotta del Pontefice nel condannare in globo i 30. articoli di Lutero, inseriti nella sua Costituzione, sull' esempio anche del Concilio di Costanza, che in simil maniera proscritti avea i tanti articoli di Wicleffo, e di Giovanni Huss. Non ignoravano i Padri Tridentini, che secondo il sapiente avvertimento di S. Agostino, (de Hæres.) a cautelare i Fedeli contro le perniciose novità, anche innanti che tal, o tal dottrina sia espressamente dichiarata eretica, „ *hoc scire sufficiat* (Ecclesiam) *contra ista sentire, nec aliquid horum in fidem quemquam debere recipere*. Il che pure si ottiene per mezzo delle condanne *in globo*, e basta per giustificare un tal metodo, qualunque volta, attese le circostanze, stima la Chiesa opportuno valersene.

ARTICOLO XI.

De' due esempj della suddetta Omissione pr dotti da Monsignore; E del primo in pa ticolare concernente le Indulgenze pro D functis.

Pure veggiamo ancora gli esempj prodotti Monsignore di quelle omissioni di Censur sulle quali è proceduto a dire, che i PP. T dentini non abbiano in parte ammessa la Bo Leonina. Due ne adduce; il primo concerne te le Indulgenze per gli Defunti. „ Avea, „ e., Papa Leone condannato come un erro „ di Lutero il sentimento, che nega poter „ sere utili a' Defunti le Indulgenze, (art. 22 „ sul quale il Concilio di Trento nulla affat „ ha deciso. "

OSSERVAZIONE

Vorrebbe forse Monsignore insinuarne, c il Concilio di Trento abbia dubitato, o po to dubitare, se sia errore o nò il sentimen che nega *poter le Indulgenze essere utili Defunti?* A convincerlo del contrario basta una leggera considerazione sul tenore del I creto, in cui dichiara il Concilio (Sess. 2 doversi ritenere come sommamente salut l' uso delle Indulgenze nella Chiesa. Ben noto a que' PP. l' uso inveterato, vegliante

tutta la Chiesa, nelle Chiese rette da essi, e sotto gli occhj loro di pubblicare Indulgenze per li Defunti: Recenti erano gli esempj di Clemente VII., di Giulio III. l' uno de' Pontefici, sotto cui si tenne il Concilio; e volendo risalire più alto, si appresentava quello di Giovanni VIII. in favore de' Defunti soccombenti nelle sacre spedizioni contro gl' infedeli; più antico ancora quello di S. Pasquale I, il cui monumento esiste nella Chiesa di Santa Prassede in Roma *in introitu Capellæ Sancti Zenonis* (Bellarm. L. 4. de Indulg. c. 4.). Ricevuta era universalmente la dottrina de' Santi Dottori Tommaso, e Bonaventura sul punto della loro utilità, non ostante qualche differenza di sentimento fra i Teologi, quanto al modo dell' applicazione.

E ciò che più rileva, nota era la condanna fatta dall' Arcivescovo di Toledo, successivamente confermata sotto nota eteticale da Sisto IV. dell' errore di Pietro di Osma, rinnovato nell' art. 22. di Lutero condannato nella Costituzione Leonina. Bensì ad oggetto di estirpare gli abusi, che si fossero introdotti per le varie provincie della Cristianità, ingiunse il Concilio ai Vescovi, che ne facessero una diligente ricerca, da riferirsi nel primo Sinodo Provinciale, sotto l' espressa condizione: „ Ut „ aliorum quoque Episcoporum Sententia co„ gnita, statim ad Sum. Rom. Pontificem de„ ferantur, cujus auctoritate, & prudentia, „ quod universali Ecclesiæ expedit, statuatur,

„ ut Sanctarum Indulgentiarum munus pie, „ sancte, & incorrupte omnibus fidelibus di- „ spensetur." Se il Concilio riconosce nel Pontefice l' autorità di prescrivere ciò, che sia più spediente di stabilire circa la dispensazione delle Indulgenze nella Chiesa universale; e se in questa dispensazione, quale, e ab antico, e attualmente si esercitava dal Romano Pontefice, si riteneva l' uso di concedere Indulgenze per li Defunti compresa in quell' uso che il Concilio dichiara doversi ritenere come salutare, condannando sotto pena d' Anatema, *qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant.*

ARTICOLO XII.

Del secondo Esempio concernente l' Autorità della Chiesa nel decidere le controversie in materia di fede.

Non men sorprendente è il secondo esempio prodotto da Monsignore in questi termini: „ Sollecito al solito degli altri Romani Ponte- „ fici Leone X. di stabilire l' infallibilezza Pa- „ pale, condannò nella sua Costituzione l' art. „ seguente, come un errore di Lutero: *Se il* „ *Papa con una gran parte della Chiesa aves-* „ *se decisa la tale, o la tal cosa, benchè la* „ *sua Decisione fosse vera, non sarebbe nè* „ *peccato, nè eresia di pensare il contrario,* „ *principalmente in una cosa non necessaria*

„ *alla salute, finchè il Concilio generale aves-*
„ *se approvato un sentimento, e condannato*
„ *l' altro.*“ E soggiunge Monsignore: „Con-
„ tro la dottrina contenuta in quest' articolo
„ non solamente non ha portata il Concilio
„ alcuna sentenza, ma si sa anzi dalla Storia
„ del Concilio medesimo, che i Prelati, e gli
„ Ambasciadori intervenuti in nome della Chie-
„ sa, e Corte di Francia a quella stessa As-
„ semblea, non hanno dissimulato di tenere il
„ sentimento medesimo, che la Costituzione
„ del Papa Leone condanna in Lutero.“

OSSERVAZIONE

Che nel Concilio di Trento alcuni Vescovi venuti dalla Francia si dimostrassero men favorevoli alla Sentenza della Pontificia infallibilità: Che alcuni de' Ministri della Corte siansi talora avanzati ad ispiegare sentimenti, che da' PP. di quella Santa Assemblea furono altamente, nè senza grave sdegno disapprovati, non siamo per negarlo, e ci rimettiamo alla Stor. del Cardinale Pallavicini. Ma non concediamo, che que' Vescovi, e molto meno il Corpo Episcopale della Francia abbia giammai inclinato a favore dell' articolo di Lutero, condannato nella Bolla di Leone X. In quanto abbominio fossero presso il Clero di Francia le dottrine di Lutero, in qual pregio fosse la condanna fattane dalla Sede Apostolica, chiaro si comprende da' Concilj sopra mento-

vati di Lione, di Bourges, di Sens. Altronde il detto articolo di Lutero viene a ferire non solo l' infallibilità Pontificia, ma bensì ancora l' infallibilità della Chiesa. Si suppone in quel articolo il caso, in cui venga la Chiesa divisa in due gran partiti, l' uno aderente, l' altro contraddicente al Pontefice; e tuttochè si tratti di materia necessaria alla salute, si vuole che la questione abbia da rimanere indecisa, finchè il Concilio generale abbia approvato un sentimento, e condannato l' altro. Adunque potrà darsi il caso, in cui per l' intervallo di anni, ed anche di Secoli, che può scorrere da un Concilio ad un altro generale Concilio, rimanga priva la Chiesa dispersa della indefettibile autorità, e d' ogni ordinario mezzo di provvedere alla integrità del deposito, e alla salute de' suoi Figli. Lungi fu sempre da un sì capitale errore il rispettabilissimo Ceto Episcopale della Francia. Senta Monsignore quel Sorbonico Tournely, ch' egli cita tra i dotti Difensori della Dichiarazione Gallicana, come ciò nonostante non tralascia di bravamente difendere la causa della Chiesa dispersa nel testo sopra riportato (de Eccles. Q. 3. Artic. 2.° e 3.°), ove soggiunge: „ Quod si contingeret „ in aliqua fidei controversia divisos esse Epi„ scopos, atque plures ex una parte cum Pon„ tifice Romano, plures ex altera sine Ponti„ fice stare, haud dubie ei parti adhærendum „ foret, quæ Capiti conjuncta esset. Ista enim „ melior ac sanior pars censeri deberet, & Ec-

„ clesiam sufficienter referre: Ecclesia siqui-
„ dem Corpus est visibile, Capiti suo Roma-
„ no Pontifici adunatum, & ipse Pontifex Ro-
„ manus Unitatis, & Communionis Ecclesiæ
„ Caput, & Centrum est."

In somma l'indefettibilità della Chiesa, fuor anche del Concilio generale, è certo inconcusso Dogma di fede Cattolica. Adunque nella mentovata divisione di due parti, l'uno aderente, l'altro contraddicente al Pontefice, ha da persistere o nell'un partito, o nell'altro. Forse nel partito de' dissidenti, quali furono altre volte gli Eusebiani, i Donatisti, i Pelagiani? Nò certamente, poichè un tal partito non essendo retto dal Capo costituito da Cristo, gli manca il carattere di Corpo adunato al Capo, che è, secondo la notissima Definizione di S. Cipriano, il proprio essenziale distintivo carattere di *Chiesa*, ed è perciò incapace di rappresentare la Chiesa Universale. Forza è dunque il doverla riconoscere in quella parte, in cui nel suddetto dissidio degli Eusebiani, de' Donatisti, de' Pelagiani, e di altri Settarj d'ogni sorta la riconobbero gli Atanasj, i Girolami, gli Agostini, cioè nella unione delle Chiese alla Chiesa principale, *ad quam necesse est omnem Ecclesiam convenire* (Iren.): alla Chiesa *Sorgente*, *Radice*, *Matrice dell' Unità Cattolica* (Cipr.), nella quale *semper viguit Apostolicæ Cathedræ principatus* (Ag.°). E per finire ogni contesa, stare al detto del gran Maestro di S. Agostino S. Am-

brogio, che il tutto comprende in quattro decisive parole: „ Ubi Petrus, ibi Ecclesia. "

Ora tornando al Concilio di Trento, sebbene si astennero i PP. dal formare un Canone per definire espressamente l' infallibilità Pontificia (Suddichè vedasi la celebratissima Storia del Cardinale Pallavicini): Se pure si astennero dall' inserire ne' loro Canoni sotto la formale nota di Eresia, la condanna di alcuni articoli di Lutero censurati *in globo* da Leone X., non può inferirsene, che con ciò abbiano voluto far intendere, che non ammettevano in tutto una Costituzione, che non ignoravano aver diggià riscosso in tutta l' ampiezza del Cattolicismo quel dovuto tributo di ossequiosa venerazione, che secondo la stessa Gallicana Dichiarazione mette in piena luce l' irreformabilità di un giudizio procedente dalla Sede Apostolica.

Qual per altro si fosse il concetto de' PP. Tridentini della indefettibile conservazione del deposito nella Sede Romana, e nella predicazione de' suoi Pontefici, assai chiaro il palesarono in più luoghi, come nel Can. 3. *de Bapt.* Sess. 7. di cui si è detto sopra „ Si quis „ dixerit in Ecclesia Romana, quæ omnium „ Ecclesiarum Mater est, & Magistra, non „ esse veram de Baptismi Sacramento doctri- „ nam; Anathema sit. " E che vuole dire questo, se non che in senso del Concilio non può soggiacere ad errore una Chiesa, dalla quale, siccome costituita da Cristo *Madre*, *e*

Maestra di tutte le Chiese, tutte perciò debbono ricevere il comune loro universale addottrinamento? E come potrebbe non essere infallibile una Chiesa, cui non si possa imputare errore nella fede, senza incorrere nell'Anatema pronunciato contro chi presumesse accusarla di non ritenere la vera dottrina in articolo di fede? E quanto alla Supremazia del Primato, qual cosa più significante a ben considerarla, della solenne protesta fatta in principio, e ripetuta in fine dal Concilio, che in tutti li suoi Decreti debbasi intendere salva sempre, e preservata l'autorità della Sede Apostolica? „ Hæ formulæ (osservò già egregiamente Ballerini) Apostolicæ auctoritatis præ-„ servativæ, auctoritatem eidem proprio jure „ competentem, non autem ab ipsa Synodo „ concessam, seu delegatam significant: Po-„ testas enim *Salva* dici nequit illa, quæ cui-„ piam tribuitur, sed quæ eidem aliunde com-„ petere præsumitur. " Oltrecchè come può non essere suprema, e indipendente una podestà, cui per niun Decreto di Concilio Ecumenico può derogarsi?

ARTICOLO XIII.

Della pretesa usurpazione oppressiva de' diritti Episcopali rimproverata dall' opponente Vescovo ai Romani Pontefici.

Passa Monsignore ad incolpare i Romani Pontefici di essersi ne' Secoli posteriori arrogata una esuberanza di autorità oppressiva de' legittimi Diritti de' Vescovi. Gli accusa (pag. 28.) „ di avere introdotto quel pesante sistema di „ polizia, sotto cui geme da più Secoli schia- „ vo della Corte di Roma tutto l' Ordine „ Episcopale " E p. 29. „ Si duole, che „ ne' Secoli a noi vicini siasi per tanti modi „ straordinariamente accresciuta l' autorità, e „ potenza de' Romani Pontefici. "

OSSERVAZIONE

A questa ripetuta incolpazione di Monsignore di Noli ne fia lecito il contrapporre una diggià da noi riportata espressa testimonianza in contrario di Monsignore Bossuet nel Corol. della *Difesa* §. 10. Ove dopo avere rilevate l' eccelse prerogative concesse da principio al Pontificato Romano, segue a dire: „ Hæc „ habens, & exercens Apostolica Sedes, tanta „ *antiquitus* auctoritate viguit, ut postea fi- „ dens dixerim *imminuta* magis, quam *aucta* „ esse videatur. " Ed avendone riportate in

prova alquante gesta de' SS. Leone, e Gelasio conclude; „ Quis autem Pontifex *posteriore* „ *ætate*, qua nonnullis potestate aucti videntur, „ tanta auctoritate tanta gessit? "

Eppure, troppo bene è riuscito a' nostri Avversarj colle replicate loro declamazioni d' insinuare a non pochi pii altronde, e religiosi Uomini, ma men versati negli studj dell' Ecclesiastica Antichità, che se non per usurpazione, almeno per consenso de' Vescovi abbiano i Papi tratto a se, e siansi messo in possesso di più e più diritti, che di propria ordinaria autorità erano ab antico liberamente esercitati da' Vescovi.

A disinganno di questi, ed a confusione viemaggiore degl' ingannatori, fia bene il dare un breve cenno di parecchj incontrastabili documenti (più distesamente esposti nella citata *Confutazione*, e nelle *Animadversioni &c.*), sì dell' amplissima autorità esercitata da principio, e riconosciuta dalla Chiesa ne' Romani Pontefici in ogni parte dell' Ecclesiastica amministrazione, e sì ancora delle moltiplici restrizioni opposte da primi Secoli all' esercizio dell' autorità de' Vescovi nel Regime delle lor Diocesi.

Sia dunque in luogo di esempio,

1. La Deposizione fatta da S. Cornelio Papa di due Vescovi venuti a Roma, non si sa da qual angolo dell' Italia, per la sacrilega ordinazione di Novaziano, e l' ordinazione di due altri Vescovi in luogo loro. At-

to della Suprema autorità del Pontefice ne provvedere le Chiese d' idonei Pastori.

2. Lo stesso diritto riconosciuto da S. Cipriano nel ricorso da lui fatto al Papa Stefano Successore di Cornelio per la Deposizione di Marciano Arelatense, e la Sostituzione di altro Pastore da darsi a quella Chiesa. Fatto di tal chiarezza, che per testimonianza di Pietro di Marca (Concord. L. I. c. 10.) „ Nulla *indu-*
„ stria Novatores hoc Cypriani *testimonium*
„ elevare possunt. Futilis est enim, & Cy-
„ priani verbis adversa responsio illa, *non de-*
„ poni a Stephano Marcianum, sed deponen-
„ dum declarari. Quin immo conceptis verbis
„ Cyprianus exigit a Stephano ut suis Litteris
„ Marcianum damnet, atque adeo alium sub-
„ stituendum decernat “.

3. Lo stesso diritto esercitato da S. Agapeto I. nel deporre Antimo dalla Sede di Costantinopoli, e sostituire S. Menna in luogo di lui. Onde ebbe a dire Nat. Alessandro (*Sæc. 6.* c. 2. art. 7.) „ Primatum, gloriosius exer-
„ cere non potuit Romanus Pontifex, quam
„ Constantinopolitanum Patriarcam hæreticum
„ exauctorando, & in ejus locum alium or-
„ dinando, *idque nulla Synodo convocata*. “

4. Diritto altresì esercitato dallo stesso Pontefice nel sospendere Contumelioso Vescovo di Riez, e sostituire un Visitatore in suo luogo (Epist. *Universis Episcopis per Gallias constitutis*). E nella Lettera a S. Cesario: *Atque ideo prædictum ab Episcopatus Ordine nostra su-*

spendit auctoritas .... in cujus locum Visitatorem constitui te. Così scrivea S. Agapeto all' Arcivescovo di Arles S. Cesario.

5. L' autorità esercitata dal Papa S. Innocenzo I. nel riordinare la Chiesa di Antiochia, prescrivendo la regola da tenersi per le Ordinazioni, e per la erezione delle Metropoli: *Innocentius ipse* (Pietro de Marca *Concord.* L. 1. c. 8. n: 5) *Decretis suis Occidentis Ecclesiam ornavit, immo & ipsam Antiochenam Ecclesiam, quæ Caput est Orientalis Diœceseos Constitutis suis disposuit.*

6. Mutazione della disciplina circa l' elezione de' Vescovi per autorità de' Romani Pontefici. „ Pontificum Romanorum Decretis (de „ Marca L. 8. c. 8. n. 6.) Electio personæ „ collata est in arbtirium Cleri, & populi, „ etiam absque Synodi Episcopalis presentia " E n. 8. „ Hujus novæ formæ origo tribuenda „ est Siricio Papæ, & sequentibus Pontifi„ cibus ".

7. Lo stabilimento de' Vicarj Apostolici non solo in Tessalonica, ma in altre varie provincie della Cristianità, con ampiezza di giurisdizione sopra le Chiese comprese ne' rispettivi Vicariati.

8. L' ordinazione illegittima di Stefano il giuniore in Patriarca di Antiochia, perchè fatta contro il tenore de' Canoni Niceni, convalidata dal Papa S. Simplicio a richiesta dell' Imperatore Zenone.

9. Le varie moltiplici providenze di S. Gre-

gorio M. relative alle Chiese vacanti, o bisognose di riforma, nè solo in generale, ma anche in particolare, come nel rimettere nel pristino grado un Sacerdote della Chiesa di Milano indebitamente privato della comunione dal suo Vescovo: „ Comperimus quod Laurentius, quondam Frater, & Coepiscopus noster nullis te culpis extantibus communione „ privaverit: ideoque hujus præcepti nostri „ auctoritate officium tuum securus perage, & „ communionem sine aliqua sume formidine „ Epist. 26. L. 3).

E (Epist. 15. L. 2.) *ad Importunum Episcopum Atellanum*: „ Quia Ecclesiam S. Mariæ Campisonis in tua Parochia positam „ Presbytero vacare cognovimus, præsentium „ portitorem Dominicum Presbyterum in eadem „ Ecclesia ut præesse debeat, nos certum est „ deputasse: ideoque Fraternitas tua ei emolumenta ejusdem Ecclesiæ faciat sine cunctatione præstari.

Ed Ep. 8. a Natale Vescovo di Salona ordina sotto gravi pene, che debba restituire al suo luogo l' Arcidiacono Onorato, e depone quello che il Vescovo avea sostituito in luogo di lui.

10. La celebre dispensa data da S. Melchiade per facilitare a' Donatisti il ritorno all' unità. Providenza esaltata da S. Agostino in questi termini (Ep. 42. ad Glorium & Eleusium &c.): „ Et tamen qualis ipsius beati Melchiades ultima est prolata sententia, quam in-

„ nocens, quam integra, quam provida atque „ pacifica, qua neque Collegas, in quibus „ nihil constiterat, de Collegio suo ausus est „ removere, & Donato solo, quem totius „ mali principem invenerat, maxime culpato, „ sanitatis recuperandæ optionem liberam ceteris fecit, paratus communicatorias Litteras mittere etiam iis, quos a Majorino ordinatos esse constaret, ita ut quibuscumque „ locis duo essent Episcopi, quos dissensio geminasset, eum confirmari vellet, qui fuisset ordinatus prior, alteri autem eorum plebs „ alia regenda provideretur. O virum optimum, o filium Christianæ pacis, & patrem „ Christianæ plebis! “

11. Il ricorso de' Vescovi dell' Affrica al Papa S. Anastasio per ammettere i Cherici, stati nella parte de' Donatisti, all' esercizio degli Ordini, che aveano per lo innanzi esercitati nella lor Setta. Sul qual discorso è da udire Tomassino (P. 2. E. 3. c. 24.): „ Non „ alia suæ libertatis, & antiquæ auctoritatis „ amantior, & retinentior fuit Ecclesia quam „ Africana ... At nihilominus ..... Universa hæc Ecclesia ad Anastasium Papam confugit, ut dispensationem eliceret. “

Così pure S. Gregorio M. ad un ricorso fattogli da' Vescovi della Numidia autorevolmente risponde (L. 1. Ep. 75.): „ Petiistis „ per Hilarium Chartularium nostrum, a beatæ memoriæ predecessore nostro, ut omnes „ vobis retro temporum consuetudines serva-

„ rentur, quas a Beati Petri Apostolorum
„ Principis ordinationum initiis hactenus vetu-
„ stas longa servavit. Et nos quidem juxta
„ seriem relationis vestræ, consuetudinem,
„ quæ tamen contra fidem Catholicam nihil
„ usurpare dignoscitur, immotam permanere
„ concedimus, sive de Primatibus constituen-
„ dis, ceterisque Capitulis, exceptis his qui
„ ex Donatistis ad Episcopatum proveniunt
„ quos provehi ad Primatus dignitatem, etiam
„ cum ordo Clericorum eos ad locum eundem
„ deferat modis omnibus prohibemus. "

12. E finalmente, per non dilungarci all' infinito, il ricorso fatto al Pontefice Adriano II, dall' Ottavo Concilio generale Costantinopolitano IV. rilevato da Nat. Alessandro (Dissert. de *Photiano Schismate* §. 22.), ove soggiun-
„ ge: „ Magnificum sane pro Pontificis Ro-
„ mani Primatu testimonium, quod Synodus
„ Œcumenica dispensationes a Summo Pontifi-
„ ce roget, eique non aliis Patriarchis potesta-
„ tatem a Cristo concreditam agnoscat tempe-
„ randi severitatem Canonum, qui ab Eccle-
„ sia recepti sunt universa. "

In vista delle testimonianze, che si sono fin qui accennate fra le altre tante, che somministra la serie tutta della Storia Ecclesiastica, si mettano a confronto le due asserzioni sopra riportate, l' una di Monsignore di Noli, che ne' Secoli a noi vicini siasi straordinariamente accresciuta l' autorità, e la potenza de' Romani Pontefici: L' altra di Mon-

signore Bossuet, tale essere stato *antiquitus* il vigore dell' autorità esercitata da' Sommi Pontefici, *ut postea* (*fidenter dixerim*) *imminuta magis, quam aucta esse videatur.* (*a*) E si veda qual delle due asserzioni sia più veridica, ed insieme quanto fedele seguace sia Monsignore di Noli di quel Bossuet, di cui si pregia voler seguitare in ogni cosa le luminose tracce.

ARTICOLO XIV.

Delle restrizioni opposte da' primi tempi all' esercizio dell' Autorità Episcopale nel Regime delle Diocesi.

Ma pur diranno: Non è egli vero, che anticamente i Vescovi esercitavano con piena libertà i diritti dell' Episcopale autorità nel regime delle loro Diocesi, con facoltà annessa *jure divino* alla sacra Ordinazione di portarsi ovunque opportuno il giudicassero ad esercitarli? Misero inganno! Si scorra da capo a fondo, cominciando da' Canoni Apostolici, la serie de' Concilj sì generali, che Provinciali, e dappertutto apparirà la provida cautela della Chiesa nel prescrivere le regole da osservarsi inviolabilmente da' Vescovi nel governo delle loro Diocesi. Abbiamo diggià riportato il Ca-

(*a*) Espressione da intendersi non relativamente all' autorità in se stessa, che data da Dio *minui non potest*; ma relativamente al modo di esercitarla.

none Apostolico, proibitivo di qualunque innovazione di qualche momento senza la previa intelligenza di chi presiede nell' ordine Gerarchico: Tal' era la subordinazione voluta da que' Canoni detti Apostolici, siccome fonti nella maggior parte della primitiva Ecclesiastica disciplina derivante dagli Apostoli. Il Concilio Laudiceno prescrive minutamente i riti da osservarsi nella Salmodia, ed in tutto ciò, che si riferisce al culto Divino. Il Cartaginese IV., oltre altre prescrizioni relative ad una gran varietà di oggetti, proibisce a' Vescovi la lettura de' libri de' Gentili, nè concede che possano leggere i libri degli Eretici, se non *pro necessitate & tempore*. Quanti Canoni vieranti qualunque atto di giurisdizione fuor de' limiti delle rispettive Diocesi! Le pene più o meno gravi imposte ai trasgressori, il conto rigoroso, che si esigeva ne' susseguenti Concili dell' osservanza degli antecedenti Decreti, dimostrano che non si lasciava all' arbitrio di ciascun Vescovo di alterarne le disposizioni, nè di usare dispense per se o per altri, se non ne' casi, ove se ne concedeva la facoltà. Tanta era la sollecitudine, manifestata pur anche nel gran Niceno Primo Ecumenico Concilio perchè non solo nel Dogma, ma nell' uniformità della disciplina per ogni dove, e per quanto si potesse, lo spirito apparisse dell' unità Cattolica.

Quindi può argomentarsi, quanto alieno sia dal primitivo istituto della Chiesa il pretende-

re, che ogni Vescovo col rito sacro della Ordinazione riceva *jure divino* la missione, ed insieme l' autorità di esercitare il ministero Episcopale, ovunque gli aggrada in tutta l' estensione dell' Orbe. Il maraviglioso è, per dirlo di passaggio, che i fautori di questo strano pensamento vogliono insieme comparire zelanti Difensori dell' obbligo, sostenuto come *di jus divino* da rispettabilissimi Dottori, della personale residenza de' Vescovi nelle rispettive loro Diocesi; non avvertendo, che se i Vescovi sono *jure divino* obbligati a risiedere nelle particolari loro Diocesi, non hanno *jure divino* una missione inerente all' atto dell' Ordinazione da portarsi ovunque ad esercitare l' Episcopale Ministero. Dal che seguirebbe, o che il *jus divino* dia la facoltà di trasgredire un obbligo fondato sul *jus divino*: o che la Chiesa possa limitare ne' Vescovi un diritto che nella sacra Ordinazione vien loro immediatamente conceduto da Dio.

Vero è che gli Apostoli ebbero da Cristo una amplissima autorità di portare la luce del Vangelo, di fondare, e ordinare Chiese in tutta l' estensione dell' Universo. Ma è da considerare, che questa autorità dell' Apostolato propriamente detto, fu conferita da Cristo in due maniere, l' una come podestà ordinaria, l' altra come podestà straordinaria. Come podestà ordinaria fu *primitus*, ed in tutta la sua pienezza, e sopra tutti collocata nel solo S. Pietro, da propagarsi per tanto

ne' suoi Successori. Come podestà straordinar
fu eziandio compartita agli altri Apostoli
finire con essi, e da esercitarsi in vita loro *cu*
subordinatione ad S. Petrum (Decr. Innoc. X.

Quindi è, che i Vescovi succedono ber
agli Apostoli nella podestà dell' Episcopat
che fu negli Apostoli podestà ordinaria; n
non in quella podestà dell' Apostolato propr
mente detto, che come podestà straordina
dovea finire con essi, e riunirsi per sem
(come nel più volte cit. Serm. *dell' unit*
dice Monsignore Bossuet della *commissio*
straordinaria di S. Paolo) alla Suprema Cat
dra di S. Pietro, *cui era diggià subordinat*
Che però è passato in assioma presso i Teol
gi, che i Vescovi succedono agli Apostoli
Episcopatu, *non in Apostolatu* (Nat. Ales
Diss. 4. *de Primatu*).

Chiara, e luminosa risplende questa disti
zione, nel succedere che fece S. Simeone a
Apostolo S. Giacomo il minore nel goverr
della Chiesa di Gerosolima. All' autorità str
ordinaria dell' Apostolato si univa in S. Gi
como l' autorità propria dell' Episcopato nel
particolare Chiesa di Gerusalemme. Ora se
Successori di lui in quella Chiesa avessero er
ditata l' autorità dell' Apostolato, siccome
Giacomo in quanto Apostolo non poteva ess
se subordinato a verun altro Apostolo, fuorc
a S. Pietro, così pure i di lui Successori n
la Sede Gerosolimitana non avrebbero potu
essere soggetti ad altro Superiore, fuorchè

Romano Pontefice Successore di S. Pietro. Eppure notorio è, che quella Sede fu da que' primi tempi sottoposta nell' Ordine Gerarchico alla Metropolitana Sede di Cesarea; Soggezione che fu confermata nel Concilio Niceno.

Se dunque la podestà strettamente propria dell' Apostolato non fu negli altri Apostoli, se non straordinaria, e *personale*, come la chiama Pietro de Marca, da finire con essi, chiaro è per una parte, che una podestà che dovea finire colla vita degli Apostoli, non fu data perchè si trasfondesse ne' loro Successori. E per altra parte se questa piena podestà fu compartita al solo S. Pietro con podestà ordinaria, chiaro è che ne' soli Successori di Pietro persevera l' autorità, che non fu se non personale negli altri Apostoli di esercitare l' Apostolico Ministero per ogni parte della Cristianità, rimanendo a' particolari Vescovi, Successori degli Apostoli *in Episcopatu*, *non in Apostolatu*, il diritto di esercitarlo nelle porzioni di Gregge, che vengono loro assegnate, siccome fu di Tito (*a*) in Creta, di

(*a*) Riguardo a Tito, si noti come quell'amato discepolo ricevè dal suo Maestro l'Apostolo S. Paolo una speciale missione per esercitare in Creta le funzioni dell'Episcopale ministero: „ *Reliqui te Cretæ, ut ea quæ desunt corrigas, & constituas per Civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi* (Tit. c. 1. v. 5.). Missione accompagnata dalle istruzioni, che doveano servirgli di regola, e dall'ordine di rimanersi finchè giunto fosse Artema, o Tichico, che destinato avea l'Apostolo di mandare a supplire le veci di lui. Ep-

Timoteo in Efeso, de' particolari Vescovi preposti a reggere le Chiese di Colosso, di Smirne, di Tiatira etc. E siccome questi ricevettero la lor missione dagli Apostoli, ne' quali esisteva la personale autorità dell' Apostolato, così ora non può riceversi se non subordinatamente a chi sia rivestito di tutta l' autorità Apostolica, che come podestà ordinaria non persevera, se non in chi succede alla Sede, ed all' ordinario Ministero di Pietro nell' universale governo della Chiesa.

Ed è una veramente mostruosa contraddizione quella, in cui si avvolgono coloro, i quali nel concedere ad ogni Vescovo in virtù della sua Ordinazione la facoltà di esercitare, ovunque sia, l' Episcopale Ministero, negano al solo Successore, ed Erede dell' Apostolico Ministero di Pietro l' autorità di esercitarlo, siccome fu da Pietro esercitato in ogni parte della Cristianità.

pure Tito era diggià ordinato Vescovo. Se dunque ogni Vescovo riceve immediatamente da Dio col rito della sacra Ordinazione una illimitabile podestà di esercitare per ogni dove le funzioni proprie dell' Episcopato, che bisogno avea Tito di essere con speciale determinata missione di S. Paolo autorizzato ad esercitarle nell'Isola di Creta? Lo stesso ha luogo riguardo a quegli altri molti Discepoli, cui veniva commessa dagli Apostoli la particolare amministrazione delle particolari Chiese, o provincie, nelle quali andavano essi dilatando la luce del Vangelo.

ARTICOLO XV.

Delle tre Bolle prodotte da Monsignore in conferma della pretesa necessità del Placet *per dare autorità alle Decisioni, eziandio Dogmatiche de' Sommi Pontefici.*

Sono queste:
1.° La Bolla detta *in Cœna Domini*,
2.° L' *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII.,
3.° L' *Unigenitus* di Clemente XI.

§. 1.

Della Bolla detta in Cœna Domini.

Quanto alla prima si è avveduto Monsignore, che facilmente non mancherebbe chi lo riconvenisse di produrre fra le Bolle dette Dogmatiche una Bolla, che non definisce alcun punto di dottrina; che però emanò da principio sotto il titolo di *Processo*, come può vedersi presso Sandini (*vitæ Pontif.* art. *Martinus V.*), ed è così denominata anche nelle più recenti Edizioni. A prevenire questa riconvenzione altro non adduce, se non che *possa dirsi dogmatica, incominciando dal debito, e dalla premura, che ha il Papa di mantenere la Fede, e dalla condanna degli Eresiarchi, e dei Libri contenenti gli errori loro*. Ragione poco concludente, quasicchè una generale enunziati-

va di tal premura, qual può premettersi a qualunque Decreto di disciplina, bastasse a trasformare in dogmatica, secondo la comune, e propria significazione di quel vocabolo, una Bolla, che non è diretta a definire alcun articolo controverso in materia di fede. Pertanto il negare il supposto, è risposta bastante ad un argomento, ch' esce da' termini della proposta questione.

§. 2.

Dell' Unam Sanctam *di Bonifacio VIII.*

Succede *l'Unam Sanctam* di Bonifacio VIII., della quale peraltro confessa Monsignore (p. 34.) che „ le parole colle quali finisce, prese nel „ senso di podestà spirituale, contengono un „ Dogma, che ogni Cattolico si pregia di „ professare: *Subesse Romano Pontifici, omni „ humanæ creaturæ, declaramus, dicimus, „ definimus, & pronuntiamus esse de necessitate salutis*. Così pure questa stessa definizione è riconosciuta qual Dogma Cattolico, e dal ch. Bossuet, e da Nat. Aless., che si dichiara pronto colla grazia di Dio di spargere il sangue per la difesa del medesimo, e riferisce le parole dell' Autore Francese, acerrimo vindice, come ei lo chiama, de' Regj Diritti „ *qui somnium Viridarii* scripsit, Carolo V. „ in Galliis regnante, cum se credere profes„ sus est, quod habetur in Extravag. *Unam*

„ *Sanctam*. Verba ejus subjicio (così Nat. „ Aless.) prout ipsa lego apud Goldastum „ T. 1. Monarchiæ p. 229. „ *Nunc excitatus „ a somno & vigilans loquor: illudque credo, „ & firmiter profiteor, quod ipsa Romana Ec- „ clesia credit, tenet, atque profitetur. Nec „ non illud teneo, & credo verum, quod ipsa „ duxit statuendum in Extravaganti, quæ „ incipit: Unam Sanctam.*

Se la Definizione di Bonifacio VIII. contiene un Dogma di fede di necessità di salute ad ogni umana Creatura, come avrebbe potuto il difetto del Placito sospendere l' autorità della Bolla nel prescrivere l' obbligo de' Fedeli, confessato dal Van-Espen, di prestare, tostochè loro ne perviene la notizia, l' assenso ad una verità definita in essa Bolla da tenersi *de necessitate salutis?* Vana è dunque l' allegazione di questa Bolla in prova della pretesa necessità del Placito, per *dare autorità* alle Dogmatiche Costituzioni de' Sommi Pontefici.

Quanto poi alli punti concernenti la civile polizia del Regno di Francia, furono questi a comune soddisfazione dichiarati da Clemente V., la di cui Dichiarazione fu di nuovo approvata da Leone X. nel Concilio Lateranen. V. in fine del Decreto, in cui fu solennemente confermata *l' Unam Sanctam*; come vien riferito da Nat. Alessandro (Dissert. 9. Sæc. 13. e 14. art. 7.), il quale ivi protesta in nome suo, e della Chiesa Gallicana, di ricevere, e venerare la Costituzione di Bonifacio,

sì, e come vien prescritto da Leone X. n
suo Diploma: „ Tandem Decretalem Bonifac
„ *Unam Sanctam* eo prorsus modo recipimus
„ ac veneramur, quo Leo X. in Diploma
„ quod incipit, *Pastor æternus* Sess. II. Conci
„ Lateran. V. promulgato, ipsam recipi jube
„ sine præjudicio scilicet Declarationis Cleme
„ tis V. cap. *Meruit*. Leonis verba subjicio
„ *Et cum de necessitate salutis existat omn*
„ *Christi Fideles Romano subesse Pontifi*
„ *prout divinæ Scripturæ, & SS. Petrum*
„ *stimonio edocemur, ac Constitutione felic*
„ *memoriæ Bonifacii Octavi similiter Predece*
„ *soris nostri, quæ incipit, UNAM SANCTA*
„ *declaratur: pro eorumdem Fidelium animar*
„ *salute, ac Romani Pontificis, & hujus Sa*
„ *ctæ Sedis Suprema auctoritate, & Eccles*
„ *Sponsæ Suæ unitate, & potestate, Constit*
„ *tionem ipsam, Sacro præsente Concilio appr*
„ *bante, innovamus, & approbamus; sine*
„ *men præjudicio Declarationis sanctæ memor*
„ *Clementis Papæ V., quæ incipit: Meruit.*

Dichiara poscia il dotto Sorbonico nel fi
dello Scolio apposto alla citata sua Disser
zione, tali essere stati sempre i suoi sentime
ti, adducendo in prova quanto fu già da
scritto p. 360. della prima Edizione della
Opera. *Passus Christus non est, qui Ecc*
siam suam regit, nec patietur unquam, ut
Sede Apostolica, & Ecclesia Romana, q
Fidei Magistra est, interpres, & vindex,
finiatur error.

§. 3.

Della *Unigenitus*.

Ma più che delle altre due sdegnato si dimostra Monsignore, e corrucciato della *Unigenitus*, siccome quella, in cui gli è paruto ravvisare l' infausto embrione della odiata *Auctorem*. E come dubitarne? stante la poderosa ragione che ne adduce Monsignore, che per ben quattro volte vedesi la *Unigenitus* citata nella *Auctorem*, cioè nelle censure *16.* 22. *67.* *68.* Nè giova il dire, che nulla abbiano che fare que' luoghi cogl' interessi della temporale podestà, trattandosi nella *16.* dello stato di Adamo innocente: nella 22. della fede, pretesa prima grazia: nella *67.* della lettura delle Divine Scritture: nella *68.* delle lodi, che si danno dal Sinodo Pistojese a' libri, ed Autori proscritti. Nulla ciò giova; imperciocchè siffatte citazioni sempre in qualche modo ridondano in commendazione di quella *Unigenitus*, in cui si condanna la prop. *91.* di Quesnello: „ Excommunicationis injustæ metus nunquam „ debet nos impedire ab implendo debito no- „ stro. " Condanna (come soggiunge Monsignore), che „ apre tanta porta alla ribellio- „ ne, ed alla fellonia. "

Non siamo quì, nè il comporta il nostro istituto, per imprendere l' apologia della Ven. Bolla *Unigenitus*, dopo le trionfanti vindicie,

che ne han fatte valenti Scrittori notissimi, ciò che è più, dopo le continuate approvazi ni, che ha riscosse da' seguenti Pontefic giacchè secondo l' espressa dottrina sopra ril rita di Monsignor Bossuet, posta anche l' o| nione della fallibilità Pontificia, non può n avvenire, che un errore sfuggito alla inavv dutezza di un Pontefice alligni nella Rom Sede, passando di Successore in Successore, sia anzi di precisa necessità, che venga di bito riparato; in virtù della indefettibil promessa da Cristo alla serie de' Romani Pe tefici. Riflesso bastante ad autenticare l' ir fragabile autorità di una Bolla, conferm dalla numerosa serie de' Pontefici Successori Clemente XI. fino al gloriosamente regna Pontefice PIO VII.

Quindi ci ristringiamo a notare il modo co misurato tenuto da Monsignore, nell' esp re l' opposizione ch' ei dice (p. 35.) avei detta Bolla incontrata in Francia, non m da parte de' Parlamenti, che da quella del C ro. De' Parlamenti nulla occorre dire, ov tratta di Bolla Dogmatica. Ma quanto al C ro, di troppo si avanza Monsignore nell' putare al Clero in generale una opposizio che non fu se non di pochi Vescovi, e di turba di Contumaci renitenti d' inferiore O ne, riprovati dal Corpo del Clero. Ed vero, dopo le premurose istanze portate esempio de' loro Maggiori alla S. Sede pe condanna del Giansenismo, come avrebbe

tuto quell' illustre Clero, senza taccia d' incostanza, opporsi ad una Bolla diretta a condannarne di nuovo nell' infausta Opera di Quesnello i ripullulanti errori?

Indarno per tanto soggiunge Monsignore, „ che non cedette il Clero alla violenza della „ Corte impegnata a far ricevere quella Costi- „ tuzione, che accettandola relativamente a cer- „ te spiegazioni, che ne mitigavano il senso. “ Ben si vede ch' egli allude a certe modificazioni, che furono bensì suggerite da qualche Prelato, ma non attese dalla celebre Assemblea nell' atto dell' ossequiosa sua accettazione della Bolla: Anzi dichiararono i PP. *che lo Spirito con cui si erano uniti a comporre la loro istruzione, era unicamente per facilitare ai fedeli la intelligenza della Bolla, e premunirli contro le false interpretazioni, colle quali le persone male intenzionate procuravano di oscurarne il vero senso*. Così si spiegò *l'Assemblea* nella *Lettera circolare* ai Vescovi del Regno. Esiste questo insigne documento nella celebre Storia della *Costituzione* di Monsignor di Sisteron (Lib. 1. n. 200) riprodotta colle Stampe di Roma, illustrata con dotte annotazioni dal meritevolissimo Prelato Editore della medesima.

Gran clamori eccitarono questi contro la condanna della 91. proposizione di Quesnello, rammemorata spezialmente da Monsignore, *Excommunicationis injustæ etc.*, senza riflettere, che le Quesnelliane proposizioni sono nel-

la Bolla *rispettivamente* condannate, cioè ne
la relazione, che hanno l' une all' altre, rel
zione, che ne determina il senso, ed iscuop
l' insidioso abuso, che ben sanno fare i Nov
tori di certe in apparenza innocenti espressio
per velare, ed insinuare perniciosissimi erro
Avea Quesnello tacciate come ingiuste le ce
sure fulminate dal Vaticano contro i pret
Discepoli di S. Agostino, e deciso in con
guenza esser preciso dovere de' difensori de
verità, il non temerle: Cosicchè l'espressic
generale di Scomunica ingiusta nella propo
zione 91. veniva determinata dalle proposiz
ni correlative a designare le supposte ingiu
Scomuniche, comminate ne' Decreti Aposto
contro i Difensori del Giansenismo: È la
nerale espressione del *dover* da adempirsi ve
va a designare il finto dovere di negare la
vuta obbedienza agli Apostolici Rescritti. (
però non dubitarono i Prelati Gallicani di
stare l' ossequioso loro assenso alla Bolla,
za incorrere perciò in sospetto di ribellio
e di fellonia.

Quindi è, che o poterono que' PP., sa
la religione, e la coscienza, prestare una
adesione; e perchè tanta ripugnanza in Mo
gnore a prestarvisi? O nol poterono; e c
salvarli dalla taccia di aperti prevaricatori
se tuttora insordescenti persistono i Ves
della Francia in una sì rea prevaricazio
come può gloriarsi Monsignore di far c
comune col Clero di Francia nella sua opp

zione a' Decreti Pontificj? Non aspetti però la bramata corrispondenza da parte di un Ceto, che ha dato nelle più ardue critiche circostanze sì luminose, sì edificanti riprove dell' inviolabile suo religioso attaccamento alla Sede, e Successione di Pietro.

ARTICOLO XVI.

Nuovo capo di accusa contro la Bolla: Peregrina Dottrina di Monsignore, sovversiva delle Istituzioni Apostoliche circa le Ordinazioni disciplinari, in materia anche non essenziale alla Chiesa.

Non contento Monsignore della opposizione tratta dal difetto del *Placet*, si pregia (p.37.) di aver inoltre scoperta nella Bolla *una particolarità, che la dimostra soggetta alla revisione della podestà Secolare*, „ anche nel già ro- „ vesciato sistema di chi crede, dover farsi „ esenti da questa dipendenza le Costituzioni „ Dogmatiche; e incapace pertanto di avere „ autorità senza il corredo del Placet. La „ nuova Bolla (così egli) è un mescuglio, e „ tra le altre proposizioni ne condanna alcune, „ che riguardano punti di disciplina, non es- „ senziali alla Chiesa: Materia, sulla quale „ non solo hanno i Sovrani Cattolici sempre „ usato delle loro ispezioni, ma che in molti „ capi hanno talora regolata con leggi; alle „ quali il Clero non ha dubitato di dover ubbi- „ dire.“

OSSERVAZIONE

Si tratta qui di un punto essenzialissimo. Si compiaccia pertanto Monsignore di parlar chiaro, e dire se reputa esser dottrina Cattolica, e non anzi errore positivo, e gravissimo il negare alla Chiesa il poter di stabilire, per autorità propria conferitale da Cristo, Ordinazioni di disciplina, che sebbene non essenziali alla Chiesa, tendono però, ed anche in materia esteriore, a regolare il modo da tenersi nell' esercizio del culto, e nell' osservanza de' precetti, e consigli Evangelici.

Essenziale alla Chiesa non è l' astinenza dal sangue, e dal suffocato: eppure fu questa prescritta dagli Apostoli, e prescritta sotto l' influenza dello Spirito Santo, che a se degnò associarli nell' autorità di prescriverla, *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*. E chi sarà il Cristiano che non inorridisca al sentire, che un Decreto emanato per autorità dello Spirito Santo, non avesse da riscuotere la dovuta ubbidienza senza il corredo della revisione, e placitazione di umana Podestà?

Essenziali non erano i riti prescritti da' tempi Apostolici per una più edificante, religiosa, decente amministrazione de' Sacramenti. E nondimeno riconobbe in se l' Apostolo l' autorità di prescrivere l' ordine da tenersi nella pubblica celebrazione de' Divini Misteri, *Cetera cum venero disponam*. Che se gli Apostoli,

ed i loro Successori ebbero da Cristo una tale autorità, chi potrebbe senza empietà tentare di rapirla dalla mano dell' Uomo Dio, che si degnò conferirla?

Essenziale non fu l'istituzione delle penitenze Canoniche stabilite dalla Chiesa, quali si scorgono dappertutto in piena osservanza, dopo insorta massimamente l'Eresia, e lo Scisma de Novaziani. E perchè dunque i tanti affettati piagnistei del partito in deplorarne la caduta, se la Chiesa, col prescindere da previo placito, si usurpò una incompetente autorità nello stabilirle?

In somma, se non si vogliono dichiarare illegittime tutte quante le primitive disciplinari Ordinazioni, forza è confessare, che la Chiesa ebbe dal suo nascimento un diritto suo proprio di stabilirle. Se l'ebbe da principio, da chi l'ebbe fuor che da Cristo? E se l'ebbe da Cristo, chi può spogliarnela?

Non sappiamo in qual pregio sia presso Monsignore la dottrina, e l'autorità dell'Angelico Precettore S. Tommaso. Dottrina sì rispettata in tutta la Chiesa, e da cui tanto ridonda di splendore nell' inclito Ordine, che si fa uno speziale dovere di mantenerne illibata l'integrità. Pure ne dia licenza di ricordargli l'insegnamento del S. Dottore (P. 5. q. 83. art. 3.), ove trattando in particolare de' Riti stabiliti dalla Chiesa nella celebrazione de' Divini Misteri, tuttocchè non essenziali, non dubita di affermare: „ Quod ea quæ per Ec-

„ clesiam statuuntur, ab ipso Christo ordinat
„ tur. " E art. 5. „ Sed in contrarium e
„ Ecclesiæ consuetudo, quæ errare non potes
„ utpote a Spiritu Sancto instructa. "

Forse sarà per far maggiore impressio
nell' animo di Monsignore la testimonianza
un celebrato Scrittore, che non mai taccia
fu di eccessiva parzialità per la Corte di R
ma. Questi è l' Abate Claudio Fleury (Di
7. sulla Stor. Eccles. num. 1.), ove discorre
do *della Giurisdizione essenziale alla Chies*
dopo aver parlato di quella dell' insegnamer
prosegue in questi termini: „ Un' altra pa
„ della Giurisdizione Ecclesiastica, che bi
„ gnava forse premettere, egli è il diritto
„ far leggi, e regolamenti: Diritto essenzi
„ ad ogni società. Così gli Apostoli nel f
„ dare le Chiese, loro diedero regolamenti
„ disciplina, i quali furono lungo tempo c
„ servati per via della semplice tradizio
„ ed in seguito scritti sotto 'l nome di C
„ ni degli Apostoli, e di Costituzioni A
„ stoliche. I Concilj che frequenti si ten
„ no, faceano anch' essi di tempo in te
„ alcuni regolamenti; ed è ciò che dici
„ *Canoni* dalla voce Greca, che significa
„ gola. "

Questi Canoni emanati dalla podestà E
siastica ne' Concilj, e che di quando in q
do variavano secondo le circostanze de' luc
e de' tempi, non potevano dirsi essenziali
Chiesa, e nondimeno in tanta veneration

rono presso gli antichi, che non dubitavano chiamarli comunemente *Spiritu Dei conditos*, come il sono anco nella Gallicana Dichiarazione, art. 3. Espressione, cui ben si conforma la dottrina poc' anzi riferita di S. Tommaso. E con Clau. Fleury, nel vendicare alla Chiesa l' originario suo diritto riguardo alla disciplina, consente una sentenza del Miriofitano Febronio nel suo già citato *Prodromo* T. 1. p. 138., ove dopo aver narrato con che zelo fu la stessa causa sostenuta dal glorioso S. Martino in presenza dell' Imperatore Massimo, e dopo le autorità ivi allegate conclude asseverantemente: „ Sicut de articulis fidei judicium penes Eccle„ siæ Patres esse dignoscitur, ita & in mate„ ria disciplinæ jus statuendi, & Canones con„ dendi. "

Un tal diritto è quello in fatti, che la Chiesa ha esercitato in que' Comandamenti, che dopo i Comandamenti di Dio si leggono inseriti in tutte le istruzioni della dottrina Cristiana; e se ne intima l' osservanza fin dalla età puerile, come di obbligo che comprende indistintamente ogni Cristiano di qualsivoglia grado, e condizione: Obbligo consacrato dalla Sanzione del Trid. Sess. 6. Can. 20.: „ Si quis dixerit hominem ... non teneri ad „ observantiam mandatorum Dei, & Ecclesiæ... Anathema sit. E Sess. 13. Can. 9. „ Si quis „ negaverit omnes, & singulos Christi fideles „ utriusque sexus, cum ad annos discretionis „ pervenerint, teneri *singulis annis* saltem in

„ Paschate ad communicandum, juxta præce
„ ptum Sanctæ Matris Ecclesiæ; Anathema sit.'
Obbligo che si stende alla confessione Sess. 1
Can. 8., *juxta magni Concilii Lateranensi Constitutionem*. Egli è dunque di fede, che Cristiani tutti sono rigorosamente obbligati a osservare i Comandamenti della Chiesa in v gor del precetto della Chiesa, *juxta præceptu Sanctæ Matris Ecclesiæ „ juxta Constitutione Magni Lateranensis Concilii*. Ed è ben chi ro, che il precetto non avrebbe virtù di o bligare, se la Chiesa non avesse l'autorità d' in porlo.

E quì conviene di avvertire con Nat. Ale (Art. 8. de Sess. 13. Decretis), che sebbe le ossesvanze prescritte in que' Canoni sie disciplinari, quanto al tempo prefisso per comunione, e la confessione non è punto disciplina, ma dogma di fede l' obbligo del osservanza, in quanto prescritto dalla Chies siccome fu ben anche avvertito nello stes Concilio; onde convennero i PP. tutti dove sottoporre all' Anatema chiunque negasse un obbligo. „ Quod negans (come soggiun „ Nat. Aless.) Christi fideles hoc Eccles „ præcepto obligari, neget consequenter (N. „ traditam Ecclesiæ a Christo potestatem leg „ condendi ad fidelium salutem promovenda „ quod certe hæreticum est. "

Quindi veggiamo con somma edificazion come i Principi Cattolici si sono sempre c duti astretti, non meno che i loro Suddit

per obbligo di coscienza, all' osservanza de' Comandamenti della Chiesa, senza essersi mai attribuita la facoltà di dispensarsene da se stessi. Segno evidente della costante credenza radicata nella universalità del Popolo Cristiano, aver la Chiesa da Cristo l' imprescrittibile autorità di decretare Ordinazioni disciplinari, cui tutti sono indistintamente assoggettati, come ha espressamente definito il Sacro Concilio di Trento, associando i Comandamenti della Chiesa ai Comandamenti di Dio nell' obbligo di osservarli, *mandata Dei, & Ecclesiæ*.

ARTICOLO XVII.

Proposizioni Pistojesi notate in particolare da Monsignore, come illegittimamente censurate nella Bolla.

Queste proposizioni pretende Monsignore essere state illegittimamente censurate, in quanto vertenti in materia di disciplina non essenziale alla Chiesa, e perciò soggetta alla ispezione del Principato. „ A tal genere di disci„ plina (dice egli p. 37.) si riferiscono le pro„ posizioni 31. 32. 72. che la Costituzione „ condanna nel Sinodo di Pistoja. La 1.ª ri„ guarda il numero degli Altari nelle Chiese, „ che i PP. di Pistoja credettero ben fatto di „ ristringere ad un solo, come usò comune„ mente l' Antichità. La 2.ª versa sul rito di „ ornare gli Altari con Fiori, e Reliquarj.

„ La 3.ª ha per oggetto i Mantellini, o Veli, „ co' quali si tengono ordinariamente coperte „ in certe Chiese alcune Immagini, che si „ scuoprono solamente nella circostanza di fun- „ zioni Sacre, e di straordinario concorso di „ popolo. Il Sinodo di Pistoja avea abolito „ quel rito, e tolto quel costume. Al S. Pa- „ dre si è fatta trovar materia, in queste de- „ terminazioni del Sinodo per ingrossare la „ sua Bolla, e moltiplicare le Censure. "

E soggiunge, che „ que' regolamenti *Pistojesi* „ appartenendo a quel genere di disciplina, a „ cui stendesi l' ispezione del Sovrano, avrà „ anche questi il diritto di soggettare all' esa- „ me la Costituzione Pontificia, che gli ha „ censurati. "

OSSERVAZIONE

Precipitata decisione di Monsignore, che si sarebbe egli risparmiata, non meno che l'indecenza della espressione da lui usata verso la Pontificia Costituzione, se posto avesse mente alle regole piene di saviezza dettate dal S. Dottore Agostino intorno alle consuetudini disciplinari, che hanno luogo nella Chiesa (Ep. 52. ad *Inquisit. Januar.*) Distingue S. Agostino quelle, la cui osservanza è autorizzata dalla comune pratica della Chiesa, dall' altre che sono di quel genere, *quod per loca, regionesque variatur.*

Quanto alle prime prescrive qual inconcussa

regola : „ Si quid horum tota per Orbem fre-
„ quentat Ecclesia ..... quin ita faciendum
„ sit disputare , insolentissmæ insaniæ est , “
E ciò sul fondamento che „ Ecclesia Dei ...
quæ sunt contra fidem vel bonam vitam , non
„ approbat , nec tacet , nec facit . “

Quanto alle altre , che comunque varie non offendono nè la fede nè il buon costume esalta S. Agostino qual celestiale Oracolo la regola , che gli fu data dal Maestro suo S. Ambrogio nel consultarlo sopra gli scrupoli della pia sua Madre Santa Monica : „ Cum Romam venio,
„ jejuno Sabbato : cum hic sum , non jejuno. Sic
„ etiam tu , ad quam forte Ecclesiam veneris
„ ejus morem serva , si cuiquam non vis esse
„ scandalo, nec quemquam tibi. “ Non tardò S. Agostino a provare in pratica quanto savia fosse l' Istruzione datagli da S. Ambrogio, onde tosto soggiunge : „ Sensi enim sæpe
„ dolens , & gemens multas infirmorum per-
„ turbationes fieri per quorumdam fratrum con-
„ tentiosam obstinationem , “ i quali in siffatte cose nulla trovano di buono , se non ciò che si fa presso di essi , onde conclude : „ Nec
„ disciplina ulla est in his melior gravi , pru-
„ dentique Christiano , quam ut eo modo agat
„ quo agere viderit Ecclesiam , ad quam forte
„ devenerit . Quod enim neque contra fidem ,
„ neque contra bonos mores esse convinci-
„ tur indifferenter est habendum , & propter
„ eorum , inter quos vivitur , societatem ser-
„ cietatem servandum est . “ Non consente S.

Agostino, che in siffatte consuetudini legittimamente prescritte si tentino innovazioni, se non quando *aut propter fidem, aut propter mores, vel emendari oportet quod fiebat, vel institui quod non fiebat*. E termina con questa memorabile Sentenza, degna di essere scolpita a caratteri d' oro a capo delle istituzioni di qualsivoglia saggio Governo: „ Ipsa quippe mutatio consuetudinis, etiam quæ adjuvat „ utilitate, novitate perturbat. Quapropter „ quæ utilis non est, perturbatione infructuosa consequenter noxia est. "

§. I.

Della proposizione 31. *Pistojese circa il non ammettere che un solo Altare in ciascheduna Chiesa.*

Se Monsignore avesse con più attenzione ponderate le suddette istruzioni di S. Agostino, se si fosse imbevuto, e penetrato, come suol dirsi, dello spirito che le dettò, non gli sarebbono sfuggite dalla mente le perniciose conseguenze di quello spirito d' innovazione, che tende ad iscreditare consuetudini che comecchè non siano della più remota Antichità, nulla hanno in se, che offenda la fede, o il costume, ed hanno per se un inveterato pacifico possesso.

Nulla per certo vi ha *neque contra fidem, neque contra mores* nella moltiplicità degli Al-

tari in una stessa Chiesa; ma è gran male il tentare di mettere in discredito, e voler far apprendere, come men conformi alla santità della disciplina, usi, ed istituti da tanti secoli sussistenti nella Chiesa sotto l' ispezione di più e più generali, e particolari Concilj, sotto gli occhj di tanti e tanti venerandi Vescovi in ogni parte della Christianità, nè solo senza reclamazione, ma anzi con positivo assenso, e cooperazione de' più distinti per dottrina, zelo, e pietà: Gran male l' insinuare in tal guisa nell' animo de' fedeli una scandalosa diffidenza, e disprezzo delle religiose istituzioni de' Maggiori, suscitare fazioni, ove prima regnava pace, e concordia. Lo stesso può dirsi delle due seguenti determinazioni del Sinodo riguardo a' Reliquarj, ed ai Veli, che cuoprono le Immagini.

Non ignoriamo, che a certi spiriti, che si fanno pregio di non mirare se non a cose grandi, tra quali però non mancano *inflati quidam*, (1. Cor. 4. 18.) è paruto troppo disdicevole, che a siffatte minuzie siasi abbassata la dignità di una Pontificia Costituzione Dogmatica. Forse non hanno questi riflettuto, che siccome l' eroismo della carità non mai più nobilmente si esercita che ne' più dispregievoli servigj, che si prestano a' più bisognosi fratelli, così non mai più luminosa risplende la sublimità della pastorale sollecitudine, che nel farsi un premuroso oggetto di non trascurare alcuna eziandio minima cautela, onde

premunire secondo i replicati avertimenti del Apostolo l' incauta semplicità de' Fedeli contr la seduzione degli Spiriti inquieti, torbidi, con tenziosi, intenti a promuovere questioni, ch a nulla servono che a generare liti, e a devia re i servi di Dio da quella docilità, che l tiene uniti sotto la presidenza de' loro legitti mi Pastori. Oltrecchè non vi ha oggetto cos minuto, che non acquisti grandezza, e dignità, per qualunque relazione che abbia al culto della Divina Maestà.

Ma, dice Monsignore, la moltiplicità degli Altari in una stessa Chiesa si è introdotta contro l' uso comune dell' Antichità. Sia pur così; e lasciando da parte gli esempj, che i periti dell' Antichità possono produrre di autorevoli eccezioni in contrario, e che sebbene pochi di numero, bastano a giustificare l' impugnata moltiplicità da que' tempi, ci basterà contrapporre a Monsignore un punto non avvertito da lui, ma rilevato dal dotto P. Tomassino nell' insigne sua Opera (*Vetus & nova Ecc. discipl.* Part. 1. L. 2. c. 21. n. 2.), ove dimostra, *non fuisse* in que' primitivi tempi *ullas ruri Ecclesias, ac ne in Urbibus quidem præter Cathedralem*; adducendone le prove *ex S. Ignatio, Justino &c.* Che però, se l' uso più comune dell' Antichità somministra un sufficiente motivo di abolire la moltiplicità poscia invalsa degli Altari nella stessa Chiesa, la stessa ragione dovrà del pari valere per atterrare tutte quante le Chiese rurali sparse per le cam-

pagne, e di più le Chiese tutte delle Città in ciascheduna Diocesi, ad eccezione della sola Cattedrale. Chi è l' uomo di senno, che non comprenda come la numerosità del popolo, che si andava in progresso di tempo aggregando alla Chiesa, esigeva provvedimenti meno necessarj nella ristrettezza del numero de' fedeli a tempi della Chiesa nascente? Ond' è, che la moltiplicità degli Altari non aspettò per introdursi la rozzezza de' tempi di barbarie.

Non siamo qui per farla da Antiquarj. Abbiamo sotto gli occhj, senza inoltrarci in ricerche più recondite, l' insigne Opera notissima del celebre P. Merati, sotto il titolo, *Thesaurus Sacrorum Rituum &c.* (Pars. 1. in Rubr. gener. p. *69.* Ediz. Vaticana) „ Et quidem Sæculo sexto Burdigalæ in Ecclesia S. „ Petri duplex erat Altare, ut scribit laudatus „ Gregorius Turonensis " E soggiunge „illustre „ est etiam in hanc rem exemplum Palladii „ Sanctonensis Episcopi in Gallia, qui refe„ rente Gregorio Magno (Lib. 1. Ep. 50. vet. „ Edit.), tredecim collocarat Altaria in Ec„ clesia, quam in honorem BB. Petri, & Pau„ li, Laurentii, & Pancratii ipse construxe„ rat. " Avea Palladio spedito a Roma un suo Sacerdote ad esporre al S. Padre, che di que' tredici Altari, quattro non erano ancora consecrati per difetto di Reliquie. Il S. Padre accolse benignamente il Messo, e lo rimandò colle desiderate Reliquie accompagnate da una affettuosa Lettera, in testimonianza dell' ap-

provazione sua, e col gradimento, con cui avea intesa la costruzione di que' tredici Altari. Cita inoltre Merati un passo di S. Ambrogio, da cui si deduce esservi stati più Altari nella sua Basilica. Ora dica Monsignore quanto credeva doversi valutare l' autorità *de' PP. Pistojesi*, come ei li chiama, a fronte di un Gregorio M., e d' un Ambrogio; A fronte anche del prescritto delle Rubriche e Libri Ceremoniali, che per certe Sacre funzioni esigono più d' un Altare in una medesima Chiesa.

Opporrà forse Monsignore, che la moltiplicità riprovata da' Pistojesi si ristette nelle Chiese Latine senza diffondersi nelle Orientali. E quì pure, lasciati da parte i compensi usati nell' Oriente, ci contenteremo di adattare al nostro caso la risposta di S. Agostino al Pelagiano Vescovo di Eclana, che gli avea obbiettato, che in certa sua Opera non avea prodotto se non testimonianze di Padri Latini, e niuna de' Greci: „ An ideo (*cont. Julianum Pelagianum* L. 1. c. 4. n. 13.) contemnendos putas, „ quia Occidentalis Ecclesiæ sunt omnes, nec „ ullus est in eis commemoratus a nobis Orientalis Episcopus? Quid ergo faciemus, cum „ illi Græci sint, nos Latini? Puto tibi partem „ Orbis sufficere debere, in qua primum Apostolorum suorum voluit Dominus gloriosissimo martyrio coronare. Cui Ecclesiæ præsidentem beatum Innocentium si audire voluisses, jam tunc periculosam juventutem „ tuam pelagianis laqueis exuisses. " Che se

in causa di tanto rilevo ribatte il S. Padre con tanta forza la ritrosia di Giuliano nell' aderire al consenso de' Latini sotto l' autorità del Romano Pontefice, che non avrebbe detto dell' intollerabile audacia di un Latino, che in semplice materia di disciplina si fosse follemente attentato di questionare su di un rito avvalorato dall' unanime consenso, ed autorità della Chiesa Latina?

Stiano dunque gli Altari nelle nostre Chiese, e vi stiano a decoro, ed ornamento della Casa di Dio, a permanente presidio, e sollievo delle anime devote, che tante volte ne' maggiori loro affanni altro conforto non hanno, che venire a prostrarsi a piè degli Altari innanzi alla veneranda Immagine di un Santo loro speciale Protettore, la rimembranza delle cui gesta le inciti ad un vieppiù fervente desiderio d' imitarne le virtù, e ad una più consolante fiducia d' impetrare per la possente sua intercessione l' abbondanza delle divine misericordie, e gli ajuti, onde abbisognano *in tempore opportuno*. Se questi pietosi affetti, e voti delle anime fedeli per la conservazione degli Altari forza non hanno di muovere a sensi di tenera compassione l' impenetrabile durezza dello spirito Giansenistico, ben degni erano di ritrovarli nel magnanimo paterno cuore del Supremo Reggitore della Chiesa, tutto intento alla salute, pace e quiete del suo Gregge, nè perciò temette d' *ingrossare* (*da bona verba, quæso*) la sua Bolla con alquante censure di-

rette a troncare il corso a quelle sconsigliate temerarie innovazioni, che per lo sconvolgimento del buon ordine della disciplina stabilito nella Chiesa, non ha dubitato il mitissimo S. Agostino qualificare colla nota *d' insolentissima insania*.

§. 2.

Della seguente proposizione del Sinodo Pistojese censurata nella Bolla n. 31., riguardante la rimozione dagli Altari de' Fiori, e Reliquiarj.

Le riflessioni fatte sull' antecedente proposizione possono anche adattarsi a questa, la cui condanna si rifiuta da Monsignore sul motivo, che versando essa in materia non essenziale alla Chiesa, soggiace per ciò stesso alla ispezione del Principato. Ma per toccare leggermente qualche altra ragione più strettamente connessa con questo punto di disciplina, accenneremo soltanto, che se il motivo addotto da Monsignore vale per li Fiori, e Reliquiarj, avrà da valere del pari per ogni altro apparato di suppellettili prescritte, e solite adoperarsi nella celebrazione de' Divini Misterj, quali sono il rito di apporre la Croce sull' Altare in mezzo a' Candelieri, di accendere i Lumi, di adoperare la Pietra Sacra, coprirla con tovaglie, ed includervi Reliquie di Santi approvati; come pure la forma, qualità, colore

delle paramenta ; riti tutti , che sebbene consacrati dalla Chiesa , non sono però , ciascun da per se , essenziali alla Religione . Dunque dovremo dire , che il diritto che ha usato la Chiesa dal suo nascere di prescrivere siffatti regolamenti , sia stata una illegittima , temeraria usurpazione de' diritti della Sovranità , cominciando da Nerone fino a' tempi presenti? Non ignora Monsignore , come riaccesasi più che mai a' tempi de' Concilj di Costanza , e di Basilea la disputa sull' uso del Calice da concedersi a' Laici , fu questa nell' uno , e nell' altro Concilio , e quanto al dogma , e quanto al precetto riconosciuta di propria ispezione della Chiesa .

Non ignora , come rinnovatesi da' Potentati e da intere popolazioni presso il Sacro Concilio di Trento le istanze a favore de' Laici , perchè salvo il Dogma si annuisse alla lor petizione in ciò che spettava al punto della disciplina non essenziale alla Religione , fu da quel Sacro Consesso rimessa la Causa alla prudenza , ed autorità non di altri , che del Romano Pontefice . Quindi è , che se non incresce a Monsignore il procacciarsi più sicure informazioni intorno alla podestà propria della Chiesa in siffatte materie di riti , non s' abbia a male che il rimandiamo per suo disinganno ad un Vescovo di più alto grido , che non è il Vescovo Ricci colla comitiva eziandio de' suoi PP. Sinodali , ed altronde non sospetto di abbondare di troppo a favore della S. Sede in

danno della civile podestà. Questi è il celebre Pietro de Marca nella famigerata sua Opera della *Concordia*, ove dopo avere (L. 2. c. *6.* §. 1.) stabilito, che i Cristiani Governi *de rebus fidei controversis leges ferre non possunt quum hæc sit Ecclesiæ Christi potestas*, passando §. *6.* alle Ordinazioni disciplinari, riguardo specialmente a quelle che *versantur in ceremoniis*, & *in Sacrorum ministerio*, tra le quali annovera pure l'uso delle Immagini, *quæ ad ceremoniarum censum referri possunt*; disciplina pertanto cui per la stessa ragione si riferiscono i tre articoli delle tre censurate proposizioni Pistojesi, non dubita il citato Scrittore di riconoscere sopra siffatte osservanze, relative ai riti il diritto della Sacerdotale ispezione, ed autorità. Onde veda Monsignore quanto a lui stia bene il disapprovare Censure, che un Pietro de Marca a tenore de' suoi principj in tali materie non avrebbe potuto se non approvare: Che però soggiunge: „ Quare „ vereor, ne Justinianum damnare cogamur, „ quod de Sacræ liturgiæ ritibus constitutionem „ ediderit, qua mystica verba Consecrationis „ Eucharistiæ elata voce, non autem demissa, „ ut solemne erat, proferri jubet, ut qui lo„ cum tenet idiotæ, Amen succinere possit.“ Eppure anche qui si trattava di punto disciplinare non essenziale al rito stesso della Consecrazione. Dal che apparisce quanto alieno fosse De Marca dalla massima generale di Monsignore di Noli, che col togliere alla Chiesa

l' ispezione di quanto non sia essenziale alla medesima viene a toglierle un diritto, il cui possesso prende origine da' tempi Apostolici. Altronde trattando della religiosa obbedienza dovuta da tutti indistintamente i fedeli alla autorità de' Sacri Canoni, non dubitò Giustiniano spiegarsi ne' termini, che si leggono nella stessa Novella, e sono in parte riportati da noi nella nota p. 22.

E tornando sul proposito in particolare delle reliquie da porsi o sull' Altare secondo l'uso comune, o soltanto sotto l' Altare, come prescrive il Sinodo Pistojese, colla condizione però, che *si abbiano reliquie autentiche*, rifletta Monsignore, che se il modo di riporle, in quanto non essenziale alla Chiesa, soggiace alla ispezione laicale, dovrà dunque per intima connessione soggiacerle la ricognizione della loro autenticità, per ordinare, sì, e come abbiano da riporsi; e veda se con ciò si ritenga il dovuto riguardo all' autorità del Tridentino, che una tale ricognizione attribuisce ai Vescovi a norma del Decr. *de Invocatione &c.* Sess. 25.

Inoltre a giustificare pienamente la condanna della suddivisata proposizione bastava una semplice occhiata alle Rubriche generali del Messale (tit. *Ritus servandus in celebratione Missæ* §. 4. n. 5.), ove nel modo prescritto per l' incensazione delle Reliquie, chiara comparisce l'approvazione del Rito di apporle sull' Altare a canto della Croce. E qual cosa più degna era della Pontificia sollecitudine, che il

vendicare dagli attentati d' un Pseudo-riformatore la santità di quelle Sacre Ordinazioni regolatrici del culto degli Altari, autorizzate da una sì lunga serie di Pontefici, consacrate dalla venerazione, ed universale osservanza della Chiesa da tanti Secoli, sanzionate dal Concilio di Trento Sess. 7. Can. 13. „ Si quis dixerit, „ receptos & approbatos Ecclesiæ Catholicæ ri„ tus in solemni Sacramentorum administratio„ ne adhiberi consuetos, aut contemni, aut „ sine peccato a Ministris pro libito omitti, „ aut in novos alios per quemcumque Ecclesia„ rum Pastorem mutari posse; Anathema sit?" Ove si noti che il Decreto non si ristringe a' soli Riti *essenziali*, ma si stende a tutti generalmente i riti ricevuti, ed approvati nella solenne amministrazione de' Sacramenti; e comprende in conseguenza i riti adoperati nella celebrazione di un Mistero, in cui fu da Cristo istituito il più Augusto fra Sacramenti.

Pure *scio quid dicant* (siane lecito adoperare una espressione di Bossuet, benchè in altro proposito) *scio quid dicant*, non convenirsi, che ove sia esposta l' Immagine del Salvatore Crocifisso, si espongano a lato le Reliquie de' Santi, che traggano a se e divertano in parte un culto, che tutto dee rivolgersi a contemplare, e venerare nel benefizio della Redenzione l' immensa carità di un Dio Redentore. Oh maravigliosa Sapienza di Maestri in Divinità, che presumono saper meglio che no 'l

seppe Cristo, ciò che si conviene alla dignità di Cristo! E non è Cristo medesimo, che parlando per bocca del diletto suo Discepolo (Apoc. c. 3. v. 21.) ne dice: *Qui vicerit dabo ei sedere mecum in throno meo, sicut & ego vici, & sedi cum Patre meo in throno ejus?* E sarà disdicevole, che a lato del trono di Cristo pendente in Croce appaiano quelle infrante membra de' Martiri, che dalla Croce trassero la virtù di patire con Cristo, per farsi degne di esser chiamate a sedere con lui nel trono della sua gloria, rivestite della immortalità?

Quanto alli Fiori basti accennare a Monsignore di Noli il Ceremoniale de' Vescovi c. 12. *De ornatu &c.*, ove si legge: *Sed ipsum Ciborium floribus, frondibusque ornari poterit.* E dica s' era da tollerarsi la temerità di un Sinodo, che presume vietare come reprensibile una pratica commendata da una sì rispettabile autorità, e che conforme a tutte l' altre opere di surrogazione si esercita con lode, sebbene possa omettersi senza colpa.

§. 3.

Della terza proposizione censurata nella Bolla n. 72., vertente sull' uso di tenere velate certe Immagini nelle Chiese.

Riprova Monsignore la censura di questa proposizione sullo stesso motivo, che le censure delle due precedenti; cioè perchè vertente in materia di disciplina non essenziale alla Chiesa, e perciò d'ispezione della secolare Podestà.

OSSERVAZIONE

Per aggiugnere alle precedenti animadversioni qualche riflesso relativo al proposto oggetto de' Veli, ben vede ognuno 1.°, che per la ragione addotta da Monsignore di Noli dovrà pure alla stessa laicale ispezione riferirsi, se si abbia da mantenere, o abolire l' uso di velare le sacre Immagini ne' giorni di Passione precedenti la Solennità della Pasqua: Così pure come, e quando si abbia la Sacra Ostia da esporre, o da tenersi chiusa nel Ciborio: tutte cose che noi Cristiani abbiamo fin quì buonamente creduto essere d' ispezione, e competenza dell' Ecclesiastica Gerarchia.

2.° E qui pure a rappacificare alquanto coll' uso de' Veli gli esasperati animi de' Prelati di Pistoja, e di Noli, non fia per avventura fuor

di proposito il produrre qualche monumento, che ne dimostri l'Antichità di molto anteriore agli oscuri Secoli della ignoranza, e della barbarie. Tale si è la testimonianza, che ne rende lo Storico Evagrio (L. 4. c. 26.) „ Cum „ Urbem Antiochiam a Chosroe incensam di„ dicissent Apameenses, postularunt suppliciter „ ab Episcopo, cujus supra mentionem feci, „ ut salutare, ac vivificum Crucis Lignum „ præter consuetum morem proferret, atque „ omnium oculis exponeret.... Annuit eorum „ precibus Thomas, (era questi il Vescovo „ detto da Evagrio, *dictis, factisque admira*„ *bilis*) & vivificum Lignum depromsit, indi„ ctis certis diebus quibus proponeretur." Testo che fa prova dell' Antichità dell' uso, ed insieme del diritto d' ispezione presso il Vescovo, da cui ne dipendeva il regolamento.

Benedetto XIV. (de Festis Domini Jesu L. 2. c. 14. n. 16.) parlando del Tempio eretto da Costantino in Gerosolima, e dell' altro Tempio eretto in Roma, detto *di S. Croce in Gerusalemme*. „ Quo extructo (soggiunge l'im„ mortale Pontefice) statim pia illa cœpit con„ suetudo, ut certis quibusdam diebus solemnio„ ribus, ac præsertim Feria Sexta in Parasce„ ve magno concursu advenarum S. Crucis Li„ gnum spectandum populo exhiberetur." Onde apparisce esser non già nuovo, e superstizioso, ma antico, e pio l' uso di tener coperti certi oggetti di religioso culto, per conciliare ad essi, e ravvivare la divozione de' Fe-

deli ne' giorni destinati ad esporgli alla pubblica venerazione.

3.° Ma che dirà Monsignore Solari, se possiamo convincerlo colla stessa indeclinabile autorità di Monsignore Ricci? Eppure così è. Aperto è l'autentico testo nell' *Appendice* del Sinodo sotto il n. *6.* intitolato, *Regolamenti per le funzioni Ecclesiastiche* art. 8., in cui si prescrive, che terminato il Catechismo .... „ aperto il Ciborio si esporrà colla *Pisside* „ *coperta* il SSmo Sacramento." Adunque non temeva Monsignore Ricci, che ciò fosse un dare occasione al popolo di supporre, che dal SSmo Sacramento si tramandi una maggiore, o minore efficacia, secondo che si tiene o coperto nella Pisside, o esposto alla pubblica vista nell' Ostensorio: siccome consente che si faccia (Sess. 4. n. 3. del Sinodo) *nelle pubbliche processioni nella Festa del Corpo del Signore*. A lui poi toccherà conciliare questi suoi Regolamenti circa il tenere, or chiuso nella Pisside, ora scoperto nell' Ostensorio il SSmo Sacramento, col timoroso ritegno ch' ei dimostra Sess. VI. n. 17. riguardo alle Immagini coperte, quasicchè ciò fosse un dare occasione al Popolo di supporre in esse una maggiore virtù; sebbene ad isgombrare le sue dubbiezze su questo punto, bastava consultare un qualunque buon Autore di Teologia Morale, o Polemica.

4.° Tornando a Monsignore Solari non dobbiamo tralasciare di appresentargli un altro notabile passo estratto dalla *Lettera* Circolare del

Vescovo Ricci ai Parrochi inserita nell'*Appendice* n. V. „ Poichè nulla tanto giova a far „ entrare i fedeli nel vero spirito della Chie- „ sa, quanto l'ordine, e la semplicità, con „ cui si eseguiscono le Sacre funzioni, però „ mi credo in dovere di prescrivere certe re- „ gole da osservarsi in tutte le Chiese della „ Diocesi, analoghe ai provvedimenti già ri- „ cevuti con soddisfazione da tutti coloro, che „ voglion adorare Iddio in Spirito, e Verità." Non pretenderà certamente Monsignore Ricci, e neppure Monsignore Solari, che tutte quelle regole siano essenziali alla Chiesa; non la 2.ª per esempio, che nella pubblica esposizione del Sacramento da farsi nella Festa del Corpo del Signore *i lumi, che arderanno in tale occasione sull'Altare, non eccederanno il numero di venti:* Non la 5.ª prescrivente, che *la sola Compagnia della Carità della Cura, dove si fa la funzione, interverrà alla processione col restante del Popolo.* Ora se siffatti regolamenti d'esteriore disciplina non essenziali alla Chiesa, sono di lor natura d'ispezione del Governo Politico, come potrà Monsignore Solari scusare il reato di Monsignore Ricci nell'essersi fatto lecito di prescriverli?

Potrà Monsignore Ricci produrre in sua giustificazione il dovere del Ministero Episcopale di prescrivere le regole, che crede il Vescovo conducenti a far entrare i Fedeli nel vero spirito della Chiesa; E quì converrà che si spieghi Monsignore Solari: O ammette per buona

la scusa del suo Antessignano, e dovrà convenire, che chiunque è in dovere di fare una cosa, ha il diritto di farla; altramente sarebbe in necessità di peccare, o mancando al suo dovere, non facendola, o oltrepassando il suo diritto, facendola: O rifiuta di accettarla, e dovrà dichiarare, che il prescrivere regole conducenti a far entrare i Fedeli nel vero spirito della Chiesa, anzi che dovere del Ministero Episcopale, sia ispezione della podestà politica per diritto di Sovranità, competente a' Principi, o Cattolici che siano, o Acattolici, ed Infedeli.

SEZIONE III.

Tre altri insanabili vizj, per li quali l' opponente Vescovo dichiara la Bolla incapace di riportare il preteso necessario Placito.

Dopo essersi affaticato Monsignore ad accumulare argomenti, onde provare la necessità del previo *placito* per dare autorità alla nuova Dogmatica Costituzione, passando indi ad esaminare l' intrinseco merito, pretende avere in essa scoperti tre vizj tali da renderla incapace di riceverlo.

ARTICOLO I.

Vizio 1.° *desunto dall' effetto, che nella Bolla si attribuisce alle Censure dette* Latæ Sententiæ.

„ Havvi, dice Monsignore, Decreto della „ Sovranità, che vieta di pubblicare Scomu„ niche ad incorrersi isso fatto, e prescrive „ che debbano farsi precedere le monizioni Ca„ noniche, prima di venire alla fulminazione „ della Scomunica. Disposizione venerabile non „ solamente per l' autorità della Legge accen„ nata, ma vieppiù ancora per la sua confor„ mità alla regola della correzione de' pecca„ tori, data da Gesù Cristo medesimo al Prin„ cipe degli Apostoli, Matth. c. 18. " E sog-

giunge „ esser questa medesima Legge di pro-
„ posito combattuta, e censurata nella dottri-
„ na del Sinodo di Pistoja, che forma una
„ delle proposizioni dalla Bolla proscritte (pro-
„ pos. 47.)."

OSSERVAZIONE

1.° Male comincia Monsignore, che intento a volere scoprire un capitale vizio nella Bolla scuopre in se una non indifferente dimenticanza de' primi elementi della Logica nella opposizione, ch' egli travede, fra le Censure della Bolla, e la Legge della Sovranità, qual si oppone da Monsignore. La proposizione Pistojese censurata afferma esser necessario *secondo le Leggi naturali, e divine*, che debba precedere l' esame personale alla Scomunica. Alla Censura di questa proposizione oppone Monsignore esser necessario *secondo la Legge della Sovranità*, che alla Scomunica precedano le monizioni Canoniche. Ora logicamente parlando non vi ha ombra di contraddizione tra chi nega essere necessaria una cosa *secondo la Legge naturale e divina*, e chi afferma essere quella stessa cosa necessaria *secondo una qualsisia Legge di umana podestà;* non avendo luogo la contraddizione, se non ove ciò che si afferma, e si nega di un *subjetto*, si affermi, e si neghi *secundum idem*. E siccome per esempio il dire, che secondo la Legge naturale, e divina non è necessario premettere il di-

giuno naturale alla Comunione, non si oppone a chi dica esser questo digiuno necessario secondo la Legge Ecclesiastica, così chi nega esser necessario secondo la Legge naturale, e divina far precedere l' esame personale alla Scomunica, non si oppone logicamente parlando ad una Legge umana, da cui si suppone indotta una tal necessità.

2.° Pecca pure più che in Logica Monsignore nel confondere ch'ei fa l'incorso nelle Cenre colla fulminazione delle medesime, di cui non si fa parola nella Censura della suddetta proposizione del Sinodo Pistojese. Si pretese in quel Sinodo spogliare d'ogni effetto le Censure da incorrersi isso fatto con ridurle alla classe di *serie ammonizioni*. Errore destruttivo della podestà in ogni tempo esercitata dalla Chiesa d' intimare Censure, che si dicono *latæ Sententiæ*, come apparisce dagli Anatemi apposti da' Concilj ne' loro Canoni contro i trasgressori. E ben seppe Bossuet ravvisare in quella espressione l' effetto della podestà della Chiesa, cui colla Cattedra dell' insegnamento fu data insieme la Verga del castigo (Difesa P. 3. L. 8. c. 10.) „ Libenter quærerem, lu-
„ dant ne nos Synodi cum absolute, ac decre-
„ torie pronuntiant: *Si quis non ita senserit,*
„ *Anathema sit* .... At saltem audiant has
„ formulas ab omnibus Synodis frequentatas,
„ quæ effectum ipsum denotant: *ab Ecclesia*
„ *projecimus*, *privavimus*, *nudavimus omni*
„ *dignitate*. Ac rursus alio modo: *nudatus*

„ *est*, *projectus est*: tanquam perfecta re quam „ ipsi pendere volunt. "

E come potrebbe non intendersi l' attuale effetto della Censura nel modo, in cui lo esprime il Concilio di Trento nell' aggiunta al Can. XI. Sess. 13., ove dopo aver decretata la necessità della Confessione da premettersi alla Comunione per chi abbia coscienza di peccato mortale, e copia di Confessore, soggiunge: „ Si quis autem contrarium docere, præ- „ dicare, vel pertinaciter asserere, seu etiam „ pubblice disputando defendere præsumpserit, „ *eo ipso* excommunicatus existat. " Ecco una Scomunica *latæ Sententiæ* da incorrersi *eo ipso* che viene a dire *isso fatto*, da chiunque presuma contravvenire alla prescrizione del Concilio. Non ignoravano i PP. del Concilio la necessità della monizione da premettersi secondo le Leggi Canoniche; ma ben anche sapevano dover bastare in tali casi la monizione che si affigge a pubblica notizia nel Decreto stesso, in cui s' intima la Censura.

Altro più antico esempio ne somministra S. Gregorio M. (L. 5. Epist. 30. *ad Ravennates*) Sendo stato affisso di notte un Libello infamatorio in odio della Chiesa Romana contro ad un suo Notajo, comincia il S. Padre per decretare, che se l' Autore, ed i suoi complici non si manifestano per giustificare le loro asserzioni, siano privi della Comunione del Corpo, e Sangue del Signore. „ Si vero quia la- „ tet, & quoniam nescitur, teneri a discipli-

„ na non valet, si tanti mali conscius etiam „ prohibitus Corpus ac Sanguinem Domini per„ cipere præsumit, Anathematis ultione per„ cussus sit." Ecco una Sentenza che sottopone all' Anatema un delinquente, contro cui siccome ignoto non avea potuto precedere l' esame personale.

Nè quì occorre trattenersi ad esporre la differenza che passa tra il semplice incorso, e la fulminazione delle Censure: Materia che in seguito della Bolla *ad Audientiam* si trova discussa presso la comune de' Dottori Teologi, e Canonisti.

§. 1.

Strano abbagliamento dell' Apologista di Monsignore nel riferire ad un puro pretto testo di S. Agostino la taccia data da lui a' Censori del Sinodo di parlar da pappagallo.

Strano abbaglio; ed a chi per dir vero non fia di meraviglia, che ad un veterano Giansenista, Encomiasta di Monsignore di Noli toccato sia il vanto di essere stato il primo ad iscoprire il cinguettare del pappagallo nel puro, e pretto linguaggio di S. Agostino? Scoperta insigne, onde si possa intendere in qual conto abbian da tenersi quelle tante altre scoperte di enormi vizj, che sì frequentemente offendono nella Bolla le tenere pupille de' nostri avversarj. Curioso è il fatto, e merita almeno per la sua singolarità, che si renda noto al pubblico.

Condannata è nella Bolla (n. 46.) la proposizione del Sinodo enunziante: „ *effectum excommunicationis exteriorem dumtaxat esse, quia tantummodo natura sua excludit ab exteriore communicatione Ecclesiæ;* ed a far vie meglio apparire la pravità di tal dottrina si aggiunge immediate: „ *Quasi excommunicatio non sit pœna spiritualis, ligans in Cælo, animas obligans, ex S. Augustino Ep. &c.* E quì l' Apologista per farsi giuoco di queste parole allegate in conferma della Censura, dopo aver *more suo* inveito contro la Bolla, ed i Censori del Sinodo, come se l' avesse vinta, fiero domanda: „ Ora che cosa oppongono i „ Censori? Quasicchè, dicono essi, *non sia* „ *la Scomunica una pena spirituale, che lega* „ *in Cielo, ed obbliga le anime.* E senza „ più dice, e sentenzia: *Questo si chiama* „ *parlar da pappagallo, che non intende quello* „ *che si dice.*"

Noi dalla pietà de' Cristiani leggitori speriamo, che gradiranno il vedersi riportati sotto gli occhj que' due luoghi, da' quali sono state tratte le anzi dette citazioni, non tanto in prova dell' attenzione, ed illibata fedeltà de' *Censori del Sinodo* nel produrle, quanto e più ancora a riparo dell' oltraggio fatto dal *Censore della Bolla* al gran Dottore S. Agostino, del cui glorioso nome si vale con deplorabile profanazione il partito detrattore della Bolla ad autorizzare le dottrine più opposte alle massime del Santo nel Dogma, e nella Di-

sciplina. Il primo è tratto dalla Lettera del Santo Dottore *Auxilio Episcopo*, ove spiegando la natura, e gli effetti dalla Scomunica scrive: „ Spiritalis autem pœna, qua fit quod „ scriptum est, *quæ ligaveris in terra erunt „ ligata & in Cœlo*, animas obligat." L'altro, dal Trattato 50. in Joan. n. 12. ivi pur citato: „ Cum excommunicat Ecclesia, in Cæ„ lo ligatur excommunicatus, cum reconcilia„ tur ab Ecclesia, in Cælo solvitur reconcilia„ tus." Or dica chi ha senno, qual de' due abbia da reputarsi parlar da pappagallo, se chi parla come parla S. Agostino, o chi fa parlar S. Agostino da pappagallo?

Nè pure dovea far senso di novità nella bocca di S. Agostino un linguaggio, che altro non è, che una Sposizione di un gravissimo detto del suo Istitutore, e Maestro S. Ambrogio, il quale, rammentando conforme alla nota Sentenza dell' Apostolo i tremendi effetti della Scomunica, sembra averli voluto epilogare in poche vibrate parole, (*de Pœnit.* L. 1. c. 15.) „ *Et bene dicitur tradi Satanæ, qui separatur a Christi Corpore.*

Altri monumenti della Tradizione si hanno raccolti presso Nat. Aless. (Theol. Dogm. & Moral. L. 2. *de Censuris* art. 4.), ove tra gli effetti della Scomunica si annovera la sottrazione di quella speciale protezione, che tiene Iddio de' figlj della Chiesa, onde, come insegna S. Tommaso dopo il Maestro delle Sentenze: „ Diabolo major potestas sæviendi

„ in ipsum (excommunicatum) datur & spiritua-
„ liter, & corporaliter." E Nat. Aless. sulle parole dell'Apostolo, *tradere hujusmodi Satanæ*, parlando del potere permesso al Demonio sullo scomunicato: „ ita nunc excommunicatos possidet,
„ illisque proprio quodam jure, velut sibi tra-
„ ditis dominatur." Disgraziato chi non sente la misera condizione dello stare soggetto al Demonio, avvinto nelle Catene di Satana! Si consulti anche il dotto Estio (Comment. in 1. Cor. c. 5. v. 5.), ove dalla Dottrina di S. Agostino, e di altri PP. raccoglie questa Conclusione identica ne' termini colla dottrina esposta nella Bolla: „ Excommunicatio non corporalis
„ pœna, *sed spiritualis*, *animas obligans*."

§. 2.

Autorità di S. Cipriano comprovante, sì l' effetto delle Censure latæ Sententiæ, *e sì l' Autorità della Chiesa di decretarle, in materia anche non essenziale alla Religione.*

Cominceremo dal riportare il Testo del Santo Dottore, e Martire (Epist. 66. Edit. Pamel.)
„ *Presbyteris*, & *Diaconibus*, & *Plebi Furni*
„ *consistentibus*. „ Graviter commoti sumus
„ ego, & Collegæ mei... cum cognovissemus,
„ quod Geminius Victor frater noster de Sæ-
„ culo excedens, Geminium Faustinum Pre-
„ sbyterum Tutorem testamento suo nomina-
„ verit; cum jam pridem in Concilio Episco-

„ porum statutum sit, ne quis de Clericis, „ & Dei Ministris Tutorem, vel Curatorem „ testamento suo constituat... Episcopi Ante- „ cessores nostri salubriter providentes censue- „ runt, ne quis frater excedens, ad tutelam, „ vel curam Clericum nominaret; ac si quis „ hoc fecisset, non offerretur pro eo, nec „ sacrificium pro dormitione ejus celebraretur. „ Ed ideo Victor cum contra formam nuper „ in Concilio a Sacerdotibus datam Geminium „ Faustinum Presbyterum ausus sit Tutorem „ constituere, non est quod pro dormitione „ ejus apud vos fiat oblatio, aut deprecatio „ aliqua nomine ejus in Ecclesia frequentetur.“

Da questo passo intendiamo, come in un Concilio anteriore alla età di S. Cipriano *jam pridem* fu dai Vescovi suoi Antecessori decretato, che a niun de' fedeli (designati sotto 'l nome di fratelli) lecito fosse il nominare nel suo testamento per Tutore, o Curatore alcun Cherico, e Ministro di Dio. Ora chiaro è in primo luogo, che questo Statuto, tuttocchè providentissimo, fu decretato *in materia non essenziale alla Chiesa*. Chiaro è in secondo luogo, che a formare un tal Decreto non intervenne concessione, o annuenza della Podestà Politica, ch' era in mano di gentili persecutori della Chiesa, e de' suoi Ministri; non potendosi supporre per parte di questi annuenza ad un Decreto, che ad una gran parte de' sudditi toglieva l' uso di una facoltà concedata dalle pubbliche Leggi del Governo. Adunque

i PP. nel formare quel Decreto credettero di aver come proprio un diritto d' ispezione da regolare la condotta de' Fedeli con Ordinazioni disciplinari, anche in materia non essenziale; ed il credè con essi S. Cipriano, con altamente commendare il Decreto, e prescriverne la più rigorosa osservanza.

Egli è poi da considerare, che lo Statuto del Concilio Affricano era sanzionato colla pena imposta da esso contro ai trasgressori di privazione dopo morte de' suffragj pubblici della Chiesa, privazione annoverata fra gli effetti della Scomunica. Ora, che questa pena s' incorresse isso fatto senza previo esame, senz' altra monizione, che quella ch' era affissa al Decreto, chiaramente apparisce dal fatto esposto da S. Cipriano. Geminio Vittore venne a morte, lasciando un testamento, in cui nominato avea Tutore il Sacerdote Geminio Faustino. Nè il fatto si scoprì, se non all' apertura del Testamento dopo la morte del Testatore. Che però il Clero, e 'l Popolo di Furni consultarono S. Cipriano, come aveano da regolarsi riguardo al delinquente, ch' era morto prima che si fosse manifestato il suo delitto. Non esitò punto il S. Primate di rispondere, che si avesse ad eseguire la Sanzione decretata dal Concilio Affricano della privazione de' pubblici suffragj della Chiesa. Eppure non era preceduto alcun personale esame, nè avea potuto precedere riguardo ad un uomo, che non si era reso in colpa se non in

punto di morte, o la cui colpa non fu nota se non dopo morte: Adunque S. Cipriano credè ch' era incorso nella Censura nel fatto stesso, in cui avea contravvenuto alla Legge, e che sendo morto innodato dalla Censura, dovea soggiacere agli effetti della medesima. E quì pure decida chi ha senno, chi sia da stimarsi più inteso dell' antiche massime degli aurei tempi, o un S. Cipriano vindice della disciplina stabilita da' suoi Maggiori, o l' opponente Vescovo con tutta anche la turba de' diletti suoi PP. Pistojesi.

ARTICOLO II.

Altro preteso insanabile vizio della Bolla desunto dall' Autorità, che vi si attribuisce alla Chiesa di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio.

Passa il Vescovo al 2.° preteso insanabile vizio della Bolla, consistente nell' aver vindicato alla Chiesa l' originario suo diritto di apporre impedimenti dirimenti il Matrimonio fra battezzati; condannando il Sinodo, che tutto l' attribuisce alla *sola* Podestà Politica. Espone egli in questi termini la dottrina del Sinodo: „ Che il Matrimonio de' Cristiani, quantun„ que innalzato da Gesù Cristo alla dignità di „ vero Sacramento della Legge Evangelica, „ essendo fondato sopra un contratto umano, „ è per questa ragione talmente soggetto alla

„ suprema Podestà Politica, che a quella *sola*
„ appartener possa originariamente il diritto
„ di stabilire a' Contraenti delle condizioni,
„ l' inosservanza delle quali rende inabili le
„ Parti a stringere il contratto, e faccia que-
„ sto inutile, e nullo quando venisse attenta-
„ to." In prova di tale asserzione adduce il testo del Sinodo „ Che ne' primi Secoli della
„ Chiesa non riconoscevansi da fedeli altri im-
„ pedimenti di positivo umano diritto, che
„ rendessero invalido il Matrimonio, fuori di
„ quelli, che trovansi stabiliti nelle Leggi del
„ Romano Impero." E cita il §. 8. della Sessione V. del Sinodo; ove si ha, che i Pastori della Chiesa „ non solo si regolavano
„ esattamente a norma delle Leggi Imperiali,
„ che sul Matrimonio si leggono tuttora ne'
„ Codici Teodosiano, e Giustinianeo, qualora
„ non le trovavano opposte alla divina Legge
„ naturale, o positiva, ma si pregiavano an-
„ cora di pubblicarle, le commendarono, e
„ giunsero a canonizzarle, inserendole nei Co-
„ dici compilati per regola dell' Ecclesiastica
„ disciplina."

OSSERVAZIONE

Quest' asserzione del Sinodo nella sua generalità rimane pienamente redarguita di falsità da una decisiva testimonianza in contrario di S. Basilio Epist. 160. *ad Diodorum Episcopum Tarsensem*, cui era stato imputato da un qual-

che impostore di avere approvato il Matrimonio di chi intendeva sposare la Sorella della Moglie defunta ; onde prende occasione il S. Dottore di esporre l' origine dell' impedimento , per cui non potea un tal Matrimonio aver luogo tra Fedeli . „ Primum itaque, dice „ il Santo, quod in ejusmodi rebus maximum „ est , morem nostrum objicere possumus , ut „ vim Legis habentem, eo quod nobis a viris „ Sanctis traditæ sint regulæ . Mos autem ille „ ejusmodi , ut si quis impuritatis vitio ali- „ quando victus in illicitam duarum Sororum „ conjunctionem inciderit , neque id Matrimo- „ nium existimetur , neque omnino in Eccle- „ siæ Cœtum admittantur , priusquam a se in- „ vicem dirimantur . “

Chiara è la testimonianza . Ripete il Santo la proibizione , e l' impedimento non da Legge del Principato , ma dalla vegliante disciplinare osservanza, cui attribuisce forza di Legge *vim Legis habentem*, perchè fondata sull' autorità delle regole prescritte da' Maggiori . In virtù di queste regole non era presso i Cristiani riputato vero Matrimonio la congiunzione di uomo colla Sorella della defunta Moglie ; nè potevano esser questi ammessi nel Ceto della Chiesa , se prima non si fossero separati . Ed ecco pertanto un grado di affinità , stabilito ab antico per autorità non civile , ma Ecclesiastica , qual impedimento non solo proibente , ma dirimente .

In conferma della originaria autorità della

Chiesa nello stabilire condizioni o vietanti, o dirimenti il Matrimonio fra Cristiani, vaglia anche una significante osservazione del dotto Giureconsulto Ferd. Mendoza sul Can. 61. del Concilio Eliberitano, la cui data è comunemente fissata ne' primi anni del Secolo IV. Onde si rileva come a quella epoca non solo non vi era Legge del Secolo proibitiva di tali Matrimonj, ma che si tenea diggià per abrogato nella Chiesa l' antico uso, che li permetteva: „ Primum, ut opinor, Ecclesiæ Decre„ tum Litteris consignatum, quo constitutum „ est, Matrimonium affinitate impediri, hoc „ Hispanorum Episcoporum videtur, antiquo „ Romanorum jure abrogato, quo licebat con„ trahere. "

E quando anche si voglia con Nat. Aless. (Histor. Eccl. Sæc. 3. Dissert. 21. art. 2.), che da quel Can. 61. non apparisca essere stato quel grado riputato ancora, *in Ecclesia Hispanensi*, qual impedimento dirimente„ Siquidem „ dissolutionem illius Matrimonii Canon iste „ nequaquam imperat, sed pœnitentiam dunta„ xat indicit Contrahenti solido quinquennio „ peragendam " Ciò punto non si oppone alla sovracitata autorità di S. Basilio, niuna ripugnanza sendovi, che nelle Chiese della Spagna non fosse ancora dichiarato dirimente quell' impedimento, che come tale era diggià in vigore nelle parti dell' Oriente. E sempre almeno si rileva dallo stesso Can. Eliberit. l' autorità della Chiesa di statuire *jure proprio* intorno al

Matrimonio, come avverte lo stesso Nat. Aless. „ Ex quibus Canonibus constat, Ecclesiæ po-„ testatem ad Matrimonii constituenda impedi-„ menta extendi, nec jus illud mutuari a Prin-„ cipibus; Siquidem Ethnicorum Principum „ fervente persecutione Hispani Episcopi Ma-„ trimonii impedimenta constituunt." E per verità, stando anche ai soli impedimenti proibenti, se la Chiesa non avea da Cristo la podestà di apporli, neppure avrebbe potuto ligare la coscienza de' Fedeli ad osservarli; nè assoggettare ad una severa penitenza i trasgressori, come rei di grave colpa innanzi a Dio medesimo.

Vana è pertanto, e del tutto inconcludente l' osservazione recata da' Pistojesi in prova dell' erroneo loro sentimento, che molte leggi Imperiali che si leggono ne' Codici Teodosiano, e Giustinianeo furono da' Pastori non solo pubblicate, ma commendate a segno d' inserirle ne' Codici compilati per regola dell'Ecclesiastica disciplina. Che tra gl' impedimenti dirimenti alcuni ve ne siano parimente stabiliti dal jus Cesareo, e indi inseriti nel jus Canonico, non è ciò di che si contende; Nè ha da far maraviglia, che la Chiesa non abbia dubitato di adottare, e far sue quelle leggi, che riconosceva conducenti al buon ordine, e all' onestà del Matrimonio. La questione è, onde si abbia da ripetere la forza di siffatte leggi: Se unicamente, come vogliono gli Avversarj, dalla suprema Politica Podestà; adun-

que non avrebbono potuto que' Canoni stendere la lor forza nelle Popolazioni, e Provincie non soggette al Romano Impero, nelle quali pertanto l' obbligo di assoggettarsi agl' impedimenti compresi ne'Codici Teodos., e Giustinian. dovette provenire non dal jus Cesareo, che non era riconosciuto in quelle parti, ma dall' autorità della Chiesa, che gli avea *canonizzati* secondo l' espressione del Sinodo, coll' inserirli nelle sue disciplinari Ordinazioni.

Ma di questo argomento abbiamo trattato ex professo in una Opera tuttora inedita. Basti quì aver notato, che Monsignore non prova il suo intento.

§. 1.

Vano encomio fatto dall' opponente Vescovo alla cautela usata da' Pistojesi, per mettere la dottrina loro al coperto degli Anatemi del S. Concilio di Trento.

Ha però capito Monsignore (p. 41.), che la dottrina Pistojese sembrar poteva opposta alla irrefragabile autorità de' Canoni Dogmatici del S. Concilio di Trento; e si fa perciò a commendare i PP. Pistojesi per aver cautamente messa al coperto della condanna del Concilio la loro asserzione colla sposizione seguente, ch' egli ricopia dal Sinodo: *Non sempre hanno i Principi esercitato immediatamente per se stessi il loro originario diritto di stabilire*

gl' impedimenti, che annullano il Matrimonio, diritto essenzialmente connesso col gius di dispensare.

„ Anzi (soggiunge Monsignore per modo „ di comento) per più Secoli a noi vicini „ sembra, che l' esercizio di questa podestà „ sia stato nella massima parte abbandonato „ alla Chiesa; "

E conclude: „ Supposto per tanto un tal „ assenso, o connivenza confessiamo, che la „ Chiesa ha potuto stabilire impedimenti, che „ rendono nullo lo stesso contratto del Matri- „ monio, e non aver essa errato, attese le „ circostanze de' tempi, nello stabilirli, come „ giustamente ha deciso il S. Concilio di Tren- „ to contro i Novatori. "

OSSERVAZIONE

Vana cautela de' Pistojesi, vano comento aggiuntole da Monsignore per corredarla. Il S. Concilio di Trento definisce espressamente Can. 3. *Ecclesiam posse*, e Can. 4. *Ecclesiam potuisse constituere impedimenta Matrimonium dirimentia*. Ed il definisce assolutamente, generalmente, senza restrizione di luogo, e di tempo. Confessa Monsignore esser questi Canoni Dogmatici, esprimenti perciò verità di fede, che non ammettono mutabilità di luogo, e di tempo. Egli è dunque Dogma d' immutabile verità, Dogma che sempre fu vero, *Ecclesiam potuisse*, *Ecclesiam posse*. Nè può

darsi caso, nè farsi ipotesi, che sia vero che la Chiesa esista, e non sia vero che *possit*.

Ora se questo *posse* dipendesse dall' assenso, o connivenza de' Governi Politici, non sempre sarebbe stato vero ne' tempi addietro, *Ecclesiam potuisse*: E potrebbe avvenire tempo in futuro, in cui sarebbe universalmente falso il Dogma essenzialmente vero definito dal Concilio, *Ecclesiam posse*. Non sarebbe vero in tutto il tempo passato, *Ecclesiam potuisse*, in que' primi Secoli della Chiesa nascente, sotto la ferale persecuzione degl' Infedeli, che lungi dal prestare assenso, o connivenza all' esercizio di alcun potere della Chiesa, nulla più aveano a cuore, che di spegnere il nome Cristiano nel sangue de' Cristiani. Non vero, *Ecclesiam posse* al presente in que' Dominj tuttora infedeli, che abborriscono soprattutto il nome solo di Gerarchia, ed autorità Ecclesiastica ne' Ministri del Culto Cattolico. Non immutabilmente vero per l' avvenire negli stessi Dominj Cattolici, ove a qualche Governo, troppo pieghevole (*quod Deus avertat*) alle dottrine Pistojesi, piacesse ritirare l' annuenza prestata fin quì ad avvalorare gl' impedimenti stabiliti nel jus Canonico, e fin quello del Celibato annesso agli Ordini Sacri. Onde potrebbe assolutamente venire il tempo, in cui ritirata universalmente l' annuenza de' Principati diventasse positivo errore una verità canonizzata da un Ecumenico Concilio; ed in vece di professare col Trid. *Ecclesiam posse*,

dovesse all' opposto professare ogni Fedele Cristiano, *Ecclesiam non posse*.

Ma senza voler preoccupare con sì tetro vano pensiere *tempora*, *& momenta*, *quæ Pater posuit in sua potestate*, fermi nella certezza, che non fia mai per mancare alla Chiesa l' assistenza promessale da Cristo, fissiamoci pure ad una semplicissima considerazione, che ne appresenta lo stato attuale delle cose. Se la forza degl' impedimenti dirimenti dipende necessariamente dall' annuenza del Principato; se in generale qualunque regolamento in materia di disciplina esteriore, non essenziale alla Chiesa, soggiace di sua natura alla ispezione del Governo Politico, chiaro è che niun siffatto regolamento può stendere la sua efficacia, nè aver luogo in que' Governi Acattolici, che lungi dal prestarvi una tale annuenza, vi si oppongono con leggi dirittamente contrarie: Dovrà dunque dirsi abusiva, ed erronea l'universale credenza, e pratica della Chiesa 1.° nel dichiarare nulli, ed invalidi li Matrimonj contratti in quelle Contrade sotto impedimenti dirimenti?, 2.° nel prescriverne lo scioglimento ai Contraenti, prima di ammettergli alla partecipazione de' Sacramenti, e autorizzare l'una e l' altra parte a contrarre altre nozze con persone abili?, 3.° potrà forse quindi anche un Sacerdote ivi stanziato credersi legittimamente sciolto dal vincolo dell' impedimento annesso agli Ordini Sacri? E' ben da sperare, che siffatti assurdi indurranno Monsignore a

recedere da quelle massime, onde derivano per necessaria indeclinabile conseguenza.

§. 2.

Capricciose novità di Launojo riprodotte a difesa del Sinodo Pistojese.

Per sottrarre alla taccia d' eretica la dottrina del Sinodo condannata nella Bolla, ricorre Monsignore all' autorità di Launojo, producendolo come Autore della cautela usata dal Sinodo. „ Erano più di cento anni, (dice egli „ p. 42.) che Giovanni Launoy famoso Dot„ tore della Facoltà Teologica di Parigi, ed „ un di que' cervelli (N. B.) che non si „ mettono a scrivere libri per ripetere uni„ camente ciò che si sà, e s' insegna co„ munemente da tutti, avea sostenuta la dot„ trina che il Sinodo di Pistoja ha poi ab„ bracciata. "

OSSERVAZIONE

Egregiamente. Abbiamo quì una espressa confessione di Monsignore di Noli, che ha il Sinodo Pistojese abbracciata una dottrina nata dal cervello di uomo, che si facea pregio di non ripetere ne' suoi libri ciò che si sà, e s' insegna comunemente. Confessione, ch' ei segue ad ispiegare più distesamente in questi termini: „ La dottrina del Launoy era stata

„ di proposito combattuta da alcuni Teologi „ con Opere composte espressamente per quest' „ oggetto, e tutti comunemente gli Autori, „ che hanno pubblicato istituzioni, o corsi di „ Teologia, l' hanno impugnata trattando del „ Matrimonio. " Così Monsignore, il quale dopo aver notata la novità della dottrina Launojana, l' impugnazione fattane da tutti comunemente i Teologi, che a que' tempi trattarono del Matrimonio, non ha difficoltà di fare un merito al Sinodo di aver saputo prevalersene. Che dunque ha da dirsi? Se non che, scrivendo Monsignore a p. 42. non avesse presente quanto poc' anzi avea scritto a pag. 27. che *basta la novità sola a piena confutazione di qualsisia dottrina in materia Sacra.* E non sarà poi anche singolarità degna di cervello Launojano, che a difesa di una supposta verità si voglia far uso di una dottrina riconosciuta da chi se ne prevale, infetta di un vizio, che porta seco un patente indizio di falsità?

E perchè meglio si conosca l' universale abborrimento che nel suo apparire destò la fantastica Launojana novità, fia di mestiere il recarne un breve saggio a soddisfazione de' Leggitori. Juenin. (Diss. 10. de Matrim. Q. 6. c. 1.) „ Ante Launojum Sorbonicum Doctorem nemo Catholicus docuerat, Ecclesiæ nomine quo laudatus Canon (Trid.) utitur, „ intelligi debere Cœtum fidelium, non quidem „ prout ordinem Sacerdotalem complectitur,

„ sed prout constat ex Regibus, & Magistra-
„ tibus Politicis. “ Il Sorbonico Tournely (de Sacram. Matrim. Q. 7. art. 1.) „ scripsit
„ Launojus Tractatum *de regia in Matrimo-*
„ *nium potestate*, in quo duo jura Princi-
„ pum vindicat, Ecclesiæ lædit, quasi stare si-
„ mul, ac conciliari ea non possent .... Atque
„ novo & hactenus inaudito figmento conten-
„ dit ille in Canone Tridentino, quo defini-
„ tur, *posse Ecclesiam statuere impedimenta*
„ *Matrimonium dirimentia*, per Ecclesiam in-
„ telligi debere Reges, ac Principes, quorum
„ duntaxat nomine, & auctoritate illa utitur,
„ dum statuit impedimenta. “

Non sono queste testimonianze favorevoli all' uso, che intende far Monsignore della novità Launojana in difesa del Pistojese Sinodo contro la proscrizione del Papa, ma sono assistite dall' universale consenso de' Padri, da' quali ben chiaro intendiamo qual conto debba farsi della dottrina di chi, scrivendo in materia Sacra, si fa un merito di *non ripetere ciò che si sà, e s' insegna comunemente da tutti*.

Celebratissima è la testimonianza, che in tal proposito rende Vincenzo Lirin. al costante intendimento della Sacra Antichità: „ Intel-
„ ligebat (così egli c. 9.) nihil aliud rationem
„ pietatis admittere, nisi ut omnia, qua fide
„ a Patribus suscepta forent, eadem fere filiis
„ consignarentur ... idque proprium Christia-
„ næ modestiæ non sua posteris tradere, sed a
„ Majoribus accepta servare. “

Celebre il detto di S. Girolamo : „ Nun„ quam meipsum habui Magistrum “ (Præf. in Ep. ad Ephes.)

S. Basilio (Ep. 140. *Ecclesiæ Antiochenæ*) : „ Nos neque ipsi mentis nostræ fœtus tra„ dere audemus, ne humana faciamus pietatis „ verba : sed quæ a Sanctis Patribus edocti „ sumus, ea iis qui nos interrogant, annun„ tiamus. “

S. Agostino (L. 2. cont. Julian. Pelagian. c. 9.) dopo avere opposte al Novatore Giuliano i nomi de' SS. Ireneo, Cipriano, Reticio, Olimpio, Ilario, Ambrogio, Gregorio, Innocenzo, Giovanni, Basilio tutti Vescovi, a' quali aggiunge per l' eminenza della dottrina anco il Prete Girolamo, rende loro la testimonianza di un animo ben alieno da quello di Launojo : „ Quod invenerunt in Ecclesia, tenue„ runt : quod didicerunt, docuerunt : quod „ a Patribus acceperunt, hoc filiis tradide„ runt. “

S. Bernardo (Ep. 190. seu Tract. &c. c. 5. ec.) addita nello spirito di novità la sorgente degli errori di Abaelardo. „ Temerarius scrutator „ Majestatis ... in ipso statim suæ disputatio„ nis exordio, Ecclesiasticorum Doctorum „ unam omnium de hac re dicit esse Senten„ tiam, & ipsam ponit, ac spernit & glo„ riatur esse meliorem : non veritus contra „ præceptum Sapientis transgredi terminos an„ tiquos, quos posuerunt Patres nostri. “ E appresso rivolto il discorso allo stesso Novato-

re : „ Magister Gentium accepit a Domino „ quod , & tradidit nobis : Magister omnium „ suam doctrinam fatetur non esse suam : *Non „ enim* , ait , *a meipso loquor* . Tu vero de „ tuo nobis tradis , & quod a nomine accepi- „ sti . Qui loquitur mendacium , de proprio „ loquitur . Tibi proinde sint , quæ tua sunt “ Se Monsignore di Noli si fosse attenuto a questo grave , non men che savio , e religioso addottrinamento di S. Bernardo , sembra che lungi dall' applaudire al Sinodo per aver approvata , e fatta sua la novità Launojana , avrebbe anzi dovuto , per non discordare da se stesso , procurare di persuadere a PP. Pistojesi di farne colle parole di S. Bernardo la rinunzia al Novatore , da cui l' aveano sconsigliatamente ricevuta : *Tibi sint , quæ tua sunt* .

§. 3.

Rimproveri nuovi di Monsignore per la condanna del Sinodo : Sua illusione nel riferirla ad interesse di Dataria .

Pur non sà darsi pace Monsignore sulla condanna del Sinodo , nè perdonarla al Papa , che non abbia seguito l' esempio de' suoi Predecessori , sotto i quali , quantunque la dottrina di Launojo fosse diggià stata espressamente combattuta , e comunemente impugnata dagli Autori trattanti del Matrimonio , „ la S. Sede „ però erasi contentata di proscrivere i libri

„ ove quella Sentenza di Launoy s' insegnava,
„ ma non avea creduto di dover fare una for-
„ male Censura di quella opinione, e di pub-
„ blicarne una solenne condanna .... pruden-
„ te partito, che forse avrebbe seguitato a
„ tenere il S. Padre, se il discapito della Da-
„ taria non avesse eccitati i Curiali a sollecì-
„ tare la condanna d' una dottrina, della quale
„ sotto il di lui Pontificato a sentire comincia-
„ vano le disgustose conseguenze. "

OSSERVAZIONE

Ovvia è la risposta. Qualunque volta una Cattolica dottrina, definita massimamente in un Concilio Ecumenico, è pacificamente riconosciuta, e professata nella Chiesa, non è necessario, e neppure sarebbe fattibile, che ad ogni delirio di fantastico cervello, che si desti in contrario, accorra la Chiesa ad imprenderne un formale esame per procedere ad una solenne condanna. A premunire in tal caso i Fedeli contro la seduzione dell' errore si provvede colla proibizione de' libri ne' quali s' insinua. Così fece S. Gregorio M. riguardo ad un Codice ritrovato nella cella di un Monaco che gli fu inviato dal Vescovo di Costantinopoli, perchè ne riconoscesse egli stesso la pravità. Al primo saggio che ne prese il Santo Padre, avendo in esso scoperto *venena hæreticæ pravitatis*, credè sufficiente provvedimento al pericolo la proibizione del Codice

senza devenire ad ulteriore esame. *Et ideo ne denuo legeretur, vetuimus* (Reg. L. 6. Ep. 66.) Passo corredato da una opportuna nota del Maurino Editore, per far osservare il diritto, ed antico possesso de' Romani Pontefici di proibire i libri di mal sana dottrina, con autorità che si stendeva nelle parti dell' Oriente non meno che dell' Occidente. Ma quando la novità può acquistar credito per mezzo principalmente del grado di chi la promuove, come avvenir potea per l' adozione fatta in un Sinodo Episcopale della novità Launojana, conviene che sia espressamente notato, e con particolare condanna represso l' errore, onde non si diffonda più largamente.

Quanto poi all' interesse della Dataria, che sembra occupare tutti i pensieri di Monsignore, ne fia lecito domandargli, quali prove abbia egli di quella sognata influenza, che attribuisce a' Curiali Romani nella condanna del Sinodo. E se queste prove non le ha, siccome siamo certi, che nè le ha, nè può averle; constando a noi di certa scienza, che in tutto il corso dell' esame del Sinodo, fino alla pubblicazione della Bolla non mai furono neppur per ombra contemplati gl' interessi della Dataria, favorisca dirne Monsignore qual sia nel Repertorio della sana Morale del partito l' Aforismo che salvar possa da grave reato di calunniosa maldicenza, chi non si fa scrupolo di propalare siffatte maligne imposture in odio, e discredito della curia Romana, quanto della

gravità, Religione, Magnanimità di Pio VI.; non meno che della probità, e dottrina de' rispettabilissimi soggetti prescelti da Sua Santità per l' esame del Sinodo.

§. 4.

Impegno di Monsignore a voler salvare dalla taccia d' Eresia la proposizione del Sinodo ricavata dalla dottrina Launojana.

Avendo premesso Monsignore (p. 46.) volersi limitare in quel §. „ alla sola condanna „ fatta colla Costituzione della Sentenza del „ Launoy, abbracciata da' PP. di Pistoja in„ torno alla podestà di stabilire gl' impedi„ menti del Matrimonio, volgarmente chia„ mati dirimenti,“ manifesta tosto il suo impegno di salvare dalla taccia d' eresia la proposizione del Sinodo, coerente alla dottrina Launojana, che alla sola suprema Politica Podestà spetti l' originario diritto di stabilire siffatti impedimenti. E quindi soggiunge immediatamente: „ Non si tratta quì d' esaminare, „ se sia falso il sentimento del Launoy, e del „ Sinodo di Pistoja, ma unicamente di vedere „ se sia opposto alla Divina rivelazione; tan„ to richiedendosi, perchè una dottrina possa „ essere giustamente qualificata d' eresia.“

OSSERVAZIONE

Pare in vero alquanto strano, che Monsignore sembri qui lasciar luogo a dubbio, se sia vero, o falso un sentimento ch' egli riconosce parto di un cervello fatto per non ripetere quello che si sà, e s'insegna comunemente da tutti, dopo avere stabilito qual Canone irrefragabile la massima da lui espressa in questi precisi termini, che in materia Sacra: *Ciò è vero, che è stato prima insegnato, ciò è falso, che è stato posteriormente introdotto.*

Pure è da vedere, come procede Monsignore a provare l' accennato suo intento: „ Trattasi dunque di sapere (così egli p. 46.), se „ ciò, che il S. Padre ha deciso della facoltà „ originale di stabilire impedimenti dirimenti „ il Matrimonio, siasi insegnato dalla Sacra „ Scrittura, o dalla Tradizione, poichè sono „ questi i fonti, pe' quali è a noi venuta la „ rivelazione Divina. "

§. 5.

Ripiego singolare di Monsignore per disimpegnarsi dall' autorità delle Scritture.

Ben quì sarebbe luogo di ricordare a Monsignore il detto di S. Agostino a Giuliano: *Quid adhuc queris examen, quod jam apud Apostolicam Sedem factum est?* Ma pure an-

cora sentiamolo : „ Quanto alla Scrittura Sa-
„ cra basterà (dice egli) osservare, che il Pa-
„ dre Gazzaniga dotto Teologo Domenicano
„ (tuttochè impegnato a difendere il dirit-
„ to proprio della Chiesa sugli impedimen-
„ ti dirimenti) non ha usato alcun passo della
„ S. Bibbia in difesa di quella dottrina, che era
„ impegnato di mettere nella maggior luce. "
E segue a dire : „ Deve avere riconosciuto,
„ che due luoghi dell' Apostolo (1. Cor. 7.
„ E 2. Cor. 6.) che da molti Teologi erano
„ stati maneggiati in questa controversia, non
„ facevano punto al suo proposito. " Indi pas-
sa a rimproverare due moderni Scrittori, l'uno
Spagnuolo, l' altro Genovese di non avere
usato lo stesso discernimento.

OSSERVAZIONE

Riguardo al P. Gazzaniga la sorte ne ha invidiata finora la soddisfazione di poterci approfittare del suo Trattato del Matrimonio; ma non dubitiamo che quel Veterano Maestro, come lo chiama Monsignore, non abbia saputo in sì buona Causa esporre, e corredare le sue dottrine, in modo di non lasciar luogo a ritorcerle contro di lui.

Neppure ci sono fin quì capitate alle mani le Scritture de' due moderni Teologi mentovati da Monsignore; ma se la taccia ch'ei dà loro di poco discernimento, altro fondamento non ha, che l' uso fatto da essi de' due ac-

cennati testi dell' Apostolo, veda Monsignore come possa egli salvare il proprio suo criterio, nell' avvolgere nella stessa taccia, oltre altri pure antichi esperti Veteráni, due anche insigni Maestri Sorbonici dell' inclito suo Istituto, quali sono Nat. Aless., e 'l Drouin spezialmente riputato per l' Opera sua *de Re Sacrament.* Nat. Aless. (Theol. Dogm. e Mor. L. 2. c. 4. art. 1.) in prova della sua Proposizione, *Ecclesiam potuisse, ac posse constituere impedimenta Matrimonium dirimentia, Dogma fidei est*, si vale pure del testo dell' Apostolo 1. Cor. 7., e senza esitanza scrive „ Hanc potestatem a Christo Ecclesiæ tradi„ tam ex Apostolo discimus 1. ad Cor. 7, ubi „ conjugi ad fidem conversæ, cum qua vir „ infidelis pacifice, & citra Creatoris injuriam „ habitare non vult, permittit ut ab eo di„ scedat, alterique nubat: adeoque infidelita„ tem ejus, seu cultus disparitatem hoc in ca„ su impedimentum esse dirimens statuit, ut „ Christi Apostolus ac Minister." E dopo rapportato il testo dell' Apostolo conclude: „ Non præcipit Apostolus, ut fidelis mulier „ in illo casu innupta maneat, sed permittit, „ ut si infidelis discedit, & ipsa discedat, di„ rempto scilicet Matrimonio."

Il P. Drouin (de Re Sacramentaria L. 9. Q. 6. c. 1.) si vale anch' esso del testo dell' Apostolo in prova dell' autorità propria, che ha la Chiesa di stabilire impedimenti dirimenti, autorità ch' ei si prende a vendicare *tan-*

quam Dogma fidei in Concilio Tridentino nova definitione contra Lutheri temeritatem assertum.

Il dotto Estio, per citare Dottori anche di altre Scuole, nello stesso senso interpreta il passo dell' Apostolo nel suo Comento *in Epistolas Pauli:* „ Recte ex eo tradunt Can. Pon„ tificii 28. qu. 2. cap. *Si infidelis*, & Extra „ *de Divortiis*, Cap. *Quanto*, & Cap. *Gau„ demus*, quæ sunt Innocentii III. Conjugem „ fidelem, si infidelis ob causam aliquam me„ moratam discesserit, aut dimissus fuerit, „ aliud Matrimonium priore soluto contrahere „ posse." E dopo aver citato tra' Greci S. Gio: Grisostomo, Teofilatto, Ecumenio, e lo stesso Fozio: tra' Latini S. Ambrogio, S. Tommaso &c. conclude: „ Quorum Sententiam vel „ ipsa praxis fidelium ab Ecclesia probata sa„ tis, superque confirmat."

§. 6.

Erronea massima de' nostri Avversarj, che Cristo nulla abbia statuito circa il vincolo dell' unione Conjugala, che si stringe per via del Contratto.

Quindi apparisce quanto vadano errati gli Avversarj nel contendere alla Chiesa quella podestà, che niun Cattolico dubitò mai essersi esercitata dall' Apostolo in nome, e per autorità di Cristo. Ma più scandalosa ancora, ed erronea è l' asserzione che si va qual assioma

divulgando presso il partito de' più recenti Novatori, che Cristo stesso Signore nostro, e Legislatore *Legifer noster* nulla statuito abbia, nè innovato circa il Matrimonio come contratto, ossia circa il vincolo dell' union Conjugale, che si stringe per via del contratto matrimoniale; quasicchè non abbia Cristo con sua positiva legge restituito il Matrimonio alla primiera sua indissolubilità con abolire il Libello del ripudio permesso da Mosè *ad duritiam cordis*; ed abolita del pari la poligamia simultanea permessa da Dio agli Antichi Padri per via di dispensa, che insigni Teologi stendono anche all' altre Nazioni fuor del Popolo Ebreo (Bellarm. *De Matrim.* L. 1. c. XI.). Poligamia, che tuttavia era autorizzata dalle Leggi, e costumanze di più e più Nazioni. Ha dunque Cristo nel fondare la sua Chiesa esercitata la Divina sua legislativa Podestà circa il contratto, per cui si stringe il vincolo Conjugale: Ha il suo Ministro, ed Apostolo Paolo dimostrata la partecipazione fattagli di questa Podestà nell' accennato uso, che ne ha fatto in nome, e sotto l' autorità di Cristo: E si farà pregio un Sucecessore degli Apostoli di aderire ad un partito, che tenta di oscurare per quanto può nelle Divine Scritture quei luminosi tratti, che ne additano la sorgente di quella celestiale autorità, che la Chiesa ha seguitato ad esercitare ne' regolamenti, cui ha stimato di assoggettare l' union Conjugale da contrarsi fra Cristiani?

§. 7.

Eccezioni date da Monsignore alle prove tratte dalla Tradizione, allegate dal P. Gazzaniga per l' Autorità propria della Chiesa circa gl' impedimenti dirimenti.

Passando al punto della Tradizione, dice Monsignore, che il P. Gazzaniga lasciate da parte le Scritture „ ha procurato in vece di „ far valere a favore della contrastata autorità „ della Chiesa nella materia degl' impedimenti „ dirimenti il Matrimonio, antichi Canoni, e „ e passaggi de' SS. PP. per conchiudere da „ que' principj la tradizione del Dogma in „ contesa.“ Ma si contrappone incontanente Monsignore allegando, che „ que' Canoni, e „ que' testi de' Santi Padri si possono inten- „ dere di semplici proibizioni, o come vol- „ garmente si dice, d' impedimenti impedien- „ ti, e non dirimenti.“ E segue a dire (non sappiamo se con tutto 'l rispetto dovuto dallo Scolare al Veterano Maestro) „ che forse per „ questa ragione il suddetto Teologo ha schi- „ vato di mettere quelle autorità trascritte sot- „ to gli occhj de' suoi leggitori, citando in „ vece Gerbais Autore Francese, che le ha „ tutte raccolte in un' opera diretta ad impu- „ gnare Launoy.“

OSSERVAZIONE

1.° L'eccezione allegata da Monsignore non ha certamente luogo riguardo alla testimonianza poc' anzi riportata di S. Basilio, e da noi fedelmente, e diligentemente trascritta dal Testo medesimo della Dogmatica Lettera del Santo Padre al Vescovo Diodoro; alla quale si conforma non meno chiaramente il Can. *6.* dell' Epist. *ad Amphilochium:* „ Canonicorum „ fornicario pro Matrimonio non reputetur, „ sed eorum conjunctio divellatur, " cui a sovrabbondante conferma soggiungeremo il Can. 2. del Concilio di Neocesarea, anteriore al Codice Teodosiano; „ Mulier si duobus fra- „ tribus nupserit, abjiciatur usque ad mortem. „ Verumtamen in morte si promiserit, quod „ ubi convaluerit, solvet Matrimonium, pro- „ pter humanitatem, pœnitentiam habebit. " Queste testimonianze si spiegano da se: Chiunque legga intende, anzi non può non intendere, che ove si ha da sciogliere un Matrimonio, si tratta d'impedimento dirimente, e non soltanto impediente.

2.° Poteva Monsignore, e dovea riflettere, che nell' eccezione da lui addotta, *potersi intendere di semplici proibizioni* i Canoni anteriori alle Leggi della Podestà Politica, egli stesso ne mette in mano una indubitata prova, che la Chiesa si attribuiva la podestà di costituire impedimenti almeno proibenti, con pre-

scrivere condizioni da doversi osservare da' Cristiani contraenti sotto pena di esclusione dal consorzio de' Fedeli: che però la Chiesa riconosceva in se un proprio originario diritto d' ispezione sul modo, che avessero i Cristiani da tenere nel contrarre l' union Conjugale. Con che Monsignore viene ad espressamente confutare la favorita sua massima, che assogta alla privativa ispezione della Secolare Podestà ogni punto di disciplina esteriore, non essenziale alla Chiesa: e ne prende motivo di inveire contro la Bolla, come rea di un attentato lesivo de' diritti del Principato. Chi può non ravvisare lo spirito dell' errore nella diformità di sì patenti contraddizioni?

3.° Nè quì finiscono le opposizioni di Monsignore di Noli agli argomenti del Padre Gazzaniga. Sentiamolo: „ Insiste molto il P. Gaz„ zaniga (p. 48.) sulla condotta de' Principi „ Secolari, che già da più Secoli riconoscono „ nella Chiesa l' autorità di stabilire impedi„ menti dirimenti, e di dispensare da quelli; „ ma gli risponderanno i Launojani, e Pisto„ jesi, che da Secoli troppo a noi vicini, so„ no tirati i primi esempj di questa pratica „ de' Sovrani, perchè se ne possa inferire, „ che sempre hanno egualmente pensato i So„ vrani del Mondo intorno all' autorità della „ Chiesa. " E soggiunge che „ quando s' in„ comincia ad incontrare nella Storia esempj „ acconcj all' argomento del P. Gazzaniga, si

„ trovano anche esempj . . . . . d' ogni specie
„ d' usurpazioni sopra i diritti della Podestà
„ Secolare . " E conclude : „ Chi ha senno
„ non vede in que' fatti , che le prove dell'
„ ignoranza , in cui si era allora de' veri prin-
„ cipj della Teologia , egualmente che della
„ Politica . "

OSSERVAZIONE

Maraviglioso compenso sembra Monsignore tenersi in pronto ad ispogliare la Chiesa d' ogni prerogativa , che non gli piaccia , sotto spezie che se ne sia ella vestita nell' oscurità de' Secoli d' ignoranza . Vorremmo però , che ne assegnasse l' epoca , da cui ha da ripetersi questa odiosa barbarie : forse da' tempi del Gran Costantino che tanto beneficò la Chiesa , tanto ossequioso dimostrossi verso il Sacerdozio? Ma non sarà per avventura troppo dura cosa l' ascrivere *ignoranza de' veri principj della Teologia* a quella età , che in quel Secolo medesimo , e ne prossimi susseguenti produsse i più splendidi luminari della Chiesa? Rifletta dunque Monsignore come nel corso di quella età piacque a Dio chiamare i Re della terra alla luce del Vangelo ; e questi grati ad un sì eccelso beneficio , diretti eziandio da que' Santi venerandi Pastori , che reggevano le Chiese in quegli aurei tempi , si fecero un sacro dovere di venerare , adottare , proteggere come dettate dallo Spirito Santo le Ordinazioni disciplinari di

quella Chiesa, che gli avea adottati trà' suoi Figlj. Così ne' Capitolari de' Re Franchi (Baluzio T. 1. Col. 1.) leggiamo: „ Quia necesse „ est, ut plebs, quæ Sacerdotis præceptum non „ ita ut oportet, custodit, nostro etiam cor„ rigatur imperio " Sentimento proprio, non tanto dell' antico Re Childeberto, quanto dei Prelati Gallicani chiamati a quelle Assemblee, ed a' quali la stessa età, in cui vissero, non permette a Monsignore d' imprimere la favorita sua nota d'ignoranza. Così Giustiniano stesso (nella Pref. alla *Novel.* 137., che ne fia lecito riprodurre in questo luogo) „ Si civiles „ Leges, quarum potestatem nobis Deus pro „ sua in homines benignitate credidit, firmas „ ab omnibus custodiri ad obedientium securi„ tatem studemus, quanto plus studii adhibere „ debemus circa Sacrorum Canonum, & Di„ vinarum Legum custodiam, quæ super salu„ te animarum nostrarum definitæ sunt?" Ove quanto alle Leggi Civili professa l' Augusto essergliene stata da Dio affidata la podestà; ma circa i Canoni, che unisce colle Divine Leggi, non si attribuisce *podestà*, ma *custodia* per accertarne l'osservanza colla forza del braccio secolare: „ Si enim illa (cap. 1.), quæ a „ Laicis peccantur, generales Leges non con„ cedunt extra inquisitionem, & vindictam „ manere: quomodo a Sanctis Apostolis, & „ Patribus super omnium salute canonice sta„ tuta despici patiemur?" Chi non vede in questi tratti qualmente la Podestà Civile inter-

viene, non per dare forza di obbligare, alle Ordinazioni canonicamente stabilite per la salute degli uomini, cui sono dirette, ma per accertarne l' adempimento contro la contumacia de' trasgressori, come nel Capitolare sopra citato?

Potrà bensì anche Monsignore produrre nel corso stesso di quegli aurei Secoli più e più esempj di Sovrani, che credettero convenirsi alla mondana loro Politica di frenare l' Autorità della Chiesa nelle sue proprie, originarie ispezioni: Ma si compiaccia por mente a questa insigne differenza, che negli esempj da noi prodotti, ne' quali si preservano gli originarj diritti del Sacerdozio, si scorge un pieno assenso, approvazione, applauso del Pastorale Ministero; che all' incontro negli esempj, che si producono in contrario, si scorge di subito una universale disapprovazione, manifestata dalle reclamazioni di quegli stessi venerandi Padri, che colla dottrina, e santità illustrarono la Chiesa ne' suoi più bei giorni. Veda Monsignore da qual parte gli conviene di stare.

Crediamo che l' espressa testimonianza di un S. Basilio, e del Concilio Neocesarense possa fare piena fede dell' originaria Autorità della Chiesa nello stabilire impedimenti dirimenti, riconosciuta da tempi non soggetti alla eccezione della ignoranza de' veri principj della Teologia, ed esercitata anteriormente alle Leggi addotte in contrario della Secolare podestà. Quanto poi alli Secoli *a noi più vicini*, basta

rimandare all' Apologia, che ne fa l' Abate Fleury, e alla testimonianza che rende dell' inviolabile attaccamento, che vi si conservò alla dottrina degli Antichi in tutto che riguarda l' essenziale della Religione. E stante il Dogma Cattolico, che non mai può intrudersi falsità nella universale credenza della Chiesa, 1.° come possa non essere vera la dottrina del diritto proprio della Chiesa in materia d' impedimenti, ch' egli stesso non nega essersi sparsa nel corso di più Secoli, e mantenuta nella universalità della Chiesa, nè solo senza contrasto, ma anzi sotto l' unanime Magistero dei Pastori preposti all' insegnamento, uniti di comunione colla Cattedra, Radice, e Matrice dell' Unità Cattolica? 2.° come posta la stessa sua massima, *quod ubique quod semper*, possa non esser falsa una dottrina ignota universalmente per più Secoli, finchè venne a sbucciare da un fantastico cervello produciture di novità?

§. 8.

Replica non edificante dell' opponente Prelato ad una istanza del P. Gazzaniga.

Tuttavia segue Monsignore ad incalzare il proverto Veterano; ed alla domanda ch' ei fa, „ come mai si sono i Sovrani così lasciati spo„ gliare d' un loro diritto, e sottomettere al„ la Podestà Ecclesiastica senza resistere, sen-

„ za reclamare ? “ Crede di soddisfare, e non teme di far la seguente replica (p. 49.) „ Potrebbe farsi la stessa dimanda sopra molti „ altri articoli, de' quali non si sà più dubitare a' giorni nostri, che la Podestà Ecclesiastica abbia usurpato sopra i diritti della „ Civile. L' immunità Ecclesiastica locale, e „ personale per quanti Secoli, e con quanta „ concordia di sentimenti per parte de' Maestri in Divinità, e de' Professori decretisti, „ e decretalisti, è stata vantata come di diritto Divino, e di privativa giurisdizione dei „ Giudici Ecclesiastici ? Si sà a buon conto, „ che almeno in generale, anche ne' Secoli „ più tenebrosi, reclamavano i Magistrati Secolari la giurisdizione usurpata loro da' Pastori delle anime, e che questi ne difendevano l' usurpazione con Interdetti, e Scomuniche.... Or vada un Teologo a prender argomenti per autorizzare una pratica da „ ciò, che si è costumato in que' Secoli infelici ! quando non può farne rimontar l' uso „ a' tempi primitivi, ed a que' Secoli fortunati, ne' quali la bella faccia della Chiesa „ non era per anco sfregiata da quelle ferite, „ che le hanno poi fatte l' ignoranza, l' avarizia, l' ambizione, e l' ipocrisia de' cattivi „ Pastori. “

OSSERVAZIONE

Troppo diggià ci siamo dilungati, e troppo più ancora ne converrebbe dilungarci, se dovessimo seguitare Monsignore in tutti que' diverticoli, ne' quali va rintracciando *articoli*, che tuttochè estranei alla Bolla, pure a lui giovano anche con un semplice affacciargli ad eccitamento di dubbiezze, e diffidenze negli animi de' meno esperti contro l' autorità generale delle Pontificie Costituzioni. Non imprendiamo pertanto di tessere una Dissertazione sul Diritto della immunità, di cui non si tratta nella Bolla, che è l' oggetto di questo nostro lavoro: e ci ristringiamo a due brevi quesiti, pregando Monsignore a voler considerare:

1.° Quanto ben l' odioso rimprovero, fatto alla Podestà Ecclesiastica di usurpazione sulla Podestà Civile in fatto d' immunità, si confaccia col Decreto del Sacro Concilio di Trento (Sess. 25. c. 20.), in cui con tanto zelo se ne raccomanda la conservazione alla pietà de' Principi Cattolici, qualificandola *Dei Ordinatione, & Canonicis sanctionibus constitutam?* Che se dallo Spirito Santo retto fu quel Sacro Ecumenico Concilio nel formare il suo Decreto, da quale spirito dovrà dirsi animato, chi ravvisa la diformità di una iniqua usurpazione in una prerogativa esaltata da' PP. Tridentini, come fondata su di una Ordinazione Divina, non meno che sul complesso delle Sanzioni Ca-

noniche ? Non basta il Sacro nome di Ordinazione Divina a rispingere qualsisia taccia di usurpazione ?

2.° Nel rilevare che fa Monsignore come ne' Secoli anche più tenebrosi vi furono a buon conto Magistrati Secolari reclamanti la giurisdizione usurpata loro da' Pastori delle anime; si compiacerebbe Monsignore volerne assegnare appresso a poco almeno l'epoca, in cui contro la promessa di Cristo il Magistero dell' Insegnamento, in materia di religione, sia passato dal Pastorale Ministero a' Rostri della Civile Magistratura? E quì ancora per fine si fa luogo a riflettere, se per avventura quelle tenebre, che da taluni si ravvisano ne' pretesi Secoli dell' ignoranza, non siano piuttosto nell' occhio del riguardante, che nella concordia de' sentimenti de' Pastori, Teologi, Canonisti corredata dall' autorità di Concilj anche Ecumenici. Non invano piacque alla Divina Sapienza avvertirne: *Vide ne lumen quod in te est, tenebræ sint*. Gran preservativo contro le illusioni *falsi nominis Scientiæ*.

§. 9.

Equivocazione del Prelato nella distinzione, ch' ei fa tra il senso del Dogma definito, e l' intento de' PP. nel definirlo.

Proseguendo Monsignore nell' impegno di liberare dalla nota di eretica la dottrina del Si-

nodo condannata nella Bolla, confessa nondimeno, p. 50. „ Che quando nel Sacro Concilio di Trento fosse stato veramente deciso, appartenere alla Chiesa di proprio originale diritto la facoltà di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio de' Fedeli, non si potrebbe dubitare della Tradizione di questa dottrina. “

Si rivolge egli pertanto a voler difendere la cautela sopra riferita, usata da' Padri Pistojesi per mettere la dottrina loro, tratta da Launojo, a coperto della condanna del Concilio, cioè che „ non avendo il Concilio deciso, che la podestà esercitata dalla Chiesa nello stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio sia originaria nella Chiesa, e non a lei pervenuta per tacita, o espressa concessione de' Principi, non sarà dunque eversiva de' Canoni di Trento la dottrina Pistojese, come è stata qualificata nella nuova Costituzione di Sua Santità. “ Confessa per altro Monsignore (p. 51.) „ che il P. Gazzaniga prova con forza, che i PP. di quel Concilio erano persuasi, che la facoltà, che co' loro Canoni decidevano competersi alla Chiesa, non fosse un favore della Podestà Secolare accordato alla Chiesa stessa, ma un diritto a lei dato dal suo divin Fondatore. “

Non perciò si arrende Monsignore, e crede soddisfare all'argomento col soggiungere. „ Ma non tutto quello, che pensavano i PP. del Concilio intorno a quella facoltà, costitui-

„ sce il Dogma definito co' Canoni del Con-
„ cilio, ma ciò unicamente, che hanno espres-
„ so ne' medesimi Canoni. Tutta la Chiesa
„ aderiva a ciò, che i Prelati radunati in Tren-
„ to decidevano esternamente sui Dogmi, non
„ a quanto internamente pensavano. Quello
„ pertanto, e non questo è la credenza, e la
„ fede della Cattolica Chiesa. "

OSSERVAZIONE

Sembra Monsignore non aver posta tutta l' attenzione a distinguere certe nozioni, che non ostante una tal quale affinità, sono però disparatissime. Che non abbiano da tenersi in conto di definizione que' particolari pensieri, o motivi, che nel dibattimento di una questione fanno inclinare taluno, o tal' altro de' PP. più ad una Sentenza, che all' altra, questa è una massima che non incontra difficoltà. Ma quando poi vengono a prestar l' assenso loro ad una determinata proposizione, che di comun consenso, o colla preponderante maggioranza, e sotto le debite condizioni viene fissata, ed accettata come articolo da definirsi; egli è certo, che in quell' interno concetto, che mediante la direzione dello Spirito Santo si forma nelle menti loro stà la verità obbjettiva, che stanno essi per dichiarare qual Dogma Cattolico, conforme al senso, ond' è rischiarato l' intendimento loro per non errare nella intelligenza della dottrina rivelata.

Non ha difficoltà Monsignore di concedere al P. Gazzaniga, che il pensiere, e l' intento de' PP. fosse veramente di definire l' Autorità propria, ma dice, che non avendolo essi espresso nel Canone, tutta la Chiesa Cattolica ha creduto dovere aderire a quello solo, che esternamente proferivano.

Vorremmo che con buona venia di Monsignore ne fosse lecito rammentargli il detto di S. Agostino al Vescovo Giuliano: *Litigare vis, non disputare*. Vorrà egli forse darne ad intendere, che l' intelligenza della *Podestà*, definita nel Canone Tridentino, altra fosse nell' intendimento de' Popoli, altra in quello de' Pastori? Alla Chiesa, ed alla Chiesa sola, come sola autorizzata da Cristo si ricorreva da tutte le parti per uso inveteratissimo, prima anche del Concilio, per impetrare dispense negl' impedimenti matrimoniali. Tal' era la persuasione, la credenza universale de' Fedeli, quando i Novatori col togliere il Matrimonio dal numero de' Sacramenti, pretesero togliere alla Chiesa ogni Autorità propria; ed originaria sul contratto, ch' era da tutti i Cattolici riconosciuto qual materia del Sacramento. In somma era di tutta notorietà, che il punto preciso di controversia, che il Concilio si prese a definire contro i Luterani, e loro aderenti, fu quella propria, ed originaria podestà, ch' era da essi esplicitamente negata: Cosicchè la notorietà dell' errore di Lutero rendea per necessaria correlazione notorio del pari l' unico,

proprio senso de' Canoni, da' quali veniva riprovato, ed anatematizzato. Ben dunque meritamente potremmo diggià concludere in questo modo:

Dogma Cattolico egli è qualunque Capo di dottrina, che l' universale consenso della Chiesa riconosce, ed abbraccia come contenuto nella Decisione di un Concilio Ecumenico, e cui aderisce come ad articolo di fede. Ora egli è pur notorio, e consta per incontrastabili documenti da prodursi poco appresso, che il Capo di dottrina, che da tutta la Chiesa s' intese definito ne' Canoni Tridentini, ed al quale come a dottrina di fede aderirono gli stessi PP. Tridentini, ella è l' autorità della Chiesa non già nel senso Launojano, ch' era ancora nelle tenebre de' futuri contingenti, ma nel senso di Autorità propria, ed originaria, ch' era quella, che Lutero avea impugnata, e s' impugnava tuttavia da' suoi seguaci.

Nè osta che i PP. Tridentini non abbiano espresso in termini formali, che intendevano definire quell' Autorità propria, ed originaria, che, come nota Monsignore, intendevano di definire; imperocchè non solo mentalmente l' intesero, ma in più espressi modi esternarono esser questo il senso loro, ed oggetto della loro definizione.

Consta ciò 1.° dalla espressa dichiarazione fatta da essi nella stessa Sess., che i loro Canoni erano diretti a condannare gli errori de' Settarj intorno al Matrimonio, tra' quali vi era quello di negare l' Autorità propria, ed

originaria della Chiesa di apporre impedimenti dirimenti il Matrimonio. Dunque dalla notorietà dell' errore condannato, veniva esternamente determinato il senso del Canone, con cui si condannava.

2.° Il Concilio condanna (Can. 9. della stessa Sess.) sotto Anatema la proposizione, che i Cherici costituiti ne' Sacri Ordini possano validamente contrarre Matrimonio, *non obstante Lege Ecclesiastica:* Ove ad evidenza ripete l' impedimento della stessa Legge, che imponeva l' obbligo della continenza. Questo Canone fu diretto contra l' errore, che si andava principalmente disseminando ne' Dominj soggetti a' Principi, che si erano dichiarati protettori delle nuove Sette. Onde si rende manifesto, che il Concilio non ripeteva la forza della *Legge Ecclesiastica*, annullante siffatti Matrimonj, dall' annuenza del Principato; giacchè trattandosi di un Canone Dogmatico, dovea questi stendersi, ed avere forza, e vigore riguardo anche a' Cherici esistenti in quelle Provincie, nelle quali nè si avea, nè si potea presumere annuenza della Podestà Secolare ad una Legge, che annullava i Matrimonj de' Cherici costituiti negli Ordini Sacri.

3.° Fu dallo stesso Concilio definito Can. 12. „ Si quis dixerit, Causas Matrimoniales non „ spectare ad Judices Ecclesiasticos, Anathema „ sit: " I Giudici Ecclesiastici si vedono quì con tal denominazione manifestamente contraddistinti dalli Giudici Secolari compresi nel Ce-

to de' Fedeli. E la cognizione che loro *si* attribuisce delle Cause Matrimoniali comprende principalmente quelle, che vertono intorno alla validità, o invalidità dell'union Conjugale. Cognizione pertanto, che spettando a' Giudici Ecclesiastici deriva da un' Autorità diversa da quella, che compete a' Giudici Secolari nell'ordine politico.

4.° A richiesta della Podestà Secolare stabilito fu da' PP. Tridentini l' impedimento della Clandestinità. Dunque in virtù di Autorità, che da Magistrati Politici non meno, che dallo stesso Concilio si riconoscea propria della Chiesa, in quanto sotto quel nome s' intende l' Ordine Sacerdotale contraddistinto da' semplici fedeli. Adunque nel dichiarare (Cap. 1. de Ref.), che i Matrimonj Clandestini debbono aversi per veri Matrimonj, *quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit*, chiaro si scorge il significato del nome di Chiesa inteso da' PP. Tridentini nell' attribuirle come propria l' Autorità di stabilire impedimenti dirimenti.

5.° Manifesto si rende lo stesso senso nella dichiarazione poc' anzi accennata del Concilio stesso, che i suoi Decreti, e Canoni diretti erano ad esporre, e definire le verità Cattoliche opposte agli errori de' Novatori; Osservazione fatta comunemente da' Teologi nel rilevare il senso de' Canoni Tridentini: „ Insuper „ Tridentini Canones (così Berti *de Theolog. „ Discipl.* L. 37. c. 5. prop. 8.) editi sunt „ adversus Novatores, qui asserebant non pos-

„ se jure Pontificio in gradibus consanguinatis, „ & affinitatis aliud statui, quam quæ scripta „ sunt Cap. 18. Levit.; ut in Lib. de Captivit. „ Babylon. Cap. de Matrimonio scripsit Lu„ therus, & Lib. 4. Institut. Cap. 19. §. ult. „ Calvinus, effutiebatque immerito legibus „ Pontificiis, ne Connubia inter se contrahant „ prohiberi consobrinis, & fratruelibus, ut ad „ Cap. 19. Matth. commentatur Bucerus. Si„ cut ergo hæretici Ecclesiæ nomine accipiunt „ Ordinem, & Hierarchiam Sacerdotum; ita „ Ordinem & Hierarchiam Sacerdotum intelle„ xit Tridentina Synodus, quando figmenta „ illa hæreticorum proscripsit." Lutero stesso in una sua dichiarazione di alcuni articoli estratti dal suo Libro *de Captiv.*, ne' quali veniva rimproverato di aver detto relativamente al Matrimonio: „ Christianis nihil ullo jure pos„ se imponi Legum sive ab Angelis, sive ab „ homine, nisi quantum volunt " rispose: „ *Hoc non de Civilibus Legibus, sed de Ecclesiasticis dixi*. Così dichiara Lutero il suo intento di togliere alla Chiesa per opposizione alla Podestà Civile, l'Autorità di apporre impedimenti al Matrimonio. Che però, se il senso vero, e proprio di una proposizione Cattolica non può meglio apparire, che dalla sua opposizione alla contraddittoria dannata come eretica, forza è riconoscere, che il Tridentino coll' anatematizzare l'errore di Lutero, e de' suoi seguaci stabilisce direttamente qual Dogma Cattolico l' Autorità della Chiesa nel

senso, che direttamente, ed espressamente impugnato era da' Settarj.

6.° Altra prova dell' universale consenso nel riconoscere sanzionata ne' Canoni Trid. l'Autorità propria della Chiesa in fatto d' impedimenti, si ricava dagli stessi Novatori, e Pseudopolitici del Secolo, da' quali, come si ha dal Soave, e da Courayer, riconvenuti furono i PP. Trid. di aver presunto di erigere in Dogma di fede un Articolo supposto da essi pregiudizievole all' Autorità de' Sovrani. Eppure a quietare siffatte querele, non mai che si sappia, allegata fu da bocca Cattolica la Pistojese interpretazione, che sarebbe stata bastevole a sedare di repente ogni susurro, con dire che ne' Canoni Tridentini non era deciso da qual sorgente provenisse l' Autorità, che vi si attribuisce alla Chiesa in materia d' impedimenti Matrimoniali; tanto ferma era, certa, ed universalmente radicata la credenza, che nell'anatematizzare gli errori de' Novatori avea il Concilio realmente definita quella propria Pontificia Autorità, ch' era impugnata da essi.

7.° Tale era dunque la fede internamente professata, ed esternamente confessata in perfetta unanime concordia de' Fedeli, la quale se non può soggiacere ad errore, vedano gli Avversarj, come possano essi stare al coperto degli Anatemi del Concilio, confermati nella nuova Costituzione colla qualifica d' eretica, apposta alla proposizione del Sinodo Pistojese.

Nè quì ha luogo il detto comune, qual si ammette senza difficoltà, che diversi, e disparati possono essere i motivi, che inducono i PP., ciascun di per se, a convenire in un dato sentimento. Questi motivi non sono quelli che costituiscono il Dogma, il quale consiste nella verità obbjettiva, che si oppone contraddittoriamente all' errore, che i PP. intendono di condannare, e che perciò determina il senso della Definizione. Onde vie maggiormente si ribatte l' eccezione immaginata da Monsignore per affiggere ai Canoni Tridentini un senso diverso da quello, che intesero, e dichiararono di avere inteso nella protesta, che fecero i PP. di voler condannare i serpeggianti notorj errori de' Novatori.

E per dir vero, che avrebbe Monsignore da opporre ad un nuovo cervello Launojano, che con simile arguzia pretendesse, che la *Consustanzialità* del Verbo definita nel Simbolo Niceno, non è Dogma nel senso, in cui fu intesa da' PP. Niceni nel definirla? Direbbe costui, che la voce *Consustanziale* può soggiacere a tre sensi: l' uno d'identità non solo di natura, ma anche di persona: l' altro di consustanzialità, qual ha luogo nelle cose create, significante unità specifica di sostanza partecipata con divisione dagl' individui appartenenti ad una medesima specie: il terzo di consustanzialità dinotante unità di sostanza, che senza dividersi, o moltiplicarsi, pure si comunichi a persone realmente distinte in una perfetta

identità di natura : Che però, sebbene questo terzo senso quello fosse, che stava nel pensiere de' PP. Niceni, non avendo Eglino formalmente espresso nel Simbolo, che intendevano definire la Consustanzialità in senso d' identità di natura, non può questa, nè dee riputarsi essere il Dogma definito, sendocchè non è da badare a ciò, che internamente pensavano i PP., ma soltanto a ciò, che stà espresso nella voce usata da essi, che in se stessa può significare una semplice specifica unità di natura, quale nelle cose create si comunica per via di generazione dal Padre al Figlio.

Quanto possa mai allegarsi, onde appaia bastevolmente esternato il vero senso della voce *Consustanziale* nel Simbolo Niceno, tutto può applicarsi, e si adatta da se nel caso presente alla *Podestà propria della Chiesa* rispetto agl' impedimenti dirimenti, definita ne'Canoni Tridentini.

Se il senso de' PP. Niceni si palesava nella manifesta sua opposizione al senso Ariano, che intendevano proscrivere, la podestà propria della Chiesa, risalta del pari nella opposizione agli errori de' Novatori, contro i quali dichiarò espressamente il Trid. che intendeva decretare i suoi Anatemi : „ Quorum temeritati „ Sancta, & universalis Synodus cupiens oc- „ currere, insigniores prædictorum Schismati- „ corum hæreses, & errores, ne plures ad se „ trahat perniciosa eorum contagio, extermi- „ nandos duxit, hos in ipsos hæreticos, eo-

„ tumque errores decernens Anathematismos.“ E giacchè notorio era l' errore de' Novatori nel negare espressamente la podestà propria della Chiesa di costituire impedimenti dirimenti, il Trid. coll' esternare l' intento suo di decretare i suoi Anatematismi *in ipsos hæreticos, eorumque errores*, esternò il senso preciso della podestà definita ne' suoi Canoni.

Se il senso de' PP. Niceni risulta dall' altre espressioni inserite nel Simbolo, quanti luoghi si appresentano in quella Sess. 24., ne' quali il senso di podestà propria si manifesta nel tenore delle Sanzioni relative ad essa podestà, come nel Can. 9. colle parole *non obstante Lege Ecclesiastica*, dimostranti l'origine dell' impedimento nell' Autorità, da cui fu prescritta la Legge della continenza per chi assume gli Ordini Sacri, che altra non è che l' Autorità propria della Chiesa? Così nel Can. 12., ove la cognizione delle cause matrimoniali attribuita ai Giudici Ecclesiastici dimostra, che una tale cognizione compete ad essi come autorizzati, non dalla podestà laica, ma in virtù di Autorità emanata dalla Chiesa, da cui vengono costituiti nella qualità di Giudici Ecclesiastici. Così nel Decr. 1. *de Reform.*, ove fu stabilito l' impedimento della Clandestinità per diritto riconosciuto proprio della Chiesa dagli stessi Magistrati Politici, che ne implorarono a tal effetto l' Autorità.

§. 10.

Discordanze di opinione fra Teologi in alcuni punti concernenti il Sacramento del Matrimonio, inutilmente prodotte ad eludere la forza del comune loro consenso circa l' Autorità propria della Chiesa nello stabilire impedimenti dirimenti.

Persuaso troppo leggermente Monsignore di avere a sufficienza provato, non essere stato definito dal Trid. se la podestà usata dalla Chiesa in fatto d' impedimenti, le sia propria, o avventizia, ne conclude esser questo un punto, che resta esposto alle dispute de' Teologi. Confessa nulla di meno, che *il sentimento quasi universale di questi, è per la podestà originaria*. Riflesso che pare dovesse renderlo alquanto più ritenuto nell' inveire sì aspramente, come ha fatto fin quì, contro un sentimento, che al tempo stesso del Sinodo Pistojese potea, e dovea, senza *quasi*, dirsi universale; non potendo ostare ad una tale universalità il dissenso di alquanti Pseudo-teologi aderenti ad un partito riprovato, e di nuovo solennemente condannato dalla S. M. di Pio VI.

Non desiste però Monsignore, e si lusinga di aver trovato nelle incoerenze de' Teologi quanto fia d' uopo da mettersi al riparo contro l' universale consenso di essi. „ Se i Teo-

„ logi (dice egli) fossero nelle conseguenze
„ sempre coerenti a' principj già adottati, pa-
„ re che non potrebbe aversi tanta concordia
„ di sentimenti intorno alla podestà nativa,
„ ed originaria della Chiesa d' apporre colle
„ sue leggi al Matrimonio de' Fedeli impedi-
„ menti valevoli a render nullo il contratto. "

Venendo quindi al punto principale, nel quale dissentono fra di loro i Teologi, segue a dire (p. 53.) „ Per que' Teologi, i quali
„ tengono esser nel Matrimonio degli Sposi
„ Cristiani inseparabile la qualità di Sacramen-
„ to della Chiesa da quella d' umano contrat-
to: la dottrina della suddetta podestà origina-
„ ria potrà riputarsi come una conseguenza di
„ questa indivisibilità delle due qualità di con-
„ tratto, e di Sacramento, che riconoscono
„ nel Matrimonio. "

OSSERVAZIONE

Conseguenza di questa Confessione in prova della nativa originaria Podestà della Chiesa.

Non dissente dunque Monsignore dal riconoscere, che la suddetta nativa originaria podestà sia una ragionevole conseguenza della indivisibilità della doppia qualità di contratto, e di Sacramento nel Matrimonio de' Cristiani supposto pertanto, che chi vuole il principio vuole ancora la conseguenza; quando possa pro-

varsi aver Cristo voluto, che nell' unione Conjugale da contrarsi fra Cristiani non abbia mai da dividersi l' una qualità dall' altra, nè possa ciò tentarsi senza grave delitto rimarrà dunque provato aver Cristo voluto, che nel contrarsi l' union Conjugale fra Cristiani, si osservi una condizione, dalla quale per diritta ragionevole conseguenza si deduce la suddetta nativa, originaria podestà della Chiesa. Ma come si proverà, che per Ordinazione di Cristo non abbiano mai da dividersi quelle due qualità nel Matrimonio de' Cristiani? eccone in pronto la prova desunta da un fonte, che non fia per essere sospetto a Monsignore di Noli; cioè dallo stesso Sinodo Pistojese (Decr. *del Matrim.* §. *6.*) „ Sebbene il contratto non includa essenzialmente, e di sua natura il Sacramento, non si può però inferire, che sia „ in arbitrio de' Fedeli il separarlo. Anzi essendo stato istituito il Sacramento per conferire, come abbiamo spiegato, la grazia „ necessaria a sostenere il peso Conjugale, è „ chiaro il precetto di riceverlo, e quindi „ il tralasciarlo sarebbe farsi reo di grave „ colpa. "

Sia pure dunque vero, che il contratto non include essenzialmente, e di sua natura il Sacramento, come di fatto non lo include nel Matrimonio degl' Infedeli, e nè anche nel Matrimonio de' Cristiani secondo la Sentenza, che costituisce il Sacerdote Ministro del Sacramento, della quale si dirà in appresso, stà però

sempre fermo, che per precetto di Cristo debbono sempre andare unite le due qualità di contratto, e di Sacramento, perchè possa lecitamente formarsi l' union Conjugale fra Cristiani. Che però se da una parte per confessione del Sinodo sussiste il precetto di Cristo di non potersi separare nel Matrimonio de' Cristiani, la qualità di contratto da quella di Sacramento; se dall' altra parte per confessione di Monsignore da una tale inseparabilità ragionevolmente si conclude la nativa, originaria podestà della Chiesa in materia d' impedimenti, non potrà egli negare, che siccome secondo il Sinodo non può mai separarsi nel Cristiano Matrimonio l' una dall' altra qualità senza ferire il precetto di Cristo, così non vi ha caso, in cui possa contrastarsi alla Chiesa la nativa, originaria podestà di apporre impedimenti, l' inosservanza de' quali, inabilitando i Cristiani a poter contrarre l' union Conjugale come Sacramento li metterebbe nella necessità di violare il precetto di Cristo volendo stringerla per via di un contratto, in cui fosse disunita la qualità di Sacramento da quella del contratto. Cosicchè nello stesso sistema de' nostri avversarj sono i Cristiani tutti per inviolabile obbligo di coscienza indispensabilmente soggetti a quegl' impedimenti stabiliti per nativa, originaria podestà della Chiesa, che inabilitandoli, come essi stessi confessano a contrarre il Matrimonio in qualità di Sacramento, gl' inabilitano pure a potere senza gra-

ve colpa attentarlo in qualità di semplice contratto.

§. 11.

Del rimprovero di incoerenza fatto da Monsignore a' Teologi sostenitori della separabilità delle due qualità nel Matrimonio de' Cristiani.

„ Ma (segue Monsignore p. 53.) essendovi „ Teologi, secondo i quali quelle due qualità „ possono essere separate, e darsi fra i Cri„ stiani Matrimonio, cui manchino le condi„ zioni di vero Sacramento della Chiesa; „ sembra che debba dirsi de' Teologi, che „ tengono questo sentimento, che hanno am„ messi i principj della dottrina del Launoy, „ e de' PP. di Pistoja, senza tenerne le con„ seguenze: e che se avessero raziocinato con „ maggior coerenza di principj, avrebbono „ anche dovuto negare alla Chiesa quella po„ destà originaria di stabilire impedimenti di„ rimenti, che pure hanno difesa. "

Annovera poscia (p. 54.) i principali classici Sostenitori di quella Sentenza, antichi e moderni, „ Guglielmo Vescovo di Parigi nel „ Sec. XIII. il Cardinal Gaetano, e Toleto nel „ Sec. XVI., Melchior Cano, Simon Vigor„ re nel medesimo Secolo: e modernamente „ Estio, Silvio, Natale Alessandro, Juenin, „ Serry, Drouin, Tournely, Billuart, Con-

„ cina ed altri moltissimi: e questa stessa Sen-
„ tenza è riconosciuta molto probabile da
„ Benedetto XIV. (Syn. Diæc. L. 8. c. 13.). “
Onde poi deduce la conseguenza, che „ se
„ molto probabile è il principio, tale essere
„ pure deve la conseguenza, che ne proviene,
„ come sopra si è visto, cioè che l' Autorità
„ propria, ed originaria della Chiesa si re-
„ stringa al Matrimonio come Sacramento, ed
„ appartenga alla Podestà Civile quanto con-
„ cerne il Matrimonio come contratto. “

OSSERVAZIONE

In 1.° luogo non avverte Monsignore, come alla suddetta sua conseguenza osta il precetto di Cristo, secondo ch' è riportato dallo stesso Sinodo di Pistoja, in virtù del quale sono i Cristiani tutti soggetti per obbligo di coscienza agl' impedimenti stabiliti dalla Chiesa, dall' inosservanza de' quali seguirebbe la divisione proibita da Cristo della qualità di Sacramento dall' attentata qualità di contratto nel Matrimonio: obbligo pertanto, che siccome fondato sull' ordine di Cristo, non ammette dispensa, se non dall' Autorità originaria, che ha la Chiesa ricevuta da Cristo per istabilirli. E ciò vogliamo, che sia detto per modo di argomento *ad hominem*, giacchè quanto al contratto, e alla validità del vincolo, l' articolo è definito, come abbiam veduto, qual Dogma di fede dall' Ecumenico Concilio di

Trento, e dalla susseguente Dogmatica costituzione di Pio VI. E ciò anche sia detto senza pregiudizio dell' autorità Politica riguardo al regolamento degli effetti Civili del Matrimonio, in conformità della dottrina stessa di S. Tommaso, e del V. Bellarmino.

2.° Vero è, che più e più insigni Teologi hanno sostenuta, e tuttavia sostengono la Sentenza, che costituisce il Sacerdote Ministro del Sacramento; onde segue potersi dare fra Cristiani Matrimonio, cui manchino le condizioni di vero Sacramento. Vero è che questa Sentenza è detta da Benedetto XIV. assai probabile, ed essere a ciascun libero di abbracciarla senza nota di errore. Non era però da tralasciare quanto soggiunge Benedetto in favore dell' altra Sentenza, cioè non potersi negare che sia questa sostenuta da pressocchè tutti gli Antichi Teologi, ed Interpreti del Jus Canonico; nè essere altrimenti vero, come vanno alcuni susurrando che sia ormai antiquata di là da monti, citando egli in contrario Van-Espen, Simonet, Boucat, la Teolog. Petrocor., Pontas, Merbesio ec.

Lasciando noi pertanto l' una, e l' altra Sentenza nel pacifico possesso della sua probabilità, notiamo però che i Teologi Cattolici, che si dividono in due partiti circa il Ministero del Sacramento, si riuniscono nel riconoscere nella Chiesa la propria originaria podestà di stabilire impedimenti dirimenti. Ove chiaro sì ravvisa il gran divario che passa tra

una questione, vertente in materia problematica, ed opinabile, ove è ciascuno in piena libertà di abbracciare il sentimento, che più lo capacita; ed una dottrina in materia di Dogma, che non lascia luogo a divisione di partito fra i Cattolici. Che però quando anche sussistesse l' incoerenza che pare a Monsignore di ravvisare in chi ammettendo la seconda Sentenza difende l' Autorità propria della Chiesa, converrebbe, anzi dovrebbesi onninamente rigettare l' incertezza di un principio problematico, piuttosto che adottare una conseguenza ripugnante ad una incontrovertibile verità in materia di Dogma.

§. 12.

Vituperoso Accomunamento del Contratto del Matrimonio con ogni altro Contratto d' ordine Civile.

Sendo noi persuasi della Sentenza, che ne' Contraenti riconosce i Ministri del Sacramento del Matrimonio, senza perciò nulla voler detrarre alla probabilità riconosciuta da Benedetto XIV. nell' altra Sentenza, lasciamo alli Sostenitori di questa l' impegno di respingere la taccia d' incoerenza, che vien loro imputate da Monsignore. Bensì crediamo cosa conveniente far conoscere a' Leggitori qual' è finalmente il poderoso argomento, su cui ha egli fondata questa sua imputazione. Tutto si

riduce al seguente passo (p. 54.), che ne darà anche luogo a qualche particolare osservazione. „ Il Matrimonio de' Battezzati, supposta „ la dottrina, che riconosce separabili in quel„ lo le due qualità di contratto, e di Sacra„ mento, sarà un contratto Civile come il „ Matrimonio degl' Infedeli, e sarà per tanto „ come questo, e come gli altri Civili con„ tratti privativamente sopposto alla legislazio„ ne della Podestà Civile, quanto alle con„ dizioni, che ne dovranno regolare la va„ lidità. "

OSSERVAZIONE

Può recare giusto motivo di sorpresa, che Monsignore o non abbia veduto, o niun caso abbia fatto del modo tenuto da parecchi Dottori nel discutere, e sciogliere questo suo argomento, e singolarmente dal Padre Drouin (*de Re Sacrament.* L. 9. Q. 6.). Ivi si prende il dotto Scrittore a comentare il celebre testo di S. Tommaso (L. 4. cont. Gent. c. 78.) ove considerando l' Angelico Dottore il Matrimonio sotto i tre aspetti relativi a' tre fini a' quali è ordinato, pronunzia: „ In quantum „ igitur ordinatur ad bonum naturæ, quod est „ perpetuitas speciei, dirigitur in finem a na„ tura inclinante in hunc finem, & sic dicitur „ esse naturæ officium: in quantum vero or„ dinatur ad bonum politicum subjacet ordina„ tioni Legis Civilis: in quantum igitur ad

„ bonum Ecclesiæ ordinatur, oportet quod „ subjaceat regimini Ecclesiastico.“ Dottrina, che al P. Drouin somministra la seguente adequata risposta: „ Cum enim Ecclesia Sacra „ Respublica sit, cui a Christo data est am„ plissima Legum condendarum potestas, con„ sequens est, ut sicut Respublicæ temporales, „ jure suo contractibus civilibus dirimentia im„ pedimenta opponunt, pariter Ecclesia con„ tractui Matrimonii, ad spiritualem Ordi„ nem, scilicet ad Sacramenti dignitatem eve„ cto, & ad forum suum pertinenti possit fi„ nes præscribere, quos prætergredi nequeat.“ Cosicchè il contratto del Matrimonio sendo fra Cristiani nella nuova Legge ordinato ad un fine spirituale, ed a partecipare la dignità di Sacramento per istituto di Cristo, vien perciò sollevato al di sopra della classe de' contratti meramente Civili, e per tal rispetto soggiace all' Autorità propria, ed originaria della Chiesa, in tutto ciò che riguarda la validità, la legittimità, l' onestà del vincolo Conjugale: *Honorabile connubium* (Hebr. 13. 4.). Come dunque accomunare con ogni sorta di contratto anche più vile, che si faccia giornalmente sul Mercato quella Onorificenza, che sorge da que' sublimi pregj, onde fu da principio decorato il Matrimonio, indipendentemente dalla sua qualità di Sacramento propriamente detto della nuova Legge? Basti accennarli: 1.° La Sacra sua origine per Divina istituzione, precedente (N. B.) ogni Società Civile: 2.° Il

segno indelebile della unione di Cristo colla Chiesa impresso nella union Conjugale: 3.° L' indissolubilità del Sacro nodo fra uno ed una, confermata da Cristo con abolire le antiche dispense, e richiamare il Matrimonio alle Leggi della sua primitiva istituzione: 4.° L'indispensabile necessità del mutuo interno consenso, che a differenza di ogni altro Civile contratto in niun caso può esser supplita da veruna umana podestà: 5.° Il fine cui è diretto fra Cristiani di dare figlj alla Chiesa, per mezzo dei quali si perpetui la Società degli Adoratori di Dio in ispirito, e verità. Come dunque ha potuto Monsignore, non diremo ignorare, ma non attendere siffatte prerogative, che tanto innalzano il Matrimonio, anche come *semplice* contratto, sopra la Classe di *tutti gli altri* contratti Civili, e Politici? Prerogative altronde note in tutto il Cattolicismo, mediante la cura, che si prendono buoni, e zelanti Pastori d' istruirne i fedeli nelle Catechistiche loro istruzioni, e specialmente i giovani chiamati allo stato Conjugale.

Non ha trascurato il celebre Sorbonico P. Drouin di rilevare queste note distintive del Matrimonio, per le quali fu sempre contemplata nella Chiesa Cattolica l' union Conjugale, come di ordine superiore, ad ogni altro contratto: „ Primo enim Matrimonium (così „ segue a dire) qua contractus naturalis est, „ conditionem spiritualem habet, tum in ra„ tione signi, significat enim ineffabilem Chri-

„ sti, & Ecclesiæ unionem; tum in suo effe-
„ ctu, quia nectit vinculum nulla humana po-
„ testate solvendum. 2.° Licet inter gentes
„ quæ Deum ignorant, Matrimonium in con-
„ tractibus mere civilibus numeretur, non ta-
„ men in Ecclesia Dei, in qua contractus ipse
„ Divini Sacramenti materia est, ad gratiæ
„ productionem accomodati: ea itaque ratione
„ de Matrimonio judicare, eique modum ne-
„ cessarium ponere ad Ecclesiam pertinet. "

E tanto basti perchè veda Monsignore, come dagli antichi, e moderni Sostenitori della Sentenza, che ammette potersi separare le due qualità nel Matrimonio, fu già antiveduta, discussa, e senza stortura, o incoerenza di raziocinio ribattuta l' obbjezione da lui promossa, „ che supposta la separabilità delle due
„ qualità di contratto, e di Sacramento nel
„ Matrimonio fra battezzati, debba il Matri-
„ monio aversi per contratto Civile privativa-
„ mente sottoposto alla Legislazione della Po-
„ destà Civile; " Mentre ad una tal privativa osta la *condizione Spirituale* rilevata dal P. Drouin, e che sendo inerente al Matrimonio *qua contractus naturalis est*, il tien sempre sottoposto alle Ordinazioni di una Legislazione, che munita sia di Podestà Spirituale (*a*).

(*a*) Se poi quella podestà, che da tutti si riconosce nel Principato politico, di apporre impedimenti dirimenti il contratto del Matrimonio fra Sudditi infedeli potesse eziandio aver luogo riguardo alli Sudditi Cristiani, questa è altra questione che può vedersi trat-

ARTICOLO III.

Terzo preteso insanabile vizio, raccolto dai supposti attentati de' Papi contro le disposizioni de' Canoni, e le costumanze de' Maggiori.

§. I.

Delle Dispense in particolare.

Tenta Monsignore ad ogni passo di rilevare dalla Dichiarazione Gallicana motivi di ristringere la Podestà Papale, e vi si porta con tale impeto, che il fa trascorrere in eccessi riprovati da' Prelati Autori della Dichiarazione. „ Hanno riconosciuta (dice egli *p. 65.*) *la* „ verità della dottrina, compresa nell' art. 3. „ della Dichiarazione, gli antichi Pontefici „ Romani, che si sono protestati di non po-

tata presso Sanchez, Tournell, ed altri: Questione da cui si prescinde nella Bolla, e nel sentimento anche più favorevole ai Principi nulla pregiudica alla Dogmatica, Pontificia Decisione, che si restringe a proscrivere come eretica la proposizione del Sinodo, che asserisce: „ Ad supremam Civilem Potestatem *duntaxat* „ originarie spectare contractui Matrimonii apponere „ impedimenta ejus generis, quæ ipsum nullum red- „ dunt, dicunturque dirimentia." Dottrina, con cui si viene ad escludere formalmente la nativa, propria, originaria podestà della Chiesa, definita già qual Dogma di fede dal Sacro Ecumenico Concilio di Trento, sì di apporre impedimenti dirimenti il Matrimonio fra battezzati, e sì di poter Sola dispensare ne' medesimi.

„ tere attentare contro le disposizioni de' Ca-
„ noni, e delle istruzioni, e costumanze sta-
„ bilite da' Maggiori. Così Giulio I., Cele-
„ stino I., Leone I., Simplicio, Gelasio I.,
„ Agapito I., Martino I., Zaccaria, Leone III.
„ Adriano II., Giovanni VIII., Gregorio VII.,
„ Eugenio III., ed Innocenzo III., alcuni dei
„ quali sono nel Catalogo de' Santi, e due
„ anche onorati come Martiri. "

OSSERVAZIONE

Chiediamo a Monsignore cosa abbia egli inteso di significare, o adombrare sotto l' odioso nome di *attentati* contro le disposizioni dei Canoni, contro le istruzioni, e costumanze de' Maggiori? L'abuso delle dispense? o la podestà de' Romani Pontefici, e l' uso legittimo che ne fanno nel concederle, ovunque il richieda la necessità, o l'utilità della Chiesa? Se l'abuso; non solo gli antichi, ma tutti anche i susseguenti Pontefici non mai hanno tralasciato di riprovarlo: Se la podestà; si contenti Monsignore, che il rimandiamo in primo luogo alla *Difesa* della Dichiarazione (P. 5. L. XI. c. 16.) „ Neque vero putent a nobis tanta
„ Canonum, & Conciliorum auctoritate con-
„ stitutas Sedis Apostolicæ dispensationes esse
„ sublatas. Absit: has enim nemo Catholicus
„ (N. B.), nemo veri regiminis sciens, aut
„ rerum Ecclesiasticarum gnarus abstulerit. "
E ne adduce in prova il Concilio di Basilea:

„ Has toto animo complectitur ea, quam Pon-
„ tificiæ Potestati maxime adversam putant,
„ Basileensis Synodus: Sic enim loquitur: *Per*
„ *Concilium autem Statuta in nullo derogant*
„ *suæ potestati, quin pro tempore, loco, cau-*
„ *sisque, & personis, utilitate, vel necessi-*
„ *tate suadente moderari, dispensareque pos-*
„ *sit, atque uti Summi Principis* επιεικια,
„ *quæ ab eo auferri non potest.*“

Intende Monsignore, come dagli stessi Basileensi fu riconosciuto non potersi neppure per veruno Statuto di Concilio derogare a quel diritto di Epicheja, ossia di moderazione, e dispensa inerente all' Autorità *Summi Principis*, e perciò inseparabile da quella Sede, *in qua* come il professa S. Agostino, *semper viguit Apostolicæ Cathedræ Principatus*. E rifletta poi, quanto sacro sia un diritto, che per detto dell' Autore della Difesa *Nemo Catholicus abstulerit*.

Quanto giustamente poi al *Nemo Catholicus* si aggiunga dall' Autore della Difesa, *Nemo veri regiminis sciens, aut rerum Ecclesiarum gnarus*, resta pienamente comprovato dalla copia de' documenti, che dell' esercizio di questa podestà somministra l' antichità Ecclesiastica. Permetta dunque Monsignore in secondo luogo, che gli rammentiamo la già dinanzi riportata celebre dispensa del Papa S. Melchiade anteriore a' Pontefici da lui citati, sì altamente commendata, e magnificata da S. Agostino, nella quale da que' tempi aurei si scor-

ge un insigne monumento della pienezza dell' Apostolica podestà residente nel Sommo Gerarca, cui si fece ricorso affine d' impetrarne quel provedimento, che sebbene contrario ad una inveterata vegliante disposizione de' Canoni, fu nelle attuali circostanze stimato il più acconcio ad ispegnere un luttuoso Scisma, e colla riconciliazione de' Donatisti ridonare la pace alla Chiesa. Che però in quel provido esercizio della Suprema Pontificia Autorità ben seppe ravvisare S. Agostino nel Papa S. Melchiade *il Figlio della Cristiana pace, il Padre della Cristiana plebe* („ Epis. 43. Glorio, Elusio &c.)

In terzo luogo la Lettera de' PP. Tarraconesi al Papa S. Ilaro Successore di S. Leone nella causa della Ordinazione di Silvano Calaguritano, il cui risultato vien compreso da Severino Binio (presso Lab. T. 5. Ediz. Ven.) in questi termini: „ Memoratu duo digna con„ tinet. Unum, quod ad Romanam Sedem „ tantum pertineat dispensare in iis, quæ con„ tra Canones præsumpta sunt: alterum, quod „ nullius Concilii Provincialis tanta est aucto„ ritas, ut inconsulta Sede Apostolica id præ„ stare potuerit. " Nè sono da passare in silenzio le proteste dell' ossequio, colle quali accompagnarono que' Ven. PP. il ricorso loro alla S. Sede, riconoscendo nel Papa l' insigne privilegio, „ quo susceptis Regni Clavibus post „ Resurrectionem Salvatoris per totum orbem „ Beatissimi Petri singularis prædicatio univer-

„ sorum illuminationi prospexit : Cujus Vica-
„ rii Principatus sicut eminet, ita metuendus
„ est ab omnibus, & amandus. Proinde nos
„ Deum in Vobis adorantes, cui sine querela
„ servitis, ad fidem recurrimus Apostolico ore
„ laudatam, inde responsa quærentes, unde
„ nihil errore, nihil præsumptione, sed Pon-
„ tificali tantum deliberatione præcipitur. "

Lette furono queste Lettere nel Concilio Romano (anno 465.), ed interrotte dalle frequenti acclamazioni de' PP., fra i quali sedente il primo dopo il Pontefice il gran Padre Vescovo *Ecclesiæ Taurinatis* S. Massimo, disse : „ De
„ reliquis censeo, ut quisquis talia fecerit, aut
„ detecta in Ecclesiis resecare noluerit, se gra-
„ ves causas in Apostolicæ Sedis judicio red-
„ diturum, in quo illi necesse erit subire Sen-
„ tentiam. "

S. Simmaco (Ep. 12. *ad Avitum* Episcopum Viennen. an. 501.) prescrive in poche parole la norma, che ha da regolare l' Autorità nell' uso delle dispense : „ Quamvis a Patribus Sta-
„ tuta diligenti observatione, & observanti di-
„ ligentia sint custodienda, nihilominus pro-
„ pter aliquod bonum de rigore legis aliquid
„ relaxatur, quod & ipsa lex cavisset, si præ-
„ vidisset. Et sæpe crudele esset insistere le-
„ gi, cum observantia ejus esse præjudicialis
„ Ecclesiæ videtur ; quoniam leges ea inten-
„ tione latæ sunt, ut proficiant, non ut no-
„ ceant. "

Che poi sia questo un diritto competente al

Romano Pontefice riguardo alla Chiesa universale, il dichiara egli medesimo nel numerosissimo Sinodo Romano VI. an. 504. „ Cum in „ unum apud Beatum Petrum Apostolum Sancta Sexta Synodus canonice a B. Symmacho „ Romæ congregata resedisset, Symmachus prædictus Episcopus Ecclesiæ Catholicæ Urbis „ Romæ eidem Synodo præsidens dixit: Quoniam religiosus Sancto Spiritu congregante „ Conventus hortatur, ut quæcumque pro disciplina Ecclesiastica necessaria sunt, cura „ diligentiore tractemus: Nos enim, & Apostolicæ Sedis moderamine compellimur, & „ Ecclesiasticarum rerum dispositione costringimur, sic Canonum paternorum Decreta „ librare, & retro Præsulum, Antecessorumque nostrorum Decreta metiri, ut quæ præsentium necessitas temporum restaurandis Ecclesiis relaxanda exposcit, adhibita diligenti „ consideratione, quantum fieri potest, auxiliante Domino, temperemus. “

Così dopo aver Santo Simmaco spiegato il diritto inerente alla S. Sede di temperare il rigore de' Canoni secondo l' opportunità delle circostanze, condiscese alle dispense richieste da' PP.; nè tardarono questi a dimostrare il grato loro animo verso il Pontefice colle seguenti ripetute acclamazioni: „ Ab universis „ Episcopis, & Presbyteris acclamatum est: „ Exaudi Christe: Symmacho Papæ vita: *Dictum est Sexies*. Hæc confirmamus, & hæc „ docemus: *Dictum est Octies*. Doctrinæ Ve-

„ stræ gratias agimus ingentes: *Dictum est De-*
„ *cies*: Ista tenemus, & ista observentur, ro-
„ gamus: *Dictum est Duodecies*. Dignus Pa-
„ pa, dignus Doctor. "

Tralasciamo altri documenti raccolti nella *Confutazione*, e nelle *Animadversioni*, trascritti non da Opstraet, ma dagli originali testi de' PP., e Dottori citati, e terminiamo col ripetere la nota di Nat. Aless. (*de Photiano Schism.* §. 22.), sulle dispense chieste al Pontefice Adriano II. dall' Ottavo Concilio Ecumenico, Costantinopolitano IV. „ Magnificum
„ sane pro Romani Pontificis Primatu testimo-
„ monium, quod Synodus Œcumenica dispen-
„ sationes a Summo Pontifice roget, eique non
„ aliis Patriarchis potestatem a Christo con-
„ creditam agnoscat, temperandi severitatem
„ Canonum, qui ab Ecclesia recepti sunt uni-
„ versa. "

§. 2.

Resistenza de' Vescovi Asiani al Decreto di S. Vittore, allegata dall' opponente Prelato. Argomento che ne risulta in conferma della Giurisdizione del R. P. in tutta la Chiesa.

Allega Monsignore (p. 64.) l' esempio *dei Vescovi dell' Asia, che non vollero soffrire, che il Papa S. Vittore cambiasse la consuetudine delle loro Chiese intorno al tempo di celebrare la Pasqua*; e cita Fleury L. 4. §. 43. 44. 45.

Fleury osserva §. 43., come in quella occasione tenuti furono più Concilj. Ve n' ebbe uno in Cesarea di Palestina, cui presederono Teofilo Vescovo di quella Chiesa, e Narciso Vescovo di Gerosolima: Cassio di Tiro, e Claro di Tolemaide vi assisterono con più altri Vescovi non solo della Palestina, ma anche di altre Provincie. Fu conchiuso, che la Pasqua dovesse celebrarsi la Domenica, e fu scritta una Lettera Sinodale, che finiva in questi termini: „ Si manderanno di buon grado „ copie della nostra Lettera a tutte le Chie„ se: perchè non ci venga imputata la colpa „ di coloro, che s' impegnano temerariamente „ nell' errore. Vogliamo anco che sappiano, „ che la Chiesa di Alessandria celebra la festa „ lo stesso giorno, che noi. Essi ne scrivono „ a noi, e noi ne rescriveremo loro recipro„ camente. "

Sicchè si vede già, che il Papa S. Vittore avea per se la consuetudine generale delle Chiese contra l' ostinazione di alcune poche, aderenti *temerariamente* al Vescovo di Efeso Policrate. Il Papa S. Vittore minacciò, o anche fulminò la Scomunica contro quelle Chiese renitenti. Allora S. Ireneo con altri Vescovi si prese col dovuto rispetto ad esortare il Papa (come narra Eusebio L. 5. c. 24.), *Victorem decenter admonet, ne integras Dei Ecclesias, morem sibi a Majoribus traditum custodientes,*

a *Comunione abscindat*. Adunque S. Vittore riconoscea in se stesso, e S. Ireneo in S. Vittore l' Autorità di rescindere intere Chiese dalla Comunione. Non contende S. Ireneo del diritto, espone soltanto al Papa la convenienza di non usarlo per una costumanza, ch' era stata tollerata da suoi Predecessori, e specialmente da S. Aniceto in S. Policarpo.

Sarà dunque stata troppo severa per lo meno, e imprudente la condotta del S. Pontefice? Anzi a piena giustificazione del suo Decreto nota Fleury stesso (§. 45.) che „ il Papa Vittore potè avere nuove ragioni da usare maggiore rigore, che i suoi Predecessori. Imperocchè Blasto Prete della Chiesa Romana avea fondato il suo sistema, principalmente su quella osservanza; di modo che sendo divenuta pericolosa, sembrava che più non dovesse tollerarsi. " Non incresca poi a Monsignore sentire il dotto Benedettino Editore dell' Opera di S. Ireneo (Dissert. 3. art. 4. n. 35.), ove vendica egregiamente l' Autorità del Romano Pontefice contro l'eretico Grabio: „ Sed quam infeliciter (N. B.) ab ea „ historia argumentum petiit Grabius, tam feliciter idem adversus ipsum retorqueri posset. Nisi enim Victori Papæ jurisdictio in „ Orientales Ecclesias fuisset, numquam certe „ commisisset, ut iis imperaret, ac Ecclesiæ suæ „ morem sequi juberet. Cur enim Romanus Episcopus Ephesinum, & non Ephesinus Romanum „ a Communione abscindere præsumit? &c. "

§. 3.

Continuazione dello stesso argomento relativamente al diritto delle Appellazioni.
Espressa autorità di S. Bernardo in conferma del medesimo,

Adduce Monsignore (p. 64.) l'esempio „de' „ Vescovi Affricani, che ricusarono costantemente di deferire all' Appellazione del Prete „ Apiario portata al Romano Pontefice. "

OSSERVAZIONE

Siccome Monsignore si contenta di accennare, come di passaggio, questo notissimo esempio, senza darsi carico di quanto è stato su quel punto scritto a piena dilucidazione del medesimo, ci dispensa egli di entrare in una particolare discussione di quel fatto, con pregarlo a voler consultare alcuno di que' molti egregj Scrittori, che hanno compiutamente soddisfatto alla obbiezione, che pretendono trarne i nostri Avversarj,

Bensì a noi conviene appresentare a Monsignore alcuni pochi documenti tra gl' innumerevoli, che potrebbono allegarsi da non lasciar dubbio sull' incontrastabile certezza del diritto delle Appellazioni alla S. Sede, riconosciuto dallo stesso Nat. Aless. (Dissert. 28. Sec. 4.) qual diritto non avventizio, ma inerente alla nativa Autorità della S. Sede, ed in essa sempre riconosciuto per universale consenso della

Chiesa. Chiara è la testimonianza di un S. Leone I. (Epist. 10. a' Vescovi della Provincia Viennese, Ediz. Baller.): „ Nobiscum itaque „ vestra fraternitas recognoscat Apostolicam „ Sedem pro Sui reverentia a vestræ etiam „ Provinciæ Sacerdotibus esse consultam, & per „ diversarum, quemadmodum vetus consuetudo „ poscebat, Appellationem Causarum, aut re- „ tractata, aut confirmata fuisse judicia. " Ed Epist. 12. a' Vescovi della Mauritania num. 12. „ Causam quoque Lupicini Episcopi illic jube- „ mus audiri, cui multum, & sæpius postu- „ lanti Communionem hac ratione reddidimus, „ quoniam cum ad nostrum judicium provo- „ casset, immerito eum pendente negotio vi- „ debamus fuisse suspensum. "

Quindi dall' Oriente l' Appellazione allo stesso S. Leone di uno de' più eminenti Vescovi per dottrina, il celebre Vescovo di Ciro Teodoreto: (Ep. 52. c. 5. presso Baller.) (*a*) „ At „ ego Apostolicæ Vestræ Sedis expecto Sen- „ tentiam, & oro atque obsecro Sanctitatem „ Tuam, ut mihi rectum ac justum Tribunal „ Vestrum invocanti opem ferat, & doctrinam „ meam Apostolicis vestigiis inhærentem osten- „ dere. "

Quindi l' Imp. Valentiniano nel raccomandare all' Augusto Teodosio (Ep. 55.) la fede, ed insieme la Dignità della Sede Apostolica:

(*a*) V. Not. 6. Baller. E a maggiore intendimento di tutta la materia si vedano pure l'egregie Osservazioni ivi enunziate *in Quesnel dissert.*

„ Quatenus Beatissimus Romanæ Civitatis Epi-
„ scopus, cui Principatum Sacerdotii super
„ omnes Antiquitas contulit, locum habeat,
„ ac facultatem de fide, & Sacerdotibus judi-
„ care... Hac enim gratia secundum solemni-
„ tatem (morem) Conciliorum, & Constan-
„ tinopolitanus Episcopus eum per Libellos ap-
„ pellavit, propter contentionem, quæ orta
„ est de fide. "

S. Gelasio (*Commonit.*) : „ Ipsi sunt Cano-
„ nes, qui Appellationes totius Ecclesiæ ad
„ hujus Sedis examen voluere deferri; ab ipsa
„ vero nusquam prorsus appellari debere san-
„ xerunt. "

Nel Generale Secondo Concilio di Lione fu letta, ed approvata la professione di fede per la riunione de' Greci alla Chiesa. „ Ipsa quo-
„ que Sancta Romana Ecclesia summum, &
„ plenum Primatum, & Principatum super
„ universam Ecclesiam Catholicam obtinet...
„ Ad quam potest gravatus quilibet super ne-
„ gotiis ad Ecclesiasticum forum pertinentibus
„ appellare. "

S. Bernardo (L. 2. de Consider. ad Eugenium L. 2. c. 2. n. 5.). „ Appresenta bensì con forza la cautela da tenersi nelle Appellazioni, *ne quod fuit magnâ necessitate provisum, male utendo reddatur inutile*; ma non omette di stabilire insieme il diritto proprio del Primato di riceverle da tutto il Mondo: „ *Appellatur de toto Mundo ad Te. Id quidem in testimonium singularis Primatus tui*. E n. 10. „ Fa-

„ teor grande, & generale bonum esse Appel-
„ tiones: idque tam necessarium, quam Solem
„ ipsum mortalibus. " E Lett. 50. ad Onorio
II. lo prega a non rigettare il ricorso del Ve-
scovo Senonen. „ Ut si se ad vultum forte po-
„ tentis, senserit prægravari, confugere sibi
„ liceat ad viscera Patris, quod utique hacte-
„ nus nemini negatum audivimus. "

E tanto basti aver quì detto sul diritto del-
le Appellazioni; nè a seconda del nostro isti-
tuto ci occorre doverne dire di più; giacchè
Monsignore non si è fatto ad oppugnarle di
fronte.

§. 4.

Diritto delle Riserve riconosciuto, e confermato dal Sacro Concilio di Trento.

Forza del diritto di Devoluzione spiegato da Tomassino.

Vi ha pure chi si lascia persuadere, che il diritto Pontificio delle Riserve altro non sia, che un diritto avventizio, nato dalla deferenza de' Vescovi nel riportare alla S. Sede il giudizio delle cause più gravi. A disinganno di ogni vero Cattolico su questo punto, mestiere non è di lunga dissertazione. E' in pronto l' Autorità del Sacro Concilio di Trento Sess. 14. c. 7. *De Casuum reservatione*; ove dichiara, che „ merito Pontifices Max. pro
„ Suprema potestate, sibi in Ecclesia universa
„ tradita, causas aliquas criminum graviores
„ Suo potuerunt peculiari judicio reservare. "

Chiaro è, che avventizio non è un diritto, che compete a' Romani Pontefici in virtù della Suprema podestà conferita loro nella Chiesa universale; onde apparisce altresì, come senza pregiudizio della ordinaria podestà de' Vescovi nelle rispettive loro Diocesi, ferma sempre stà la superiore immediata Autorità del Romano Pontefice sopra tutti li Fedeli, nel foro stesso della Penitenza, non meno che sopra i loro Pastori, non potendosi alcuno esimere dal governo di quello, cui fu da Cristo commessa la cura di tutto l' Ovile, colla podestà delle chiavi per legare, e sciogliere in tutta l'estensione dell' Unità Cattolica.

Oppone Febronio que' diritti che sono pervenuti alla S. Sede per via di Devoluzione; ma ben avventuratamente a prevenire le sinistre conseguenze, che ha preteso trarne, si è di già fatto innanzi un più avveduto Scrittore, il celebre Tomassino, che a giudizio del ch. Bossuet *nel primo avvertimento sulle Lettere* di Jurieu, *spiega sì profondamente le antiche Tradizioni*. Qual sia pertanto la forza della Devoluzione, il dichiara Tomassino (*Respons. ad notas Scriptoris Anonymi*, in fronte al primo Tomo della sua grande Opera). „ Ubi jus „ ab inferiori devolvitur .... non accipit ab „ inferiori, non usurpat in inferiorem Supe- „ rior ... non repetere potest a Superiori in- „ ferior ... solemne enim est, jura omnia ad „ Superiores ab inferioribus devolvi, & omnium „ prorsus potestatem Spiritualium jura ad Sum-

„ mum Pontificem devolvi posse, quia Summus „ omnium vertex est... Si autem hæc jura a „ Conciliis Provincialibus ad Roman. Pontifi- „ cem devolvuntur, quia Summus Pontifex „ omnium vertex est; perperam ergo inde in- „ fertur, quod ea ex sese non habeat, quod „ contrario usu possit amittere." Dottrina confermata dall' Autorità di Benedetto XIV. nella sua Lettera al Vescovo Giustinopolitano.

§. 5.

Della denominazione di Monarchia, *applicata al Regime della Chiesa sotto la Supremazia del Primato Pontificio.*

Sebbene Monsignore non siasi risparmiata la fatica di moltiplicare oltre ogni dovere, nè senza offesa, diciamolo pure, del proprio suo decoro le sue ingiuriose declamazioni contro il preteso despotismo de' Romani Pontefici da più Secoli, non troviamo però, ch' egli siasi unito con altri del partito a voler direttamente contrastare al Primato quel diritto di governo *Monarchico*, che in qualsisia Polizia compete al *Sommo Principe*, qual nella Chiesa è riconosciuto il Romano Pontefice dagli stessi Basileensi. Ha però sovrabbondantemente supplito il suo Apologista, il quale col consueto suo talento di confondere ogni cosa, supponendo che attribuire al Papa una siffatta prerogativa, sia lo stesso che costituirlo solo Vescovo nella Chiesa, si arma di zelo (art. VI.) ad inveire

contro *la Monarchia Papale*, qual *Chimera di fresca data, ignota a tutta l' Antichità*. Nè dubita di citare Gersone a piè di pagina.

OSSERVAZIONE

Questa citazione ne ha suggerito il pensiere d' esporre sotto gli occhj de' Leggitori i sentimenti di Gersone in tal proposito, acciocchè vedasi qual credenza si abbia da prestare ai calunniatori di Dogmatiche Decisioni, procedenti dalla Cattedra di Verità.

1.° Adunque Gersone (Lib. *De auferib. Papæ* p. 154. *Consider.* 8.) Dopo avere accennata la mutabilità, cui soggiaciono le Civili Polizie, soggiunge: „ Non sic de Ecclesia, quæ „ in uno Monarcha Supremo fundata est a „ Christo... Quia nullam aliam Politiam instituit Christus immutabiliter Monarchicam, „ & quodammodo Regalem, nisi Ecclesiam. „ Et oppositum sentientes, quod fas est esse „ plures Papas, aut quod quilibet Episcopus „ est in sua Diæcesi Papa, vel Pastor Supremus æqualis Papæ Romano, errant in fide, „ & unitate Ecclesiæ contra Artic. illum, & „ *in Unam Sanctam &c.*, & si pertinaces maneant, judicandi sunt hæretici, sicut Martinus (Marsilius) de Padua, & quidam aliorum.. "

2.° Nel Trat. *de Potestate Ecclesiastica* p. 110. Consid. 10. „ Potestas Ecclesiastica in sua „ plenitudine est formaliter, & subjective in „ solo Romano Pontifice... plenitudo potesta-

„ tis Ecclesiasticæ est potestas Ordinis, & Ju-
„ risdictionis, quæ a Christo collata est su-
„ pernaturaliter Petro, sicut *Vicario suo*, &
„ *Monarchæ primo* pro se, & suis Successori-
„ bus legitimis usque in finem Sæculi, ad æ-
„ dificationem Ecclesiæ militantis, pro conse-
„ cutione felicitatis æternæ. "

3.° Tract. *de Statibus Ecclesiæ* p. 186. sotto il titolo: *Sex Considerationes super Statu Summi Pontificis*, *Consid.* 1. „ Status Papalis in-
„ stitutus est a Christo supernaturaliter, &
„ immediate tanquam Primatum habens *Monar-*
„ *chicum*, & Regalem in Ecclesiastica Hierar-
„ chia, secundum quem Statum unicum, &
„ Supremum Ecclesia Militans dicitur una sub
„ Cristo, quem Statum quisquis impugnare,
„ vel diminuere, vel alicui Ecclesiastico statui
„ particulari coæquare præsumit, si hoc perti-
„ naciter faciat, Hæreticus est, Schismaticus,
„ impius, atque sacrilegus. Cadit enim in
„ hæresim toties expresse damnatam a princi-
„ pio nascentis Ecclesiæ usque hodie, tam per
„ institutionem Christi de Principatu Petri su-
„ per alios Apostolos, quam per traditionem
„ totius Ecclesiæ in Sacris eloquiis suis, &
„ generalibus Conciliis. "

4.° Sotto il titolo: *Sex Considerationes de Statu Summi Pontificis*, & *Dominorum S.R.E. Cardinalium* Consid. 3. „ Status Prælationis
„ Episcopalis habuit in Apostolis, & in Suc-
„ cessoribus usum, vel exercitium suæ pote-
„ statis sub Papa Petro, & Successoribus ejus

„ tanquam sub habente, vel habentibus pleni-
„ tudinem fontalem Episcopalis Auctoritatis.
„ Unde & quoad talia minores Prælati, scili-
„ cet Curati subsunt Episcopis, a quibus usus
„ suæ potestatis quandoque limitatur, vel ar-
„ cetur, & sic a Papa posse fieri circa Præla-
„ tos majores ex certis, & rationabilibus cau-
„ sis non est ambigendum.“

A queste quattro espresse proposizioni, e testimonianze di Gersone in difesa, e sostegno della Monarchia Papale soggjungiamo quattro proposizioni in contrario dello Spalatense Apostata Marc' Antonio de Dominis, e perciò anche riprovate, e qualificate come eretiche dalla Facoltà Teologica di Parigi.

1.° „ In Ecclesia non dari unum Caput Su-
„ premum, & *Monarcham* præter Christum.“

2.° „ Episcopos omnes simul, & in solidum
„ eandem regere Ecclesiam, singulos cum ple-
„ na potestate.“

3.° „ Monarchiæ formam non fuisse imme-
„ diate in Ecclesia a Christo institutam.“

4.° „ Romanam Ecclesiam præcipuam fuisse,
„ & esse nobilitate, existimatione, nomine,
„ & dignitatis auctoritate, non regiminis, &
„ jurisdictionis Principatu.“

Ed ecco in quattro proposizioni per l' una parte, e quattro per l' altra esposti come due specchj, l' uno de' sentimenti di Gersone, e de' Dottori di Parigi; l' altro dell' avverso animo dello Spalatense Apostata, e de' suoi aderenti. Li contempli a bell' agio l' Apologi-

sta, e dica, se è di buona fede, qual de' due gli paja, che più si conformi al Cattolico modo di pensare intorno al governo stabilito da Cristo nella Chiesa. Gran fatto! Se si tratta di providenza, o dispensa che si aspetti dal Papa, ecco di repente alzarsi una voce, che grida: Guai che il Papa *attenti contro le disposizioni de' Canoni, contro le costumanze de' Maggiori*: Se un Prelato preposto dal Papa medesimo al governo di qualche Chiesa particolare, con licenzioso arbitrio si fa lecito di prescrivere ordinazioni sovversive della disciplina vegliante nella Chiesa universale, se propone di abolire la moltiplicità degli Altari in una medesima Chiesa contro una costumanza inveterata diggià prima di S. Gregorio Magno, e approvata da quel gran Pontefice; Ecco la stessa voce, che si scioglie in applauso, e commendazione del magnanimo Eroe, esaltato per le sue stesse innovazioni qual benemerito ristoratore, e vindice dell' Antichità. Irregolarità di giudizio, che a maraviglia comprova il gravissimo detto dell' Angelico Dottore, che la *depravazione dell' affetto produce una corrispondente obliquità nell' intelletto*.

CONCLUSIONE

Comprendiamo, che ben potevansi ribattere le insussistenti opposizioni di Monsignore senza tanta prolissità di ragionamenti. Molte cose ha egli affastellate in poca Scrittura: tutto accenna, e nulla prova, a guisa di chi ha vo-

glia di muovere, e non ha forza di risolvere. Metodo non infrequente presso i Novatori, a' quali non di rado basta il dire quanto fia d'uopo ad eccitare dubbiezze, e render vacillanti per tal modo gli animi su quegli articoli di dottrina, e professione Cattolica, a' quali vorrebbono sostituire i privati loro geniali sentimenti. A prevenire le funeste conseguenze di siffatto insidioso artifizio, necessario è il procurare di mettere in chiara vista le fallacie, sotto le quali tentano di ricoprirlo, l' abuso che fanno delle più rispettabili Autorità, le proprie loro incoerenze, le contraddizioni nelle quali non possono a meno d' involgersi. Nè ciò può eseguirsi, se non per via di discussioni, che di lor natura esigono lunghezza di discorso.

Ben è da compiagnersi, che allevato Monsignore nella preclarissima Scuola di un Angelico Dottore, illuminato da Dio, ed eletto a formare un complesso di dottrina, onde trarre in ogni occorrenza i più validi argomenti per la difesa, ed illustrazione d' ogni Dogma Cattolico, in vece di tener fissi gli occhj allo splendore di sì pura, candida luce, rivolti gli abbia a quegli erranti fuochi fatui, che nati da putride esalazioni conducono pur troppo al precipizio, chi uscito dalle vie battute si lascia sconsigliatamente guidare da essi.

Nel produrre le sue opposizioni contro la Bolla è proceduto Monsignore con tanto maggiore fidanza, quanto che ha creduto farsi

manto della Dichiarazione Gallicana, e soprattutto dell' Autorità di quell' insigne Vescovo, cui da niuno si nega il vanto, che ovunque si è accinto a combattere gli errori de' Novatori, altrettanti ne abbia riportato memorandi trionfi. Vana lusinga, mera illusione, di cui ne fia lecito il ricapitolare le dianzi prodotte apertissime dimostrazioni.

In 1.° luogo non si è avveduto Monsignore, che nel prendere di mira la Bolla *Auctorem*, se la prendeva contro un decreto, in cui chiari concorrono i Caratteri, che sì nella *Dichiarazione*, come nella *Difesa* segnati sono, come valevoli a metter fuor di contesa l' irreformabilità di un Apostolico Dogmatico giudizio.

Peggio in 2.° luogo, che nell' impugnare la nuova Bolla non si trattiene dall' inveire contro le salutari dottrine, da più di due Secoli promulgate dalla S. Sede contro agl' insorgenti errori di que' tempi, senza riflettere, che sono pure questi que' Venerandi decreti sì altamente commendati nella stessa *Difesa*, ove si ascrive a somma gloria della Chiesa Gallicana l' essere stata la prima ad implorarli dalla S. Sede, per mettere il necessario freno al corso di quelle pestifere dottrine che pur troppo si andavano spargendo nella Francia.

Peggio ancora in 3° luogo il non avere avvertito, come nell' impegno, che si è preso di screditare la Pontificia infallibilità, nulla gli giova, ma anzi fa espressamente contro di lui la dottrina ed Autorità da lui vanamente in-

vocata del gran Bossuet. Già si è veduto, come questo insigne, riputato Scrittore della *Difesa*, dopo avere stabilita la dottrina della indefettibilità della fede nella particolare Sede di Roma, e nella totale serie de' suoi Pontefici qual Dogma Cattolico fondato sulla pregihera, e promessa di Cristo, acconsente bensì all' Art. 4. della Dichiarazione in conto però di semplice opinione, ed in un modo, che ha creduto potersi conciliare col suddetto Dogma della Romana indefettibilità, cioè che dato un qualunque traviamento, in cui possa incorrere un qualche Romano Pontefice, debba onninamente intendersi questo di un semplice momentaneo trascorso da esser tosto, *statim* emendato; talchè non possa mai prorogarsi ne' Successori, nè allignare in quella serie di Pontefici, cui riconosce conferita da Cristo quella prerogativa d' indefettibilità, che la solleva sopra tutte l' altre Chiese della Cristianità. Ora veda Monsignore se una tal Dottrina possa conciliarsi colla ereticale pertinacia de' Novatori contro una sì lunga serie di Decreti, che volendoli supporre erronei, converrebbe confessare essere avvenuto il caso dichiarato dall' Autore della *Difesa* impossibile ad avvenire in queste sue formali parole (Par. III. Lib. 10. c. *6.*) ove rammemorando *illam Optati Unicam Singularemque Cathedram, quam Petrus primus insederit Apostolorum Caput &c.*) soggiunge e conclude: „ Quæ proinde Cathedra, si concidere

„ posset, fieretque jam Cathedra non veri-
„ tatis, sed erroris, & pestilentiæ; Ecclesia
„ ipsa Catholica non haberet Societatis vincu-
„ lum; jamque Schismatica, ac dissipata esset,
„ quod non est possibile. "

4.° Riguardo poi alla nuova Costituzione in particolare, degno è di osservazione, che il maggior impegno degli Avversarj, contro di essa, si è di farla apparire qual mero parto, ed estratto della *Unigenitus*. Eppure egli è notorio, che questa SSma Costituzione ha riportato nel corso di pressocchè un intero Secolo quella costante successiva conferma, ed approvazione de' Pontefici succeduti alla S. gloriosa memoria di Clemente XI., che a tenore della suddetta Dottrina di Bossuet porta seco un carattere d' immunità da ogni errore, e cui non si può contraddire senza offesa del Dogma Cattolico. Ora qual più sconcia incoerenza può figurarsi di quella, che risalta nella condotta di que' sedicenti zelanti seguaci del gran Bossuet, col rivolgere che fanno in odio della Bolla un pregio, nel quale il preteso loro Maestro fa ravvisare un luminoso segnale della irreformabilità d' un Apostolico giudizio?

Disperi dunque ormai Monsignore di poter giustificare la opposizione alla Bolla colle dottrine di Bossuet: Rivolga piuttosto i suoi pensieri a considerare, se i modi tenuti da lui nella sua Scrittura sì confanno colle ossequiose proteste di rispetto, e di venerazione, colle quali chiude il Gallicano Prelato il Corol-

lario della *Difesa*. „ Denique ad supremum „ usque halitum, in Ecclesia Catholica, Ro„ mæque, & Apostolicæ Sedis, in eaque Se„ dentis Romani Pontificis potestate esse me, „ futurumque profiteor. Ita me Deus salvum „ velit: ita me Petrus, ita me Pastor SSmus „ habeat oviculam ad ejus pedes pro pace Ec„ clesiæ suspirantem; sub quo incurvari peto „ altitudinem Sæculi frustra intumescentis." "

5.° Rifletta inoltre Monsignore alla sorpresa, e disgustosa impressione, che avrebbe fatta nell' animo di un Vescovo sospirante per la pace, e concordia, il sentire che un Vescovo consacrato nel centro dell' Unità Cattolica si recasse a titolo di gloria la sua dissonanza da suoi Colleghi nel Ministero Episcopale, perchè non reclamanti contro la Bolla; motivo, che sendo comune a' quanti Vescovi sparsi sono per tutta la Cristianità ha ispirato all' Apologista di Monsignore lo sconcio ereticale ardimento di avvolgerli tutti, come in un fascio, nel reato di un' aperta prevaricazione.

Desideriamo di vero cuore, e speriamo mediante la grazia del Signore, che non isdegnando Monsignore di ripigliare il corso delle primiere sue istituzioni sotto la scorta del Angelico suo Protettore; e memore della Sentenza di S. Agostino, che *deforme si è ogni parte, che non consente col suo tutto*, „ Turpis omnis „ pars est suo universo non congruens" (Confess. L. 3. c. 8), sentirà quanto più soda sia, più conforme alla Santità, e Dignità del suo ca-

rattere la gloria, che sia per acquistargli innanzi a Dio, ed agli Uomini il suo ritorno ad una perfetta concordia col Ceto Episcopale, che non è quella, che può venirgli dagli applausi di un partito, che non è la Chiesa, nè può appropriarsi la custodia del Deposito, colla promessa della indefettibilità fatta da Cristo all' Unità dell' Apostolico Ministero sotto la presidenza del Capo. Piaccia all' Onnipotente Iddio che tiene in sua mano il cuore degli Uomini di confondere i vani disegni di chiunque tenti d' innalzare muro di divisione nel suo Regno; e mandi dal Cielo lo Spirito Suo Santo a rinnovare sulla faccia della terra un nuovo luminoso esempio di quella religiosa docilità, che si richiede da chi è chiamato *ad obeditionem fidei*, e che è dal grande Agostino raccomandata particolarmente a' Vescovi nell' esercizio del Pastorale loro Ministero. Faccia il Dio nostro, che Dio non è di dissensione, ma di pace, che tolto di mezzo, e fugato l' inquieto torbido spirito della contenzione, vengano a riunirsi al tronco le scompaginate membra, e connettendosi tutte l' una coll' altra, e ciascuna ordinatamente a suo luogo per le debite giunture (ad Ephes. 4), per cui a ciascun membro vien somministrato lo spirito, che ne ha da regolare, e misurare le operazioni, tutte unitamente, e con bell' ordine concorrano alla edificazione della Chiesa, che è il Corpo di Cristo.

Fine della Seconda Parte.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

MAG 2005365